SPILIMBERGICA

ILLUSTRAZIONE

DEI SIGNORI E DEI DOMINÎ

DELLA CASA DI SPILIMBERGO

ISTITUZIONI, VITA E VICENDE DI ESSI

OPERA IN SETTE PARTI

DI

F. C. CARRERI

Nobile patrizio sammarinese ereditario - Cav. del S. M. O. Geros. del S. Sepolcro

Dottore in giurispr. e lettere.

UDINE

TIPOGRAFIA DOMENICO DEL BIANCO

1900.

In Spilimbergica

Lestans 16-17-100-191

Maniago 15-212 Tramonti Sopra 42-102

Meduno 17-100-108-122-123-124

Montereale 111-

Morsano 12 Tesis 222

Pinzano 18-141 Toppo 109

Pordenone 16-18-108-120-126

Portogruaro 106-107 Valeriano 101

Pozzo 21-43-105 Vacile 16-100-105

Provesano 21-104-105

Rauscedo 11-69-98-103

Richinvelda 31-21-98-105-192

Sequals 16-21-43-100-139-170-184 [165-170-[illegible]-190

Spilimbergo 9-13-16-21-22-43-55-56-109-114-116-118-124-125-

Tauriano- 11-17-18-61-67-100-103-169-[illegible]

Valvasone 12-102-110-192-218

Vivaro 11-17-69-98-102-113-154-212-213

SPILIMBERGICA

ILLUSTRAZIONE

DEI SIGNORI E DEI DOMINÌ

DELLA CASA DI SPILIMBERGO

ISTITUZIONI, VITA E VICENDE DI ESSI

OPERA IN SETTE PARTI

DI

F. C. CARRERI

Nobile patrizio sammarinese ereditario - Cav. del S. M. O. Geros. del S. Sepolcro

Dottore in giurispr. e lettere.

DOTT. ANTONIO DE PELLEGRINI

BIBLIOTHECA SEMINARII CONCORDIENSIS

UDINE

TIPOGRAFIA DOMENICO DEL BIANCO

1900.

PREFAZIONE

In queste vecchie sale, in un dolce ambiente di cose morte, ove tace il secolo e meno si avverte la sua agonia, ho dato compimento alla mia lunga fatica. Il lettore troverà in questo libro molte cose da me trattate ne' periodici scientifici e letterari e in opuscoli ormai irreperibili e molte nuove, le prime corredate dei documenti per extensum *e di considerazioni storico-legali particolarmente, in modo sistematico distribuite e rifuse. Non mi sono molto esteso sulla storia politica e militare della casa perchè si confonde con la storia del Friuli, nè ho dato qui tutto il materiale del Codice diplomatico che potrebbe veder la luce in tempi migliori.*

Ho speranza che il contenuto dell'opera possa non essere sgradito e le persone colte, apprezzando le notizie che do con molta parsimonia di teorie, compatiranno se l'ordine o la forma fossero in qualche parte biasimevoli chè, quanto all'esattezza, prima qualità d'opere siffatte, vivo tranquillo avendola curata estremamente e tanto più in un' opera cara al mio cuore.

Per altri forse dovrò dire con uno storico francese: «quando la coppa del banchetto circola, la ballata dei morti è importuna».

Dal Castello di Spilimbergo, Settembre 1899.

L'Autore.

PARTE I.ª

TAVOLE GENEALOGICHE DEI SIGNORI DI SPILIMBERGO

CONTI E CAVALIERI

Non un'intera storia, poichè le vicende politiche d'una casa son legate a quelle della nazione, ma un accertamento documentato e illustrato dei membri della famiglia ho fatto in questa prima parte e più sulle carte che sugli alberi. Questa è una trama storica, un disegno a linee generali che l'altre parti riempiranno.

ARMI.

I. Casa, Feudi, giurisdizione, castello e terra di Spilimbergo.

Trinciato di nero nel I.° al Leone d'oro coronato, linguato e armato di rosso.

Nel II.° nebulato d'argento e di rosso. Cimiero: lo stesso Leone. Svolazzi: rosso e oro. *(Dagli antifonari miniati della Chiesa di S. Maria, dal libro delle elemosine di S. Cristoforo d'Arlberg. K. K. Staats Archiv. Wien e da molte sculture del secolo XIV).*

II. Casa, Feudi, castello, giurisdizione di Zuccola.

Di nero *(rectius: d'argento)* all'aquila di rosso a testa fantastica di cane coronata d'oro *(Da pitture dell'organo di S. M.ª e da sculture più vecchie e specie da un bel pozzo antico).*

Alias: Di nero all'aquila d'oro con testa fantastica di cane coronata dello stesso e linguata di rosso *(Da un libro di descrizioni di terre XVIII secolo).*

III. *Trus* — castello, beni, giurisdizione: Di rosso allo sprone d'oro colla rotella in basso *(Da pitture e sculture a Spilimbergo, Gaio e Trus).*

IV. *Solimbergo* — castello, feudi, giurisdizione: Di rosso alla scopetta d'oro in palo. *(Da molte sculture e pitture e principalmente da scultura del portale di S. Maria XIV sec.)*

Gli eredi del Co. Orazio pongono nella branca alzata del Leone tanto nello scudo che sul cimiero il giglio d'oro di Francia in uno scudetto azzurro e gli svolazzi hanno d'oro e d'azzurro.

Scudo di Signoria. — Inquartato delle quattro castellanie.

Livrea antica. — Berrettino rosso, veste di porpora orlata di verde, sorcotto all'armi di Spilimbergo. Calzoni a striscie bianche e rosse, scarpe rosse. *(Pitture del castello secolo XV).*

Uniforme degli uomini d'arme: veste color noce a maniche rosse, il calzone diritto grigio, l'altro a striscie bianche e rosse. *(Pitture dell'organo sec. XVI).*

Il Comm. Padiglione forma ai Co. di Spilimbergo la seguente livrea « Panciotto di nero col fregio d'argento, calzoni, calze e giubba di giallo, bottoni d'argento, gallone d'oro dell'altezza di 3 centimetri. « *Delle Livree e del modo di comporle* etc. — Napoli presso Giannini 1889 ».

La casa di Spilimbergo ottenne la confermazione dell'antichissima nobiltà 1) per le Supreme Risoluzioni 1° Dicembre 1822 e 20 Marzo 1823, della Contea Palatina da Venezia 7 Luglio 1731 e 1796 e dal regno d'Italia nell'elenco definitivo per l'uno e l'altro titolo 1891.

Vedremo come più volte gli Spilimbergo-Zuccola venissero decorati della cavalleria aurata e fossero Co. Pal. del S. R. I. secondo le storie già dal tempo di Carlo IV come più tardi s'hanno i documenti di Sigismondo e di Carlo V. e che *in un ramo* sono conti e militi del S. R. I. etc. Venezia nelle investiture li saluta *fedeli conti* o *nobili conti* tutti.

---

1) Infatti hanno ambo le famiglie nel secolo XIII l'allora altissima designazione di *Nobilis* inferior solo al *Magnificus* che si dava al Conte di Gorizia, che è principe.

Nel XIV gli antenati degli attuali Signori sono chiamati, come vedrassi, *Nobiles et Potentes* come i conti di Porcia o *Egregii et potentes*, un solo grado meno del Conte di Gorizia, che è *Magnificus et Potens*.

Del titolo di *miles* = cavaliere, parleremo poi.

TAVOLA I.

La prima casa di Spilimbergo (Spengenberch, Spangenberch, Spegnemberg, Spennberg etc.) aveva in feudo Spilimbergo castello con borgo, *circha* e masnata dal Patriarca, dall'abb. di Moggio l'avvocazia d'Ignan (Dignano), dal Co. di Gorizia l'avvoc. di S. Zen, la villa di Sclaunic, l'hermannia di Galano e Firmano subinfeudata a Zuccola. Avea la decima di Sedegliano, l'avvocazia e il dominio di Turrida, la decima di Flaibano, la danda di Cisterna, l'avvocazia d'Orsaria, metà del castello di Sbrojavacca, dominio e gericht della Pieve di S. Giorgio ossia di Cosa, dominio e avvocazia di Rauset, Vivar, Domanins, dominio e muta dei mercati del *zucol* di Taurian, di S. Tommaso di Cosa, dei due mercati di S. Odorico, dei mercati di Ridincic, S. Sabata, S. Pietro d'Ignan etc. Dominio e avvocazia di Calvenzan, castello giurisdizionale di Trus, passato per donazione agli Zuccola 1279, castello di Valvason etc. etc.

La leggenda che vorrebbe i Signori di Spilimbergo o quelli di Spilimbergo Zuccola che son gli attuali, discesi da baroni ungheresi e venuti con Popone Patriarca in Italia, non trova conferma in documento alcuno. Noi invece li crediamo svevi ossia bavaro-carintiani, come si vedrà più avanti.

Dichiarazioni della I.ª tavola.

A. Walterpertoldo I è il più antico personaggio della casa noto pei documenti, ma si vede che già la famiglia era potente. Egli nel 1213 ebbe l'avvocazia di Ignan cui prima teneva il Co. di Gorizia e che l'Abb. di Moggio ricomprò. (*Doc. ined. Bianchi*). Egli andò alla III o IV crociata.

B. Otto Bregonia I. Secondo i cronisti difende col padre Spilimbergo assediata dai Trevigiani con Wezellone da Camino e le genti di Ezzelino II. Giostrò a S. Odorico con Ulrich di Liechtenstein 1227 (V. *Frawendienst*). Nel 1242 per-

mette al figlio Walterpertoldo d'assegnare il morgengabe in terre e servi a sua moglie Gisla (di Gemona?). Nel 1244 si divide dai figli Walterpertoldo e Brigonissio ed abita a Trus quind'innanzi probabilmente. Nel 1255 ottiene dal Conte di Gorizia l'Avvocazia di S. Zen e l'hermannia di Gallano. Ebbe anche una figlia Donna Fiore che fu sposa a Bernardo di Zuccola e madre a Giovanni.

C. Walterpertoldo II. Nel 1267 ebbe in feudo di abitanza metà del castello di Valvasone perduta poi dal successore Gio. di Zuccola *(doc. Bianchi* e *arch. Domanins)*. Unito a Giovanni di Zuccola suo nipote nel 1270 ottiene l'investitura effimera forse, come crede il Degani, del girone di Portogruaro con altri diritti dal Vescovo; nel 1279 dona il castello di Trus con signorie, avvocazie, dominî e beni oltre Isonzo a Walterpertoldo e a Bernardo figli del detto Giovanni *(ined. Bianchi)*. Walterpertoldo e Giovanni con varî atti di refutazione e d'investitura a vicenda si assicurarono la successione spilimbergese *(coll. Bianchi, Joppi, Carreri)*. Nel 1284 dona il terreno per costruire la Chiesa di S. Maria e la dota serbandosi il giuspatronato ereditario. Raccogliendo alcuni altri fatti della sua vita osserviamo che non si sa a quale titolo tenne il Castello di Morsano che assegnò ad Artuico da Castello cedendo le ragioni che aveva in causa di tale assegnazione, a Gio. di Zuccola nel 1277 *(perg. arch. di Sopra)*. Così pure, non saprei a qual titolo, tenne Barcis e Andreis dal Vescovo Fulcherio di Concordia, ma il Vescovo Giacomo avendo assegnato tale governo a Guarniero di Polcenigo, la guerra scoppiò fra Polcenigo e Spilimbergo interrotta dalla morte di Walterpertoldo, nè il suo successore Giovanni di Zuccola pretese a quei luoghi. Walterpertoldo, rimasto vedovo di Gisla, aveva sposata Nida e questa ricorda nel suo testamento ultimo del 1290 nel quale legava ai poveri il passo di barca gratuito Dignano-Gradisca con una casa su ogni riva e beni per mantenere in tali case acqua calda, fredda e paglia ai passeggeri. Sebbene lasciasse un figlio Otto Bregonia, il vero erede dei dominî è Giovanni.

D. Otto Bregonia II. Nel 1292 il Gastaldione di questo Signore riceve la fedeltà di due servi di masnata *(arch. di Sopra)*, ma Otto nel 1293 era già morto perchè Fulcherio Vescovo allora investì Giovanni di Zuccola il proprio fratello dei feudi concordiesi appartenuti già ai furono Walterpertoldo e Ottobregonia. Si era probabilmente preveduto che non doveva aver prole.

TAVOLA II.

La seconda casa di Spilimbergo o casa di Zuccola possedeva già Zuccola, con Roda (Ruedo), Montemaggiore e Torcimont [1], feudi con gericht. Aveva dal Duca d'Austria di Babenberg il feudo dell'*ethan* ossia *de cuppa et canipa* del Patriarca e finiti i Babenberg lo rilevò direttamente dal Patriarca. Teneva in feudo dai Villalta Gotica o Godia (subinfeudata agli Attems), il villaggio di Plasenzis e in allodio quello di Zullan con gli uomini. Aveva più abitanze in Trus e la masnata d'Orsaria subinfeudate ad altri nobili. Avuto per donazione Trus nel 1279 comprarono gli Zuccola 1289 Ruttars e Vencò allodi giurisdizionali con *gericht* e *avvocazia*. Avevano in feudo Prapotis e nel 1297 ebbero per refutazione dei signori del luogo la torre di Gramojan in feudo dal Patriarca *(arch. sopra)*.

La casa di Zuccola già vassalla di Spilimbergo per le hermannie di Gallan e Firman (che poi direttamente riconobbe dal conte goriziano) successe alla casa di Spilimbergo in ogni bene quasi e diritto ed è l'attual casa di Spilimbergo. Sì l'una che l'altra famiglia avevano vassalli nobili obbligati al servizio militare, e i nobili Tasot avevano in feudo la carica di scudieri dei Signori di Zuccola. I Signori di Spilimbergo e Zuccola nel secolo XIV ebbero a tempo la *coadiutoria* di Castions di Zoppola etc. I Signori nostri parlamentari, solevano occupare il quarto posto nel generale colloquio della Patria, erano una delle quattro grandi case ministeriali che davano ai Patriarchi il possesso del Friuli. Dovevano fino all'ultimo a Venezia 11 cavalli e L. 62. Un cavallo per Solimbergo al Vescovo di Concordia.

1) Nel 1619 è notificato Torcimont fra le giurisdizioni e non ancora Puffor. Ma nel 1646 il libro *Nomi de le città, terre, fortezze etc.* del Marchettano, pone Puffor soggetto agli Spilimbergo, e Torcimont sotto la gastaldia di Cividale. Parte del Villaggio e Gericht di Folettano venne per un matrimonio dagli Sbroiavacca agli Spilimbergo, poi passò ad altri.

Dichiarazioni della II.ª tavola.

A. Bernardo. Figlio forse di Giovanni e abiatico di Wolframo. Secondo A. Joppi era Giovanni marito di Matilde di Bernardo di Zirclaria. Io non ardisco spingermi al di là di Bernardo temendo perdermi in varie diramazioni della famiglia. Nel 1248 il nostro Bernardo ebbe dal Patriarca in feudo la decima del monte di Tarcento *(Arch. Spil. di Sopra)*. Egli sposò Fiore di Spilimbergo.

B. Fulcherio francescano, Vescovo di Concordia, fondò il convento minoritico di Portogruaro nel 1282 (Ughelli *It. Sacra.*) Gran prelato, principe ed uomo di stato fu Visdonno patriarcale. Pubblicò le *Constitutiones synodales* di Concordia illustrate dal Degani. Benedisse nel 1284 la prima pietra di S. Maria di Spilimb. (Vedi doc. stampato per ingresso M.r Isola).

C. Giovanni di cui abbiam la dichiarazione d'esser Pincerna, ebbe i figli Walterpertoldo e Bernardo donatarii di Trus, successe poi allo zio Walterpertoldo II di Spilimbergo e ad Otto Bregogna II. La successione gli fu contesa da Artuico di Castello marito di sua sorella Soladamor con una guerra terribile che sconvolse il Friuli (1293 - 1295). Le case di Villalta, Prata, Raifinberg, Pramperg, Portis, Montereal, Savorgnan, Pinzan e la città di Trieste parteggiarono per Zuccola; Camino, Varmo, Cucagna, Polcenigo, Rivarotta per Castello. Valvasone alla pace del Cormor rimase ai Cucagna. Giovanni era stato armato cavaliere dal conte di Gorizia nel 1285 presso Cividale dopo un torneo alla presenza di tutti i signori friulani e vari Vescovi. *(Liber arboris)*. Nel 1289 comprò Ruttars, nel 1291 comprò un naviglio da 50 remi, del '92 fu investito di Gramojan. Nel 1305 il Duca di Carintia, il Marchese d'Este, Rizzardo da Camin e Castello e Collalto con quindici mila uomini presero Spilimbergo dopo tre mesi di resistenza. Giovanni viveva ancora nel 1307. Ma una procura di suo figlio nel 1309 parla di lui come morto. Sua moglie fu Richelda che A. Joppi crede figlia di Wecellone di Prata, che forse è la stessa Richelda di Spilimbergo e Zuccola che nel 1309 difese eroicamente il castello di Zuccola assediato dalle forze patriarcali sotto lo Stumberg e fece levar l'assedio. La lotta sostenuta da Giovanni contro Cividale fu continuata dai figli. Le croniche ne parlano distesamente.

D. Brigonussio. Era già morto nel 1283 quando si regolarono la dote e le dismontiduris della moglie Trutina figlia del sig. Corrado di Loch. *(Arch. casa Sopra)*.

TAVOLA III.

CASA DI SPILIMBERGO E DI ZUCCOLA

ramo di sopra.

E. Wolframo, marito di D. Aquileja (A. Joppi). Ricordato nel 1294 e nel 1319. Non partecipò al dominio Spilimberghese nè ai beni di Zuccola descritti dal fratello Giovanni. La discendenza assai meno illustre di Wolframo continuò a Cividale, vassalla dei parenti di Zuccola e Spilimbergo e da essi affatto separata e divenne la famiglia Pace.

F. Corrado. Morto probabilmente senza prole; è ricordato in un atto del 1280 *(Arch. Sopra)*.

G. Bernardo marito di Caterina. Assegna nel 1312 col nipote ex fratre, Bregonia, alla madre Richelda per morgengabe etc. fra altri beni l'hermannia di Galan *(collez. Pognici)*. Era morto nel 1320 perchè allora suo figlio Fulcherio si separò dai cugini *(Doc. ed. Bianchi)*. Bernardo col fratello Walterpertoldo e altri nobili prese Cividale nel 1308 e alleati col goriziano e col Caminese combatterono contro Udine e Cividale.

H. Walterpertoldo I di Zuccola e III di Spilimbergo morì combattendo presso Udine nel 1309. È ricordato come morto in una procura del 1309 fatta dal fratello Bernardo anche pei figli di lui. Fu celebre guerriero, prese Sedegliano e bruciò Maniago.

I. Fulcherio. Era già morto nel 1323 giusta i doc. ed. Bianchi; militò pei Da Camino. Essendo stato diviso il dominio fra lui e i cugini nel 1320, la sua morte lo riunì. Aveva in moglie Ailix (A. Joppi.)

L. Pregonia o Bregogna (miles). Nel 1318 con una bandiera di 25 elmi ed altrettante balestre servì Guecello da Camino *(Liber arboris. Domanins)*. Nel 1325 col fratello Bartolomeo fondò l'ospitale di Spilimbergo. I due fratelli nel 1326 emanano gli Statuti, nel 1335 assaltano Cividale. Pregonia con Rizzardo di Valvasone nel 1333 ottien per un anno la gastaldia della Meduna e per locazione di nove anni dal Vescovo di Concordia il gericht di Barcis 1335 o 37 *(Arch. Spil. di Sopra)*. Fu capitano dei patriarcali alla presa di Braulins, 1336. In tale anno ottiene il permesso di allivellare il suolo di Spil. Nel 1339 era già morto secondo varî documenti e lasciò vedova Gaia del Sig. Simone di Cucagna. *(Arch. S. M.ª)* Lasciò un figlio Wulfino che nel 1361 trovavasi certo per demenza sotto la custodia del cugino Walterpertoldo (II di Zuccola e IV di Sp.) *(Arch. di Sopra)*. I fratelli di Spilimbergo nel 1331 alleati coi Caporiacco e i Villalta presero Cividale, nel 1332 fecero la pace con Valvasone segnando i confini delle giurisdizioni e la pace Spilimbergo-Cucagna fu fatta nel 1334. Questi sono i loro precipui fatti.

M. BARTOLOMEO (miles). Dal Patriarca ottiene col fratello e con Gerardo da Cucagna S. Paolo e S. Giorgio nel 1339. Fondò S. Pantaleone per gli Agostiniani (1340-42). È notevole soprattutto com'egli comprasse nel 1339 dai signori di Solimbergo, il terzo di questo castello e di Sequals *(doc. ined. Bianchi)*. Morì il 13 luglio 1343 ucciso a tradimento da Blachino di Porcia. Ebbe in moglie Margherita contessa figlia di Sergio di Castropola.

Dichiarazioni della III.ª tavola.

A. WALTERPERTOLDO II di Zuccola e IV di Spilimbergo (V. Tav. II). Nel 1344 comprò Codroipo e ottenne Belgrado e Flambro dal Co. di Gorizia. Dai signori di Flaschberg consorti dei signori di Solimbergo comprò l'intiero castello di Solimb. e Sequals con giurisdizione e masnata e ciò in unione al fratello Enrico nel 1348; l'anno seguente ne ha l'investitura dal Vescovo di Concordia *(arch. Case di Sopra Domanins e di Sotto)*. Nel 1349 venne il card. Legato a Spilimbergo e nel 1350 fu presa Torre dalle forze Spilimbergesi che alleate ai Villalta assalsero Fagagna, S. Daniele, Buia, Tricesimo. Nel 1353 i fratelli comprarono la campagna di Lestans e Vacil con *avvocazia* e *gericht* dal sig. Giacomo fu Articone di Medun che l'aveva comprata da Alberto fu Fantussio di Polcenigo *(arch. di Sopra e di Sotto)*. Nel 1356 venne a Spilimbergo il Co. di Gorizia. Nel 1358 i fratelli fecero nuova pace coi signori di Valvasone *(archivii di Sopra e Sotto)* nel 1361 essendosi gli Spilimbergo alleati a Rodolfo IV d'Austria contro il Patriarca, Walterpertoldo si riconosce vassallo del Duca per sè e Wolfino suo cugino fu Pregonia coi castelli di Solimbergo, Zuccola e Trus *(arch. di Sopra)*. Ma dopo la rotta di Fagagna, dichiarato, col fratello, fellone dovette rimettersi in grazia a Travesio 1365 e riottenne il suo dominio *(Austrofriulana* di G. v. Zahn). Dal 1362 al 1364 i due fratelli ottennero Pordenone. Enrico morì prima che finisse la guerra con le sue conseguenze e Walterpertoldo fu perseguitato e prigione *(doc. Bianchi ined.)* Dopo questi fatti Walterpertoldo alleato a Venezia condusse in guerra per la Repubblica 4 bandiere di 100 barbute. Walterpertoldo ebbe dal Co. di Gorizia Castelnuovo *(doc. Gorix. Joppi)* 1377. Nel 1381 fu fatto dal duca d'Austria podestà di Treviso e fece procura l'anno seguente al figlio per prestare il giuramento di fedeltà al Patriarca pel castello di S. Paolo *(doc. Casa di Sotto)*. Morì poco dopo a Treviso ma

il suo bel mausoleo o meglio cenotafio orna la chiesa di Spilimbergo e l'epigrafe dice che da Carlo IV fu creato cavaliere in Roma quarto fra molti e primo tra i friulani come prova il *Chronicon*. Walterpertoldo co' suoi figli si separò nel 1366 e 67 dai figli del fratello Enrico costituendo il ramo di sopra al quale si assegnarono le giurisdizioni di Gajo, Baseglia, Taurian, Vivar, Rauset, Domanins, Dignañ, Bonzie restando in comune il Pincernato, i diritti sulla campagna di Lestans, il diritto di farsi assistere dai comuni della pieve di Cosa ai Giudizi *(perg. Joppi e Domanins)*. Zuccola e Spilimbergo rimasero comuni. Il castello di Trus con Ruttars, Veneò e loro giurisdizioni fu assegnato alla casa di sopra. Walterpertoldo dopo la morte di Florida sua moglie, sposò la Contessa Beatrice figlia di Francesco di Castropola vedova di Nicolò fu Simon di Valvasone (A. Joppi). Durante la vita di questo grande personaggio l'imposta militare feudale di Spilimbergo crebbe nel 1352 fino a 14 elmi e a 4 balestre mentre prima non era che di 12 elmi, 2 balestre e circa 200 fanti.

B. Pregonia sposò Pingarda o Piccarda de' Bardi di Firenze e morì nel 1402. Nel 1385 con altri castellani conclude l'alleanza con Venezia *(Arch. di Stato perg.)*. Compra porzione del Castello, Castellare e potestaria di Medun e gericht co' suoi consorti. Ottiene con Ubertino nel 1398 diploma di famigliarità dal Duca di Milano *(Arch. di Sopra)* nel quale è detto *miles*.

C. Odorico sposò Anna di Matteo Pittacoli ond'ebbe una figlia Florida (Joppi).

D. Corrado Capitano di Zirmes di Salzburg nel 1404 (A. Joppi).

E. Gertrude figlia di Beatrice di Castropola sposò Enrico fu Ulvino di Valvasone.

F. Odorico cavaliere. Si sottomette alla Repubblica Veneta per sè e consorti nel 1420 ottenendo la conservazione d'ogni diritto e privilegio. Sposò Alvisia di Strassoldo morta nel 1364.

G. Pierpaolo. È probabilmente quello stesso che fece costruire nel 1472 l'altare di S. Leonardo sotto confessione in duomo di Spilimbergo per esser stato liberato dalla prigionia turchesca; morì nel 1508.

H. Alvise nel 1490 colloca sul palazzo del castello un lione marmoreo. Lasciò vedova Leonarda d'Altan.

I. Edoardo. Nel 1478 fu eletto da Venezia a raccogliere le cernide d'oltre Tagliamento *(Arch. di Sotto)*. Morì nel 1484.

K. Edoardo marito d'Orsina Contessa di Porcia, come da testamento di Troilo di Spilimbergo. Edoardo secondo l'attesta-

zione del not. Karbo nel 1552 teneva Taurian, Baseglia, Gaio e una voce di Trus.

L. Agostino capo delle milizie della destra del Tagliamento.

M. Alvise sposò Giulia di Savorgnan e non ebbe che delle figlie. Fu creato Conte P. e Cav. aurato da Carlo V in Bologna 29 gennajo 1533 e a sensi del diploma il titolo passò ai collaterali.

N. Giuseppe sposò nel 1550 Andriana di Valvasone che vedova si rimaritò in Flaminio Strassoldo (Joppi).

O. Nicolò sposò Francesca fu Daniele Bertholdi 1552 (A. Joppi).

P. Paolo sposò 1562 Fontana di Fantino di Sbrojavacca (A. Joppi).

Q. Girolamo sposò Serena di Colloredo (A. Joppi).

R. Alvise sposò Enrica di Zucco. Nel 1646 è investito de' beni feudali del fu nipote Nicolò.

S. Paolo (inv. 1634, 1643) aveva il terzo dei beni e giurisdizione di Felettano con il fratello Pregonia.

T. Nicolò (1710 inv.) marito di Porzia di Federico di Spilimbergo.

U. Alvise investito coi fratelli 1727, 1766.

V. Paolo marito della nob. Chiara Arrigoni (1727, 1752, 1766, 1775).

W e Z. Porzia moglie del Co. Nicolò di Spilimbergo e Lucrezia moglie del Conte Carlo Mantica hanno il terzo della villa e gericht di Felettano nel 1725 che passò ai consorti di questo ramo Spilimbergo.

Y. Federico mio amatissimo e compianto suocero nato nel 1822 sposò Augusta Osti. Fu investito dei beni feudali di Trus e Ruttars il 25 febbrajo 1869 in Trieste anche a nome de' consorti del suo ramo, morì nel 1892.

Dichiarazioni della IV.ª tavola.

A. Wenceslao (miles) (Vedi III Tavola). Nato nel 1352 1° Novembre fu battezzato dal Vescovo di Concordia e i suoi padrini furono il Patriarca Nicolò di Luxemburg, il conte di Littemberg ed altri. Ebbe in feudo dal Duca d' Austria l' anno 1383 certi beni in Pordenone e dintorni. Nel 1384 sposò Sofia figlia di Francesco di Savorgnan e di Elisabetta e a nome della moglie pretese ma invano ai Castelli di Pinzano e Flagogna. Ebbe gran parte contro l' Alançon. Nel 1386 fu capitano di Latisana e fu assediato dai Padovani in Spilimbergo, fedele alleato della Repubblica Veneta da essa lodato con ducali. Nel 1388 ricevette l' investitura dal Patriarca Giovanni. Nel 1399 fu Marchese d' Istria e di poi ebbe il castello di Pietrapelosa *(Arch. Domanins)*. Ebbe tal carica altre volte.

CASA DI SPILIMBERGO E ZUCCOLA

ramo di sopra.

- WENCESLAO A. (Vedi III Tavola)
  - Pertoldo B.
    - Otto Bregonia † inf. 1417
    - Dionisio E.
    - Orlando F.
      - Troilo H
      - Alberto
      - Girolamo
    - Wenceslao
    - Alberto
    - Gianfrancesco G.
      - Giacomo I.
        - Gio: Batta J.
          - Gianfrancesco cav. K.
            - Giulio
              - Giampaolo Sforza (inv. 1662)
              - Antonio Sforza (inv. 1662 - 1692)
              - Gio: Francesco (1662 - 1692)
                - Giulio (inv. 1731)
                - Wenceslao Cesare (inv. 1731)
                - Giampaolo (inv. 1731)
                  - Gianfrancesco (inv. 1771)
                    - Giulio marito di Faustina di Savorgnan
                      - Paolo † 1855
                      - Giacomo dottore in diritto
                        - Giulio dottore in diritto nato 1850 marito d'Arpalice di Spilimbergo
                          - Augusta
                      - Francesco dottore in matematica † 1877
                        - Gualtiero dottore in matematica, ingegnere nato 1862. Sposò Clotilde Lucatello
                          - Irene
                      - Wenceslao nato nel 1811 ufficiale dell' I. R. Marina austriaca
                        - Arpalice nata 1852
                        - Paolo nato 1854
                        - Alice nata 1857
                        - Beatrice nata 1859
                        - Vittorio nato 1860
                - Carlo Antonio (inv. 1731)
            - Giampaolo
              - Wenceslao (inv. 1634)
              - Gio: Francesco (inv. 1634 - 1643)
              - Giulio Cesare (inv. 1634 - 1652)
                - Sforza Antonio (inv. 1701 - 1725)
                - Gianfrancesco
              - Gio: Batta (1634 - 1652)
                - Gianfrancesco
                - Carlo (inv. 1676 - 1692)
                - Germanico Flaminio
                - Virgilio Sforza (inv. 1672 - 1692)
            - Wenceslao
            - Sforza (inv. 1619)
            - Celio
      - Wenceslao
      - Pertoldo
  - Gianfrancesco C.
  - Elena D.
  - Francesco † 1413
  - Alberto 1413

Linea detta del Conte Antonio perchè finita in lui.

- GIOVANNI L. (Vedi Tavola III)
  - Enrico M.
    - Giovanni N.
    - Pacifico
    - Concordio
    - Otto
    - Bertoldo
    - Bernardo O.
      - Gianenrico P.
        - Bernardino Q.
          - Gianenrico T.
            - Bernardino
            - Vicardo
            - Alfonso U.
              - Walterpertoldo V.
              - Gianenrico (inv. 1661)
              - Marcantonio (inv. 1661)
              - Antonio (inv. 1661)
                - Alfonso (inv. 1712)
                - P. Fulcherio W.
                - Gianenrico
                  - ANTONIO Z. ✝
                - Marcantonio
            - Orazio
            - Marcantonio (già morto nel 1634)
          - Walterpertoldo
          - Orazio
        - Walterpertoldo
        - Orazio R.
        - Alfonso
    - Prospero
    - Girolamo † 1504

Nel 1403 fu capitano di Venzone *(Arch. di Sopra)*. Nel 1404 fu capitano di Pordenone per Rodolfo di Waldsee. Nel 1409 con altri scortò e difese Gregorio XII a Cividale. Nel 1410 è alleato di Cividale. Nel 1411 fece alleanza con la Repubblica di Venezia che aveva già servito con 50 lance *(arch. di S. Maria, di Sotto e di Domanins)* e procurò l'unione di Venezia coi castellani. Nel 1411 si prolungano le tregue fra i Signori di Spilimbergo e il Conte di Gorizia con l'interposizione di Venezia essendo in lotta pel castello di Castelnuovo *(Doc. Goriziani* Joppi*)*. L'imperatore Sigismondo concede a Wenceslao il 23 Marzo 1413 la giurisdizione dei Forni di Sopra e di Sotto confiscati ai Savorgnani *(arch. di Sopra)*. Prese Wenceslao Serravalle a nome del Patriarca 1418 e coi consorti ricevette nel castello Re Roberto designato imperatore 1401 e Sigismondo nel 1413. Questi era accompagnato da Ludovico di Thek Patriarca, e Brunoro della Scala e Marsilio di Carrara pretendenti.

B. Bertoldo. Sposò la Contessa Teodula di Collalto e morì nel 1451. Ebbe la autorità ereditaria primogeniale di crear notai e giudici ordinarî e di legittimar bastardi dall'imperator Sigismondo nel 1436 cioè fu conte palatino *(Arch. Domanins)*. Fece limosina all'ospizio di S. Cristoforo dell'Arlberg.

C. Gianfrancesco (n. 1385 † 1386) fu battezzato a Travesio non avendo Spilimbergo ancora il fonte battesimale.

D. Elena sposò Giacomo di Valvasone e morì nel 1436.

E. Dionisio acolito e scutifero del Papa 1468, fu già prima canonico di Treviso 1461, di Cividale 1463, di Verona 1464. Poi fu Sacrista d'Udine 1473 *(perg. Casa di Sopra)*. Secondo la cronaca fu uomo turbolento contro parte de' suoi consorti. Morì nel 1492.

F. Orlando. Ricordato nella detta Cronaca 1482.

G. Gianfrancesco marito di Lucrezia morì 1504.

H. Troilo Conte P. e dottore in legge morì nel 1547 istituendo suo erede il figlio adottivo Alvise di Edoardo di Spilimbergo che gli successe quanto al libero.

I. Giacomo creato dall'Arciduca Ferdinando nob. austriaco e conte della Meduna 1526 X Luglio.

J. Gio: Battista marito di Maddalena de Candidis.

K. Gianfrancesco Conte P. e Cavaliere creato da Carlo V. L'attestazion del notajo Karbo cancelliere 1552 *(arch. di Sotto)* ci dice che Gianfrancesco e il fu Troilo avevano la giurisdizione di Domanins, Rauset e Vivar e una voce in Trus. Gianfrancesco sposò la vedova d'Adriano di Spilimbergo, la veneta patrizia Giulia da Ponte madre della famosa Irene.

L. Giovanni familiare del Duca Leopoldo d'Austria 1406. Dovendosi dividere le due ville di Quaderno (Codèr) e Plasenzis fra questo ramo e la casa di sotto, Giovanni scelse Quaderno *(Arch. di Sotto)*. Sposò Nida morta nel 1412 poi Elena figlie d'Odorico di Colloredo *(Arch. dell'O. di Malta* a Venezia nelle prove del discendente Walterpertoldo).

M. Enrico testimone della divis. 1427 viveva nel 1457 *(Arch. di Malta)*.

N. Giovanni: cronica del 1482.

O. Bernardo viveva ancora nel 1501.

P. Gianenrico. Fiero capo parte. Specialmente per odio a lui fu bruciato dai Zambarlani nel 1512 il castello di Spilimbergo. Si diede all'Impero entrando in Udine con gli imperiali. Perdè allora la moglie Antonia de Candidis e nel 1512 trucidava il nemico suo implacabile Antonio di Savorgnan (V. *croniche* di Amaseo).

Q. Bernardino. Fatto conte P. e cav. coi fratelli da Carlo V nel 1532. Lasciò vedova Taddea figlia di G. Batta di Spilimbergo che finì di ricostruire buona parte del castello bruciata nel 1511. Egli possedeva (attest. Karbo) nel 1552 Dignan, Bonzic e Quaderno e una voce in Trus.

R. Orazio. Creato cavaliere dell'Ordine del Re di Francia nel 1575 da Enrico III che fu ospitato a Spilimbergo.

S. Walterpertoldo (inv. 1619) Capitano della Cavalleria dei Castellani feudali del Friuli (1618), Governatore dell'armi di Brescia con onori magnifici *(arch. di Domanins)*. Era già morto nel 1634.

T. Gianenrico (inv. 1587) marito di Aurelia di Colloredo *(Arch. di Malta)*.

U. Alfonso (inv. 1634, 1643) marito d'Arpalice di Savorgnan figlia di Antonio e di Ortensia di Montalban *(Arch. Malta)*.

V. Walterpertoldo n.° 1637 battezzato a Spil. (inv. 1661) Cavaliere di Maltá: à Venezia si conserva il suo processo d'ammissione nell'arch. Gramprioralé e fu probabilmente ricevuto nel 1651.

W. Fulcherio gesuita di gran santità e dottrina, morì alla missione delle Filippine in Manilla 1750 vittima del suo zelo nel soccorrere gli appestati. Esiste di lui una biografia in ispagnuolo tradotta dal P. Belgrado e M.gr Savi stampò l'epistolario di Fulchério.

Z. Antonio (inv. 1741). Ultimo della discendenza di Giovanni, morì assai ricco 1749. Feudi, giurisdizioni, armi di questo ramo passarono agli altri rami della casa di sopra; gli allodi agli eredi delle sue sorelle, una accasata nel Conte di Maniago, l'altra nel Conte della Torre Valsassina. Altra dama di questo ramo era entrata in casa Valvasone Maniago.

TAVOLA V.

CASA DI SPILIMBERGO E ZUCCOLA

ramo di sotto volgarmente detto dei Lepidi o di Solimbergo.

Dichiarazioni della V.ª tavola.

A. Enrico (Ved. Tavola II). Uno dei ribelli della Richinvelda al B. Bertrando; tuttavia l'imperatore Carlo IV raccomanda alla fedeltà dei fratelli di Spilimbergo il fratello Patriarca Nicolò *(Perg. a Domanins)* e l'Imperatrice Anna venne ad alloggiare a Spilimbergo. Enrico morì tra il 1364 e il 65 lasciando vedova Francesca morta nel 1383. Alla casa di sotto per la divisione del 1367 spettò oltre il condominio di Spilimbergo e Zuccola la giurisdizione di Barbean, Gradisca, Provesan, Cosa, Poz, Aurava, S. Giorgio di Richinvelda *(Reichenfeld)* e più tardi il dominio di Solimbergo e Sequals.

B. Tomaso fu investito di beni feudali in Ragogna 1402. Sposò successivamente una signora Elisabetta e poscia Nida di Febo della Torre di Castilluto *(arch. di Sotto)*. Nel 1389 fu Capitano di Gemona con la guardia d'Artegna pel Patriarca Giovanni e molto ne parlano gli storici e i doc. della ined. Collez. Bianchi. La sua politica è conforme a quella di Venceslao.

C. Ulvino. Testò nel 1365 lasciando vedova Speronella figlia di Guglielmo di Castelbarco che morì nel 1401 *(arch. S. Maria)*.

D. Nicolò uccise l'assassino dell'avo Bartolomeo. Fu capitano di Gemona, del Cadore etc. Nel 1380 fu fatto prigione da Vittor Pisani, nel 1381 prende Motta, è fatto Maresciallo Patriarcale, Capitano di Gemona, governatore di Capo d'Istria. Sposò la Contessa Francesca di Schinella di Collalto e ne' torbidi notissimi nelle storie del 1385 fu decapitato in Udine dal popolo perchè distoltosi dal Patriarca Alençon di nuovo aderì a lui e gli consegnò Spilimbergo.

E. Ubertino che morì nel 1404 fu nel 1398 nominato famigliare del Duca di Milano.

F. Antonio n. 1353, nel 1391 si separò dai fratelli.

G. Nicolò e Simone sorvissero a Ubertino loro padre e per la divisione del 1427 ebbero Plasenzis.

H. Simone testò nel 1468 facendo anche suo legatario l'Ospitale di S. Gio. dell' Eremita di Spilimbergo.

I. Albertino donò i suoi beni a Francesco d. Picinin e ad Ercole e confermò tal donazione a favore di Ercole col test. 1500. Godeva Barbean e Plasenzis.

J. Muzio Cav. e Conte P. per decreto di Carlo V. *(Cronica* di Roberto).

K. Gregorio canonico e ambasciatore a Venezia l'anno 1636 pei Castellani.

Y. Perin sposò Franc. Co. Coronini. Invest. 1671 morì nel 1716.
L. Lepido sposò Caterina Co. Nordis. Inv. 1719 † 1740.
M. Francesco Antonio. Unico rappresentante della Casa di Sotto (inv. 1747 - 1753) sposò in prime nozze Marietta di Polcenigo † 1781 poi Francesca del Mestri e morì 25 aprile 1795.
N. Pietro Antonio marito d'Elena di Polcenigo, morì nel 1863.
O. Marietta poetessa n. 1784 † 1847.
P. Silvia moglie al conte Bernardo di Spilimbergo.
Q. Francesco detto Picinin (inv. 1482) Capo delle Taglie militari e Cernide. Il Luogotenente d'Udino il 18 Luglio 1482 temendosi l'invasione dei Turchi, comandò ai signori tutti e ai soggetti d'obbedire a Francesco di Spil. per la sua carica e per un'altra commissione *aptissimam et secretissimam* e che andassero con lui ai castelli ov'era Vittore Soranzo 1486 *(Arch. di Sotto)*. Albertino gli cesse per 9 anni muda e giurisdizione di Solimbergo *(Arch. di Sopra)*.
R. Adriano (1511 - 1539) Letterato, marito di Giulia da Ponte e padre d'Irene.
S. Roberto (inv. 1511) Costrusse una chiesa dedicata a S. Girolamo in ghiaja del Tagliamento e fu autore d'una brillante cronica edita da V. Joppi.
T. Irene celebre pittrice, valente nella poesia, nel canto, nella musica, nel ricamo. Fu allieva del Tiziano che la ritrasse. Nata a Spilimbergo, morì giovinetta e i più illustri ingegni ne piansero la perdita. Bona di Polonia Regina, venuta a Spilimbergo, le donò una preziosa collana (Vedi la biografia scritta dall'Atanagi nella raccolta 1561. Guerra. Venezia).
U. Ercole (inv. 1586) A questi tempi cioè nel 1581 fu ospite del castello di Spilimbergo l'Imperatrice Maria d'Austria con l'Arciduca Massimiliano.
V. Bartolomeo detto Tolemeo. Fatto Conte P. e Cav. da Carlo V. all'età di mesi sei *(Cron.* di Roberto).
Z. Francesco (o Gianfrancesco). Vedendo i Veneziani piegare a Marignano gettossi alla testa di 50 cavalieri contro gli Svizzeri contribuendo alla vittoria dei Veneziani. Il Cronista Roberto lo chiama cugino.

ARCHIVÎ SPILIMBERGHESI.

I.° *Archivio della Casa di Sopra, in Spilimbergo e Domanins e altrove.*

A. Pergamene e carte presso i Conti Gualtiero, Valframo e Guido di Spilimbergo. Valbruna e Piazza del Duomo.

B. Presso la Nobil donna Elisa dei Conti di Spilimbergo alla Favorita pergamene e rotoli, processi e copie cartacee.

C. Castello di Domanins, presso il Conte Gualtiero, il bellissimo codice del not. Mischeo: *Liber arboris* e molte pergamene.

D. Doc. presso i co. Giulio e Venceslao.

E. Le *carte Spilimberghe* a Maniago.

II.° *Archivio dell' Ospedale di S. G. Batta.*

III.° *Collez. Pognici*

IV.° *Arch. S. Maria o del Duomo.*

A. Pergamene, rotoli etc. della chiesa.

B. Processi e carte pei contrasti fra Signori e Popolo.

C. Carte del disperso Arch. C. di Sotto dei Signori di Sp. che vien sempre citato come a sè stante.

V.° *Pergamene dell' Arch. di Sotto presso il Co. Francesco di Spil. di recente morto ora passate al Nob. Cav. Dott. F. C. Carreri.*

VI.° *Arch. giurisdiz. dal secolo XV ora alla R. Pretura.*

Non parlo dei documenti che si conservano a Udine e altrove di cui pur presi la dovuta cognizione come si vedrà.

I doc. o riportati o riassunti, colle indicazioni d'Archivio, si trovano nell'altre parti dell'opera secondo la loro materia.

PARTE II.ª

DOTT. ANTONIO DE PELLEGRINI

Nel parlare dei Signori di Spilimbergo o Spengenberg e Spangenberg [1] non intendo soltanto illustrare la casa che ne portò il nome da principio, ma anche quella di Zuccula o Zuccola, che in massima parte sullo scorcio del XIII secolo si univa di dominio, d'armi e di sangue con l'altra. È necessario tenere sempre viva nella memoria l'originaria distinzione delle due case quale noi la troviamo ne' documenti fino ad ora noti, giacchè se in tempi più antichi esse abbiano appartenuto ad una sola popolazione militare o ad una sola stirpe e sia per ciò che abbiano stretto fra loro parentado, è impossibile a sapersi, e non è ciò forse neppur probabile poichè troviamo troppo apertamente che solo è qualificato nipote (certo ex sorore), da Walterpertoldo II di Spilimbergo, quel Giovanni di Zuccula, pincerna patriarcale, che dopo la morte di Walterpertoldo suddetto e del figlio di lui Ottobregonia, diventa il primo signore spilimberghese della sua casa.

Il documento che stabilisce irrefragabilmente che nel secolo XIII l'Ethan, Pincernatus o Schenk appartiene alla casa di Zuccula in sua specialità e quindi solo alla II.ª casa di Spilimbergo e non alla prima, è il seguente frammento da me edito nel mio *buon governo spilimbergese* e tratto da un documento sgraziatamente non completo, ma già assai lungo composto di sette membrane che io ho copiato per intiero nell'Arch. della casa di Spilimbergo (ramo di Sopra) e stampato nell'Archeografo del 1895.

È questa la lista dei beni, possessi e diritti di Giovanni di Zuccola capostipite suaccennato della II.ª casa di Spilimbergo il quale fiorì fra il XIII e il XIV secolo; è in forma, a quanto

---

1) Pensa non solo al significato attuale di *Spange*, ma anche a quello delle fonti friulane e tedesche. Tutti sanno che significhi per gli statuti friulani la *spanga* posta su d'un fondo (spangà - incrosà) e le antiche leggi germaniche chiamano *spanga* una trave d'unione. Potrebbe essere la radice che forma la prima parte del nome, affine anche a quella che abbiamo nel verbo *spannen* e alludere alla forma di promontorio del paese. Non si faccia alcuna difficoltà se *Spilimbergo* non è un vero *berg* giacchè prima di tutto è realmente alto sul Tagliamento che è vasto come una valle, e poi *berg* non aveva il valore assoluto d'oggi e chi è pratico di cose germaniche sa che *berg* in pianura non è raro e che in un *berg* ideale o poco meno solevansi tenere i malli. I documenti *originali* più antichi fanno rigettare nel modo più assoluto qualsivoglia etimologia diversa. Non una sola pergamena antica ha la forma Spilimberg. Il Pirona si appoggiò nel suo ottimo glossario a documento antico, ma in copia recente e potè credersi autorizzato a offrirci anche questa forma pel secolo XIII.

pare, di copia semplice e più volte il Signore vi parla in persona prima quasi egli stesso dettasse la scrittura. I caratteri sono indubitabilmente del tempo. Ecco il frammento:

«Item officium pincerne domini Patriarche Aquilegiensis, habet in feudum a domo Aquilegiensi sed de iure debet habere a domino duce Osterichi et quia mortuo sine herede, a dicta domo in feudum habere dinoscitur. Item pro iam dicto officio debet habere Cyphum domini Patriarche argenteum quum primo venit in Foroiulii vel L. libras pro ipso. Item pro dicto officio debet habere ab omni episcopo qui conseeratur sub diocesi Aquilege quinquaginta libras veronenses. Item ab omni Abbate qui consecratur in dicta diocesi unam marcham pro ipso officio. Item pro ipso officio a qualibet Abbatissa que consecratur totidem. Item pro dicto officio nullus massariorum dicti domini Johannis debet solvere mutam vel copulasium nec advocaciam domino Patriarche. Item pro dicto officio omnem vaidiam denariorum (?) massariorum suorum que debetur venire alicui Gastaldioni domini Patriarche venit ipsi domino Johanni.»

Da questo chiaro ed importantissimo brano emergono la dignità e la proficuità del Pincernato che appare evidentemente essere stato investito direttamente agli Zuccola dopo la devoluzione feudale avvenuta nel Patriarca di tale diritto ed obbligo in seguito alla estinzione (mortuo sine herede) sanguinosa dei duchi d'Austria e Stiria della casa di Babenberg. Così i Signori di Zuccola per tale devoluzione e successiva investitura divennero vassalli immediati del Patriarca riguardo a tale officio di coppieri mentre prima lo tenevano dal Duca. Era infatti una carica stiriana e come tale reclamata quale diritto da Re Otaker nelle trattative del 1274 (Vedi Zahn *Austro-friulana* 10) e come dovere reclamata da parte del Patriarca nel 1366 (ibi 337). Il Duca austriaco naturalmente non aveva investiti gli Zuccola di tutti i vantaggi che gli derivavano dall'ufficio di coppiere e troviamo in fatti nel 1264 nei *Mittheilungen d. hist. Vereins* f. *Steierm.* 1854 N. 3 e nel 1275 *Thes. Ec. Aq.* possessori di vino proveniente da questa carica i signori di Schärfenberg ossia Soffunberg investiti dal duca come Seneschalcus cioè Senchus della casa di Aquileja (V. *Friaulische Studien* del D.r I. von Zahn). Segui, leggendo i regesti qui sotto, alcune delle vicende del Pincernato distinguendo ufficio da provento. *Fontes rerum austriacarum. Diplomatarium miscellum* pubblicato da Giuseppe Chmel regesto VI a carte XXXV.

1247. 12 Juli. Patriarch Berthold von Aquileja überlässt der Karthause Seiz jene Zehende, welche als Zum Schenkenamt des Patriarchats (nebst andern) gehörig die Herzoge von Oesterreich

und Steyermark bisher lehenweise besessen hatten, die Herzoge Leopold und Friedrich aber seit vielen Jahren dem Kloster zu geniessen gaben.

Il Regesto LXII a carte XLV: 1264. 25 Jänner. Koenig Otakar von Boehmen, Herzog von Oesterreich und Steyer, Markgraf von Mähren, verkündet, dass ihm Gregor Patriarch von Aquileja mit den dazu gehörigen Nutzungen verliehen hatte, den Heinrich von Scharfenberg zugeschicht habe seiner Lehnspflicht, mit der er ihm (dem Patriarchen) wegen eines nach dem Tode Alberts genannt «Troglie» verliehenen Zehends, der zum Schenkenamt gehört, verpflichtet gewesen, entledigt; er (Otakar) habe ihm (Heinrich v. Scherfenberg) nun diesen Zehend für seine treuen Dienste verliehen.

A maggiore schiarimento pel nostro soggetto indicherò come da un atto pubblicato dall'ab. Bianchi *(Doc. per la St. del Friuli I)* e portante la data 1318 28 e 29 Agosto, Cividale, apparisca che ai signori di Spilimbergo e Zuccola spettava la custodia della canipa patriarcale in sede vacante... cum vacet sedes Patriarchalis... *ad eorum officium* pertinebat. Il nunzio dei signori nostri per essi chiede al Capitolo di Cividale tale custodia. Quando la casa di Zuccula - Spilimbergo si divise nel 1366 e 1367, ne' due rami di Sopra e di Sotto [1] precisamente nell'atto 16 Luglio 1367 che io ho trascritto sopra un'orrida copia autentica cartacea quale trovai nell'Archivio della casa di Sotto [2] leggesi eccettuato dalla divisione quanto appresso: «Salvo tamen de infrascriptis videlicet de canipa et cupa domini Patriarche, de donationibus et juribus abbatis de Rosacis, et abbate Mozii, de abbate sancti Pauli et Milistachi, de donis abbatisse Aquillegie et aliis monachis». Dal surriportato frammento dell'importante lista urbariale di Giovanni di Zuccula e Spilimbergo, che non era conosciuta dal Dott. di Zahn quando scrisse i suoi *studi friulani*, il quale quindi molto ragionevolmente allora attribuiva alla casa di Spilimbergo il feudo di coppiere che in realtà è nel possesso della casa di Spilimbergo - Zuccola, dal surriferito frammento, io dico, potrebbe inferirsi che la casa di Zuccola sia d'origine stiriana e ciò tanto più io riterrei giacchè nel 1361 i signori di Spilim-

1) La casa di Spilimbergo si divide anche oggi in due rami principali detti di Sopra e di Sotto, nomi tratti o dall'originaria abitazione o dalle signorie. La famiglia di Spilimbergo-Domanins, così denominata da un possedimento, ma che ha parte del castello di Spilimbergo, appartiene alla casa di Sopra. Ma la casa di Sotto ha ceduto tutto quanto teneva in castello ai Consorti di Sopra. Vedi anche l'atto 1582 di permuta. Noto sin d'ora che i Castelli di Sonnenberg e Trus furono divisi li 20 Novembre 1366, il castello di Spilimbergo nel 30 Xbre 1367 (rectius 1366), le ville nel 16 Luglio 1367, le masserizie, gli ornamenti, i debiti etc. li 15 Febbrajo 1367; il resto più tardi.

2) Collazionato all'Arch. Sp. Domanins sulla cop. aut. di Nicolò fu Supertino dalle abbrev. del padre.

bergo-Zuccula alleandosi col Duca Rodolfo IV° non gli fanno atto d'adesione, ma di vassallaggio di feudi Patriarcali e Concordiesi.

L'atto è dunque d'una singolare importanza e mi pare getti molta luce anche sulla reciproca situazione del Patriarcato e del Ducato austriaco. È un documento in pergamena originale alta in media cent. 13, perchè il margine inferiore è irregolare, e larga cent. 36 e il sigillo ne è perduto appunto per guasto del margine. Mi piace ricordare che questo documento conservato nell'archivio dei signori di Spilimbergo della casa di Sopra, fu da me edito ne' miei «Quinque documenta de rebus austriacis et spilimbergensibus etc.» e in mezzo ai regesti latini stampati dalla Dep. di St. P. nel 1895, ma la importanza del documento vuole che qui lo si ripubblichi:

«Ego Beretholdus de Spenbergo. universis et singulis quos subscriptum negocium tangit vel tanget quomodolibet cupio fore notum quod ego sponte. et libere. matura deliberacione prehabita meo et Wolfini de Spenbergo mei partruelis cuius curam tutoriam demostror gerere et nostrorum heredum nomine proprietatem castrorum nostrorum in Trux et in Schonenberg et montis Zukeule cum suis pertinenciis sita in terra Foriiulii in manus Illustris Principis. domini Ruadolffi ducis Austrie Styrie. Karinthie et Carniole domini marchie Sclavonice et Portusnaonis comitis Tyrolensis etc suo fratrum et heredum suorum nomine resignavi et resigno proprietatem omni corumdem in ipsos tenore presencium nunciacionum cum omnibus et singulis sollemnitatibus verborum et gestuum ad hec consuetis transfere[ns] et Recognoscens quo supra nomine nos dicta castra et montem. cum suis pertinenciis. virtute recollacionis facte michi dicto meo patrueli et nostris heredibus per dominum meum ducem prefatum amodo et ex nunc in antea. tenere et possidere in feodum a preclaris principibus ducibus Austrie pro ut de feodis iura et consuetudo patrie exigunt et deposcunt quibus eciam de eisdem feodis fidelitatis et obediencie prestiti solitum iuramentum. Et in huius rei testimonium evidens. atque robur sigillum meum quo supra nomine duxi presentibus appendendum. Datum et actum Wienne xv Kal. Aprilis anno domini millesimo trecentesimo sexagessimo [primo]». La data è incompleta ma troppo facile a compirsi. Questo Documento ha eziandio un certo valore perchè Trus vi figura qual feudo; ma di ciò ad altro luogo. Qui invece mi preme notare che il sig. Rutar trattando delle *colonie slovene in Friuli*, (Udine tip. Patronato, traduzione di D. G. T.), con vedute certamente apprezzabili, ma non sempre esatte, partendo dalla erronea credenza che Zuccula sia un cognome e non una signoria, che impose il nome ai proprî dominanti, e l'aquila di Zuccula

confondendo con una civetta, che in lingua slovena suona *čiuc*, crede che Zucco o Zuccula sieno la stessa casa ch' egli ritiene slovena. Ma qui si deve tener presente l' impossibilità o grande difficoltà ad ammettere l' ibridismo slavo - romano d' un nome di località preesistente certo ai signori che vi dominarono, mentre il nome di Zuc, Zuccula è comunissimo e significa colle o piccolo colle mediante la terminazione latina — *ulus, a, um* essendo affine nella radice a *jugum*. I membri poi della famiglia di Zuccula portano nomi di battesimo tedeschi (se ne eccettuino i biblici, comune patrimonio di tutte le razze) e sono p. e. Erempretto, Wolfram, Engelrada, Rikarda, Volrico, Werenburga, Corrado, Bernardo, Fulchero, senza neppur toccare dei nomi pur tedeschi che pajano entrare in questa famiglia col parentado di quella di Spilimbergo. Perchè alcune famiglie tedesche non abbiano alterato il nome del possesso ed altre abbiano nominato le signorie del Friuli nella loro lingua non devo qui ricercare nè lo credo sempre spiegabile. Resta, mi pare, ampiamente provato che gli Zuccula sono tedeschi e per parte loro e per parte dei signori di Spilimbergo ai quali succedettero, come dirò appresso, e il documento scritto in tedesco dove Wenceslao di Spilimbergo-Zuccula dichiara di ricevere da Rodolfo di Waldsee la città di Pordenone 1404 Luglio, edito da me nei *quinque documenta* etc., è tale da provarci la persistenza dell' educazione tedesca in questa famiglia perchè il documento fu redatto a Spilimbergo. Che tedeschi cioè bavaro-carintiani sieno stati anche i primi signori di Spilimbergo non vi può essere dubbio alcuno poichè il solo fatto del nome tedesco delle loro signorie e dell' importantissima pianura di Richinvelda (Reichenfeld ?) dove i signori di Spilimbergo giudicavano i casi gravissimi assistiti dai giurati della Pieve di Cosa ossia di S. Giorgio, basterebbe a provare tale asserto e Giovanni di Zuccula per prendere possesso de' feudi spilimbergesi piglia in mano le fronde delle piante sorgenti nella piazza di San Giorgio in Richinvelda, come simbolo di tutte le signorie e diritti.

Merita a tal proposito molta considerazione la notizia del *libro principesco* Fürstenbuch di Enenkel e della così detta *Vorane Genealogie* presso Meiller: Salzburg Regg. 522. Nella prima fonte si legge: Enrico II di Carintia († 1122) affitta (ad Ottaker) Portnaw o Nawe e Rovvin o Spengenberg ». Nella seconda (Ottakero) « per testamentum accreverunt predia munitiones ac ministeriales etc. » Fosse testamento od atto d' altra natura che avesse avuto luogo fra la casa di Carinzia ed il Margravio Ottaker, e fatta attenzione di sostituire a Pordenone, divenuto austriaco nel 1219, Cordenons; è certo che Spilimbergo apparirebbe un allodio carintiano-stiriano e i suoi signori, vassalli

austriaci. È grave certo a sopportarsi la mancanza di un simile documento, ma più sarebbe se molte altre prove non ci fossero delle signorie delle case grandi tedesche che furono principalissima cagione dell'introdursi in Friuli dei loro ministeriali che costituiscono in gran parte la nobiltà del Friuli. In appoggio al mio asserto parmi di non piccolo momento il fatto che la casa di Spengenberg, grande e potente al finire del secolo XII, non è nominata prima e pare balzare armata e forte d'un tratto nel campo della storia paesana come Minerva dal cervello di Giove. Può essere che prima, per altra residenza o possessione, fosse altrimenti designata, giacchè in Friuli il nome del possesso non si radica alla stirpe affatto, può essere che di fresco il principe tedesco l'avesse mandata a risiedere nelle sue terre romanze e, come avvenne pei Signori di Ragogna, può anche la casa di Spilimbergo aver mutato di padrone e dal Duca esser passata sotto al Patriarca. Di tutto ciò mancano i documenti disgraziatamente, e si può solo esprimere ipoteticamente l'opinione che così avvenisse. Certo si è che Spilimbergo, la Pieve di Cosa in parte e l'altre Signorie spilimbergesi più importanti son dipendenti dal Patriarca o dal Conte di Gorizia al finire del secolo XIII come avremo occasione di vedere altrove. Anche dei Zuccola sono contemporanee le memorie. Qui mi conviene ripetere che le case di Zuccula e di Spilimbergo sono a considerarsi affatto distinte fra loro, che che possa apparire dagli storici friulani, perchè in essi, non suffragati da documenti, può essersi facilmente introdotta una confusione e possono essere stati indotti ad una erronea anticipazione dell'unione delle due famiglie. Ciò non di meno non mi credo autorizzato ad escludere ogni e qualunque legame che potesse apparire fra di loro anteriormente al contratto matrimonio di Bernardo di Zuccola e di Fiore di Spilimbergo, solo non ne conosco la natura. Certo si è che i nomi della casa di Spilimbergo si ripetono nella casa di Zuccola solo quando è già avvenuta la detta alleanza e non prima come può apparire dalle mie tavole genealogiche. Così i Walterpertoldi compajono fra gli Zuccola dopo la fusione delle due case. I castelli di cui apparisce normalmente in origine posseditrice la casa di Spilimbergo propriamente detta sono Spengenberg e Truss, l'uno di nome tedesco e l'altro denominato in lingua non determinabile. [1] Di queste due castellanze, di cui la prima è feudale e

1) *Truss* friulano = urto non mi pare affatto applicabile a un castello e parrebbe che la ragione linguistica vietasse di credere alla trasformazione del preteso *Drusi (castrum)*. Mi sembra semplicissimo e giustificabile il credere che Truss, Trux o Trussio sia nome tedesco. Tutti conoscono p. e. Trüxen o Truhsen o Trixen presso Völkermarkt. Il sig. J. von Zahn ha splendidamente dimostrato che molti castelli friulani hanno degli omonimi in Germania. Non sarebbe pertanto impossibile che il nome di questo castello fosse una parola tedesca.

l'altra almeno in principio, allodiale, abbiamo descritto lo stemma a suo luogo e non può guarentirsi antica che l'arme di Spilimbergo perchè scolpita sulla porta del duomo la quale è del 1376 ed espressa nel sigillo di Walterpertoldo IV mentre dell'arma di Truss non trovai esemplari anteriori al quattrocento, e per quanto vetusto fosse nella famiglia il possedimento di Truss [1] può darsi che l'arma ne sia stata foggiata solo nel secolo XV.

Di più può chiedersi perchè si attribuisca al feudo di Spilimbergo l'arma del leone e non piuttosto alla stirpe, poichè l'arma di Zuccula con l'aquila a testa fantastica di cane, pure descritta a suo luogo, e con gli smalti incerti, costituirebbe una singolarità araldica e, nell'assenza di rappresentazioni anteriori al 1450, potrebbe esser ritenuta fattura di tempi recenti, e precisamente del secolo XV.

Tutto l'argomento che stabilirebbe appartenere a Spilimbergo l'arma del leone e a Zuccula quella dell'aquila, consiste in un dipinto del palazzo di Cosa ove sono blasonati i quattro stemmi di Spilimbergo, Zuccula, Truss e Solimbergo col nome apposto delle rispettive signorie che rappresentano; ma questo dipinto non è antico e appartiene al secolo XVII. Invece dall'armerista ms. del Conte Romanello Manin della biblioteca comunale di Udine, che descrive gli stemmi del parlamento ed altri, si rileva che detto signore ignorava qual fosse l'arma di Zuccula la cui incertezza di smalti indica abbastanza lo scarso uso che se ne faceva, poichè al posto di Zuccula il Manin dà una prospettiva più che uno stemma mentre invece fra i giusdicenti e i parlamentari pone ripetutamente l'arme Spilimbergo del leone etc.

Il lavoro del Manin, che è l'unico di questo genere in Friuli, appartiene al principio del secolo XVIII e concerne le armi che costumavansi al suo tempo, perciò non è meraviglia s'ignorasse quale fosse l'antica arma di Zuccula; in ogni modo e questo disegno del Manin e la scultura e il sigillo del secolo XIV mostrano come la casa di Zuccula e Spilimbergo si valesse costantemente dell'arma del leone etc. Dobbiamo dolerci che non esistano stemmi in sigilli o sculture anteriori al tempo della fusione delle due famiglie cioè anteriori al 1280 circa. Da questo si sarebbero rilevate le insegne particolari di esse; invece a noi resta sempre il dubbio che l'arme del leone possa essere stata l'insegna di Zuccula e che l'arma dell'aquila sia stata attribuita più tardi

---

1) Nell' Arch. di Domanins c'è l'orig. pergamena 1255 ind. XIII. 1 Febbrajo. Cividale rogata dal notaro Giuliano de Ruzolio presenti D. Enrico Tasot, Filippo di D. Galluccio, Enrico detto d'Aquileja ed altri con la quale D. Brogonia di Spegnimberch che *stava a Trus* dava in livello aquil. a Picoscio fu Morotto d'Aquileja e al tutore di esso D. Galangano di Cividale un *celarium* in Aquileja presso la riva *piscaria*.

a Zuccula stessa quando l'arma del leone si era ormai indissolubilmente legata al feudo di Spilimbergo. Per altro un argomento ben più serio che non sia il dipinto di Cosa mi si affaccia per indurmi a credere che veramente lo stemma del leone etc. sia l'arma della prima casa di Spilimbergo, e quindi l'insegna radicatasi al dominio spilimberghese, che passò agli Zuccula, gli attuali Signori di Spilimbergo, e quest'argomento consiste nel fatto che la prima famiglia di Spilimbergo aveva molti feudi dal Co. di Gorizia (non mai però da lui Spilimbergo) subinfeudati agli Zuccula come altrove si vede, mentre non apparisce che gli Zuccula originariamente da Gorizia ne tenessero più d'un solo prima di farsi continuatori della stirpe di Spilimbergo, e niente impedisce di credere che per questo rapporto di vassallaggio, Spilimbergo prendesse un'arme somigliante a quella dei dinasti di Gorizia. [1] Con essi anche per avventura poteva aver presa la croce, giacchè non è da escludersi che i Gorizia e gli Spilimbergo potessero essere contemporaneamente crocesignati in oriente. Ma di questo momentaneo rapporto in impresa bellica non c'è bisogno a giustificare una forte simiglianza di stemma quando è così splendidamente provato il rapporto vassallatico. Come si vede, io escludo il caso fortuito in questo fatto e non senza ragione poichè nessuna delle famiglie friulane porta scudo trinciato col leone nella parte superiore. Ma della crociata subito appresso chè ora mi piace discutere un altro punto di somma importanza. Potrebbe alcuno pensare che la casa di Spilimbergo fosse un ramo alquanto offuscato della casa di Gorizia e che la simiglianza dello stemma, in cui differisce essenzialmente il solo campo ove rampa il leone, ed il fatto che nel campo inferiore lo smalto rosso si nebula sull'argento anzichè interzarsi in barra, dipendessero da una brisura famigliare dello stemma di Gorizia. Io per altro fondandomi sul fatto che i signori di Spilimbergo ci appajono ministeriali fin dai primi documenti e sul fatto che assai differiscono i nomi battesimali delle due case, non ardirei mai senza una prova di avanzare tale supposizione, neppur timidamente e ciò quantunque fra i brillanti matrimonî dei Gorizia abbiansi a registrare secondo il Barone di Czoernig (*Görz und Gradisca*. Wien 1873) anche queste *mésalliances* con le case di Belgrado, Pramperg, Welsberg, Walsee, tutte ministeriali e Gara e Illok effimere. È ora di rinunziare alle troppo splendide tradizioni che oltraggiano la severità storica, nè mai senza la tradizione si debbono cercare superbi miraggi. È poi

1) Stemma dei Conti di Gorizia, Trinciato d'azzurro nel I col leone coronato d'oro; barrato d'argento e di rosso nel II, di 4 pezzi. Cimiero: un cappello d'armellino sommato di piume di struzzo d'argento nascenti da una corona d'oro. Quanto è evidente la simiglianza con l'arma di Spilimbergo!

necessario notare gli smalti bamberghesi, facili a spiegarsi nello stemma di Spilimbergo. Nulla mendicano gli Spilimbergo perchè son grandi abbastanza.

Accontentandoci per tanto d'una brisura per vassallaggio e ponendo mente che in qualunque ipotesi non a caso l'argento e il rosso variano il campo inferiore dell'arme Spilimbergo, crediamo che per lo stesso motivo sarebbero ad affermarsi gli incerti smalti di Zuccula d'argento e di rosso, supposto che il campo nero in cui suolsi raffigurare l'aquila con testa di cane rossa non sia che uno scolorimento dell'argento interpretato dai più moderni araldisti, autori degli esemplari che possediamo, per nero. Passiamo a discutere un' altra questione.

I signori di Spilimbergo, i signori di Zuccula furono poi sempre ministeriali? Questa è una questione che non è molto estranea alla poc' anzi trattata. Poste in disparte le testimonianze degli storici, di valore relativo, badiamo ai documenti. Walterpertoldo I, Ottobreogna I hanno il nome preceduto dal *dominus* ne' doc. 1213, 1220, 1244, 1255 e presso Ulrich v. Liechtenstein nel *Frauendienst* il detto Otto si chiama: *her* (stanza 550 ediz. Brockaus, Leipzig 1888). Bernardo di Zuccula nel 1248 è pur chiamato *dominus* e così nel 1262, ma dal doc. 1277 Walterpertoldo II è detto *Nobilis vir dominus* e Giovanni di Zuccula di Bernardo è pure insignito della stessa qualifica nel doc. 1279.

Tutto questo indicherebbe primamente l'alta distinzione delle due famiglie, senza escludere il carattere ministeriale e il progredire della loro importanza [1]. Chi potrebbe sapere se prima fossero libere? Ricchi e poderosi vassalli in un paese di ministeriali è naturale prendessero presto il carattere stesso che hanno le case dinastiche altrove ed è osservabile come Walterpertoldo II nel doc. 1277, ove appunto è detto *Nobilis*, affermi la propria ministerialità come titolo d'onore. Riporterò il documento intiero anche per altri degni riguardi. Fin dai primi tempi le due case furono decorate della cavalleria e mi è caro notare come il sunnotato Ulrich di Liechtenstein, tipo perfetto di cavaliere errante e di minnesinger, che travestito da dama Venere a S. Odorico giostrò nel 1227 con Otto (Bregogna) I di Spilimbergo e non l'abbattè, attesti che questo fiero campione aveva riportato guiderdone dalle *dame* già prima, il che è osservabile in un paese alquanto selvaggio:

Von einem het ich dà vernomen
der het dar vrowen klènât pràht:
dem was tyostirens wol gedaht.
559 Von Spengenberc her Otte er hiez. etc.

---

1) Si ponsi del resto che anche i Liechtenstein furono ministeriali del Vescovo di Trento (v. Portilo *St. del Dir.*)

(Di uno mi fu detto che vi aveva apportato giojello da dama e con costui intendevo giostrare. Si chiamava signor Otto di Spengenbere).

Come vedremo i Signori di Spilimbergo e quelli di Zuccula avevano herimanni dal conte di Gorizia ed è risaputo che gli herimanni non avrebbero obbedito se non fosse stata grande la condizione dell' investito. In via ordinaria *nobilitas* è l' antica libertà, ma i ministeriali avevano giurisdizioni e privilegi di pari valore e vassalli nobili, nel senso che gli italiani e i francesi danno a questa parola. È a ricordarsi Corrado fu D. Enrico Tasotto che teneva dal Signor Giovanni di Zuccula, come apparisce dalla lista precitata, *mansum unum in Cargnaco de predictis pro quo tenetur ferre armaturam dicti domini Johannis*. Bernardo figlio di Giovanni suddetto aveva il suo *Seschaleus* ed era un tal Nicolò che fa da testimonio in certa procura 3 luglio 1313 che ho trascritta nell' Arch. C. di Sopra. Fra i vassalli di Giovanni di Zuccula per certi beni appariscono i Signori di Teizano, di Gemona, d'Attens, di Truss, d'Iplis, d'Oleis, di Gramogliano, di Tricesimo, d'Orgnano, di Ponteliacco, d' Orzono e Wolfram fratello di Giovanni ed altri di Zuccula etc. Nel doc. del Bianchi 1341 13 luglio vedremo accogliersi sotto la presidenza di Bartolomeo di Spilimbergo i suoi vassalli da Spilimbergo, da San Daniele, da Zoppola e i figli di Wolfram ed altri. Invece Gotica (Godia) [1] e Placencia ossia Plasenzis, Giovanni di Zuccula dichiara tenerle a feudo dalla casa di Villalta e la casa di Spilimbergo e poi quella di Zuccula ebbero undici masi ed altri terreni dalla casa di Savorgnano giusta il doc. del Bianchi inedito 28 luglio 1284, notaro Giacomo di Vidor, con giuramento di fedeltà. Tanto per mostrare quanto complicato è il sistema feudale e come a proprì pari o quasi si potesse rendere omaggio. Fra i vassalli di Spilimbergo c'è uno Stefano di Villalta ma niente m' autorizza a crederlo di quella grande stirpe. (V. una listerella membranacea dell' Archivio di Sopra, Favorita) e c' è un Mattiussio di Maniago abitante a Spilimbergo nel detto placito di Vassalli, con la qualifica di *ser* (che può essere applicata anche a membri di famiglie castellane in Friuli e specie in certi casi) il quale compare anche nel documento della Divisione del castello e può essere benissimo della stirpe di Maniago. Sopra tutto mi par degno di nota Isenrico Signore di Rodegliano (Rodean) che da Ottone Breogna di Spilimbergo riceve nel 1220 un feudo pel buon servizio reso a Walterpertoldo in Terra Santa. Forse gli fu fido scudiero. Qui mi sia permesso di alquanto indugiarmi perchè

1) Subinfeudata agli Atons. Vedi lista urbariale di Gio. di Zuccula più volte citata.

non è di piccola considerazione il fatto d' una famiglia che serba memoria della propria compartecipazione alle più antiche crociate, ond' è che riporterò il documento perchè possa all' uopo essere soggetto a discussione. Forse uscendo dai limiti armonici della trattazione, vediamo di qual crociata possa parlarsi. Ottobregogna figlio del crociato, investe, qual signore de' suoi feudi famigliari detto Isenrico nel 1220 ed è da ritenersi che allora Walterpertoldo fosse morto; giostra nel 1227 con Ulrich di Liechtenstein dunque dev'essere stato già allora nella pienezza delle sue forze; concede al figlio Walterpertoldo II di assegnare il morgengabo alla sposa nel 1242 e divide sè dai figli Walterpertoldo e Brigonussio nel 1244, dunque dev' essere stato in questi anni già maturo; inoltre lo vediamo investito di feudi dal Conte di Gorizia fino nel 1255 e possiamo supporre che allora avesse circa 60 anni. Walterpertoldo I naturalmente avrà avuto una ventina d' anni più di suo figlio, almeno, e perciò può essere stato tanto alla terza che alla quarta crociata. Gli storici ne tramandarono che molti signori *friulani* erano nel 1217 in Terra Santa e in tale occasione il duca Leopoldo era passato per Gemona per andare in Palestina. Mentre il poeta friulano-tedesco Tomasino di Circlaria esortava cavalieri e principi tedeschi a passare oltremare in nome di Dio, altri cingeva la spada e forse fu in questo tempo che pellegrinò anche Walterpertoldo. Del resto non è improbabile ch' egli sia partito con la spedizione più antica di Leopoldo di Babenberg e di Federico che nel 1197 ai 15 agosto morì in Palestina e testò alla presenza di Meginhart conte di Gorizia. Certo si è che Walterpertoldo era in Friuli nel 1213 quando ricevette l' avvocazia d' Ignan, e nel 1216, se vuolsi credere al Palladio, si difese col figlio in Spilimbergo rigettando l'assalto de' Trivigiani uniti con Eccelino e col Caminese loro duce. Altre date vi sono appo gli storici. Ripigliamo la trattazione. Vedemmo a sufficienza reputarsi onorevolissimo l' appartenere ad una famiglia d'alto ministero e per le conseguenze giuridiche puoi vedere nel I. Vol. della *St. del Dir. It.* del Pertile.

La casa di Spilimbergo e Zuccula, a cagione di quest' ultima, era delle quattro *maggiori ministeriali* della Patria e la stessa stirpe di Spilimbergo propria che non godeva il Schenkenamt, pure si teneva onorata d'essere ministeriale. Fra i bavari, i ministeriali delle chiese, per esempio, erano fin dal X.° secolo considerati vassalli e nobili come ci mostra il giureconsulto Merkel annotando il terzo testo della legge de' bavari. Pertz *Mon. Leg*. III.

Dobbiamo ritenere strana e stolta la detrazione che trovasi in certo frammento di processo agitatosi tra consorti in cui l'una parte, non saprei se a scopo di far giudicare successibili le fem-

mine di feudi o per altri motivi, sosteneva che gli antenati, perchè ministeriali erano stati servitori, e gli avversari di ripicco e punto scientificamente, altro non seppero addurre in contrario fuorchè le ducali che il Veneto dominio aveva onorevolmente indirizzate agli autori loro prima e dopo la dedizione del Friuli, [1] mentre avrebbero potuto valersi de' venerabili cimélii del domestico archivio relativi al pincernato ed agli altri nobili ministerî. Per passare ora logicamente ai rapporti fra libertà e nobiltà, non trovo di meglio che trascrivere il seguente documento nell'*Arch. Spil. di Sopra* (membr. aut. or. alta centimetri 13 ½, larga 12 ½).

† Anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo septimo indicione quintadecima die lune septimo intrante iullio. In presencia dominorum. Odolrici capitanei de Valvasone. Henrici. Odorici et Jacobi fratrum filiorum olim domini. Calvo de Spegnembergo. Pharioni filii quondam domini Pruini de Sacillo. Schyroti filii domini Apolonii de eodem loco. Visintini vilici de Spegnembergo et alliorum. Dominus Sibelus de Monteregali procurator domini Walteribertoldi de Spegnembergo ut in carta per me subscriptum notarium continetur procuratorio nomine dicti domini Walteribertoldi. in concordio fuit et pactum fecit cum domino Biaquino vilico [2] de Crudignano procuratore magnifici viri domini Gerardi de Camino comitis Cenetensis et Civitatis Tarvisii et tocius districtus capitanei generallis. ut in carta procurario scripta per Jacobum notarium continetur ut a me notario vissa fuit et lecta coram predictis testibus. et ipse dominus Biaquinus procurator dicti domini G. procuratorio nomine ipsius domini G. cum ipso domino Sibello procuratore dicti domini Walteribertoldi. quilibet predictorum procuratorum vice et nomine predictorum dominorum suorum promittendo stipulacione se ad in vicem. filios quam

---

1) Fra le ducali del dominio veneto ne ho riassunto una qui, tratta dal detto processo che dimostra l'alta importanza che avevano i signori di Spilimbergo per l'Austria e per Venezia. Arch. di Sotto (1361) 19 Ag. XIV ind. I consiglieri rettori di Venezia scrivono ai signori di Spilimbergo Gualtierpertoldo ed Enrico fratelli, dolendosi per la discordia insorta fra essi e la chiesa aquileiese e li avvertono di aver procurato la riconciliazione inalzando voti a Dio che quello che la Repubblica non potè fare Egli lo faccia. Li ringraziano di quell'offerta che hanno fatta a Venezia significando la speranza che sempre provveggano all'onore ed al vantaggio della stessa e dichiarando sè e lo Stato riconoscentissimi. Li officiano a raccomandare le Terre e i sudditi della Repubblica al Duca austriaco e al fratello di lui quando vengano affinchè ordinino alle loro genti di astenersi da ogni offesa verso Venezia e le si conservino amici. Pregano ancora detti Signori che si occupino di scrivere come già fece il governo veneto ai Signori di Pechen e d'Ovenstein capitani delle genti ducali perchè serbino tali riguardi e manifestano la certezza che dovunque siano ed abbiano contezza i Signori di Spilimbergo nulla possa accadere di sinistro per la Repubblica. In Venezia sotto il sigillo di Marco Soranzo consiglier maggiore.

2) Credo usata questa parola nell'accezione più elevata. Il *villicus* era talora un giudice e questo è un *dominus*. Potrebbe per altro questo concetto implicare un legame personale perpetuo.

filias et heredes desendentes nascentes et venientes ab infrascriptis iugalibus silicet a Jacobo filio quondam domini Odolrici de Spegnembergo. servi dicti domini Walteribertoldi. et ab Agnete uxore dicti Jacobi filia Selici de Frata anzilla sepe dicti domini G. quod predicti fillii quam filie et heredes debent communiter partire per medietatem inter dictos dominos cum omnibus bonis spectantibus ipsis heredibus de paterna et materna hereditate. Que omnia predicta dicti procuratores vice et nomine procuratorie dictorum dominorum. promiserunt sibi vicissim firmum et ratum perpetuo habere et tenere et non contrafacere vel venire nula racione vel ocausione sub pena dupli exstimacionis heredum et bonorum predictorum. ut pro tempore plus valuerint cum expensis et obligacione suorum omnium bonorum et bonorum dictorum dominorum Gerardi et Walteribertoldi. et de hoc debent esse duo instrumenta unius tenoris. ita quod quilibet suum habeat instrumentum. Actum in Spegnemberch sub Frascada. Ego Jacobinus de Vidor sacri pallacii notarius interfui rogatus et scripsi.»
In questo documento per sè chiarissimo, è notevole il fatto d'un *domino* [1] servo d'un *domino* però escludo che trattisi d'un membro della stessa famiglia come parrebbe all'osservatore superficiale. È noto che in Friuli son detti *domini* i soli nobili siano essi liberi (nobiles) o ministeriali e, se l'esser abbondante questo titolo nel documento e l'essere il notajo di Vidor possa far sospettare che la regola rigorosa sia violata, abbiamo il conforto del Liruti che nella sua veramente bella dissertazione *De servis medii aevi* (nel IV vol. delle *Symbolarum*) riferisce il diploma del 1272 col quale Cono figlio di D. Brunone d'Artegna giura fedeltà di masnata per sè e discendenti a D. Mattia di Gemona. Diremo col Liruti che ciò avvenisse per disperata povertà? il Pertile (III *St. del Dir.)* citando questo stesso documento, non crede, col soccorso di solide prove, tratte da altri luoghi, che questa condizione implichi alcun avvilimento.

È certo che, per quanto meno duro di ciò che potrebbe credere chi ha pieno il capo di idee classiche e per quanto legittimo possa considerarsi il servaggio medioevale, è certo, dico, che specie in riguardo alla successibilità, poteva lo stato di servaggio essere increscioso ai servi onde noi abbiamo nell'Arch. Spilimbergo e altrove in Friuli largizioni di libertà date come benefizio e guarentite da giuramenti tremendi come apparirà dal doc. già citato del 1277 e che qui sarà trascritto, nel quale vedremo il singolare ufficio del Signor del Feudo e della Chiesa per far passare un servo, che non pare di masnata, allo Stato di *Dientsmann*

---

1) Si capisce che *dominus* ora poi adoperato qui per convenienza e non per giustizia.

e non sarà male riportare altro documento dell'Arch. di Valvasone circa eguali rapporti. Nel documento fra quelli editi dal Bianchi, 1319 5 luglio: Bartolo da Cividale dice d'esser pronto a sostenere contro qualunque suo pari con la spada alla mano ch'egli è uomo della Chiesa d'Aquileja cioè libero e non servo dei signori di Spilimbergo e ciò perchè venivano impetiti quali servi alcuni con esso abitanti in Curnile oltre il ponte di Cividale, tanto nella persona che nella casa. Il che dimostra evidentemente il vincolo reale. Si ha cura pertanto di dimostrare dagli interessati la libertà d'alcuno; infatti io trascrissi nell'Archivio Spilimb. di Sopra la perg. 5 settembre 1307 con la quale il Patriarca Ottobono per mezzo del suo decano fa precetto a Giovanni Signore di Zuccula di comparirgli dinnanzi fra quindici dì per mostrare il diritto che ha su due giovani fratelli di altri due che ad esso Giovanni avevano giurato fedeltà di Masnata (Not. Pietro d'Orsaria). È naturale che si tenesse sacro l'obbligo di servire in quelli di masnata ed eccone un bel documento che ci parla del poco noto Ottobregonia secondo che non ebbe discendenza. (*Arch. C. Sopra* perg. alta 27 larga 15 cent.)

[I]n dei nomine amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo ducentesimo Nonagesimo secundo indiccione quinta... die ultimo exeunte ianuario presentibus domino Alexandro comestore. Dionisio de Calvenzano. Odolrico de Sacilotto. Vinturussio filio olim domini Wolrici castaldionis de Ruida. Laurencio tabernario omnibus Aquileie et aliis testibus ad hec vocatis et rogatis. Thomas et Conradus fratres de Subcars. Nicolaus et Wizilinus de Roncis de ultra Lisoncio per se et suos heredes sponte et propria voluntate non per aliquam vilenciam sibi factam nec per maliciam aliquam vel errorem videntes utilitatem animarum suarum et considerantes quod non possent salvari si se negarent a domino suo. iuraverunt corporaliter quilibet per se ad sancta dei ewangelia quod essent homines de masnata nobilis viri domini Ottonis Braogne de Spignimberch. ipsiusque heredum. et propter hoc sub eodem sacramento f[idelitatis] fecerunt per se et suos heredes fidelitatem et obedienciam domino Sivrido de Spignimbergh Castaldioni dicti Ottonis Braogne recipienti nomine et vice dicti domini Ottonis et suorum heredum promittentes sub eiusdem sacramenti pena et cum obligacione omnium suorum bonorum mobilium et immobilium presencium et futurorum. si sciverint aliquo tempore venturo quod per aliquam personam de mundo tractaretur aliquod dampnum in bonis vel in persona ipsi domino Ottoni Braogne aut suis heredibus vel vituperium. aut eciam detrimentum quod illud dampnum vituperium aut eciam detrimentum ipsi domino Ottoni modo aliquo pertractatum personaliter

bona fide in quantum poterunt fideliter disturbabunt et defendent ipsi domino Ottoni et suis heredibus inferri nec eciam pertractari. Si vero ea turbare fieri dicto domino suo et suis heredibus vel defendere personaliter non valerent illud dampnum aut vituperium ipsi domino Ottoni Braogne quocumque modo tractatum vel suis heredibus aut suis certis et specialibus nunciis quam cicius poterunt bona fide facient per se aut alios manifestum. Actum Aquilegie in parochia Sancti Felicis in domo dicti domini Ottonis Braogne.

† Ego Iulianus de Aquilegia imperiali auctoritate notarius hiis omnibus interfui et rogatus scripsi.

Questo documento è notevole anche perchè è l' ultimo che accenni come vivo ad Ottone Bregonia II, estremo rampollo della prima famiglia di Spilimbergo, e perchè fa veder simile la condizione dei vassalli e dei servi di masnata con formule eguali. Dei servi di masnata trattarono oltre il Muratori, il Liruti nella dissertazione già citata e il Fontanini pel Friuli. Il Pertile (Vol. III *St. d. Dir.)* tiene che in sostanza i ministeriali minori non sieno diversi dai servi di masnata e trova anche delle nobili masnate [1] in qualche luogo. Certo anche da questo documento non pare tanto vile l' appartenere alla masnata e benchè possa essere che quel nobile che più su vedemmo in qualità di servo fosse un'eccezione e che la nobiltà non gli venisse, com' io penso, dall' essere masnadiero o altrimenti obnoxio, ma dalla qualità nativa, egli è certo che il servo di masnata non va confuso coll' uomo della plebe e meno ancora con lo schiavo vero e proprio. Io ho trascritto anche una pergamena nel preaccennato archivio in data 2 febbraio 1262. Cividale. pella quale Waltero fu signor Ermanno di Pinzano per 2 marche aquileiesi vende un maso in Monestet di Tricesimo retto da Juittone col diritto che su di esso asserisce avere Datulo *homo eius* di Castions a Bernardo di Zuccula con l' avvocazia, garantendo del consenso, rinunzia e ratifica di esso Datulo. *(Corrado notaro)*. Debbo pur dire alcuna cosa dell' abitazione dei servi di masnata e anzi tutto notare un errore che può esser già invalso in proposito. Si legge in uno de' regesti italiani preposti dal Bianchi a' suoi docum. di storia friul. stampati: 1320 27 ott. Cividale: I Signori di Zuccula pretendono che tutti quelli del borgo di Ponte *(di Cividale)* sieno loro servi di masnata. Mentre quando nel documento si legge *omnes*, chiaramente intendesi solo di tutte le persone del luogo a cui si attribuiva qualifica servile dai nostri signori: *omnes*

---

1) Bada alla *maisnie* francese o alle *masnate* italiane in senso più moderno che sono abbastanza diverse dalle nostre.

ipsi nominati cioè quelle persone determinate: Anzelotto, Alzubetta, Pizula, Alzubetta di Pizula, Catharina, Palmeria e Chiara, *omnes* del Borgo di Ponte. Errore veniale per chi tanto raccolse, ma in sè grave. Sorge naturale la domanda se quelli di masnata avessero abitazione a parte. Ciò è provato dal fatto stesso già più sopra riscontrato che l'abitare una determinata casa faceva presunzione di servitù. Dal doc. del Bianchi 1320 predetto e da altri apparisce che i signori di Zuccula-Spilimbergo avessero molti di masnata in detto borgo forse attaccati alle case loro e specialmente a quelle feudali che venivano raccolte sotto la denominazione di *Curia domini Iohannis de Zuccula*, di cui si fa cenno e nella gran lista urbariale summenzionata e citata in altro documento della mia collezione d'apografi tratta dagli orig. dell'Arch. C. Sopra, 10 novembre 1280 con tali espressioni: *contrata què dicitur curia domini Iohannis de Zuccula*. L'errore del Bianchi dipese anche da ciò che pure un dominio, di qual genere non saprei, affermato dagli storici e in parte confermato dai documenti, su porzione di Cividale dovettero gli Zuccula esercitare, del qual dominio tratterò più avanti.

A Spilimbergo vedremo che tutte le case e i sedimi pagavano alla nobil casa una certa quantità di frumento o di denari al passo; ma in un certo frammento di codice del XV secolo contenente indicazioni di redditi etc. custodito nell'Arch. C. Sotto è detto che non pagano le case anticamente divise fra i consorti Spilimbergo e le *altre case disfranchisade per respeto de li servi che son sta lagadi franchi cum tutte le case*. Queste case e i loro abitanti dovevano aver formato la masnata di Spilimbergo accennata in varî documenti particolarmente nelle investiture reciproche intese ad assicurare la successione spilimberghese e nella lista surricordata ove si dice: *Castrum de Spegnemberch cum burgo, circa et masnata*. Cinque *homines proprios* dava con dei masi a titolo di Morgengabe Walterpertoldo di Spilimbergo, col consenso paterno, a Gisla sua moglie l'anno 1242 19 gennajo nel castello di Gemona, notaro Bernardo. Fu stampato su copia più recente dal Co. A. di Prampero ne' suoi bei documenti sulle usanze matrimoniali; vi si trovano varianti però da questo che si conserva nell'Arch. C. Sopra perg. aut. or.

Il dott. V. Joppi nella sua collez. ined. possiede la pergamena originale con la quale si dividono fra consorti i castelli di Solimbergo e di Truss e siccome vi si parla di masnate qui ne riferisco il sunto: 1366 20 Nov.bre Spilimbergo. Nel palazzo nuovo sopra la pergola. Rogito del notaro Supertino fu D. Tommasio. Divisioni di beni tra il nob. cav. Walterpertoldo q. D. Bartolomeo di Sp. per se e figli suoi da una parte e dall' altra i nobili Nicolò ed

Ubertino q. D. Enrico di Spilimbergo e fratelli. Nella prima parte fu posto il castello di Sonumbergo con dominio, garitto, avvocazia e giurisdizione ad esso spettante, l'avvocazia e giurisdizione della villa di Sequals (eccetto gli affitti ad altri appartenenti) e tutti i servi di masnata del borgo di Sonumbergo e della villa di Sequals coi loro beni mobili ed immobili e più alcuni masi in Sequals, Tramonti superiore e le decime delle ville di Poz, Aurava, S. Giorgio e Sedegliano; quelle del distretto di Caneva e masi ed altri beni in detto luogo ed in Sarone, Fratta e Vallegher e più livelli in *cercha de Sacillo*. Parte questa assegnata ai figli d'Enrico. Nella seconda parte fu posto il castello di Truss, con tutto il dominio, l'avvocazia, il garitto ad esso spettanti, e l'avvocazia, garitto e dominio della villa di Ruttars eccetto gli affitti ad altri appartenenti, con tutti gli uomini e le persone di masnata le quali sono pertinenti a detto castello cioè: *Enrico* e *fratelli di Truss* i loro beni mobili ed immobili, i loro eredi e i masi in Ruttars con le decime e le vigne e i masi in Visinale, Villesso, [1] Jasich, Brazzano e S. Andrea (S. Andràt); l'avvocazia della villa di Vencò. Questa parte fu assegnata a Walterpertoldo e figli (*Perg. Joppi.* Vol. II).

In questo sunto gentilmente datomi dall'amico cav. Joppi e ch'io non volli spezzare ci sono accenni a molte cose che escono dal presente discorso e alle quali più tardi mi richiamerò nella trattazione. Qui mi preme invece fermar l'attenzione sulla masnata di Truss. Quell'*Enrico e fratelli* della masnata del castello potranno essi credersi identici a quelli abitatori stessi di masi in Truss di cui parla la lista dei beni di Giovanni succitata in questi termini? « Item Conraducius et Iacomucius fratres filii quondam domini Wecelgi de Trusso habent mansos iii cum uno quem pater eorum dedit Bertolotto fratri eorum. unus quorum regitur per Murisuttum et alter per Mathiam tercius vero per Mincigottum et pratum unum in pertinenciis de Trusso et braydam unam sub Trusso et ortum et orcum unum sive stabulum et domos ubi habitant hec omnia supradicta habent in feudum habitancie a dicto domino Iohanne. Item habet Gislodus duos mansos in Brazano

---

1) Ardemanno fu D. Tommasino di Vilossio dimorava in Trus, certo n'era abitatore, vedi il Doc. ed. del Bianchi 2 Luglio 1321. Civid. provante l'insegna di casa Vilossio essere un *cesinum* bianco in campo rosso come poi Cormons e gli Oleis. *Cesinum*, per Du Cange, è arma da taglio e l'amico Del Torso mi fa notare che *siesule* è in friulano la falciuola lunata per tagliar biade. Generalmente, egli dice, lo stemma de' Cormons, Floianes, Madrisio, Ungrispach porta un crescente d'argento in campo rosso e forse esso è una falce modificatasi. A una procura di Walterportoldo e di Enrico di Spilimbergo in Nicolò fu ser Wolframo di Zuccula per cause ch'essi volevano muovere per recupero di beni al Gastaldo di Rivarotta e ad altri presenziano in Trussio i signori Giacomo fu ser Pagesio di Trussio, Conraduccio fu Quarandulla di Trussio e un sig. Raynaldo de Tupo abit. in Trussio. Not. Leonardo detto Pacasino fu D. Stefano di Maniago 1356 26 sett. perg. arch. di Sopra.

unus quorum regitur per Parusinum alter vero per Indriuscium et iii campos sub Trusso et duo prata et unum ortum et domos ubi habitat hec omnia habet in feudum habitancie a dicto domino Iohanne ». Questi mi pajono abitatori ben distinti dagli uomini di masnata e certo investiti di custodia pei Signori di Spilimbergo e non mai la stessa cosa che i giurisdicenti. Certo questo Gislodus è lo stesso che quel *Gisoldus* che trovasi ricordato nel Thesaurus Ecc. Aquil. al tempo del Patriarcato di Pietro come investito della torre patriarcale di Rena in Aquileja. Non so decidermi assolutamente pei documenti di casa Spilimbergo a confondere ne' loro domini gli uomini di masnada cogli abitatori che mi pajono d'assai superiori. I nostri Signori ebbero anche la masnata di Zugliano.

Nella collez. Joppi, parmi notevole la sentenza arbitramentale tra Fulcherio q. Bernardo e Pregonia per Morgengabii, masnata e beni, che decide che certo Spero goda il suo quartesio di Spilimbergo e se alcuno della masnata di Fulcherio ha decime o quartese o braide sui beni di Pregonia e de' suoi, le goda al pari di detto Spero. Sullo stesso ente feudale si divideva dunque la masnata.

Chiarita così la facoltà famigliare della casa di Spilimbergo e per quanto sia possibile anche la sua natura, prendiamo a illustrare gli oggetti mobili di che si valevano i nostri Signori nel secolo XIV per conoscere la coltura della famiglia e del paese. Nel 1367 5.ª ind. 15 febbraio nel castello di Spilimbergo nella stufa della casa d'abitazione di Paolo fu Vegnuto Papiglia, presenti Paolo stesso e i preti Nicolussio ed Ambrosio parocchiani di S. M. di Spilimbergo con altri; il nob. Walterpertoldo fu Bartolomeo di Spilimbergo per se ed eredi da una parte e i nobili Nicolò ed Ubertino fu Enrico di Spilimbergo (fratello a Walterpertoldo) per sè ed eredi anche a nome degli impuberi loro fratelli Antonio e Tomasio dall'altra, compromisero pelle questioni vertenti fra di loro specialmente per le doti e i diritti della fu nob. signora Florida moglie di Walterpertoldo, della sig. Francesca vedova d'Enrico, della sig. Speronella (di Castelbarco) vedova d'Ulvino, della q. sig. Agnesutta monacatasi in Cella di Cividale figlia d'Enrico, e della signora Pingarde, moglie di Breogna e per tutte l'altre questioni mobiliari, in ser Nicolò detto Balistrut fu signor Odorico capitano di Spilimbergo, in Fulcherino fu ser Lappo di Spil., in Artico q. ser Stefano di Montereale ora abitante a Spilimb., in Nicolussio detto Nevot fu ser Pertoldo di Spilimbergo, in Nicolò fu Petrussio Meynardino di Spilimbergo e in Paolo fu Venuto Papiglia di Spilimbergo. Questi arbitri sentenziarono che Walterpertoldo sia tacito e contento di

2000 libre di soldi per la dote di sua moglie Florida, e che sì lui che Breogna suo figlio sieno contenti di 400 ducati, come dote di Pingarde moglie a Breogna; che Nicolò ed Ubertino e loro fratelli sieno contenti di 600 ducati di buon oro dote di Speronella relitta d'Olvino, tenendola Walterpertoldo indenne *de omnibus prestamentis et stimis que dicta domina Speronella habuisset in domo:* che tre cingoli: *zingula arienti subaurata*, un cingolo d'argento, un *bazinum* d'argento indorato all'interno, tre *pladene* d'argento indorate al di dentro, una coppa d'argento *subaurata* col coperchio avente lettere all'intorno, un *pecherum masseri cum uno pecerollo ariento subaurato* ed un bicchiere d'argento subaurato all'intorno e 200 tornensi sieno di Walterpertoldo, purchè egli dia alla signora Margherita 30 fiorini di buon oro e che esiga a sue spese il cingolo di Florida cui tiene Wanuzio, il quale resti a Walterpertoldo. Che il cingolo d'argento del quondam Enrico, cui tiene in pegno il Vicario per 25 ducati d'oro sia di Nicolò, Ubertino e fratelli, esigendolo a spese comuni con Walterpertoldo, ch'essi abbiano anche tre *pladene* d'argento indorate all'interno, una coppa d'argento subaurata con coperchio, sette bicchieri (ziffos) d'argento entro indorati ed altri bicchieri d'argento, i quali bicchieri debba Walterpertoldo esigere da Crozio toscano e da Cumutto per fiorini d'oro 25. Che Nicolò ed Ubertino coi fratelli per una metà e per l'altra Walterpertoldo debbano esigere un cingolo di Francesca per libre 50 di soldi e a lei darlo; così una gioja di perle per 40 ducati, un cingolo per 8 fiorini, una corona per 12 marche di soldi, tutte cose di Speronella per darle a lei, così pure un cingolo d'argento subaurato di lei per ducati 16. Nella stessa guisa una clamide di Nicolò per 20 libre di soldi e soldi 3 perchè egli possa averla. Tali pegni debbano le parti esigere con spese per metà partite fino alla festa di Pentecoste p. v.

La sentenza decide altre cose di poco momento per noi, ma nelle pretese delle parti si parla anche d'un marsupio subaurato e di anelli d'oro di D. Speronella e di altri oggetti simili dell'altre dame. Parlasi ancora di certi ducati 248 di buon oro *pro fulcimentis domine Rome filie Walterpertoldi* e di 400 ducati dati a Bosa pel castello di Truss. La suddetta sentenza fu laudata dalle parti tenendo Walterpertoldo il capo d'un bastone, Nicolò ed Ubertino l'altro capo e lasciando poi cadere a terra detto bastone simultaneamente. Not. rogante Supertino fu sig. Tommasio *(membr. aut. or. Arch. C. Sopra alta cent. 97, larga 36 ½).* Questo dimostra che il Friuli verso la metà del secolo XIV conosceva la vita culta e che le grandi famiglie che avevano avuta la peggio nella guerra austrofriulana s'erano ridotte allo stremo.

Come apparisce dal documento 4 settembre 1365 pubblicato nell'Austrofriulana del dott. I. von Zahn, gravi erano le condizioni di Walterpertoldo al momento della sua sottomissione. Pretendeva dagli Spilimbergo il signore di Padova 2300 ducati e mille ne avea prestati al Patriarca asscurandosi sui beni di Zuccula dei ribellanti. Mi permetto qui una lunga parentesi per chiarire l'affare dei 400 ducati dati a Bosa o Boxa per Truss. Il cav. Joppi hā un documento in proposito. È il Parlamento 19 novembre 1366 4.ª indizione.

Vi si accennano lettere di Boxa contro al signore di Spilimbergo che detiene captivo il fratello di lui le quali intendono a chiedere l'investitura del castello di Truss giusta la concessione fattane dal Patriarca Ludovico durante la ribellione degli Spilimbergo. Questi al Parlamento protestano che Boxa detiene Truss ingiustificatamente. Decide il Parlamento che Boxa rilasci Truss e che il Patriarca non sia tenuto a mantenere le promesse del Patriarca Ludovico. Boxa protesta che gli Spilimbergo non gli avevano adempiuta la obbligazione portata da certa sentenza, in termine. Seguono altre materie trattate. Da ciò sembra che li ducati 400 sieno un indennizzo versato a Boxa o perchè egli fosse stato alla custodia del castello o perchè originariamente verso la casa di Spilimbergo fosse creditore. Il fatto si fu che così continuò il dominio spilimbergese anche a Truss.

Giovanni di Zuccula possedette anche una nave, forse per noleggiarla, di cui vedremo il documento.

Per completare l'idea del possesso mobigliare riferirò prima come il Bianchi fra i Documenti editi ci parli di Odorlico di Spilimbergo che nel 1324 comprò da Odorlico di Porcia una lorica per 4 fiorini d'oro; ma debbo anche osservare che Odorlico non è della famiglia. Merita piuttosto attenzione, benchè alquanto più moderno, il testamento di Febo di Spilimbergo morto in terra lontana che dispone di quanto aveva intorno a sè.

Arch. Casa di sotto presso il Co. Francesco, ora presso me, perg. aut. trascritta dal libro del registro degli istrumenti del comune di Brescia. A. N. 1433 ind. undecima. mercoledì 25 Marzo. Brescia, nella casa di Filippo di Venezia, contrada S. Agata. Febo fu Tom. di Spil. armigero delle lancie spezzate veneziane fa testamento e fra l'altro dispone che il suo corpo si seppellisca in S. Francesco di Brescia. Si faccia sapere al March. di Mantova se sia in Brescia il suo decesso perchè onori la sepoltura, tanto riguardo alla famiglia quanto alla persona, di chi gli fu sempre figliuolo e servitore. Il testatore lascia denari ed altro al suo compare, creditore ed esecutor testamentario Filippo Barengo. Vuole sia detto al Marchese di Mantova ch'egli aveva promesso

a Dorin da Udine e a Domenico Albanese d'Albania suoi servi di crearli armigeri e di donar loro armi e cavalli. Lascia al suo cancelliere Filippo Benzoni di Crema le sue vesti eccetto la *zornea* di velluto e le coperte da cavalli che dà alla chiesa di S. Francesco per farsi fare le pianete (o pianti?) e gli apparamenti per l'anima sua. A Contino suo *regatio* assegna due ducati perchè torni a casa. Ad Antonio da Cicillia suo saccomanno la stessa somma perchè si faccia una diploide. Vuole si tolgano di pegno le armi, si soddisfaccia agli infermieri e che suo erede universale sia Antonio fu Tommaso, suo fratello. I beni mobili summenzionati sono 19 cavalli in *Laguxolla* ed altro cavallo; 11 *panzere* d'acciajo, una corazza fornita per la sua persona e un'altra che porta *bolzetto* e non ha *spallazzi*, due corazze per Durin e per l'Albanese donate loro, tre elmetti uno per sè, due per essi. 8 paja di arnesi forniti, due armature da cavallo, due coverte di zendalo; due corazze fornite, in mano di Giacomo da Gerola e di Pietro Velozio; un asino (?) due elmetti presso M.° Antonio da Milano un pajo di guanti dati a conzare a detto maestro; una panzera in pegno a Guastalamarca; due panzere poste in pegno a Castrezago, altre due in mano di maestro Chidàtia delle quali una in pegno; 4 *stambochini* e un fascio di *stambochini* rotti dati in pegno a Castrezago, un paja d'arnesi, un paja di schinieri in Castrezago, una panzera in Lonà; 5 *corzarini* d'acciajo a Lagussolla; 11 ducati; tre caldari; due lenzuola, un letto in Lagussolla; una tovaglia grande da tavola. Not. Andrea Ervario da Verona cancelliere di Brescia rogò. Antonio fu Tom. de Medici registrò.

È veramente interessante perchè ci dà l'equipaggiamento d'un capo di lancia e le sue condizioni.

Non menzionerò le somme date od ottenute a prestanza fra i nostri signori e varî potentati, non le condotte militari e gli stipendî dati o ricevuti, non le spese per le costruzioni di ponti provvisorî sul Tagliamento, di cui le storie, le cronache e i documenti, a comodo e ad onore degli Imperatori (non tutte a carico della famiglia), non le costruzioni o ricostruzioni delle chiese e palagi del castello ove trovarono degna ospitalità l'Imperatrice Anna, Roberto, Sigismondo e Carlo V Imperatori, Bona regina di Polonia, Enrico III di Francia e di Polonia e Maria Imperatrice, per tacere dei minori. Dalla quale ospitalità e dalle imprese vennero ai nostri signori titoli equestri e privilegi di Conti Palatini e Cavalieri aureati con gli annessi diritti di creare notari e giudici ordinarî in tutto l'Impero e di legittimare bastardi, purchè non di principi, adottare, emancipare figli, manomettere servi, restituire in integrum chiese e comuni. Vogliono gli storici

che la prima concessione della comitativa venisse ai signori di Spilimbergo da Carlo IV 1368, e certo nel 1355 da lui Walterpertoldo ebbe il cavalierato a Roma, com'è detto dalla sua iscrizione, avendovi egli accompagnato l'Imperatore, mentre con diploma dato da Iglau d'Olmüz 15 Ag. 1436 conservato nell'Arch. Spil. di Sopra, copia, Sigismondo dà le facoltà dei notari e i bastardi a Bertoldo trasmissibili però alla sua linea primogenita e Carlo V con varî diplomi. Spilimbergo 27 Ottobre 1532; Bologna 29 Gennajo 1533, creò molti dei signori di Spilimbergo Conti Palatini e Cavalieri aureati con le predette amplissime facoltà, il tutto trasmissibile in linea mascolina, sicchè tutte le linee e i maschi di tutte le famiglie Spilimbergo sussistenti fruirono e fruiscono di tale distinzione *(Arch. C. Sopra)* oltre all'essere nelle investiture venete chiamati *fedeli conti* (ibi). 1) La lettera di Carlo IV 1351 mostra apertamente che gli Spilimbergo erano nobili dell'Impero e così il dipl. di Sigismondo 1413.

Visto così in generale quali si presentano ne' loro principî di grandezza e quali nel loro svolgimento le case di Zuccula e di Spilimbergo poi unite in una sola che già nel secolo XIV contribuiva in guerra al proprio signore 12 elmi e due baliste e ancor più, e 266 fanti, due per decena *(Bianchi 1327-1328)*, cerchiamo d'indagare qual ne fosse il rapporto originario col fondo dal quale traggono il nome. La semplice abitanza e quella accompagnata dalla giurisdizione sono comuni in Friuli e in quella guisa che abitatori furono i primi signori di Valvasone tali poterono essere anche i signori di Spilimbergo.

Ora siccome è notorio che i feudi d'abitanza sono collati per castelli o parte di essi, per torri o case in città o per masi con l'obbligo di difesa ed è cosa notoria pure che in Germania ogni città munita aveva tali *burgenses* e spesse volte un castello ne aveva tre o più famiglie 2) ed essendo facili ricordare l'abitanza de' Savorgnano e degli Andreotti in castello d'Udine, da taluno

1) E qui m'avviene di dover confutare, almeno nella sua applicazione generale, l'opinione dell'illustre Cesare Cantù che pensa la comitativa largita ai sudditi non imperiali non aver valso per tutto l'Impero. Certo pel Friuli, diventato veneto nel 1420, gli Imperatori largirono la suddetta dignità in modo che si stendesse a tutto l'Impero. Infatti nel Dipl. d'Alviso d'Eduardo 1533 vi sono queste memorabili parole: «et in nostro transitu aedes tuas nobis pro hospitio eligentes commodo in Oppido Spilimbergi Patriae Fori Iulii per triduum fuissemus suscepti viderimusque et praesentialiter experti simus qua fide observantia et devotione nobis te praestiteris et quam largus et munificus in his quae tibi suppeditabantur omni momento apparueris», e leggesi ancora che la facoltà e dignità suddetta sono per *totum Imperium et ubique locorum et terrarum.* Roberto di Spilimbergo nella sua cronaca piena di umorismo dice che gli Spilimbergo si diedero non molta pena per l'accoglienza di Cesare. Vedi in appendice il diploma pel contado di Meduna.

2) Mi scriveva il dott. von Zahn che ci sono le memorie d'un cavaliere svevo del XV secolo gran viaggiatore ed avventuriere in Oriente, il quale narra che la sua famiglia e tre altre tenevano un castello nel Würtemberg e tutti insieme avevano cento fanciulli.

potrebbe supporsi che tale fosse anche di Spilimbergo e che nel clan guerriero ivi posto, in ipotesi, solo con l'andar del tempo emergesse una particolare famiglia, che in somma anche in Spilimbergo avvenisse ciò che a Ragogna. Ma Ragogna era *castrum olim populosissimum*, ciò che non fu in origine di Spilimbergo che deve ritenersi cresciuto grandemente solo dopo che i signori ne diedero, come vedremo più avanti, a livello il territorio. Manchiamo d' investiture primitive relativamente a Spilimbergo e ciò è grande danno, ma per istabilire nella sua interezza il rapporto originario della terra coi vassalli residentivi, possono servire i documenti ai quali per l' innanzi ci siamo riferiti. Senz' arrischiare congetture e illazioni giuridico-storiche ardite, consultiamoli e credo potér affermare che ne scaturirà la più grande semplicità di nesso fra la terra e l' uomo e che se vi è qualche cosa di più complicato questo non è che più recente. Un documento che dalle copie più divulgato appariva del 1204, ma che mediante il doc. più autorevole trovato dal dotto cav. Joppi e suffragato dalla nota cronica dell' Indizione è chiaramente assegnato all'anno 1244, ci esprime la divisione fatta da Otto Bergognia *de Spilimbergo* fra sè e i figli Walterpertoldo II e Brigonussio di cui si parla altrove. Il padre fra l' altre cose assegnava ai figli *Castrum de Spinembergo cum burgo et cum masnada et cum omnibus inter habitantes preter Stergarium et Roprettum et Cussoldum et dominum Ruichetum et Beraldinum quos tenuit in se etc. cum omnibus bonis et cum omni podere etc.* Fra i testi c' è *Calva de Spinebergo*. Ciò dimostra che l' intiero possedimento era famigliare e indefinitamente dividuo. In un documento relativo a Morsano del 1277 da me trascritto v' è tra i testimoni un Sibello di Spegnimberch, nell'atto di benedizione della prima pietra di S. Maria e dotazion d' essa chiesa abbiamo la presenza d' Odorico *(di Spilimbergo* così detto da un altro documento) capitano di Walvasone, che allora temporaneamente apparteneva agli Spilimbergo, Enrico e Sopertino *filii q. Calve* suddetto; in un documento del 1295 c' è uno *Selenca de Spignimbergo*. Più tardi nel 1337 penultimo dec. *(Arch. S. M.)*. Il sig. Bartolomeo di Spil. vende beni a Giacomo q. D. Tucio di Spil. *(Tom. not.)* e questo signore lungi dall'essere spilimbergese è un toscano, [1] tanto che nel 1369 abbiamo un Uberto figlio di costui che si dichiara fiorentino. Così abbiamo il testamento di Dorotea che, figlia d'Ubertino signore di Spilimbergo, è moglie a un Flumiano fu Warnerio di Spilimbergo e che fa suo erede il Nob. ed Egregio Ubertino suddetto 1400 7 agosto. Flumiano non è della stirpe.

1) La più bella prova che non appartiene al Consorzio è ch' egli è uno dei procuratori degli uomini che concludono col signore il patto dei livelli, nel 1339 come vedremo a suo luogo.

Tutto questo dimostra che tali persone erano in Spilimbergo e vi abitavano, ma non avevano alcun immediato dominio dei masi costituenti il nucleo signoriale, ma o erano funzionarî o vassalli dei Signori locali o affittanzieri e se hanno titolo di Domino ciò vuol dire o che appartengono ad altri nobili consorzi d'altra Terra e che ebbero qualche investitura dagli Spilimbergo, o che son gente d'alta condizione come il toscano probabilmente banchiere, e nulla prova, anzi tutto contraddice al supposto che fossero consorti dei Signori di Spilimbergo i quali dagli altri pochi *domini* che qui si trovano sono sempre distinti con le qualifiche di *nobilis, potens* o simili. A me poi sembra ragguardevole la famiglia di quell' Odorico che fu capitano a Valvasone (che con Mattia del sig. Isenrico di Spilimbergo presenzia al testamento di D. Enrico di Lestans, rogato da Giacomino di Vidor 1289. 2.ª ind. mercoledì 16 febbraio) perchè Nicolò Balisterut segue la via del padre servendo la casa di Spilimbergo e siede come Vicedomino ne' giudizî. Questa famiglia aveva qualche bene feudale nella Patria e così Supertino notajo di Spilimbergo era vassallo della Chiesa come attesta il *Thesaurus E. A.* Così un documento del 1334 è rogato da un Tommasino figlio di D. Bellamico. In tempi più recenti varie famiglie di Spilimbergo, cittadine, diventarono feudatarie quali i Cossi, i Floriti, i Cisternini, i Monaco, i Balzaro; ma qui non mi conviene occuparmi dell' epoca veneta.

Mi pare degno d' attenzione il fatto della concordia originaria dei Signori di Spilimbergo con gli abitatori che va sempre più diminuendo coi tempi per mutarsi in una vera opposizione all' età veneta.

Nell'*Austro-friulana* del D.r J. v. Zahn noi leggiamo il documento 4 Settembre 1365 (Travesio) nel quale il ribellatosi Walterpertoldo di Spilimbergo si sottopone alla chiesa d' Aquileja o meglio al Patriarca dal quale si era staccato per amore del Duca Austriaco, con *subditis et servitoribus* e promette quanto segue: *se facturum et curaturum cum effectu quod omnes terrerii et burgenses Terre Spegnimbergi iurabunt et promittent sine fraude quod predicta omnia et singula integraliter observabunt ac etiam promittent quod si contingerit quod absit, quod predicta omnia et singula modo aliquo non observarent, vel in aliquo ex predictis contrafacerent contra debitum rationis, non debent predictis dominis de Spegnimbergo vel alicui ipsorum aut eorum conductoribus, nec sequacibus adstare, applaudere, nec consentire nec eis consilium vel favorem modo aliquo prebere, nec aliquem alium actum exercere qui sit vel foret in favorem dictorum dominorum de Spegnimbergo* etc. Si voleva

dunque creare l' opposizione tra i signori e i loro sudditi, che prima non v' era. Walterpertoldo e i suoi erano vinti dal Patriarca e dal Savorgnano, ma erano sempre temibili e si sottomettono al Patriarca dopo la morte del Duca Rodolfo. Da una delle famiglie denominate da Spilimbergo pur non essendo del nob. locale consorzio famigliare, uscì probabilmente quella famiglia di piccola nobiltà che fu più tardi imparentata coi Tasso.

Ho studiato alquanto, come da queste mie memorie apparisce, i testamenti conservati nell'Arch.° di S. Maria e forse a miglior tempo ne farò oggetto d' una ricerca più speciale; ma confesso che non ho potuto cavarne alcuna idea generale sulla condizione delle anzidette persone. Prima di tutto la presenza dei Signori di Spilimbergo reggenti la giurisdizione non è sempre richiesta e talvolta invece risalta mirabilmente. Così nel testamento a rogiti dell' anzinotato Tomasino di Bellamico, portante la data 1334 I ind. 10 (?) gennajo, Spilimbergo, noi vediamo *Wndinus frater Busii* aggiungere ad un suo precedente testamento quanto appresso: *Verbo voluntate et consensu nobilium virorum dominorum suorum Bregonie et Bartholomei de Speguimbergo ibi presentium volentium et consentientium legavit totas decimas suas quas habet super pomeria et agros* di varie persone a favor della Chiesa *(Arch. S. M.)*. È la natura dei beni o l' indole della condizione del disponente o finalmente quella dell' ente favorito di giuspadronato feudale, che esige la presenza dei signori, oppure è un fatto questo della loro presenza che non ha giuridica importanza? Continuiamo a svolgere i documenti. Nel 1351 ultimo marzo testa Gaja figlia di Simone di Cucagna vedova di Breogna di Spilimbergo e fra i testi v' ha un canipario dei Signori e Tissio *custos ianuae castri Spignembergi* e un maestro Pietro pistore di detti signori. Ma bensì troviamo un testamento i cui pesi son dall' erede riconosciuti in consiglio della Terra a S. Cecilia e presenti i Signori nel 1371. È il testamento di Paolo Papiglia che non pare punto nobile, ma è degno di considerazione perchè egli abitava in castello *(Arch. S. M.* trascriz. Carreri). « In dei nomine Amen. Anno nativitatis eiusdem domini millesimo trecentesimo quinquagesimo nono indi[ctione] duodecima die octavo mensis octubris. Actum Spegnimbergi in ecclesia sancte Cecilie [presentibus] discretis viris domino presbitero Ambrosio rectore ecclesie sancte Marie de Spegnimbergo. nobilibus viris.... Walterpertholdo milite et Henrico fratribus dominis de Spegnimbergo huic infrascripto testa[mento] et omnibus in eo contentis. consentientibus amologantibus et afirmantibus. Folcherino Tusco..... de dicto Choda de Pers. Supertino notario. Petro quondam Nicolai de Toppo et Berthulo dicto Guercio q. domini Francisci de Pignano et Galvano q. ser

Odorici quondam domini Capitanei [de] Spegnimbergo omnibus istis nunc habitantibus in Spegnimbergo testibus et aliis ad hec vocatis et ab ore predicti testatoris rogatis. Ibique Paulus quondam Venuti dicti Papigle de Spegnimbergo [per dei] gratiam sanus mente ac scensu volens limina beatorum apostolorum Petri et Pauli.....are timens decedere intestatus suarum rerum et bonorum dispositionem per presens nuncupativum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procuravit » etc. (Not. Gio. fu Nicolò). Questo testatore non dà nessuna disposizione di natura diversa dalla comune, non parla di decime od altro. Che cosa è dunque a concludere se costui abita, come vedremo, il castello? Certo potrà concludersi almeno che non è un consorte. Anzi con la scorta del IV volume della *St. del Dir.* del Pertile, io troverei questo testatore non essere un vero libero, come pure molti ve ne sono a Spilimbergo sudditi della giurisdizione de' nostri signori e solventi censo, in questo tempo, ma è o un antico servo o un semilibero, certo assai pregiato se fu arbitro, come vedemmo, anche negli affari della famiglia signoriale. Certo si è che nel 1369 ind. VII, 27 giugno, Spilimbergo, vi è un atto rogato nella casa del comune e il detto Paolo vi è designato come *vilicus* [1] e assiste con altri all'autorizzazione data da Walterpertoldo di Spil. ai camerarii della Chiesa d'affittare una braida. Rog. di Supertino. *(Arch. di S. M.)*.

Più interessante, se è possibile, parmi il testamento di Venuto padre di Paolo che conservasi in copia autenticata da Quintilio Carbo nell'*Arch. S. M.* Istrumenti 2.° 58; il qual testamento era rogato da Tommasio fu Bellamico di Spilimbergo l'a. 1330. XIII ind. 6 Nov.bre, dove si legge « Vignutus dictus Papilla filius q. Iacobi dicti Sopra de Spegnimbergo sanus mente et sensu licet languens corpore inter coetera quae in suo ultimo testamento disposuisset ordinasset et legasset, verbo voluntate et consensu Nob. virorum D. D. suorum Pregoniae et Bertholomei fratrum de Spegnimbergo ibi presentium et volentium et consencientium. de sua gaudenti tenuta et corporali possessione iure liberi in perpetuum dedit cessit traddidit atque legavit Ecclesiae sanctae Mariae de Spegnimbergo quendam mansum suum terrae situm in Villa Sequalsi iure proprii etc. etc. *con caccie, pescagioni* etc. hac condicione forma et pacto quod camerarii rectores et factores antedictae Ecclesiae perpetualiter facere et fieri teneantur annuatim anniversarium dicti Vegnuti Papillae cum quinque sacerdotibus, dando cuilibet sacerdoti sex. frexacherios

1) Come già notai *villicus* secondo il Du Cange corrisponde a *major villae*. Talvolta questa parola suonò come Sculdascio e Gastaldo. Puoi vedere nel libro: *Origines de l'ancienne France* di I. Flach professore del Collegio di Fr. (Paris 1886-1892).

pro prandio et oblacione insuper vendere debeant staria quattuor frumenti de Hereditibus ipsius mansi omni anno et cum precio dicti frumenti emere debeant quattuor tunicas panni lanae grisei, et ipsos dent quatuor pauperibus pro anima ipsius Vignuti. Item dare teneantur annuatim st. unum milei de dicto Hereditu sacerdotibus parochialis dictae Ecclesiae qui facere teneantur vigilias pro anima ipsius Vignuti» il resto vada alla luminaria della chiesa. Anche quest' atto è rogato in Castello di Spilimbergo *in stua dicti Vegnuti.* E invece nel testamento di Hilicutia fu Collo di Spilimbergo nel 1311 ivi unito i signori di Spilimbergo non fanno alcuna mostra di sè benchè i beni sieno in Aurava che era di loro giurisdizione e dati alla Chiesa di Spilimbergo. Mi confermo perciò nella credenza che questa famiglia Papiglia avesse coi signori qualche vincolo di servaggio. — Richiamo l' attenzione del lettore sul documento oltremodo importante da me trascritto sull'orig. nell'*Arch. Spil. di Sopra* rogato in abbreviatura dal not. Supertino e scritto dal figlio Nicolò in una membrana alta un metro e 7 centimetri e larga 39. Questo atto ci parla delle persone estranee alla famiglia e che abitavano il castello e che non potevano essere livellarie giacchè l' interiore castello non potevasi livellare, come a suo posto vedremo; di più ci descrive e ci fa vedere per quanto è possibile la forma degli edifizi del primitivo nucleo.

Le solite parti cioè Walterpertoldo e figli, da una parte e Nicolò, Ubertino, Antonio e Tommaso dall' altra, il dì penultimo del Decembre 1367 [1] sotto la pergola del castello presso il palazzo nuovo di Walterpertoldo fanno due porzioni del castello di Spilimbergo e nell' una pongono il Palazzo vecchio *cum salla magna et omnibus cameris et caminis inttus edifficatis versus orientem iusta pallazium novum domini Walterpertoldi cum omnibus cameris et caminis versus occasum solis prope pallazium quod edifficare fecit quondam dominus Henricus pater dictorum dominorum Nicolay. Ubertini Thonii et Thomassii. cum tota canipa magna ipsius pallatii veteris etc. item eciam quod pallatium novum quod fecit edifficare quondam dominus Henricus versus occasum solis cum omnibus cameris et caminis superius et inferius edifficatis. Item etiam domum in qua habitat Sivridus quondam Philippi. Item etiam domum in qua habitat Paulus q. Vegnuti Papilgle item etiam domum in qua habitat ser Mathiussus de Maniacho iusta portam Castri a parte inferiori. cum toto muro Castelano qui circumdat domos predictas. pro ut tenet in dicto castro. excepto puyolo domus Pauli*

1) Sarebbe il nostro 1366 poichè l' anno cominciava al 25 Decembre.

quod debet retragi (?) in walle domus Sivridi. Si aggiungono qui molti patti fra i quali: *Item qui habent hanc partem teneantur tenere aptatam cisternam iusta choquinam et turrim ut eidem erit opportunum. Item qui habent hanc partem debent aufferri scallas puyolli pallazii veteris versus turrim et pallacium novum versus origentem* etc. etc. *Item quod turris que est infra pallazium novum et choquinam debet esse communis scilicet utriusque partis. Item quod ambe partes teneantur tenere custodiam super turre scita in dicto castro. que custodia iuret ipsis ambabus partibus esse fidelis et legalis. et eidem custodie satisfacere pro medietate de omnibus sumbtibus. et quod ipse ambe partes habeant portonerium qui stet ad portam castri qui debet esse fidelis ipsis ambabus partibus et eidem custodie satisfacere pro medietate de omnibus sumbtibus. Item quod ambe partes teneantur tenere pontem castri aptatum et turrim porte castri predicti. et turrim quę est prope choquinam et pallatium novum in quo habitat dominus Walterpertoldus expensis ambarum parcium pro medietate facere. Item qui habet hanc partem teneatur tenere foveam castri predicti aptatam usque ad fundum scilicet a ponte castri donec perdurat ista pars. Item terenum quod est iusta choquinam et turrim sit et esse debeat commune ambarum parcium et turris cum porta per quam egreditur castrum predictum sit commune ambarum parcium.* La divisione passa al *broilux* e al *brogli* vecchio. Poi nella seconda parte è posto il palazzo nuovo orientale presso il palazzo vecchio... *Item choquinam cum furno et stupa et domum q. Assuyni. Item domum q. Albertuzii. Item domum Pertoldi q. ser Walframmi. Item domum Balisterrutti. Item domum Pauli que est prope domum dicti Balisterrutti. Item domum Pauli que est ybi prope usque ad portam pontis castri a parte superiori cum toto muro castelano etc.* La divisione delle case fuor del castello fra le solite parti con patti di palificar nelle fosse, de non elevando etc., interessantissima, trovasi orig. a rog. Supertino 15 Febbrajo 1368 nell'archivio di Domanins. Certo è impossibile oggi orizzontarsi. Il documento prova come gli unici padroni del castello e del fondo Spilimbergo sieno i signori i quali con questo documento non divisero già la giurisdizione del paese che restò sempre indivisa da quando abortì la prima divisione del 1320 edita dal Bianchi. Inoltre il documento che per altra cagione riferirò 11 Febbrajo 1353 è rogato *in castro Spegnimbergi in curia domus Nicolai dicti Balisterrutti filii quondam domini Odorici capitanei.*

In forza di questa prova non può dubitarsi che questa famiglia d'alti uffiziali dei signori di Spilimbergo non abitasse

una casa buona abbastanza del castello se pure qui castrum non avesse un significato più ampio. Il castello si chiamava eziandio *Zironum*. A Zuccola si rammenta un *palazzo vecchio* nel documento del morgengabe etc. di Richelda del 1312, il che vuol dire che c'era anche un palazzo nuovo. Non illuda la parola *palazzo* poichè il castello di Zuccula dev'essere stato piccolo assai nel suo complesso. A Solimbergo nella divisione del castello da me riassunta 1432 10 ind. 20 Decembre, Udine, che richiama la divisione del 1401 è ricordata una casa grande con *pergoluzza*, una casa nuova, una torre (ch'è quella che sussiste) una chiesa, una cisterna, un pistrino. Not. Nicolò fu ser Daniele di Colle Prampero *Arch. Casa Sotto*.

A Truss mediante la divisione del 1481 fra il can. Dionisio e i fratelli, veniamo a conoscere due case in castello e la cortina (che forse è l'attuale *centa* che mostra una vecchia colombaja) di Ruttars. [1] Per altri documenti conosciamo l'esistenza d'un ponte e d'una frascata (Doc. 1371 11 Sett.) Quanto al rapporto della casa di Zuccula con l'omonimo castello ne' principì poco ne sappiamo, solo dai documenti posteriori all'unione con Spilimbergo apparisce che è feudo giurisdizionale. A me pare che fosse anche in origine feudo dato immediatamente da un alto signore e non già dalla casa di Villalta posseditrice d'Urusbergo ivi presso, poichè anche nei documenti riportati dal Bianchi relativamente alla distruzione di Uruspergo e Zuccula, i due castelli appajono alleati, ma non legati fra di loro da vincolo di vassallaggio.

Solimbergo, tardo possesso, è feudo concordiese che doveva in guerra un cavallo al Vescovo. Truss è allodio giurisdizionale, poscia feudo e Ruttars, che poi vi si annette, è allodio pure giurisdizionale. Ma di ciò altrove. Invece ora noterò che se nel tempo patriarcale nessun'altra famiglia partecipò col consorzio spilimbergese della giurisdizione, si deve notare una piccola eccezione nel tempo veneto. Non voglio accennare già al seguente fatto notato in un elenco di documenti dell'Arch. di Sopra con la data 7 Agosto 1505: « testamento di Gerolamo fu Edoardo di Spilimbergo nel qual lascia erede dei suoi feudi Antonio Tron procuratore di S. Marco. Il fratello Troilo si oppone ma il Luogotenente giudica a favore del Tron ». Dissi che non accenno a questa giacchè secondo i Diarî di Marin Sanuto pare si trattasse solo delle entrate e d'altronde sembra fosse cosa non importante

---

1) A questa conclusione non si potrebbe venire se si seguissero le opinioni del signor Bertolla sullo cente come nel suo articolo delle *Pagine Friulane* N. 8, 1894 intitolato *Note Archeologiche friulane*. Se si può fidarsene ha un certo interesse il dipinto di Cosa che rappresenta la giurisdizione di Spilimbergo.

ed effimera; invece, noto in certi statuti a stampa intorno alla metà del secolo XVI, fra i consorti di Spilimbergo che li emanavano un Giovanni de' Cavalcanti. Come si spiega ciò?

L'Archivio della casa di Sotto ce ne offre ampia la spiegazione. Diadema figlia di Febo Spilimbergo sposò il nob. Giovanni Cavalcanti e ne ebbe i figli Gianozzo e Febo e tutti parteciparono ai beni, ai redditi e alla giurisdizione. Ciò non tollerando alfine i Signori di Spilimbergo poichè la giurisdizione è mascolina, vennero, mediante nobili mediatori, a un componimento amichevole in forza del quale fattasi riconsegnare la giurisdizione di Spilimbergo e di Zuccola e di Montemaggiore per intiero, acconsentirono a smembrare un caratto giurisdizionale di Solimbergo pei Cavalcanti col patto che, estinguendosi la linea loro maschile, il caratto tornasse agli Spilimbergo e ciò per mantenere i rapporti di buon parentado. Rinunziano i Cavalcanti alla porzione dei livelli che riscuotono sulle case di Spilimbergo, alla ragione che hanno su di un molino, alla porzione di dande di San Giorgio e Aurava che scuotevano ed a certi beni in Sarone. Invece i Consorti di Spilimbergo concedono ai Cavalcanti di gratuitamente macinare al detto molino, danno loro un livello perpetuo e consentono che tengano quei beni che possiedono in Ragogna. L'atto fu rogato da G. B. Carbo Cancelliere l'anno 1574 6 giugno in borgo vecchio nella sala dei fratelli Cavalcanti. Fu poi riscritto da Q. Carbo e copiato autenticamente quasi un secolo dopo da Gio. Vittore Honesti, forse per servire in qualche causa. È chiaro che questa condizione era affatto irregolare e tollerata solo per amor della pace. I Cavalcanti però spariscono dalla storia di Spilimbergo ben tosto e poco durarono anche a compartecipare alla giurisdizione di Solimbergo che fu tolta loro con sentenza d'arbitri nel 1583 *(Arch. S. Maria)*. Sono una nube fugace sul fulgore della potenza dei signori di Spilimbergo del ramo di Sotto. Solo fa pensare il fatto che si potesse ritenere che la giurisdizione emanante da feudo passasse in femmina. I feudi ministeriali friulani, come ognun sa, potevano andare alle femmine, ma non mai quando avessero annessa la giurisdizione.

DOCVMENTI

I.°

1202

Anno a nativitate domini nostri Jehsu Christi Millesimo CC secundo indic. quinta die tercio exeunte marcio. In presentia presbiteri Liprandi de Fossalta. Conradi de Castellerio. Gerardi de Salegona. Artuichi de Varmo. Adelpreti de Ronke habitatoris de Varmo. Mathei de Rivarota. Volfekeri de La rosa. Artuichi de Meduno. Johannis de Gurgo. Artuichi de Soveragno. Henrici de Meduno. Meliorati de Catubrio. Moscati de Verona. Musci filii Arnoldi de Medade. Volrici filii Emme de Belluno. Bergognonis. Wezelonis filiorum domine Grise. Vilani. Ihone filii Marie Mate de Fossalta. Stramadezi et aliorum. Ibi domina Gerdruda uxor quondam domini Walteri de Frata felicis memorie pro se et pro filia sua. et dominus Vrasclaus frater eiusdem domini Walteri. et Henricus et Gotfredus qui dicitur Barellus frater eius nepotes suprascripti domini Walteri confessi fuerunt se dedisse ea die sacro altari sancti Stephani de Concordia nomine oblacionis et nomine donacionis inter vivos ut amplius revocare non possent ad proprium pro anima prelibati domini Walteri felicis memorie et pro animabus suis suorumque parentum remedio Wilipirgam filiam Henrici Maniagi pro bono servicio quod dictus Henricus fecerat dicto domino Waltero ita ut in perpetuum cum omnibus suis heredibus masculis et feminis quos vel quas annuente domino habitura est et cum toto suo peccullio quod ipsa habet vel habitura est cum omnibus suis heredibus sit proprietas prefate ecclesie. et concesserunt ei omne peculium et omnibus suis heredibus quod habet vel habitura est in perpetuum. Et infrascriptam dederunt per manum suprascriptum presbiterum Liprandum in manu suprascripti Henrici Maniagi qui iterato daret tenutam dicte oblacionis et donacionis nomine proprietatis ad proprium supradictum altare sancti Stephani de Concordia tali ordine quod dicta Wilipirga in perpetuum sit propria dieneswip prefate ecclesie et insuper infrascripta domina pro se et pro filia sua et suprascripti Vrasclaus et Henricus et Gotfredus qui dicitur Barellus per se et per heredes suos et per omnes personas quas mittere et subtrare (?) potuerint per stipulacionem spoponderunt et promiserunt donacionem atque oblacionem sub pena quinque marcharum boni et puri auri ab omni homine omnique tempore prefate ecclesie expedire defendere auctorizare et quod suprascriptum est semper ratum et firmum et incorruptibile et irrevocabile imperpetuum habere ita ut si quis ex ipsis aut ex eorum heredibus supra-

scripta infringerit aut infringere temptaverit tunc debeat emendare nomine pene suprascripte Wilipirge et suis heredibus si habuerit prenominata pena quinque marcarum boni et puri auri et pena soluta carta et suprascripta oblacio et donacio in suo permaneat robore in perpetuum. Et manifestaverunt nulli alii venditam traditam donatam. alienatam. obligatam vel obnoxiatam suprascriptam oblacionem et donacionem nisi suprascripte ecclesie sancti Stephani esse confessi fuerint. Actum in Curia de Frata in lobia suprascripti quondam domini Waltori.

† Ego Matheus domini Frederici imperatoris notarius interfui et rogatus scripsi. *(Arch. dei Conti di Valvasone perg. aut. orig. trascr. Carreri).*

Notisi che Enrico Maniago più tardi si offre alla chiesa concordiese.

II.°

1213

Anno domini MCCXIII indictione prima. die ultimo exeunte iunio. In presentia testium quorum nomina subscripta leguntur. Dominus Churadus Dei gratia. Mosacensis Abbas postquam advocatiam villarum scilicet de Ignano et de Velach superiori et inferiori a comitibus de Goritia pro quadringentis et quinquaginta libris redemit quam advocatiam sibi iniuste vindicaverat videns villam de Ignano a diversis qui in ea nullum ius habebant infestari eam D. Walterpertoldo ad defendendum commisit pro qua defensione sibi certum dispendium designavit scilicet quod de eadem villa triginta duas mensuras annone et triginta duas gallinas et quindecim agnos annuatim habere debet. Insuper cum sedecim equis si nox aut inumdatio aquarum eum ibi deprehenderet hospitium et necessaria semel in anno ibi habere debeat. Huius rei testes sunt Andrea plebanus ecclesie nove. Henricus et Stephanus sacerdotes de Ignano. Wolframus de Glemona. Hardamanus de Barbeano. Colo et Stephanus fratres de Gradisca. Wicardus de Trigesimo. Wolricus Sopret. Wolfinus de domina Galliana et Geroldus gastaldio de Volveson. Bruno de Ignano. Actum apud curiam de Ignano in capella S. Marie feliciter.

Ego Omnebonus iudex et regalis aule notarius interfui et hanc cartam ab utraque parte rogatus scripsi *(Arch. deman. Ud. orig. Coll. Bianchi presso la bibl. civ. d'Udine).*

III.°

1213

† Anno domini MCCXIII. indictione prima die secunda intrante mense decembri. Nos quidem W. dei gracia concordiensis episcopus. omnibus Christifidelibus noctum esse cupimus quod aucto-

ritate domini W. dei gracia sancte aquilegensis sedis patriarce. Walterina filia quondam domini Walterii de Frata. Henricum maniacum. et filiam suam Wilibrug ab omni iugo servitutis secundum quod in quodam instrumento per manum tabelionis confecto continetur relaxavit. et eosdem in manu domini Henrici de Frata tradidit pro porcione (?) sua cuicumque velent sacre domui et relioso loco se se oferendos. Ego autem Otolinus Vicentinus sacri palacii notarius vidi et audivi quod episcopatui concordiensi dicte persone videlicet Henricus et filia sua Wilibrug sese obtulerunt. Ibidem autem inconstanti dicte persone recepte et colaudate in ministeriales seu denesmanos [cum] omni posteritate sue progeniei a ministerialibus ecclesie concordiensis videlicet Artuicho de Meduno. Sivrido de Mucinbergo. Johanne de Concordia. Conrado de Flambro. Armanno. Aroldo. Conradino de Concordia deducte sunt. per manum dicti Henrici de Frata et Ugonis. et Barelli fratres eius et Iuliani nepoti eorum usque ad aram beati proptomartiris Stephani. cui quidem altari sese obtulerunt. nomine ministerialium seu denesmanorum. in perpetuum servituros et subigeturos cum omni postelitate sua et peculio quod e[x] [hac] die visi sunt habere et deincens sunt aquisituri. dicti autem fratres videlicet Henricus. et Ugo. et Barellus et ...alianus nepos eorum sub pena mille librarum denariorum venetorum parvorum ut supra legitur firmum et ractum habere compromiserunt stipulacione sumixa. pro se et heredibus suis. si forte contra hanc constitucionem exstipulacionem cartam ausu temerario. venire atentaverit a dicta pena cadere debeant. Episcopo qui pro tempore fuerit et dictis manumissis personis solvenda. presenti pagina in suo robore et firmitudine irefergabiliter permanente imperpetuum. Huchie *(invece di huic)* autem manumissionis facto. interfuerunt. Dominus Marcus concordiensis Dominus Diatrichus eiusdem ecclesie magister scolarum. Wdolricus de Cargna. Iaonatas. Cono. Bernardus. Canonici concordienses. Conradus de Rigugna capelanus domini Patriarce. presbiter Iohannes capelanus domini Episcopi. Cono milite de Concordia. Otacus de Atens. Henricus novellus de Meduno. Warnerius de Concordia. Portulanus filius Martini Bave et aliorum. Actum in Concordia in ecclesia beati sancti Stephani.

Ego Otolinus vicentinus sacri palacii notarius interfui et hoc instrumentum scripsi. *(Arch. Valvasone perg. aut. orig. trascr. Carreri).*

Quest'atto è doppio, poichè ci presenta l'azione del signor superiore autorizzante la manomissione per cui i manomessi diventano ministeriali e la ricezione dei medesimi da parte del donatario. In due atti del 1201 riassunti da me nell' Arch. Gonzaga di Mantova

è così stampati ne' miei Regesti dei principali documenti della casa da Dovara etc. Cremona, Maffezzoni 1889 pag. 13 vediamo alcuni servi manomessi e infeudati nel dì stesso a feudo onorifico di varie pezze di terra.

IV.°

Anno domini M.CC.XX ind. VIII die VII intrante iunio in presentia rogatorum testium quorum nomina super leguntur. D. Otto Pregonea de Spengenberch pro bono et grato servicio quod D. Isenricus de Rodelano fecerat domino Walterpertoldo patri eiusdem domini Ottonis in ultramarinis partibus investivit predictum Isenricum cum anulo de toto feudo quod ipse Isenricus habuerat in feudum a prenominato domino Walterpertoldo et ab eodem domino Ottone tam de illo feudo quod ad predictum Isenricum iure hereditario evenire debet. quam de eo quod ipse ad presens in suo habet dominicali. ita quod heredes predicti Isenrici tam femine quam masculi equaliter succedere debeant. et cum anulo plenum ius feudi in predicto feudo habere et quod nec predictus D. Otto. nec sui heredes debeant et possint prenominatum feudum aliquo modo alienare unde predictus Isenricus aut sui heredes possint perdere ius suum in predicto feudo. Actum iuxta ecclesiam S. Bartholomei super ripam Tulmenti feliciter. Huius rei testes fuerunt D. Henricus Tasor (sarà Tasot?) Conradus de Flagunea. Bertholdus et Cono de Tercano. et Conradus de Ysopio. Hengelpretus de Ragunia. Otto de Prache et Meynardus de Sbrolavacha et alii. Ego Omnebonum iudex et regalis aule notarius interfui et hanc cartam scripsi. *(Orig. dell'Arch. Spil. in Domanins copia di V. Joppi).*

V.°

1244 21 Febbrajo oppure 21 Settembre. Divisione d'Ottobregogna da' suoi figli. (Interessante documento perchè ci dà notizia di antichi possessi e ragioni e giustifica la genealogia fra tante ripetizioni degli stessi nomi). Il doc. appartiene alla collezione del D.r Joppi. Ve ne sono copie anche negli archivi Spilimberghesi, ma hanno la data 1204, che l'indizione e molti altri criteri dimostrano erronea. L'errore poi è spiegabilissimo con una facile omissione de' copisti.

Anno domini millesimo ducentesimo quadragesimo quarto indicione secunda die VIII exeunte septembri *(VIII exeunte februario).* In presencia domini Odorici di Trichano et Almorici *(Warnerii)* de Usopio. Leonardi di Versia. Coradi. Stephani fratribus filiis (sic!) q. Domini Colli de Gradisca et Calve de Spinebergo *(Spi-*

limbergo) et Petri de Gruario et aliorum. Dominus Otto Bergonia de Spinebergo diviserit *(divisit)* filios suos a se silicet Valteriumpertoldum e Brigonussum et eis dederit conceserit nominatim castrum de Spinebergo *(Spilimbergo)* cum burgo et cum masnata et cum omnibus inter habitantes preter Stergarius *(Stargarium)* et Roprettus *(Ropretlum)* et Cussoldus *(Cussoldum)* et dominus *(dominum)* Ruichetus *(Ruchetum)* et Baldinus *(Baraldinum)* q. Ra.... in se *(quos tenuit in se)*. et cum omnibus bonis. et cum omni podere. et racione quas ipse habet et habere videtur in plebis *(plebe)* Cose silicet in villa Gradisce *(Gradisca)*. in Villa Provesani et in villa Cose et in villa Pozi et in villa Daurage *(Aurave)* et in villa sancti Martini et in villa Postoncicco *(Postonzichi)* et in villa Arzeni. et in villa Barbiani *(Barbeani)* et in villa sancti Georgii et in villa Dominini *(Domanisii)* et Rassedi *(Rauseti)* et apud hoc *(hec)* omnia bona et possessiones ut habet et videtur habere in Plebis *(plebe)* Travesii silicet in villa Tauriani *(Taureani)*. in villa Istradi *(Istraci)* et in villa Baselge et Gaii et in villa Lestani et in Viangne *(Ruigne?)* et apud hoc omnia bona et podere quod habet in villa Castegloni *(Casteoni)* et in villa sancti Laurencii et in villa Zaupole *(Zopole)* et illa racio et illa bona que habet et habere videtur *(intendit)* in villa Ignani preter advocaciam et racionem ut habet supra deganum *(Decanum)* Ignani et ville Bovoncie ut *(Bonzich et ut)* in se retinuit a supradicto filio suo Brigonusio aiunxit *(auxit?)* et dedit villam Turide cum omnibus racionibus pertinentibus. et quod ipsi supra dicta bona memorata de cetero per partem *(pro parte)* habeant et teneant et possideant omnemque *(et omnem)* voluntatem faciant secundum ut *(et)* pater eorum facere poterat et item omnia bona affictata ut habet in Cargna *(Carnea)* et habere videtur supra dictos filios suos dederit et concesserit *(dictis filiis suis dedit et concessit)* preter montes ut *(quos)* retinuit in se et adhuc terciam partem mobilie *(mobilium)* ut habet in Spinebere eis dederit et conceserit *(dedit et concessit)* et dedit eis verbum in tenutam et possessionem *(in tenuta et possessione)* intrandi sua auctoritate iure proprii et feudi. Actum in platea burgi de Spineberg.

Et ego Beraldinus *(Beroldinus)* sacri pallacii notarius interfui et scripsi.

(La copia più corretta che è quella che presenta le varianti ragionevoli fra parentesi trasse V. Joppi da altra in un volume del secolo XVI dell'*Arch. Spil. in Domanins*).

VI.°

Copia autentica cartacea del 1731.

Anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto ind. terciadecima die octavo intrante maio (in altra copia leggesi: *exeunte maio)* in Villa Cormoni in Povola in Platea iuxta viam publicam. Presentibus D. Odolrico de Rifimberch. D. Odolrico de Treverio (?) (Treven?) D. Lutio de Volpureg (forse *Volpurg*). D. Olverio de Regogna. D. Vicardo de Crissignana. D. Folchero de Flensperg. D. Variento de Cero et Armano de Cormono. Folcherutto de Flojana. Hernest de Bisninz. Almerico de Osophio. Ioanne Sponello et aliis etc. Ibidem D. Comes Mainardus de Goritia pro se et suis heredibus suisque successoribus ad rectum et legale feudum prebens ei osculum oris investivit D. Ottonem Bergognam de Spimbergo accipiente pro se et suis heredibus de advocadria de Villa S. Zeni in integrum et de hermania de Galano in integrum cum omni iure ad ipsa pertinente in toto suo podere in integrum quod habebat tenebat possidebat et visus fuerat habere tenere et possidere in Villa S. Marie de Sclaunicho et in Sclaunicho. in Puzolo et in eius confinibus intus et foris in monte et plano et de tres mansos iacentes in Manzano et eius districtu. quos dictus D. Comes habebat tenebat possidebat et visus erat tenere habere et possidere cum ingressibus et egressibus et pertinencis suis. et casalibus. Baiarciis. campis pratis. silvis molendinaris. alveis aquarum conductibus comoditatibus pascuis et terris cultis et incultis. aratis et non aratis hospitiis et honorantiis ac omnibus et singulis iis habet supra se vel infra seu intra se in integrum pertinentibus omnique iure actione usu requisitione dominio honore ad habendum tenendum possidendum vendendum donandum alienandum obligandum et pro anima et corpore iudicandum et quidquid dicto domino Otto Bergogne et eius heredibus aut cui dederit deinceps placuerit perpetuo faciendum iure recti et legalis feudi pretio et foro quingentarum marcharum denariorum aquileiensis monete - quos dictus D. Comes Mainardus fuit contentus confessus et manifestus se recepisse et integre habuisse a prefato D. Otto Bergogna tempore huius contractus renuncians exceptioni non numerate pecunie pacto racione occasione et omni legum auxilio omnique alio iure. Quam investituram factam ut supra continet[ur] mentovatus D. Comes Mainardus pro se et heredibus suis stipulacione promisit prefato D. Otto Bergogne et eius heredibus aut cui ius dederit dicta bona iure recti legalis feudi ab omni homine et Universitate legitime varentare. defendere. manutenere. auctorizare. disbrigare et nunquam litem vel questionem movere dicto D. Otto Bergogne et heredibus aut cuiusvis eadem

bona daret immo eisdem integre ressarcire omne dampnum et litis expensas. quod vel quas pro predictis attendendis et observandis incurrerent vel facerent in iuditio sive extra cum obligatione omnium suorum bonorum mobilium et imobilium nec contra predictum nec aliquid predictorum per se vel per alios aliquo tempore facere vel venire ratione minoris pretii aut alia ratione vel ocasione sub pena dupli minus octo marcharum denariorum aquileiensium et apud de bonà voluntate sub pena octo marcharum denariorum aquileiensis monete dicta bona valuerint prout per ipsum fuerint meliorata aut prout valuerint iuxta extimationem bonorum hominum in consimili loco. et sic dedit ei Nuncium dictus dominus Almericus (!) quod ponat eum in tenutam et corporalem possessionem de dictis bonis. Ego Rambaldus sacri palatii notarius interfui rogatus et scripsi.

† Antescriptum Instrumentum ex consimili autentico existente in membranis paenes Nob. D. Aloysium sive heredes q. nob. D. Leonardi Spilimbergi pro ut stat et iacet fideliter exemplavit Pompeius Augustinus Beltrami P. V. A. notarius Ragoniensis seque in fidem subscripsit et signavit.

Nos rectores D. D. Terrae Spilimbergi Universis et singulis praesentes nostras inspecturis, fidem facimus, et attestamur antescriptum Spec. D. Pompeum Augustinum Beltrami, qui exemplavit et autenticavit ultrascriptum documentum, talem esse, qualem se fecit bonae et integrae famae. ac ideo etc. in quarum etc. Spilimbergi 23 X.bris 1731.

(Sigillo spilimbergoso) HIERONYMUS STELLA cancellarius.

Nella copia da me qui riprodotta e conservata nell'*Arch. Sp. di Sopra* per imperizia del not. Beltrami leggevasi *Salcomeho. Saceni,* e *Germania de Salano* ch' io corressi mediante il confronto della lista dei beni di Gio. di Zuccola in *Sclaunicho. Sancti Zeni* ed *hermania de Galano.* Gli errori grammaticali saranno fors'anco stati nell'originale. Non posso indurmi a pensare come i più che la forma dell'Investitura sia indifferente. Già si è dimostrato ormai l' importanza vera dell'investitura col gonfalone che denota non la grandezza dei diritti conferiti ma la dignità dell'investito. Rilevo qui la forma del bacio della bocca senza osare trarne alcuna conseguenza, ma richiamando su di essa l'attenzione dello studioso. Altrove dal Vescovo di Concordia gli Spilimbergo sono investiti di Solimbergo in altro modo, cioè con la fimbria. In contrario abbiamo un fatto del 1330: Pregonia e Bartolomeo sono investiti di Spilimbergo col *cappuccio* mentre Wenceslao nel 1389 è investito de' suoi carati dello stesso feudo di Spilimbergo *per fimbriam.* Vedi i due atti nell'*Arch. di Sotto* già presso il Co. Fr. di Spilimbergo. Ma è certo che il bacio pare più onorevole.

VII.°

Memb. orig.
Arch. Casa di Sopra dei Sig. di Spil. trascr. Carreri.

† Anno domini millesimo ducentesimo. septuagessimo. sep-
timo.. indicione quinta die sexto decimo intrante ianuario. in
presencia dominorum Sibelli et Zorlini de Monte regalli. Achiloti
et Tolberti de Sacile. Hendrici de Lestano et alliorum. Piligrinus
filius olim Ropreti de Antonio de Spegnemberch suo nomine et
auctoritate sibi prestita a Bertoldo fratri suo eo presente et con-
senciente coram domino Walteriobertoldo de Spengenberch domino
suo flexis ienibus repudiavit dedit et assignavit in manibus ipsius
domini sui domini Walteriibertoldi. Marsilium servum suum cuius
nomine Benvenutum noncupatur cum omnibus suis bonis et cum
omnibus suis heredibús filios et filias natos et nascituros et cum
toto epiculeo suo et ius patronatus et si quod ius aut racio ipse
Piligrinus et frater eius antedictus habent vel de cetero habere
possent iure epiculleo seu de patronatu vel de condicione ser-
vitutis aut alia quaquumque. eidem domino suo domino Walte-
riobertoldo de Spegnemberch. cesit et dedit trastulit adque man-
davit. ita ut ipse dominus Walteriusbertoldus de ipso Benve-
nuto Marsilio totam suam voluntatem faciat de persona et de
bonis suis tam presentes quam futuros sicut ipse ante Piligrinus
facere poterat et sicut de suam.....pr...m facere posset. Actum
Spegnemberch in porticus domus nove.

Ego Iacobinus de Vidor sacri pallacii notarius interfui et
rogatus scripsi.

† Anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo. septimo.
indicione quinta die sexto decimo. intrante ianuario. in presencia
dominorum Sibelli et Zorlini de Monteregalli. Achiloti et Tol-
berti de Sacille. Leonardi de Meduno. Hendrici de Listano. O-
derici de Travesso et aliorum. Nobilis dominus Walterusbertoldus
de Spegnemberch. primo dei amore secundo pro remedio animo suo
suorumque parentum. animarum manumisit Benvenutum dictum
Marsilium servum suum. ab omni vinculo servitutis. dans tradens
et asignans ipsum Benvenutum Marsilium cum omnibus suis here-
dibus filios et filias natos nascituros et cum omnibus suis bonis
mobilibus et in mobilibus tam presentes quam futuros et cum omni
suo epiculleo. in manibus Jacobi de Trecano. ut loco et vice ipsius
domini dare et asignare debeat dictum Benvenutum Marsilium.
altari Ecclesie Beate Marie de Aquilegia cum omnibus suis here-
dibus et cum omni suo epiculeo et bono. ita ut ipse Benvenutus
Marsilius et suos heredes de cetero semper et omni tempore per-

maneant ad servicium dicte ecclesie. tamquam digestemanum. et piissimus pater dominus. Patriarcha Aquilegensis qui nunc est vel allii qui de cetero sunt venturi. nulam habeant potestatem removendi et alienandi dictum Benvenutum Marsilium neque eius heredes ab ipsa Ecclesia servicio sed semper permaneat. sicut allii digestemani. vel uti. ut de ministerialibus parentibus esset natus et non paciatur aliquam questionem status seu condicionis a domino vel ab eius heredibus et nullam sit differenciam inter asignacionem manumissi et manumisoris. excepto quod manumisor sit ministerialis proienie natus. insuper idem dominus omne iuspatronatus sibi remisit et omne suum epiculeum quod habet vel aquiret sibi concessit. promisit quoque idem dominus dicto Benvenuto Marsilio stipulanti sub pena. centum librarum denariorum parvorum aquilegensis monete per se suosque heredes. hanc datam. manumisionem et asignacionem warentare defensare et defendere sibi suisque heredibus. ab omni homine parte et persona cum racione. et quod hanc datam. manumisionem et asignacionem et omnia pacta que in ea continentur firma et rata habebit et quod eum vel eius heredes de condicione servitutis seu de iure patronatus vel de epiculleo non molestabit neque impediet. Si vero contra predicta venire presumpserit quod dabit ipsi Benvenuto Marsilio centum libras denariorum parvorum ex debito facto quibus solutis vel non presens contractus et hec data manumisione et asignacione perpetuo duret in suam stabilem firmitatem et nichilominus atendere et observare teneantur in omnibus et per omnia ut superius scriptum est cum obligacione suorum omnium bonorum et expensis reficiendis. et quod idem Benvenutus Marsilius et eius heredes de cetero plenam habeat potestatem eundi et veniendi vendendi emendi et contratandi et quicquid sibi placuerit faciendi et plenam et iocundam manumisionem et asignacionem fruendi vel uti ille qui per manum sacerdotis ductus est circha sacrosanctum altare. vel sicut ille qui in quadruvio per terciam vel per quartam manum dimititur et siquis hanc manumisionem et asignacionem paginam violare presumserit sit ille maledictus. sicut Datan et Habiron quos vivos terra absorbuit et sicut Iudas Scharioth qui Christum dominum nostrum tradidit. Actum Spegnemberch in porticus domus nove.

Ego Iacobinus de Vidor sacri pallacii notarius interfui et rogatus scripsi.

La cagione di quest' esercizio di giurisdizione onoraria e comitale da che fonte trae giustificazione? Probabilmente dal fatto che il manomittente non era veramente libero neppure esso, ma servo o quasi del Signor del feudo. Sarà proprio questa la ragione?

VIII.°

Feudi d'alcuni di Zuccola che rilevano dal loro consorte Giovanni la cui stirpe sola poi signoreggia in quel castello. Dalla lista dei beni di Giovanni trascrisse Carreri *Arch. C. Sopra* tra i feudi.

« Item in Carnacho. habet Wolframus frater dicti Iohannis duos mansos in feudum ab ipso. Item ab ipso duos mansos in Carandis. Item tres super montem de Lu. Item unum in Puresino ».... « Item in Carnacho habet Cavaccius de Zuccula in feudum a domino Iohanne predicto mansum unum. Item super montem de Luc unum mansum et medium »... « Phylippus de Zuccula unum mansum quem colit Antonius. item in eadem villa (de Feletis) unum mansum quem colunt filii Aldani quem habet [*filia domini Phylippi* — queste parole son cancellate] Ressus de Carvaco. Item in ipsa villa medium mansum quem colit Borsa. Item unum campum in Premariaco. cum domo. Item in Feletis mansum unum quem colit Bringus (?). Item medius mansus in eodem loco. Item campum unum et domum et ortum quod est feudum habitancia que colit Roçardus. Item quicquid idem Phylippus et filius habent in Felletis habent in feudum a dicto domino Iohanne. Item in Felletis habet Conradus frater dicti Phylippi. unum mansum in feudum ab ipso domino Iohanno ».

Anche questi altri di Zuccula nei documenti editi dal Bianchi sono qualificati *domini* e Wolframo oltre aver feudi dal fratello stette in Tolmino per lui che ne aveva la Gastaldia (V. le testimonianze nella contesa per l'abitanza in Tolmino, nelle quali Wolframo teste prodotto narra cose di quel tempo. Bianchi N.° 274). Così un Fulcherino di Zuccula ebbe nel 1326 la stessa Gastaldia. (Bianchi Vol. II *doc. ed.* N.° 435). Questi signori, se si eccettui Wolframo e la sua stirpe, non so in quale rapporto di parentela sieno con la stirpe di Giovanni e neppure so determinare se siano congiunti.

IX.°

(Bianchi inedit.)

Anno domini MCCLXXIX indictione septima die Sabati XII exeunte madio. in presentia dominorum fratris Fulcherii dei gratia concordiensis episcopi. Bernardi de Ragonea Decani civitatensis. magistri Leonardi de Utino Canonici concordiensis magistri Lombardi phisici de Portogruario. Johannis olim Magistri Ottonelli de Austria civitate. magistri Boni Jacobi de ipso loco. Conraduccii filii Philippi de Zucola. Oderici filii olim D. Masaldi capitanei de Valvasono et aliorum testium. Nobilis vir D. Walter

Pertoldus de Spegnimberch de sua propria voluntate et de sua tenuta et possessione nomine puro. mero et irrevocabilis donationis ex pura et iusta et irrevocabili donatione que fit inter vivos et non causa mortis renuntians omni legi que dicit quod donatio non potest fieri ultra quingentos ducatos. sine insinuatione libere dedit et donavit totum suum castrum de Trusso. quod est proprium cum omnibus iuribus et actionibus et rationibus utilibus et directis. tacitis et expressis. dominiis. signoriis. advocatiis. domibus. habitationibus. burgis. edificiis supra se ac infra se. mansis campis vineis silvis. nemoribus. famulis. masnatis, venationibus piscationibus. molendinis. aquis. viis. semitis pratis. fossatis et generaliter cum omnibus aliis rationibus quibuscumque modis dicto Castro de Trusso a celo usque ad abissum integre pertinentibus et spectantibus. dominis Bernardo et Waltero Pertoldo fratribus filiis nobilis viri D. Johannis de Zuccola nepotis sui. Item dedit et concessit et donavit eodem modo et forma ut superius dictum est fratribus predictis D. D. Bernardo et Waltero Pertoldo omnia sua bona in integrum que ipse D. Walterus Pertoldus habet. tenet et possidet ultra flumen Lisonzi. cum omnibus rationibus pertinentibus dictis bonis prout supra dictum est. Ita quod dicti fratres omnia supradicta de cetero habeant. teneant et possideant et quod possint ipsa vendere donare pignorare et infeudare. livellare pro anima et corpore iudicare et totam suam facere voluntatem absque verbo et contradictione dicti D. Walteri Pertoldi suorumque heredum vel alterius persone. Dans et concedens dictus D. Walter Pertoldus verbum et licentiam dictis fratribus de dictis bonis intrandi tenutam et corporalem possessionem sua auctoritate constituens supra se D. Walterpertoldus pro eis possidere donec tenutam et possessionem intrabunt. Actum in Spegnemberch in Palatio. Ego Jacominus de Vidor sacri palatii notarius interfui et rogatus scripsi. *Coll. Pirona. Copia.*

X.°

Sunto del Doc. della coll. ined. Bianchi 1281 1 maggio. Sacile. Walterpertoldo di Spilimbergo rassegna al Patriarca Raimondo i suoi beni feudali e giurisdizioni della Pieve di Cosa *cum introitu quem homines ipsius plebis habent in Waldo sive Waldaria solvenda,* i mercati di Cosa, Redincic, S. Michele e Sant Odorico, del Zuccolo di Tauriano e d'Ignano, Copolasio e Avvocazia di Turrida, 9 masi di Barbeano con le selve, la selva di Bedeliedo (?), 2 masi in Cisterna e la waldaria o danda della selva di detta villa etc. perchè il Patriarca ne investa Gio. di

Zuccola. Il Patriarca accetta e ne investe Gio. di Zuccola del fu Bernardo. Enrico notaro. *(Non ho riportato il documento per intiero perchè riprodurrò un brano della lista dei beni di Giovanni di Zuccola dove si vedrà tutto distintamente).*

XI.°

Trascriz. Carreri Arch. C. Sotto. Istrumento in copia semplice posteriore imputato di falsità in postilla, ma, ad onta della gratia che è opera di tempi seriori, il doc. deve esser genuino.

In nomine dei eterni amen. anno eiusdem millesimo ducentesimo octuagesimo primo indictione nona die quinto intrante madio in Portugruario super domum et in thalamo venerabilis patris domini fratris Folcherii episcopi concordiensis in presentia eiusdem domini episcopi. et domini Henrici Squate (leggi Square) de Portugruario. Johannis q. Domini Ottonelli de Civitate Austria. domini magistri Leonardi canonici concordiensis et domini Odorici de Valvasono et aliorum. Dominus Johannes de Zuchola per se suosque heredes wadiavit et per stipulationem promisit nobili viro domino Walterio Pertoldo de Spinimbergo pro se suisque heredibus recipienti sub pena duarum millium marcharum argenti et ypoteca omnium suorum bonorum. et reffectione damnorum et exspensarum litis et extra quod quandocumque hora predictus nobilis vir dominus Walteriuspertoldus vel eius heredes predicto domino Joanni de Zuchola vel eius heredibus dicet et denuntiabit seu dicere et denuntiare per idoneum suum nuntium faciet quod tale feudum quale dictus dominus Walterius pertoldus refutavit in manibus venerabilis patris domini Raymundi Sancte sedis aquilegiensis patriarche de quo feudo predictus dominus Patriarcha dictum dominum Joannem de Zuchola investivit vel (?) (ut?) instrumento scripto manu Henrici notarii de Civitate dicitur contineri. quod dominus Joannis (!) de Zuchola vel eius heredes dictum feudum refutabit in manibus predicti domini patriarche vel illius qui pro tempore erit et predictum pheudum faciet investiri dicto domino Walteriopertoldo. vel eius heredibus a predicto domino patriarcha vel eius successore qui pro tempore erit vel dictus dominus Joannes de Zuchola dictum feudum suis manibus eidem domino Walteriopertoldo vel eius heredibus investiet vel eidem bonum et congruum staurum dabit ad sensum. voluntatem et ellectionem predicti nobilis viri domini Walteriipertoldi vel eius heredum ad quod se tenere voluerit. et hoc sub predicta pena duarum millium marcharum et ypoteca omnium suorum bonorum qua soluta vel non predicta omnia et singula

perpetuo plenam obtineant firmitatem qui dominus Johannes de Zuchola et singula suprascripta attendere et observare corporaliter ad sancta dei Evangelia iuravit. cuius domini Johannis de Zuchola precibus et mandato inde extiterunt fideiussores nobilis vir dominus Artichus de Castello. dominus Sibellus de Monteregali. Henricus de Glemona gener dicti domini Artichi et Franciscus de Orzono quilibet in solidum cum obligatione omnium suorum bonorum renuntiantes nove et veteri constitutioni et omni iuri et legum auxilio et omni alii suo iuri quo se ab hac fideiussione tueri posset. Ego Bonaventura filius Zole. imperiali auctoritate notarius his omnibus interfui et rogatus hoc scripsi.

Nota che la presa di possesso de' feudi spilimbergesi si fece in S. Giorgio l'8 maggio a favore di Gio. di Zuccola. Giovanni riceve dal messo di Walterpertoldo di Spilimbergo, rami di piante crescenti nella piazza stessa o Cortina di S. Giorgio di Cosa dove si celebrava appunto l'atto rogato da Giacomo di Vidor. Io dispongo solo d'un orribile stampato del documento.

XII.°

Riassunto Carreri *Arch. C. Sopra.* A. D. 1281 2 luglio 9 ind. Sul castello di S. Lorenzo di Tercento. Poichè il Sig. Gio. di Zuccola ha fatta Soladamore sua sorella ed eredi, erede in tutte le proprietà a lui date da Walterpertoldo di Sp. tranne ne' castelli e masnata, la predetta Signora Soladamore colla presenza e col consenso d'Artuico di Castello suo marito fa fine e remissione perpetua per se ed eredi al detto Giovanni ed eredi de' castelli propri e di tutta la masnata, pertinente a detta proprietà. Giura essa questo, e confermano il figlio Federico, e la figlia Glurise. Giovanni notajo del sacro palazzo abitante in Castello. Testi: D. D. Detemaro, altro omonimo e Arnoldo di Vendoy, F. di Orzono, Enrico di Gemona, *memb. aut. orig.*

Giova anche questo documento a lumeggiare la successione di Spilimbergo.

XIII.°

Sunto d'una stampa informe dell'*Arch. Spil. di Sopra.* da me trascritta. 1281 IX ind. 11 Xbre. Spil. Gio. di Zuccola con l'anello investe Walterpertoldo 2° di Spilimbergo del castello di Spil. con borgo, circa, masnata, del dominio e garitto della Pieve di Cosa, di 13 masi in Barbeano, della decima di Flaibano e Sedegliano, del copulatico, dominio e avvocazia di Turrida, dell'avvocazia di Orsaria, di Rauseto, Vivaro e Domanins etc. Giurasi dal sig. Walterpertoldo la fedeltà. Giacomino de Vidor.

p. 13

XIV.°

(Traseriz. Carreri *Arch. S. M. di Spil.* copia semplice cartacea segnata N. 1 Puppi: è moderna e quindi con grafia analoga. *Vedi anche nella coll. Bianchi*).

1284 4 ottobre

In nomine Domini Amen. Anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo quarto. Indictione duodecima. die quarto intrante octubrio in presentia Reverendi Patris Domini Folcherii Dei gratia Concordiensis Episcopi. et dominorum Antonii. Decani. Leonis thesaurarii. et Brisae canonicorum Concordiensis Ecclesiae. Venerabilis Viri Domini Desiderii Abbatis Sumaquensis. Domini Sibelli de Speginbergo et aliorum. Ad honorem dei et gloriosae Virginis Mariae. sanctorumque omnium. Nobilis vir dominus Walterpertoldus Dominus de Spegnimbergo una cum Comuni ejusdem loci. intendens aedificare Ecclesiam in burgo, videlicet in uno angulo Burgi praedicti loci versus Orientem. idem Dominus Valterpertoldus dictam Terram. in qua Ecclesia predicta aedificari debet. una cum terra Cimiterii eidem Ecclesiae adiacenti. libere dedit. et absolute per se. suosque haeredes. salvo sibi et heredibus suis iure patronatus ipsius Ecclesiae Et de hoc mandavit mihi infrascripto Notario. et voluit fieri publicum instrumentum. Actum in dicto loco. ubi praedicta Ecclesia est aedificanda.

S. N. Ego Bartholomeus Civitatensis imperiali auctoritate notarius his interfui et rogatus scripsi.

1284 4 ottobre

Anno domini millesimo. ducentesimo. octuagesimo quarto. indictione tertiadecima die quarta intrante mense octubrio. Coram discreto. ac honestissimo Viro Domino Desiderio Divina miseratione Abbate Monasterii Sumaquensis. Domino Antonio Decano Concordiensi. Domino Leone thesaurario Ecclesiae Concordiensis. Presbitero Baldeone Cappellano Ecclesiae Sancti Nicolai de Albero de Portugruaro. et in praesentia Dominorum Praesbiteri Alexandri Cappellani de Spegnimbergo. Domini Sibelli de Monteregali. Zorlini de dicto loco. Domini Leonardi de Meduno. Domini Henrici de Lestano. Domini Odorici Capitanei Valvasoni. Odorici Sclenche. Henrici et Sopertini fratrum filii q. Domini Calvae. Colli. Vicentini vilici Domini Valterpertoldi de Spegnimbergo. Magistri Sotae et aliorum. Cum ex divina voluntate processisset quod dictus Dominus Valterpertoldus de Spegnimbergo causa devotionis praeces suas humiliter ac devote porexisset ad Venerabilem Patrem. et Dominum Dominum Fulcherium dignissimum Episcopum Concordiensem humiliter rogitans. ut sibi in Spegnimbergo Ecclesiam unam ad honorem Beatae. et Gloriosae

Virginis Mariae consignaret. Et ad aedificandam dictam Ecclesiam auctoritatem daret. Idem dominus Episcopus. quod devote petebat. benigne concessit. Et in praesentia supradictorum testium dictus Dominus Valterpertoldus contulit. atque libere manumisit terram. ubi dicta Ecclesia cum Cimeterio debebat locari. videlicet in Burgo Spegnimbergi in parte inferiori. Qui Dominus Episcopus ibi Missam celebravit. et benedixit primarium lapidem et propriis manibus posuit dictum lapidem in fundamenta Ecclesie. Et quia dictus Dominus Episcopus nolebat ponere. nec benedicere primarium lapidem ubi dicta Ecclesia aedificanda erat. nisi idem Dominus Valterpertoldus. doctaret dictam Ecclesiam taliter. quod duo sacerdotes possent convenienter ibi vivere. et divinum officium celebrare. Qui Dominus Valterpertoldus reverenter. et devote dotavit dictam Ecclesiam. et dedit atque contulit libere de suis propriis bonis iacentibus in Tauriano sacerdotibus. qui in dicta Ecclesia divinum officium celebrare debebant marchas III in reditibus ad usum curiae. Qui reditus et proventus consignavit in VII mansibus de dicta villa Tauriani. videlicet. mansus Ioannis Aldrati. mansus Odorici q. Danielis. mansus Coradini. mansus Aldini. mansus Martini q. de Asio. et duo mansi qui reguntur per Volricum sclavum. Et dictus mansus Ioannis Aldrati solvit annuatim quatuor staria furmenti. quatuor staria milei quatuor staria avene. unam urnam vini. frixacherios viginti quatuor. spalas duas. Gallinas quatuor. ova quadraginta et panes tres. mansus Coradini solvit annuatim frix. quadraginta. spalas duas. galinas IIII ova quadraginta et panes tres. Mansus Odorici q. Danielis solvit annuatim frixacherios sexaginta. Spalas duas. galinas quatuor. ova quadraginta. panes tres. mansus Aldini solvit annuatim staria duo furmenti. staria tria milei. St. tria surgi. frixacherios sexdecim. spalas duas. galinas quatuor. ova quadraginta et panes tres. mansus Martini solvit annuatim staria duo frumenti. staria tria milei. staria tria surgi. frixacherios sexdecim. spalas duas. gallinas quatuor. ova quadraginta et panes tres. mansus Martini q. de Asio solvit annuatim staria duo furmenti. staria tria millei. staria tria surgi. frixacherios sexdecim spalas duas. galinas quatuor. ova quadraginta et panes tres. mansi Volrici sclavi solvunt annuatim staria quatuor furmenti staria quinque millei. staria quinque avene. frixacherios vigintiquatuor. spalas tres. galinas sex. ova quadraginta et panes quinque. Et taliter dedit atque contulit dictos mansos. quos sacerdotes. qui dictam ecclesiam officiaverint in perpetuum habeant. teneant. et possideant sine contradictione dicti domini Valterpertoldi. et suorum heredum et alicuius alterius personae. Promittens namque idem Dominus Valterpertoldus per se. et suos haeredes sub poena dupli

Valvasoni

valoris dictorum mansorum dictam donationem in perpetuum habere ratam et firmam et non contrafacere. vel venire aliquo modo. ingenio. sive causa. Et dicta bona sacerdotibus servientibus dictae Ecclesiae disbrigare. auctorizare et manutenere cum ratione contra omnes personas. quae velent predicta in aliquo molestare. Et tunc dictus Dominus Episcopus consecravit primarium lapidem. et collegium ubi corpora debebant sepeliri. Et ibi ad honorem Beate Virginis missam solempniter celebravit. Dicta vero missa Dominus Odoricus capitaneus, qui dictum bonum opus tractaverat. et procuraverat apud predictum Dominum Valterpertoldum de suis propriis bonis dedit quinquaginta libras denariorum ad faciendam dictam Ecclesiam hoc pacto. quod camerarii dictae ecclesiae fieri faciant unum altare ad honorem beati Andreae Apostoli in dicta Ecclesia. Insuper dedit sacerdotibus. qui ibidem officiare debent unum mansum iacentem in Villa Barbeani. qui regebatur per Dominicum solventem annuatim tria staria furmenti. tria staria milei. tria staria avenae spalam 1 galinas duas ova viginti tali pacto et condictione. quod dicti sacerdotes omni mense teneantur dicere unam missam pro quolibet ad honorem dei et pro anima sua. nec non pro remissione omnium suorum peccatorum et parentum suorum tam vivorum quam mortuorum. Item domina Gisla uxor dicti domini Valterpertoldi dedit centum libras ad faciendam Ecclesiam pro anima sua. Item presbiter Alexander dedit viginti libras. videlicet in dicto opere pro anima sua. Item dominus Henricus filius q. D. Calvae dedit vigintiquinque libras videlicet in dicto opere pro anima sua. Item Bonasper dedit quinquaginta parvorum in dicto opere pro anima sua. Item dominus Varnerius dedit frixacherios sexaginta in dicto opere pro anima sua. Item dominus Zorlinus dedit dimidiam marcam in dicto opere pro anima sua. Item Vicentinus dedit unam marcam. et dimidiam in dicto opere pro anima sua. Item Biliosiosus dedit unam marcam in dicto opere pro anima sua. Item Dominus Supertinus dedit decem libras pro anima sua. Item Odoricus vilicus dedit unam marcam in dicto opere pro anima sua. Item Mulla dedit unam marcam in dicto opere pro anima sua. Item Odoricus Dulichinus dedit unam marcam in dicto opere pro anima sua. Item Collus dedit dimidiam marcam in dicto opere pro anima sua. Item magister Sota dedit dimidiam marcam in dicto opere pro anima sua. Item Gislos uxor magistri Mazulini dedit dictae iam Ecclesiae sanctae Mariae decimam terrae et Braydae suae. tam vini. quam bladae. et aliorum intus nascentium. tali modo quod camerarii dictae Ecclesiae teneantur perpetualiter omni anno in festo beati Michaelis. octo diebus ante. vel octo post facere fieri in dicta Ecclesia quatuor

missas pro remissione peccatorum suorum. et parentum suorum. dando cuilibet sacerdoti unum dupricem. cum quatuor frixacheriis in omni missa pro oblatione. Item dominus Odoricus q. Capitanei Valvasoni dedit decimam pomerii sui dictae iam Ecclesiae. tali modo. quod dicta decima convertatur. in luminaria altaris sancti Andreae. pro remissione peccatorum suorum. et parentum vivorum et mortuorum. Item haeredes q. Henrici Valrudoris teneantur solvere dictae iam Ecclesiae omni anno perpetualiter unam urnam vini de suo terratorio Mellereti. et camerarii teneantur dare de illa urna vini tres situlas vini. Sacerdotibus dictae Ecclesiae Sanctae Mariae pro anima jam dicti Henrici et suorum parentum. Item magister Ioannes ferrator tenetur omni anno annuatim solvere dictae iam Ecclesiae perpetualiter unam urnam vini. et camerarii teneantur dare de dicta urna sacerdotibus tres situlas vini. tali modo quod si omnes haeredes dicti magistri Ioannis post mortem. ipsius non haberent decem urnas vini in suo terratorio. Mellereti. non teneantur solvere in illo anno. et si haberent decem. vel ultra. solvere teneantur omni anno pro rata unius cuiusque laborantis dictam terram Mellereti. Item heredes Varnerii Sachi teneantur solvere omni anno usque ad decem annos dictae iam Ecclesiae Sanctae Mariae unam urnam vini ad luminariam. Et ceperunt solvere dictam urnam vini in anno Domini Millesimo ducentesimo nonagesimo octavo.

Item Beraldinus tenetur solvere omni anno dictae iam Ecclesiae perpetualiter unam quartam furmenti ad luminariam pro anima matris suae. Item dominus Walterpertoldus dedit dictae iam Ecclesiae sanctae Mariae duos mansos iacentes in Villa Baiselgae unus quorum regitur per Henricum Cogitum. et redit dimidiam marcam. Alter vero regitur per Petrum Fabrum dictae villae et redit dimidiam marcam. et reditus ipsorum duorum mansorum debet converti in utilitatem dictae iam Ecclesiae sanctae Mariae. Item dominus Henricus olim de Lestano comorans nunc in Spegimbergo dedit dictae iam ecclesiae Sanctae Mariae unum mansum iacentem in Villa Barbeani qui regitur per Ioannem Carmelum solventem annuatim tria staria furmenti. tria staria milei. tria surgi. frixacherios octo. duas gallinas. ova viginti spalam unam. et dictum mansum taliter dedit et contulit iam dictae Ecclesiae. quod de coetero habeat teneat. et possideat iure proprii. et reditus dicti mansi convertatur in utilitatem et comodum Ecclesiae nominatae hoc addito. quod Camerarii Ecclesiae praelibatae de dicto reditu omni anno teneantur dare sacerdotibus Ecclesiae suprascriptae unum st. furmenti. et unum st. milei. et ipsi sacerdotes pro praedictis teneantur in anniversario iam dicti Domini Henrici pro anima ipsius et uxoris suae dominae Blondae

successoribus suis ex tunc vendidit. dedit et tradidit de pleno consensu et libera voluntate Capituli Aquilegiensis. videlicet Dominorum Ronculphi Decani. Mathie de Mels. Magistri Laurentii de Caprileis. magistri Leonardi de Faugnaco. magistri Albritii Paganini Camerari. Ludovici et Iacobi q. magistri Ottonelli de Civitate... et Philipponi Canonicorum Ecclesie Aquilegensis presentium mandantium et volentium D. Iohanni de Zuccola predicto pro se suisque heredibus et cui dare voluerit. ementi et recipienti jure proprii villam que dicitur Rutars cum mansis. molendinis. domibus. curiis herbis. baiarciis. clausuriis. centis. canepis. vineis. vitibus. arboribus. campis. pratis. pascuis. silvis. communeis. aquis. alluvionibus. anditis. aquarumque decursibus. pustotis et terris aliis cultis et incultis. venationibus et piscationibus. buscationibus. viis. semitis et fossatis. advocatiis decimis. servitiis et Gericho, et cum omnibus et singulis que habent super se vel infra. seu intra se in integrum tam in plano quam in monte ubique locorum ac cum liberis accessibus ingressibus. egressibus et regressibus eorum usque in vias publicas atque cum omni iure. actione. usu. requisitione. dominio. honore. servitute. commodo et utilitate tam ad ipsum D. Patriarcham et Aquilegiensem Ecclesiam ex dicta villa et bonis pertinentibus ad eandem quecumque sint et quovis nomine censeantur ac pro ipsis queque ad ipsam villam et bono et iure ipsi Ecclesie quocumque modo spectantibus et pertinentibus de iure vel de facto. Ad habendum dandum, donandum, legandum et quidquid eidem D. Iohanni emptori et eius heredibus et cui dare voluerint deinceps placuerit perpetuo faciendum tamquam de proprio de villa supradicta. et omnibus bonis et iuribus et actionibus quocumque modo de iure vel de facto pertinentibus ad eandem. que villa sita est cum adiacentiis suis in Foro Iulii in contrata Castri de Trusio vel iuxta. Supradicta autem bona predictus magister Valterius procuratorio nomine pro ipso D. Patriarcha se et dictum D. Patriarcham constituit ipsius emptoris nomine possidere donec idem emptor per se vel alium eorum tenutam intraverit et possessionem acceperit corporalem. quam accipiendi et auctoritate propria retinendi eidem emptori dictus procurator procuratorio nomine pro ipso D. Patriarcha et prefatis Dominis Decano et Canonicis antedictis plenam licentiam contulerunt et liberam potestatem. dantes ei supradictum D. Quoncium in Nuncium qui eum vel alium loco sui ponat et inducat in tenutam et corporalem possessionem bonorum omnium predictorum. promittentes etiam mediante stipulatione solemni iam dictus procurator procuratorio nomine et vice ipsius D. Patriarche et successorum suorum et Ecclesie supradicto quod D. Decanus et Canonici su-

pradicti pro eis et successoribus eorum et vice et nomine Capituli Aquilegiensis cum obligatione omnium bonorum Patriarchatus et Ecclesie Aquilegiensis eidem D. Emptori pro se suisque heredibus et cui ius suum in predictis dare voluerit stipulanti et recipienti. et nunquam eidem D. Iohanni vel eius heredibus ac cui dederit de supradicta villa vel bonis ipsius seu aliqua parte vel iure eidem movere vel facere litem vel aliquam questionem. imo eandem villam et omnia bona iure ad ipsam quocumque modo spectantia et pertinentia quecumque sint et quovis nomine nuncupentur eidem D. Iohanni et eius heredibus et cui dederit ab omni homine universitate collegio ecclesia et persona legitime in ratione manutenere. varentare. defendere. auctorizare ac in solidum disbrigare. et omnia et singula in hoc instrumento contenta perpetuo firma et rata habere et tenere et nullo tempore per se vel interpositas personas contradicere. facere vel venire ratione aliqua dolo. ingratitudine ingenio sive causa de iure vel de facto et infra mensem unum postquam per dictum emptorem vel heredes eius aut cui commissum fuerit dictus D. Patriarcha et prefati Domini Decanus et Canonici fuerint requisiti sine fraude facere huic instrumento sigilla pendentia ipsius D. Patriarche et Capituli Aquilegiensis imponi et omne damnum expensas ac interesse quod vel quas dictus D. Iohannes vel eius heredes aut cui suum ius dederit in predictis fecerint vel substinuerint in iudicio sive extra pro attendendis et firmiter observandis contentis in instrumento presenti eidem D. Iohanni et eius heredibus et cui ius suum dederit integraliter resarcire sub pena duplicis valoris dictorum bonorum ville cum pertinentiis suis. ut pro tempore plus valuerit minus quinque solidis parvulorum in singulis et pro singulis supradictis Capitulis stipulata atque promissa. que pena soluta vel non toties peti et exigi valeat cum effectu quoties commissum fuerit in eandem presens tamen instrumentum et omnia contenta in eo plenam et perpetuam obtineat firmitatem. Insuper si dicta bona valerent ullo tempore. seu nunc valent plus pretio antedicto. id plus dictus Procurator procuratorio nomine pro ipso D. Patriarcha et successoribus suis de consensu et voluntate Capituli Aquilegiensis. scilicet Dominorum Decani et Canonicorum prescriptorum eidem D. Iohanni emptori pro se suisque heredibus et cui dare voluerit recipienti pro gratiis magnis et acceptis servitiis per ipsum Emptorem eidem D. Patriarche et Ecclesie Aquilegiensi multipliciter. ut dicti Procurator et Decanus ac Canonici predicti dicebant. collatis. dedit. cessit. et tradidit et donavit donationis nomine que dicitur inter vivos. Quam quidem pecuniam pretii antedicti nominatus Procurator procuratorio nomine pro ipso D. Patriarcha et dicti Domini de-

canus et Canonici Aquilegiensis Ecclesiae confessi et contenti fuerunt concessam esse sive fuisse in evidentem utilitatem vel urgentem necessitatem Ecclesie Aquilegiensis. tam in blada quam in aliis in subsidium hominum Istrie et presertim hominum civitatis Tergesti. et ex nunc prout ex tunc dictus Procurator procuratorio nomine ac pro ipso D. Patriarcha et successoribus suis. et dicti Domini Decanus et Canonici Aquilegienses vice et nomine Capituli eorum ac pro se et successoribus ipsorum renunciaverunt in universis et singulis supradictis omni legum et iuris auxilio tam canonico quam civili. omnique alii ipsorum et dicte Aquilegiensis Ecclesie iure. actione. exceptione. defensione.... et dicte Aquilegiensis Ecclesie quocunque modo contra aliquid de contentis in hoc instrumento competentibus vel competituris. laudo. laudamento. sententie. appellationi. iudicio. consuetudini et statuto speciali et generali. facto et facturo. Decretis et Decretalibus et universis legibus et iuribus introductis vel introducendis litteris et privilegiis impetratis. vel impetrandis cum quibus vel coram aliquo dictus D. Patriarcha vel eius successores. aut aliquis Rector vel Provisor Ecclesie memorate seu Capituli eiusdem Ecclesie se a predictis. vel aliquo de contentis in istrumento presenti ullo unquam tempore possent seu valerent defendere de iure vel de facto modo aliquo. vel tueri.

Et ego Antonius de Austria civitate sacri Palatii Notarius omnibus predictis interfui et rogatus scripsi *(Bibl. Capit. Udine cop.)*

XVI.°

[In nomine] dei eterni. Anno eiusdem millesimo ducentesimo nonagesimo primo indictione [quarta]. die quarto decimo exeunte mense aprile. Actum Tergesti in quadam....... heredis quondam domini Otoboni Lombardi. Presentibus Francisco Strigo............ dicto Caspch testibus ad hec vocatis et rogatis et aliis. Dominus Otobonus q. Domini Otoboni Lombardi de Tergesto confessus fuit ac contentus se recepisse integre et habuisse a Martino de Cuchania dante nomine domini Johannis de Zuchula quadraginta marchas bonorum denariorum Aquilegensis monete novorum in denariis. tamen et non in alterius rei extimatione. Renuncians ipse dominus Otobonus excepcioni non numerate non date sibi ac non recepte dicte pecunie et spei numeracionis future omnique alii suo iuri vel legum auxilio sibi pro hoc modo aliquo coherenti pro quibus denariis ipse dominus Otobonus ad proprium per se suosque heredes. vendidit traddidit atque dedit eidem Martino recipienti vice et nomine predicti domini Johannis de Zuchula et eius heredum in perpetuum lignum suum currentem

vocatum nomine befagl'altri de quinquaginta remis quod emit ab Anthonio de Barbana cum omnibus remis conredis et preparamentis suis et cum omni iure accione usu et requisicione sibi ac suis heredibus pertinente seu spectante de iure vel de facto vendidit tradidit atque dedit dictum lignum dicto Martino recipienti nomine dicti domini Johannis de Zuchula et eius heredum ad habendum tenendum ac possidendum et quicquid eidem domino Johanni de Zuchula et suis heredibus deinceps placuerit libere tamquam de proprio perpetuo faciendum ponens ipsum Martinum in tenutam et corporalem possessionem ipsius ligni nomine prenominati domini Johannis de Zuchula in presencia mei notarii de sub scripti et testium prescriptorum et aliorum plurium ydoneorum et legalium virorum ibi presencium et videncium. Quam quidem dicti ligni cum omnibus conredis suis et preparamentis vendicionem et datam promisit ipse dominus Otobonus per se suosque heredes dicto Martino recipienti vice et nomine prefati domini Johannis de Zuchula et eius heredum ratam et firmam habere perpetuo atque tenere et non contravenire nec facere per se nec per alium vel alios occasione aliqua vel excepcione et dictum lignum cum omnibus conredis et preparamentis suis ab omni persona in racione legitime semper defendere warentare auctorizare ac disbrigare et expensas omnes litis et interesse et dampna exm *(exinde?)* competituras vel competitura in iudicio vel extra integre resarcire sub pena dupli dictarum quadraginta marcharum denariorum novorum minus quinque soldis cum obligacione omnium bonorum eius presencium et futurorum. Qua soluta et quibus refectis hec presens vendicionis carta suam semper nichilominus optineat firmitatem. Renunciavit ad hec insuper dictus dominus Otobonus excepcioni iusti precii dicti ligni et quod non possit dicere se fore deceptum ultra dimidium iusti precii rei omnique alii suo iuri accioni excepcioni et defensioni vel legum auxilio cum quibus vel ipsorum aliquo a vendicione dicti ligni et a contentis in hoc instrumento se posset modo aliquo defendere vel tueri.

† Ego Zufredus Sacri palacii et Tergesti notarius hiis interfui et rogatus scripsi et roboravi.

(Trascr. Carreri Arch. C. Sopra perg. aut. or. alta 26 centimetri larga 12).

Nota. L'amico D.r V. Joppi non crede che questa nave nell'aprile 1291 fosse comprata per la crociata poichè nessuna potenza accorse in aiuto di Tolemaide caduta in mano agli arabi nel maggio 1291 e nemmeno per la guerra del Patriarca e Trieste e Goriziani contro i Veneziani perchè quella guerra fu fatta per terra ed i Friu-

lani non furono mai in istato di lottare per mare con la Republica e poi perchè la guerra nell'aprile 1291 era prossima alla fine (la pace fu firmata l'11 Novembre 1291). Non si comprende a che potesse Gio. di Zuccola servirsi di quella nave non avendosi memoria di sue imprese marittime; forse l'aveva comprata per darla a nolo come talora usavasi a que' tempi.

XVII.°

Trascr. Carreri *Arch. C. Sotto* copia semplice in carta del secolo XV.

Anno domini MIILXXXXIII (1293) indit. VI die VII intrante aprili in Portugruario super palacio episcopatus. presentibus dominis nobili viro domino Artuico de Castello. Bernardo civitatis decano. Jacobo Archidiacono concordiensi. Magistro Premeriano (?) phisico atque Johanne filio q. domini Ottonelli de Civitate et aliis. Reverendus pater et dominus frater Folcherius dei gracia concordiensis episcopus. habens respectum ut asserebat quod nobilis vir dominus Johannes de Zuchula multa obsequia et servicia intulerat ecclesie concordiensi ac exibere poterit in futurum. ipsum de omnibus feudis que quondam dominus Valterius pertoldus et Pregonea quondam eius filius et domus de Spegnembergo habebat ab ecclesia et episcopatu concordiensi in feudum quecunque sint et ubicunque sint in mansis decimis. advocantiis. copolatiis. jurisditionibus. masnatis. signoriis castris et alio quocumque nomine censeantur cum quodam caputio liberaliter ipsum dominum Johannem de Zuchula pro se suisque heredibus recipientem investivit. Recepto ab eo fidelitatis iuramento ut in talibus recipi consuevit.

Ego Lancellottus filius quondam Filippini notarii de Matua. imperiali auctoritate notarius his omnibus interfui et rogatus scripsi.

Nota che questa investitura è stata in cause feudali imputata di falsità del pari che quegli atti pei quali Gio. di Zuccola sarebbe sottentrato in ogni avere a Walterpertoldo di Spilimbergo forse perchè *ad cautelam* si fecero atti di reciprocanza. Per chi ben conosce la cosa è naturalissimo quest'atto che non ha nulla di sospetto.

Appendice intorno ai testamenti degli Spilimberghesi.

Mi sembra assai degno di considerazione l'atto seguente col quale si promette pubblicamente l'adempimento d'un testamento. L'ho appena accennato nel testo e qui lo trascrivo per intero. Ha qualche affinità col garatinge.

(Trascr. Carreri Arch. S. Maria perg. aut. alta centimetri 20 larga 21).

† Anno domini millesimo. trecentesimo septuagesimo primo. indicione nona. die decimo septimo. intrante mense novembri. Spegnumbergi in Ecclesia Sancte Zecilie. presentibus ser Fulcherino q. ser Lappi. Nicolao q. Petrussii. ser Mathiussio q. ser Federici olim de Pinzano. Jacobuzio q. Vegnuti. Nicolussio dicto Bochon filio ser Mathiussii Henrico q. Rodulfi. Simone q. Leonardi bonini. Anzelleto. Tura q. Laurencii. magistro Hengalmario pellipario. Dessiderato q. Sarduli. Warnerio q. Ambrosii. Dallardo cerdone. magistro Hectore Cirolago. in conscilio testibus coppia (?) et aliis pluribus. ibique coram nobilibus et potentibus viris dominis Nicolao olim nobilis viri domini Henrici de Spegnumbergo Bregonia filio nobilis militis domini Walterpertoldi de Spegnumbergo in conscilio ad sonum campane more solito in dicta ecclesia congregatis ut moris est terre Spegnumbergi. in augmento et concione dey omnipotentis et gloriosse ac beatissime virginis Marie et omnium sanctorum et sanctarum dey. et pro animabus parentum suorum. et cum quondam Gregorius pater suus de Spegnumbergo in suo ultimo testamento reliquisset pro anima sua et omnium parentum suorum dimidiam marcham ad usum curie luminarie ecclesie sancte Marie de Spegnumbergo. super bonis suis stabilibus et eius melioribus. ad faciendum perpetualiter et annuatim anniversarium suum et parentum suorum cum decem sacerdotibus dando cuilibet sacerdoti missam celebrando in uno duplice frexacherios septem pro ut patet publico testamento scripto manu mey notarii infrascripti sub anno domini millesimo trecentesimo. sesagessimo primo indicione quarta decima die vigesimo tercio mensis augusti ydeo Matheus filius et heredes (sic!) quondam dicti Gregorii ut heredes dictus q. Gregorius volens ac voluit adimplere mandatum q. dicti Gregorii patris sui et voluntatem suam. In presencia nobilium virorum dominorum Nicolai q. Domini Henrici de Spegnumbergo et Bregonie filii nobilis militis domini Walterpertoldi de Spegnumbergo in conscilio pleno in ecclesia sancte Cecilie de Spegnumbergo perpetualiter pro dicto q. patre suo et pro se et anima sua quod plus reperiretur esse luminario ecclesie sancte Marie de Spegnumbergo. in discretis viris Paulo q. Chani Bonini de Spegnimbergo et Bernardo dicto Croze de Spegnumbergo camerariis luminarie ecclesie sancte Marie de Spegnumbergo. presentibus stipulantibus vice et nomine luminarie dicte Ecclesie duos suos manssos. terre iure proprii scitos in villa Cosse iusta Provesanum rectos primum per Thomasinum eius ville qui solvit annuatim iure affictus. quartas. undezim. tritici staria tria milei. quartas decem surgi. urnam mediam vini. spalam mediam. galinam unam. cum ovis frexacherios septem. Secundum vero rectum per Cosanum eius ville de Cossa qui solvit annuatim iure afictus quar-

tas undecim tritici. staria duo milei quartas decem surgi urnam mediam vini. gallinas duas spallam mediam et frexacherios septem cum omnibus iuribus et accionibus spectantibus et pertinentibus dictis duobus mansis ante et post a celo usque ad abissum. faciendo tamen perpetualiter et annuatim anniversarium et mandatum dicti quondam patris sui in eius contento testamento ad habendum tenendum possidendum dandum et omnem utilitatem faciendum dicte ecclesie semper remanendo proprietatem dictorum mansorum. pro quibus omnibus et singulis attendendis manutenendis et perpetuo firmiter observandis. dictus Matheus per se suosque heredes obligavit eisdem Paulo et Crozio stipulantibus vice et nomine luminarie dicte ecclesie omnia sua bona mobillia et immobillia presencia et futura. cum refectione dampnorum et expensarum omnium etc. Et in hunc modum Ego Supertinus notarius infrascriptus nuncius tenute asignatus fui etc. cum omnibus melioramentis dicte luminarie etc.

Ego Nicolaus filius domini Supertini notarii de Spegnumbergo imperiali auctoritate notarius. ex commissione mihi facta per Reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum Marquardum dei gratia sancte sedis aquilegensis Patriarcham dignissimum. pro ut in abreviaturis eiusdem patris mei ad inveni ita fideliter scripsi nil addens vel minuens. quod sensum mutet vel variet intelectum et ad publicam formam reduxi.

Un utile confronto con ciò che si disse nel testo sulla libertà dei disponenti può farsi mediante un atto di vendita fatta da Sivrido Quattricavalli *cum conscensu et voluntate Nob. et Potentis militis D. Walterpertoldi... domini sui* di beni presso Turrida e Casarsa a rog. Nicolò fu Supertino. 1371 11 Settembre. Trussio. Trattasi di beni liberi, dunque è segno che il venditore era obnoxio.

Appendice sui titoli della Casa di Spilimbergo.

Verso il 1325 i Signori di Spilimbergo aggiungonsi la qualifica di *miles* usata dal primogenito Pregonia; il secondogenito Bartolomeo la prende alla morte del fratello. Essi però l' attribuiscono anche al loro padre. Dei figli di Bartolomeo la usa il solo Walterpertoldo mentre Enrico è solo *nobilis et potens vir dominus* come il padre fino alla morte di Pregogna e nessuno della discendenza d' Enrico qualificasi *miles*. Dei figli di Walterpertoldo in genere è *miles* Wenceslao che è secondogenito essendo nato nel 1352 mentre il fratello Pregonia è adulto nel 1364 però *miles* apparisce anche Pregonia nel documento di famigliarità del Duca di Milano *(perg. orig. arch. di Sopra)* 23 Lugl. 1398.

Odorico di lui figlio è *miles* anche nell' atto di dedizione a Venezia e nel 1431 Giovanni è detto spettabile e generoso signore e il nipote Odorico suddetto è *spettabile milite signore*. Questa mi pare certo qualifica cavalleresca, e forse ereditaria ma in quale ordine non saprei, nè se rigorosamente osservato.

Oltre quanto è stato detto nel testo troviamo opportuno aggiungere le seguenti notizie riportando anche alcuni documenti per intiero.

Arch. Favorita cop. cart. sem. scorretta del secolo XVI.

1383 17 Marzo VI indiz. Venezia. Antonio Venier con bolla fa sapere che Venceslao e Pregonia fu D. Valterpertoldo di Spilimbergo pei loro meriti son fatti cittadini di Venezia con gli eredi.

1526. 10. Luglio. Giacomo di Spilimbergo conte di Meduna.

Arch. Spil. in Domanins (Casa di Sopra) trascrisse Carreri.

Ferdinandus dei gratia Princeps et Infans Hispaniarum Archidux Austriae Dux Burgundiae. Bravantiae. Stiriae. Carintie Carniolae et Princeps Sveviae et comes Auspurgi Tirolis Goritiorum Landgravius Alsaciae. Marchio S. R. I. super Anasum et Burgoviae dominus Marchiae Sclavonicae. Portus Naonis et Salinorum etc. Quoniam nobilis miles *cavagliero* Franciscus de Candidis domus nostrae nobilis familiaris dilectus nos informavit Nobilem Magnificum nobis dilectum Iacobum de consortibus de Spilimbergo pro nostro ac nostrae serenissimae domus Austriae servitio grata et fidelia servitia prestaturum ac effecturum potissimum quedam specialiter contenta in una suplicatione lingua italica manu et nomine suis subscripta cuius ea penes nos servata copiam manu nostra subscriptam eidem Francisco tradidimus iccircoque nomine ipsius Iacobi de Spilimbergo nobis humiliter supplicaverit quatenus prefatum Iacobum propter huius modi servitia militem et ville Medunae in Friolensi provintia sitae cum adiudicatione, et donatione ac assignatione bonorum a venetis in ea possessorum Comitem crearemus nominaremus deputaremus et constitueremus Nosque attendentes huiusmodi servitia nobis prefateque nostre Serenissimae domui proficua fore esseque rationi consentaneum (dummodo illa realiter et cum effectu prestet) ut dignam suorum huius modi servitiorum mercedem reportet eundem Iacobum de consortibus de Spilimbergo in militem ac in dicte villae Midune cum adiudicatione donatione et assigna-

tione bonorum ibidem a venetis possessorum comittem creavimus ordinavimus auctoravimus nominavimus constituimus et deputavimus pro ut tenore presentium auctoritate imperiali quam gerimus ac Archiducali quam obtinemus seu ut melius et efficatius de iure possumus et debemus creamus ordinamus auctoramus nominamus constituimus et deputamus ad verorum militum et aliorum comitum gradum ordinem numerum et cetum evehimus adiungimus connumeramus aggregamus et associamus ita ut posthac licite et libere utatur potiatur fruatur et gaudeat omnibus exercitiis offitiis negotiis preheminentiis honoribus oneribus antelationibus. dignitatibus iuribus libertatibus exemptionibus immunitatibus privilegiis. gratiis et prerogativis indultis realibus aut personalibus vel mixtis tam in rebus et causis spiritualibus quam temporalibus ecclesiasticis aut secularibus tam in iuditio quam extra illud quibus ceteri veri milites et comites nostre prefate domus subditi creati ordinati auctorati erecti nominati constituti deputati ac ex verorum comitum militum prosapia nati de iure vel consuetudine vel quomodolibet alias utuntur fruuntur potiuntur et gaudent seu uti frui potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum dantes illi plenam et omnimodam auctoritatem et facultatem ut in omnibus offitiis et exercitiis decentibus et honestis actibus expeditionibus bellis duellis certaminibus provocationibus diffidationibus hastiludiis torneamentis. tam serio quam ioco factis in omnibus denique per omnia possit et valeat se verum militem et comitem nominare inscribere tenere et reputare verique militis et dicte Medunae comitis titulum et insignia gerere ab aliis sicut praefertur pro vero milite et Comite nostro Medunae teneri haberi reputari honorari inscribi nominari damusque et donamus ei dictam ville Midunae cum bonis à venetis ibidem possessis atque de illis eundem investivimus quo circa omnibus et singulis dominis tam ecclesiasticis quam secularibus etiam Episcopis ac aliis quibuscunque prelatis cuiusvis dignitatis fuerint Comitibus Baronibus dominis vicedominis regiminibus Capitaneis Castellanis seriose comitimus ceteris vero nostrarum provintiarum et dominiorum subditis cujuscunque conditionis districte precipimus et mandamus ut dictum Iacobum de Spilimbergo pro vero milite auctorato et nostro comite Medunae deinceps habeant reputent nominent et tractent atque scribant et ab aliis sine aliqua contradictione non secus haberi reputari teneri tractari observari nominari inscribi faciant quantum sibi gratiam nostram charam aestimant ac sub poena sesaginta marcharum puri auri quarum medietatem pro fisco nostro alteram vero dicto comiti nostro Medunae applicamus decernentes ex nunc et declarantes ipsos ac quemlibet eorum

dictam penam incurrere toties quoties huic nostro mandato quoquo modo contravenerint. Datum in Spira x die mensis julii anni Christianae salutis MDXXVI.

FERDINANDUS — buchi per la corda del sigillo pendulo perduto. — Perg. orig. dell'Arch. Spil. in Domanins

NB. È accertato che non si tratti di Midana. Nota che nel maggio 1526 col trattato di Cognac Francesco I si unì alla Lega Santa di Venezia, Papa, Firenze e Sforza disdicendo il trattato di Madrid. Venezia al tempo del dipl. era in guerra con Carlo V. La concessione pare condizionata.

CREAZIONE DI NOTAJO.

Imperatoriam Amplitudinem quae magnitudine nominis et claritate verum caeteris omnibus excellit latissime beneficia largiri et immenso cunctis suae magnitudinis opem praestare convenit ut sciant omnes nationes omnesque gentes quanta ipsum diuturna super rerum comunium utilitatem cura solicitet et quam merito et divinitus ad primam communium rerum sustationem (!) suam manum suosque labores et omnem providentiam continentibus modis corigendo et servando refferrat atque cum sit in primis necessarium propter communem multitudinem actionum et litium quae plerumque ex instrumentorum difficultatibus oriri solent et ad claritatem reducendo caliginem earum rectis iudicum diffinitionibus insidiantem penitus extirpare Tabellionum quoque curam ad se spectare et pertinere duxit sed cum semper ubique locorum praesens adesse propter ipsorum intervalla et varia et maiora ad communem utilitatem spectantia negotia quae magis suam providentiam suumque consilium exigere videantur nequeat iccirco ad hoc magnum et ad ipsarum rerum communium sustentationem respiciens opus efficiendum viros tanto fastigio laborum tanteque solicitudini sufficientes eligere solet. qui haec [omnia] non titubante animo sed sua auctoritate freti exequantur et perficiant. Hinc est quod Dominus Dominus Carolus quintus divina favente clementia Romanorum Imperator semper Augustus dum ex verra rediens qui contra immanissimum tirannum Turcarum hostem fidei et religionis nostrae cum inumeris copiis expeditione parata fugaverat. Spilimbergi hospitio nostro humili per triduum proprio motu commoratus fuit et immensa sui animi celsitudine et benignitate nos posterosque nostros millitis sive equitis aurati ac comitis palatini privilegiis et dignitatibus decoravit quemadmodum in augustalibus documentis sigilli caesaraei appensione et literarum manu dicti Domini Domini Caroli subscriptarum testimonio munitis est videre. quarum tenor talis est. Carolus

quintus divina favente clementia Romanorum Imperator Augustus etc. etc. Datum Bononie anno domini MDXXXIII die XXVIII januarii. Igitur Nos Aloysius q. Nob. D. Aduardi ex Nob. Dominis Spilimbergi eques milles auratus et comes palatinus auctoritate imperiali qua in hac parte fungimur. Dominum Anastasium Gorgonium de Gurgo districtus Mothae coram nobis genibus flexis humiliter suplicantem publicum et auctenticum notarium creavimus. et fecimus ac Iudicem ordinarium constituimus et cum per annuli aurei impositionem de pena et calamario investivimus repertum ad huiusmodi officia exercendum habilem et idoneum ut per totum Romanum Imperium et ubique locorum et terrarum scribere et publicare valeat quaecumque instrumenta. tam publica quam privata Testamenta codicillos ultimas voluntates et quaecumque iudiciorum acta decreta et auctoritates interponere in quibuscunque contractibus requirentibus illa vel illas et omnia alia facere publicare et exercere quae ad dicta officia publici notarii sive Tabellionis et iudicis ordinarii pertinere et spectare noscitur iuransque dictus Dominus Anastasius in manibus nostris ad sacra dei Evangelia quod semper erit fidelis Sacro Romano Imperio domuique nostrae. praeterea instrumenta tam publica quam privata ultimas voluntates codecillos Testamenta quaecumque iudicum acta ac omnia et singula quae illi ex debito dictorum officiorum facienda occurerint vel scribenda iuste pure fideliter omni simulatione machinatione dolo et falsitate remotis non attendendo odium pecuniam munera aut alias passiones vel favores facturus scripturus lecturus atque dictaturus esse. scripturas vero quas debebit in publicam formam redigere in membranis mundis aut papiris non tamen cartis abrasis fideliter secundum locorum et terrarum consuetudinem conscribet leget atque dictabit sententias testamenta codicillos ultimas voluntates ac dicta testium donec publicata et approbata fuerint sub secreto fideliter retinebit causasque hospitalium eclesiarum et miserabilium personarum nec non pontes et stratas publicas pro viribus suis promovebit. ac omnia alia et singula recte iuste pure faciet quae ad dicta officia quomodolibet spectabunt et pertinebunt consuetudine vel de iure. in quorum fidem et testimonium has praesentes nostras sigillo nostro pendente cum cordula serica rubea roborari et communiri iussimus.

Datum Spilimbergi in valle bruna in aedibus nostris die penultima decembris inditione quinta decima MDLXXII praesentibus Venerabilibus Dominis praesbiteris Bartholameo de Fano plebano gai et Domino Francisco Ioarimo capellano in Ecclesia divae Mariae de Spilimbergo ac magistro Marco de Thiussis pictore de Spilimbergo et aliis quoque pluribus.

Suprascriptis omnibus rogatus interfui ego praesbiter Nicolaus peritheus habitator Spilimbergi publicus imperiali auctoritate notarius † ex actis meis in hanc publicam formam redegi et cum solito signo Tabellionatus subscripsi etc.

quattro piccoli buchi d'onde pendeva la cordicella reggente il sigillo.

Arch. Spil. di Sopra cop. sincrona

1575 12 Novbre. Il Co. Orazio di Spil. è creato cav. di S. Michele dal Re di Francia.

Exempl.

Henrico per la Dio gratia Re di Francia, et di Polonia, à tutti quelli che le presenti vederanno, salute. Essendo nostra intentione, conforme all' imitatione, et buon esempio dei Re defonti nostri Predecessori di gratificare, et decorar i nomi e la memoria de personaggi c' hanno dimostrato, e dimostrano alla giornata d' amar la Nostra persona e 'l bene dello Stato, et Regno Nostro, et specialmente di quelli, che non sono nostri suditi, de quali per non haver essi alcun' obligo particolare, ci deve l' affettione esser altretanto più raccomandata per honorarli di Titoli, et qualità honorevoli et corrispondenti alla loro virtù et ai loro meriti, à fin che habbiano maggior occasione di continuare, et perseverare et altri ancora si movano ad imitarli, et a seguirli. Quindi è, che havendo il sig.r Conte Horatio di Spilimbergo Gentilhuomo nostro diletto fatto sempre, come fà tuttavia apparire grande, et perfetto Amore verso la nostra persona, verso il bene, affari, et servitio nostro, con essersi più volte, ad imitatione de suoi Predecessori, offerto, presentato, et impiegato, giudicamo esser cosa ragionevolissima d'honorarlo di quei favori, et gratie, che siamo soliti dispensare ai nostri buoni, et affettionati servitori, conforme la richiesta fattaci per parte sua. Et perciò facciamo sapere, che noi inclinati alla detta richiesta, habbiamo per le sudette cause, et considerationi, alla presenza di Prencipi, Signori et Cavallieri nostri assistenti, fatto, et creato, come facciamo, et creamo, il detto sig.r Conte Horatio Spilimbergo Cavalliere, et gli habbiamo dato, et concesso, come diamo, et concediamo di nostra mano il titolo di Cavalleria, il cinto militare, et la Collana, come si ricerca, et s' accostuma per la conservatione di tal grado; accioche il detto Conte Horatio goda, et usi per l' avenire le ragioni, li honori, l' autorità di Cavalleria, le prerogative, et preminenze così in atto di guerra, nelle Armate, come altrove in tutte le assemblee, di portar l' armi, lo

stocco, l'habito, et l'insegne, come sono qui dipinte, col Cinto appartenente all'Ordine sudetto, et far formar, et stampar dette insegne, in tutte le sue opere, luochi, et contorni dovunque gli piacerà, et goda generalmente di tutti li honori, nel modo, forma, et maniera, che i Cavallieri creati dai Rè passati Nostri predecessori et di Nostra Mano sono stati soliti di godere. Commandiamo per tanto à voi nostri Luogotenenti Generali, Governatori delle nostre Provincie, Marescalchi, Bailicci, Precussi (leggi *Bailivi*, *Prevosti*) Capitani, Capi et Conduttori delle nostre genti d'armi, così à Cavallo, come à piedi, Consoli, Senatori, Consiglieri, Magistrati delle nostre terre et Città, et altri nostri officiali, ai quali ciò appartenirà, che facciano, comportino et lascino il detto Sig. Conte Horatio, goder et usar pienamente, et pacificamente le dette ragioni di Cavalleria, honori, privilegi, prerogative, et preminenze, che li convengono, et appartengono à tutti i modi, forme, et maniere dette di sopra, rimovendo, et facendo rimovere tutte le difficoltà in contrario; che tale è il nostro beneplacito. In testimonio di che, habbiamo fatto porre alle presenti Nostre il nostro sigillo. etc.

Date in Parigi il dì XII novembre, l'anno di nostra salute MDLXXV del regno nostro etc.

HENRY

Importante nella mancanza dell'originale. All'Archivio della Favorita si conserva una copia in francese, ma troppo cattiva e moderna. Val meglio questa sincrona traduzione.

A provare che già anticamente i Signori di Spilimbergo erano nobili feudatari dell'Impero produciamo questa lettera per riguardi di storia e politica generale interessantissima. L'espressione dell'indirizzo non lascia dubbio come dice a proposito de' feudali dell'impero lo Czörnig (*Görz und Gradisca* p. 595).

Karolus dei gratia Romanorum Rex semper augustus et Boemie Rex. fideles karissimi. litteras fidelitatis vestre Regio nostro conspectui oblatas tanto graciosius et hilariori mente accepimus quanto fidei vestre et amoris flagrantiam ad nostre Celsitudinis et Venerabilis Nicolai Aquilegiensis Patriarche principis et fratris nostri karissimi honorem et comodum sentimus et intelligimus ferventius aspirare et de illo speciali sinceritatis et dilectionis affectu quo prefatum nostrum fratrem fide prosequimini memorari volumus in quibuslibet vestris et vestrorum negociis dum se locus obtulerit et facultas fidelitatem vestram nichilominus requirentes quatenus eundem fratrem nostrum quem

breviter ad vos dirigere proponimus in hiis que principatum suum utilitatem et honorem aspiciunt consueta fide velitis prosequi talem sibi exibentes promocionis affectum qualem apud vos dudum speravimus et speramus continue reperiri. Datum Prage IX die mensis decembris Regnorum nostrorum anno quinto. (1351)

Nobilibus GWALTERPERTOLDO et HENRICO fratribus de Spenninbergo nostris et sacri Romani Imperii fidelibus.

Orig. perg. dell' arch. di Spilimbergo a Domanins (dove è pure trascritta autenticamente nel liber arboris). Manca il sigillo pendulo.

Già abbiamo veduto come i Signori di Spilimbergo e di Zuccola subinfeudassero i loro beni che tenevano da altri Signori o contemporaneamente o in tempi diversi come dal Patriarca, dal Duca d'Austria, dal Vescovo di Concordia, dal Co. di Gorizia, dai nobili di Camino e di Villalta etc. e dalla Repubblica veneta dopo il conquisto del Friuli. Sopra feudi ed allodi ebbero giurisdizione più o meno piena ed anche il Gericht, voce che storicamente significa il giudizio alto di sangue [1] praticato in pochi casi (a differenza talora della voce *iudicium*) e ha eziandio l'accezione di *distretto*. In quella parte di Signorie che costituirono il normale retaggio dei discesi dal più volte mentovato Giovanni, con l'aggiunta di Solimbergo e Sequals, ebbe la Casa piena podestà, la quale eccetto pella giurisdizione di Zuccola e Spilimbergo rimasta indivisa, fu spartita successivamente in vari colonnelli non senza una certa unità ne' casi gravi come si vedrà a suo luogo dove sarà trattato diffusamente dell' uffizio degli uomini di S. Giorgio o di Cosa e del reggimento della Terra di Spilimbergo che si avvicendava ne' due rami della famiglia. Ora mi conviene chiarire il modo dei giudizi spilimbergesi in materia feudale. Una procura da me trascritta nell' Arch. di Sopra rogata li 27 Giugno 1337 sotto il frascato e rilasciata da Bregogna e

---

1) Non ignoro la oscillante interpretazione di questa parola ma è un fatto che apparisce anche dai documenti riportati in questo lavoro che il *gericht* dei nostri signori si accompagna al concetto del *jus vitae et necis*. I *garitti* al plurale significano talora i diritti minori, ma il vero garitto è l'alta giurisdizione. Talora questo nome *gericht* si trova scritto *geriht, chyrictum etc.* ma è facile rilevare la vera grafia e il vero senso. Per me l' Avvocato credo spesso volte riunisse il gericht e l'avvocazia di cui parleremo più avanti, ma sono convinto che in pratica abbiamo queste due giurisdizioni di differente grado. Consultando i documenti goriziani editi dal Joppi nell'*Archeografo*, vedremo come il Co: di Gorizia rinunziando all'avvocazia di Prapot conservi il diritto di sangue. 1235 28 febbrajo. Così nel 1286 27 maggio il Co: Alberto e il figlio Enrico di Gorizia che come avvocati erano giusdicenti di Pantianico, Beano, Chiasolis, Zompichia, e in un maso di Bicinico, luoghi dati *ad sustentationem* delle monache d'Aquileja, affinchè i massari del convento non riescano oppressi rinunziano a tutti i diritti di azione, percezione, ospizio riservandosi il gericht. I malfattori nelle ville, da punirsi a sangue sieno presi dall'uffiziale deputato dalla Badessa e quando dall' inquisizione da esso fatta risultino convinti, sieno consegnati con una cintura o correggia all'uffiziale del conte. Parimente nel 1312 30 marzo, Bernardo di Strassoldo si fa investire dal Conte Goriziano dell'Avvocazia di Mortegliano con albergario, pernottazioni ed ospizi restando al Conte il gericht. Gericht è dunque il giudizio ma non l' inquisizione del delitto nè l'Avvocazia.

Bartolomeo di Spilimbergo a due cividalesi allo scopo di essere rappresentati in quelle questioni che intendono muovere a Medesio fu Giacomino di Castel Porpeto per certo maso in Feletis a loro devolutosi per la morte d' Alberto di Noaco, così si esprime: *coram se suos vassallos venire faciendum et ad sedendum inferius loco ipsorum et petendum ab ipsis suis vasallis definiri per sentenciam quid quid iuris*. A questo proposito è utile a leggersi questo documento del Bianchi da lui tratto dall' Arch. not. d' Udine e da me edito la prima volta nel *buon Governo spilimbergese*.

Anno Domini MCCCXLI indictione IX die XIII mensis iulii in Spegnembergo sub domo communis presentibus Rainaldo de Tuppo. Presbitero Fulcherio. Nichillo dicto Priduccio de Ragonia. Guidone q. Desiderati de Spegnimbergo, Jacobo q. Tuccii dicti loci. Petro q. Meynardini Tano. Stephano q. Francisci testibus et aliis. Nobilis miles D. Bartholomeus de Spegnimbergo coram discretis viris suis vassallis. scilicet Stephano q. ser Henrici de Spegnimbergo. D. Nicolao de Rodegliano habitante Spegnimbergi. Nichullo dicto Babis de S. Daniele. ser Odolrico q. Capi[tanei ?] de Spegnimbergo. Pertoldo et Nicholao fratribus q. Volframi de Zuchula. Philippo q. D. Antonii de Rodegliano. Francisco dicto Zucco q. D. Odorlici dicti loci. Marusio de Zopula. Mathiussio de Maniacho habitante Spegnimberghi omnibus simul congregatis, more vassallorum proposuit dicens primo quod intendebat super quedam bona feudalia sibi dischaduta proponere petens si unum loco sui substituere posset. sententiatum fuit quod sic. Qui D. Nicholaum de Rodeglano loco sui substituit. et proposuit dicens. constat quedam bona feudalia sita in villa de Charandis in pertinentia fore michi dischaduta et ipsa bona iuris ordine observato per annum et diem sine usubus et fructibus intromittere feci. quare a vobis peto per sententiam diffiniri quid iuris. et si ipsa bona possum et debeam intromittere amodo de usubus et fructibus. et si debeam intrare in possessionem corporalem dictorum bonorum. sententiaverunt dicti vassalli nemine discrepante quod dicta bona cum uno ex vassallis intromittere debeat qui ipsum in possessionem dictorum bonorum cum usubus et fructibus mittat. Dantes dicti vassalli dicto D. Bartholomeo D. Nicholaum vassallum suprascriptum nuncium intromittendi dicta bona. et ponendo ipsum in tenutam et possessionem dictorum bonorum cum usubus et fructibus mandantes ei ut sententiam predictam executioni mandaret. A. N. U. O.

Questi vassalli sono affatto distinti dai soggetti o servitori, e formano la vera *curia*.

Parliamo ora dell' Hermannia. Nella lista dei beni di Giovanni di Zuccola troviamo tra i feudi: « Item totam hermanniam de Gallano et Firmano cum omni iure habet in feudum a domino Walterpertoldo que tenetur infra mensem preter quam a dicto domino Iohanne vel suis heredibus requisitus fuerit resignare domino comite Gorizie et dare operam bona fide quod eum de ipsa debeat investire. Item omnia bona que habet vel alteri ab ipso in villa Predemani habet a domino preposito sancti Stephani. Item in villa de Sclaunich quatuor marchas et mediam et xx denarios de redditibus habet ad feudum a domino Walterpertoldo modo et condicione hermannie predicte ». L'Arimannia che in altre regioni, come può vedersi eziandio nel *Compendio di Paleogr. e diplom.* del Prof. Gloria, si confondeva con maso e masserizia ed era un podere abitato e coltivato della superficie dai 10 ai 30 campi padovani; in Friuli non è assolutamente una misura determinata di terreno come pensa anche il Dott. Joseph von Zahn. L'Arimannia per l'origine evidentemente appartiene a colonia guerriera, ma ciò, come osserva il Comm. Leicht [1]) non ha a che fare con la sua essenza integrale. Erimanni erano i militari di quel gruppo territoriale che si riunivano e deliberavano sui propri interessi; nè l'arimannia va confusa con la vicinia almeno in origine, in quanto la prima era costituita dai soli che portavano armi e la seconda da tutti i capifamiglia di quel centro d'abitazioni. Sta bene rammentare l'arimannia di Fraclacco (Fregelaco) presso Tricesimo ed altre in Friuli, la cui indicazione fu anche raccolta dal ch.mo Co. di Prampero nel suo saggio geografico, e che si trovano illustrate dal Liruti *de servis medii aevi (Symb. litt. Gori.* Romae Vol. IV 1753) e si rammenti che chiamavasi Ermannia il fondo ed anche il reddito o tributo pagato dagli Ermanni o Arimanni.

Gli arimanni erano i liberi senza gran facoltà ne' più vecchi tempi; dopo perchè non erano ricchi, divenivano di più in più dipendenti dai nobili e grandi Signori, senza perdere la loro libertà personale, riuscivano feudatarî e gli arimanni d'un Signore formavano una stretta compagine con certi diritti sorgenti dal loro stato mezzo libero e sotto la presidenza del Signore giudicavano da sè stessi *ex lege sui status et consuetudinaria*, che si sviluppava di caso in caso, per cui essi nel loro arrengo trovavano *quod iustum erat*. Come possidenti feudi erano soggetti e prestavano servigi o paghe o l'una o l'altra cosa secondo

1) Nel suo opuscolo «Il confine italiano verso l'Austria Slovena» il comm. Leicht chiama le Arimannie «*manipoli di esercitali inquadrati nelle mansioni friulane*» dove «emerge la persona del soldato, mentre invece nella costituzione marchigiana è la natura del suolo che prevale e l'uomo è una contribuzione del suolo».

la natura de' beni concessi. [1] Dunque erano fonti di rendita e se ne poteva infeudare un altro, *sive eos dare in pignus* non come persone, ma come reddito delle persone. Il Co. di Gorizia avendo arimanni un poco discosto potea benissimo darli in feudo ad un Signore Spilimberghese e questi infeudarli ad un terzo qualsiasi, quando questi essendo di stato nobile avesse facoltà di tenere arimanni chè altrimenti non obbedivano. Il Liruti nella predetta dissertazione combatte il Muratori che voleva gli arimanni nobili, e in Friuli trova nobili i soli arimanni di Gemona. Il Bianchi ne' doc. editi e sotto la data 1322 22 Luglio. Artegna. ci presenta Artico di Pramperg che compare davanti a' suoi Ermanni chiedendo loro che definiscano sentenzialmente il *quid iuris* posciachè Odolrico suo Ermanno di Camusacco aveva venduto, nell'inscienza sua e degli ermanni, possessioni all'Ermannia attinenti. Mi piace a questo proposito riportare una pergamena importante di proprietà Pognici, originale che mostra come alle dame si potessero assegnare arimannie. La pergamena fu da me trascritta ed è alta cent. 31 e larga 13 ½.

In nomine domini Amen. Anno millesimo tricentesimo duodecimo indicione decima die octavo intrantis iunii in Zucula in palacio veteri presentibus dominis Ulvino de Prampergo. Wolframo de Zucula. Paulo quondam Boiani de Civitate. Bonaspero de Spegnumbergo. Pertoldo Canepario in Zucula. Sbrunlgio quondam Ribisi de Lauzana et aliis. Nobilis vir dominus Bernardus de Zucula et Pregonia quondam domini Walteripertoldi fratris dicti domini Bernardi pro racionibus omnibus et iurisdictionibus videlicet dotibus. contradotibus. dismuntiduris. et Morghengabo et quocunque alio iure quo supra tenerentur. de sui certa sciencia dederunt. tradiderunt et assignarunt nobili domine. domine Richelde matri dicti domini Bernardi bona infrascripta videlicet. manssos novem sitos in Feletis tam assentatos quam disentatos. Item omnia eorum bona et mansos sitos in Arweda. quocunque sitos et quo nomine censeantur. Item totam eorum Armanniam quam habent in Galano et videntur habere cum omnibus iuribus racionibus et actionibus que ad dicta bona pertinent et pertinere videntur de iure vel de facto et cum ingressibus et egressibus. ad habendum tenendum. possidendum ac gaudendum. ea non alienando nec vendendo ac obligando in vita nec in morte. Promittentes tamen dicti dominus Bernardus et Pregonia per se et heredes suos nunquam contra predicta vel aliquid predictorum dicere facere vel venire nec litem vel questionem movere per se

1) S'assomigliano ai Gismanni (Dientsman) della Carnia, veri militi con nome apparentemente servile.

vel per aliam aliquam interpositam personam .modo aliquo. dolo. ingenio sive causa. Set dicta bona eidem domine Richelde manutenere warentare. defendere auctorizare et disbrigare in solidum in racione ante omnem hominem et personam Ecclesiam et collegium sub pena dupli valoris dictorum bonorum ut pro tempore plus valuerint vel meliorata fuerint minus quinque solidis veronensibus parvulorum cum obligacione omnium suorum bonorum mobilium. stabilium presencium et aquisitorum et cum refectione dampnorum et expensarum litis et extra. et pena soluta vel non presens tamen instrumentum obtineat plenum robur. et sic datus fuit nuncius dominus Wolframus testis predictus ad ponendum dictam dominam Richeldam in tenutam et corporalem possessionem de dictis bonis.

† Et ego Iacobus quondam Odolrici dicti Ost de Civitate Imperiali auctoritate notarius predictis interfui et rogatus scripsi.

Se questa Richelda, com'è probabile, sia la medesima che eroicamente difese Zuccula, nessuna migliore dote poteva esserle assegnata che il comando di guerrieri.

Già parlammo e parleremo delle avvocazie goduto dai nostri Signori ed è bene rammentare in che consistesse l'avvocazia in questo senso che non è quello di difesa delle chiese e de' monasteri. Si disse Avvocato il possessore del feudo d'Avvocazia per tenore certi placiti in dati giorni e divider le wadie col Signore. Dicesi Avvocato anche un uffiziale del Signore che esercita la presidenza del placito civile e della piccola criminalità. Avvocato è il possessore del feudo d'avvocazia etc. In fatti secondo l'opinione del Cav. Joppi, l'avvocazia sul tardi aveva significato d'un'imposta che pagavasi dai terreni in danaro o generi a chi ne aveva l'Avvocazia. Egli mi scrive che l'Avvocazia d'una villa era invece il diritto di giudicarne le contravvenzioni e cita ad esempio la casa di Strassoldo di cui i vari consorti tenevano per turno l'avvocazia delle loro ville godendone i proventi delle multe. Osserva anche il Joppi come detto tributo oltre Tagliamento prendesse il nome di *Danda* (a dando). Per altro è certo che da principio il nome eguale significava eguale concetto ed è notorio che la villa constava di masi. In fatti ne' secoli XIII e XIV sullo stesso terreno coesistono la Danda e l'Avvocazia e nell'ultima parte della lista dei beni di Gio. di Zuccola trovasi fatta menzione di Avvocazia su certi masi e di Avvocazie su certe ville e di Danda del pari su terreni e ville. Dove forse le terre diventavano disabitate l'avvocazia modificossi un poco alla volta in un aggiuntivo tributario e si confuse frequentemente con la Danda.

Ne' documenti che riporto a questo luogo vedremo anche appajati l'Avvocazia e il Garitto, vedremo come i Signori di Spilimbergo avevano il garitto in Pieve di Cosa o di S. Giorgio, ma anche l'Avvocazia delle ville soggette allo stesso gericht perchè della pieve avevano singolarmente titolo d'Avvocati. Anzi a questo proposito sarà bene parlare d'alcune ville dell'avvocazia e del gericht di Spilimbergo ch'erano possessi in tutto o in parte del Convento di S. Paolo in Carintia. Nell'*Urkundenbuch des Benedictiner-Stiftes St. Paul in K.* Vol. 30 *fontes rerum austriac.* edito a cura di Beda Schroll v'è il documento 1196 17 Giugno. Laterano, che annovera fra i beni del monastero le ville o parti di esse: *Vendoi*, *Kecilinstorf*, *Viraern*, *Dominik* etc. (Vivar e Domanins). Probabilmente erano ville solo date *ad substentationem* e la loro giurisdizione veniva agli Spilimbergo da altra fonte che il convento.

E qui, citando un documento ancor più antico della stessa raccolta, debbo rilevare uno scambio del dotto raccoglitore. Nel documento dell'anno 1123 o 1124 il duca Enrico di Carintia della casa di Sponheim dona al Convento di S. Paolo varî beni e fra questi: « In Foro Iulii trado vii hobas in Vivar. duas in villa Dominik. Willehlmum quoque cum filiis et filiabus suis. uno tantum excepto. quem pater ipse voluerit ».

L'annotazione del prof. Schroll dice: « *Dominik.* Im Urbare auf Perg. von 1371: «Tomanis prope Ruzzet» dem heutigen Russitz bei Gorz ». Il dott. Zahn implicitamente lo convince d'equivoco ne' suoi studî friulani, come subito vedremo, col fatto dell'avvocazia spilimbergese. È poi così fatto chiaro che la casa sovrana di Carinzia possedeva ne' pressi di Spilimbergo, come vuole l'Enenkel e così si rende credibile che Spilimbergo e le sue appartenenze fossero prima carinziani ed austrostiriani dappoi. Però non si confonde punto neppure in tal guisa Spilimbergo coi paesi soggetti alla Pieve di S. Giorgio, giacchè se è l'Eppenstein che dispone di Spilimbergo, è lo Sponheim che dispone di terre in Domanins e di gente che vi risiede. Ne' *Friaulische Studien* del dott. J. v. Zahn trovo un frammento dell'elenco dei beni di quel Convento ov'è scritto per Vivaro (Viuar): « nota etiam quod domini de Spanberga sunt advocati... et nihil recipiunt nisique quandoque nocturnos pro famulis qui ducunt vina et fenum faciunt sibi et consimiles labores diurnos sed non nimis gravat eos et bene eos defendit ab insultibus aliorum ». Per Rauscedo o Rauset (Ruzzet): « nota ipsi Spengbergarii ducunt servicium emptioni in Foro Julii. ubi residentiam personalem habent seu quo volunt ». Il documento è del 1361 o 71. Vi si accenna anche ai beni di *Tomanis* dove gli Spilimbergo hanno avvocazia. Tor-

nando al libro di documenti raccolti dal prof. Beda Schroll troviamo una inibizione fatta al convento di Fanna nel 1402 19 Luglio. S. Andrea di Lavanthal. e dal Proposto Pellegrino in seguito a lettera papale, esame di testimoni e di documenti sui privilegi d' Enrico duca di Carintia etc., d' ingerirsi affatto dei diritti e proventi *in villa Vendoye Aquilegensis diocesis et prope castellum Coloreth. in villa Chäczl. in Räwset ac in Villa Viuär et circa eam vel eos existentibus* come spettanti al monastero di S. Paolo, invocando all' uopo il braccio secolare specialmente dei Co. di Gorizia e dei nobili *de Colloreth et de Spenberg.* Troverai nel libro di copie di S. Paolo presso il detto Schroll, agitarsi la questione nel 1403 pei beni di Vendoy, Villa Chaczl, Rausetto, Vivar, Dominiis (ossia Domanins). Ecco ciò che contiensi in detto volume a carte 315 e 316 sotto il 1403. 7-11 Marzo. Am 8 März, « actum in villa Domenys Concordiensis diocesis super territorio infrascripto, presentibus ibidem discretis viris Marco q. Odorici et Petro eius fratre et Ioseph quondam Iohannis de Gundone officiali nobilis et egregii D.ni Weneczeslai de Spenbergo et aliis » setze Dominicus den Laurentius « in dicta villa Domenys » durch einen der Zeugen und « aliorum omnium bonorum sitorum in dicta villa ad dominos Abbatem et Conventum pertinencium » in den wirklichen Besitz. — An demselben Tage, « actum in villa Rawzet Concordiensis dioc. presentibus ibidem discretis viris Gwydone quondam Dominici de Barbiano, officiali nobilis et egregii domini Veneczeslai de Spennbergo, Candido quondam Petri, Mathia filio Morasii, omnibus de Rawzzeto et aliis « übergab derselbe demselben die villa Rawzzet mit allem Zugehör durch » Peczolinum q. Venuti. — An demselben Tage, « acta in villa Viuar Concordiensis dioc. presentibus Gwidone officiali nob. et egregii domini Veneczeslai de Spennbergo, Ulrico q. Venuti, Dominico q. Concidi et aliis » setze derselbe denselben in den Besitz der Villa Viuär und der dazu gehörenden Güter durch « Antonium q. Caceti ».

I beni che il Convento aveva presso Spilimbergo e S. Daniele furono venduti ai Valvasone nella seconda metà del secolo XV (V. Arch. Valvasone e i miei regesti friulani). Di ciò tanto basti e parliamo d' altre avvocazie. Un documento inedito del Bianchi 1344, 27 Novembre. Gorizia. ci dice che il Conte Mainardo vende qual feudo a Walterpertoldo di Spilimbergo il Castello di Belgrado con la gastaldia di Flambro, col garitto e con le decime di S. Paolo, un maso in Straz ed altri beni; più 5 masi d' avvocazia in Brathiulo e l' avvocazia ed il mercato di Codroipo etc. Ant. da Civid. (Belloni). Già si videro anche nei documenti relativi a Truss e Ruttars accumulati *avvocazia e gericht,* ed ora

di S. Paolo carintia

riporterò un doc. che mostra uniti danda, avvocazia e gericht ed altri diritti che ha singolare importanza giacchè si connette strettamente come vedremo ai possedimenti della casa di Spilimbergo e di più è tale che può dar luogo a varie interpretazioni. Esso è una frammentaria copia semplice, ma sincrona e in membrana la quale io trascrissi completandola con una copia dell' abbreviatura dello stesso istrumento; mentre il documento stesso scritto dalla mano del notaro Nicolò di Supertino conservasi nell'Archivio di Casa di Sopra, la copia che mi servì a completamento è nell'Archivio di S. Maria. Qui mi accontento d' un largo riassunto.

1353. VI ind. 19 gennaio. Aviano, sotto la pergola del Comune. D. Alberto detto Fantussio fu D. Alberto di Polcenigo per 20 marche di denari nuovi aquilejesi vende a Giacomo q. ser Artichone di Medun *dominium... ...tém rectum et indirectum et totum suum copullasium et dandam cum Arocha[cia] dominio et garitto que et quas habebat seu habere videbatur in Campanea scita in Foro iullii Concordiensis diocesis iusta campaneas Sequalssii dominorum [de] Spegnembergo ac ville de Ystracho et ville de Tauriano et omne ius quod habébat in Comune et super Comune hominibus et villa de Lestansso ac etiam in comune et super comune villa et hominibus de Aracillo et etiam omne ius et dominium si appareretur quod commune Ystraci eidem domino Alpretto dicto Fantussio in aliquo rigore...... e campanee teneretur cum omnibus et singullis que dicta campanea [ha]bet supra se etc.* La quale vendita fu fatta *si feudum iure feudi si proprium iure proprii.* Il notaro rogante fu Supertino q. Tommasio e fu appunto suo figlio con l'affettata sua grafia che fece la copia. Nell'Arch. Spilimbergo di Sotto v'è la copia cartacea autentica e moderna d'un atto dell'11 Febbrajo 1353 rogato a Spilimbergo nel cortile di Nicolò Balisterruto abitante in castello, col quale atto: *Nobilis vir Iacobus q. D. Artichoni de Meduno* per 34 marche di den. nuovi aq. vende ai nobili e potenti Signori Gualtherpertoldo ed Enrico di Spilimbergo, a feudo se feudo, a libero se libero, il dominio, il copolasio, garitto, proprietà, danda sulla campagna dei Comuni di Lestans e Vacilo d'Istrago eventualmente. Not. Supertino. La copia autentica fu fatta da Giuseppe Odoricis Sec. XVII. Se la copia dell'Odoricis è ben fatta, qui non si fa menzione dell'Avvocazia però abbiamo il garitto sulla sola campagna poichè non pare che mai i Signori di Spilimbergo giudicassero Lestans, Vacil e Istrago. A me pare questo contratto servisse ad allargare i poderi e i diritti che i Signori avevano sopra Sequals e Taurian. Ne' rotoli domestici Archivio Favorita la contribuzione dei detti comuni per godere i pascoli

etc. dicesi widria e guidria, e delle contravvenzioni si faceva giudizio a Spilimbergo. Come si solvessero gli oneri dell'Avvocazia nel XIV secolo mostra il Can. E. Degani nella dotta sua prefazione agli Statuti della Diocesi di Concordia pag. 10 ove appare che quelli della villa di Teglio pel diritto d'Avvocazia del Vescovo concordiese non potevano senza suo assenso affittare maso alcuno vacuo o *pustolo* o rimovere il massaro da un maso affittato, dovevano alla venuta del Vescovo dare da pranzo a lui ed ai famigliari e provvedere alle cavalcature di lui le quali dovranno ottenere stallaggio in qualunque maso della villa egli voglia, anche a costo di rimovere i cavalli del proprietario del maso il quale pure dovrà dare ospizio al Vescovo. Poteansi concedere dei redditi sulle avvocazie a qualcuno così il Co. di Gorizia concedeva ad Enrico di Pramperg *decem marchas in redditibus ad usum curie de advocatia ipsius domini in villis Lestizze et sancti Vidotti (Doc. Bianchi 1320 16 Agosto)*. L'istesso raccoglitore poi sotto la data 1332 30 Aprile riporta un documento dal quale apparisce che i Signori di Strassoldo come Avvocati della villa di Mortegliano agivano per sè e per gli uomini di Mortegliano in certe questioni per pascoli, selve e paludi contro il capitolo aquileiese e i Signori da Castello. L'avvocato comandava al massaro avente i requisiti, di fungere da giurato dell'avvocazia e il massaro ricusante senza giustificazione perdeva le *wadie*. Ciò consta chiaramente dall'inedito documento del Bianchi 5 Gennajo 1342. Non so se la *Guidria* che trovo in una copia di notifica feudale 1634 ma recentissimamente trascritta sia lo stesso che l'Avvocazia, ma è certo la danda. Sarebbe ivi notata una contribuzione di sorgo, avena, galline e contati dei comuni di Bonzich e Dignan oltre i servizî di cui più avanti. Merita qualche attenzione la *perg. aut. orig. dell'Arch. di Sotto* (presso il Co. Francesco) dalla quale apprendiamo come l'anno 1446. ix ind. 2 Marzo. Spil. nella stufa del sig. Indrico (Enrico) fu Gio. di Spil. presenti esso Indrico, il rettor delle scuole Remedio, e Tommasio fu ser Otto capitano di Truss; trovandosi possedere Pertoldo e Pierpaolo di Spilimbergo fu Pregonia ed Indrico suddetto *terciam partem dominii et avocantie denariorum etc. in villa Valeriani annuatim ab hominibus dicte ville exigendum*, il prefato Pierpaolo dà a livello a Pertoldo detta avvocazia in perpetuo. Ant. q. ser Nicolò cancellier di S. Vito not. di Spilimbergo e cancelliere.

Sempre per istudiare le varie qualità di dominio dei nostri Signori leggiamo l'ultima parte della mia lista dei beni di Gio. di Zuccula dove leggonsi le indicazioni dei possessi e dei diritti che dovevangli venire dalla casa di Spilimbergo.

« Item habet dominus Iohannes de Zucula novem mansos et medium sitos in Concordia et quicquid ibi habet in feudum a domino Episcopo Concordiensi. Item mansum unum situm in villa de Albir in Cercha seu contrata Portusgruarii habet in feudum a domino Episcopo concordiensi. Item habet totam decimam Spegnumbergi in feudum a domino Episcopo concordiensi predicto. Item habet Quartisium totum de Spegnumbergo in feudum a dominis decano et capitulo concordiensi. Item habet a dicto domino Episcopo concordiensi in feudum quicquid habet in Bareis ac in villa que dicitur Andreys. Item mansos quinque sitos in villa Sancti Martini ultra Tulmentum de super Wolvesonum et quicquid habet ibi qui mansi fuerunt Parussii de Larosa habet in feudum a domino Walterbertoldo de Spegnumberch qui quidem tenetur ipsa bona resignare in manus domini Patriarche infra xv dies preterquam ipse vel sui heredes ab ipso domino Iohanne vel suis heredibus ad hoc fuerit requisitus. Item habet in feudum a dicto domino Walteropertoldo unum mansum et medium situm in villa Pantianichi. quem idem dominus Walterusbertoldus habet in feudum a domina abbatissa monasterii Aquilegensis. nunc autem Hughellus de Gallano ipsum mansum et medium habet in feudum habitancie ab eodem domino Iohanne. Nobilis vir dominus Iohannes de Zucula in sacramento fidelitatis dixit et confessus fuit se habere ad rectum et legale feudum a venerabili Patre. domino Raimundo dei gracia sancte sedis Aquilegensis Patriarcha et a Patriarchali Ecclesia de bonis que fuerunt domini Walteriipertoldi de Spegnumbergo. resignatis per ipsum dominum Walterumpertoldum. in manibus predicti domini. Patriarche. hec bona infrascripta silicet Castrum de Spegnumbergo cum burgo et circha et masnata. et cum ronchis. silvis et pomariis ipsi castro pertinentibus. et tredecim mansos sitos in Barbeiano et unum sedimen cum tribus campis et unam silvam sitam in eadem villa et tria prata in ipsa villa cum omnibus bonis pertinentibus mansibus et silve. pratis et campis predictis et racione Waldi quod ipse et sui habitatores et homines habitatores in Spegnumbergo et in plebe ac plebanatu Cose debent et possunt ire buscandum in scorfo *(nome comune germanico nelle antiche fonti di legge che diventa Squarf in friulano)* sine alico dacio vel danda. Item iij mansos sitos in Sedeliano cum decima tocius ville predicte. Item advocaciam duorum mansorum sitorum in eadem villa. Item duos mansos sitos in Flaybano cum integra decima tocius ville de Flaybano. Item copolacium. dominium et advocaciam tocius ville de Turrida. Item duos mansos sitos in Cisterna cum danda ipsius ville et silve. Item advocaciam ville de Orsaria. Item duas vacas et decem pecudes cum decem agnis anuatim in Castaldia

Carnee. Item xxv urnas vini anuatim in Castaldia Waldi de Canipa Domini Patriarche. Item castrum de Sbroliavaca. medietatem partis que fuit domini Ulvini de ipso loco cum mulinareciis pratis et silvis pertinentibus dicte medie parti. Item dominium et Ghorictum plebis sancti Georgii que dicitur plebs de Cosa. Item dominium et advocaciam villarum de Rausedo de Vivaro et de Domanino. Item dominium et mutam mercatorum de Zucula in Tauriano iuxta Spegnumbergum. *(Intendi il Zucol di Taurian e non confondere con Zuccola, ch'è presso Cividale)*. Item dominium et mutam foris sancti Thome de Cosa. Item dominium duorum mercatorum in sancto Odolrico. unum in festo sancti Odolrici et aliud in dominica die proxima ante festum sancti Michaelis. Item dominium et mutam unius mercati iuxta villam de Ridincicho. Item dominium et mutam foris sancte Sabate. Item dominium foris sancti Petri de Ignano. Item dominium et advocaciam tocius ville de Calvenzano. Item montem unum in Carnea cum pisone ipsius montis. Item habet in feudum habitancie ab eodem domino Patriarcha et a Patriarchali Ecclesia Castrum de Walvesono cum omnibus bonis spectantibus ipsi Castro sicut datum actenus ei fuit. hec omnia est confessus habere ab ipso domino Patriarcha et a Patriarchali Ecclesia Aquilegiensi salvo plus quod si reperiretur ei dabit bona fide sine fraude in scriptis».

Qui debbo prima fermarmi a parlare di due documenti della collez. inedita Bianchi sotto la data 6 Settembre 1268. Gio. di Lupico. In uno c'è la investitura a favore di Walterpertoldo di Spilimbergo ed eredi della metà di case e castello di Walvasone ch'era stata del ribelle Corrado di Walvasone [1]) e ciò in feudo

1) Nel 1293 tre fratelli della casa di Cucagna tenevano Valvasone e da l'un di essi scesero gli attuali conti signori di Valvasone. Il ribelle Corrado apparteneva a que' Signori che precedettero in quella Terra il breve dominio spilimbergese. Nell'archivio di Domanins v'è una membrana originale di cui il sunto: 1281 3 Maggio (not. Martino detto Pizzolo) Rodolfo e Lodovico fu Otto de Monte, Giacomo Sartor di Muzio e Carello da una parte e dall'altra Mainardo e Lombardo di Walvasone giurano innanzi al loro signore Walterpertoldo di Spilimbergo, cui riconoscono loro Signore, di seguir i suoi precetti e concordemente opporsi al Alessio fu Ulchorussio di Walvasone od altri loro nemici. Tutti costoro che non sono del sangue di Cucagna, sono o gli altri più antichi abitatori o feudatarî o meglio i vassalli di Corrado che riconobbero a Signore Walterpertoldo e rinunziarono ai loro diritti a pro di lui, il quale se pare dalla lista dei beni di Gio. di Zuccola solo Signore di Walvasone, pure fu certo originariamente investito d'una sola metà che spettava al ribelle Corrado.

Certo Corrado aveva un fratello Ottussio come a me consta per certo atto fatto a Udine nel 1261 not. Simone. L'atto di cui ho dato il sunto fu trovato e copiato nell'Arch. Spil. in Domanins dal Cav. Joppi. Que' suddetti chiamati da *Walvasone* possono essere anche semplici livellari. Più innanzi ne' documenti editi dal Bianchi ci scontriamo in signori col predicato di Valvasone che nè sangue nè dominio ebbero comuni coi Cucagna, ma che avevano abitanze in S. Vito. Non so se costoro sieno stati consorti di quel Corrado. Sebbene io non sia persuaso che l'altra metà del castello, non posseduta dallo spilimbergese, appartenesse agli Sbrogliavacca, come scrive il Co. di Manzano (dubitando che la fonte da cui egli attinse abbia equivocato, trovando vicini nel documento spilimbergese una metà di *Sbrojavacca* e una metà di *Walvasone*, come s'è visto anche più sopra) pure sono colpito da questo doc. della coll. ined.

e similmente quelli sopra Plasenzis e Quaderno, masi, avvocazie etc., la decima in Istrago, un maso in Pustoncieco, l'avvocazia di S. Martin di Valvasone coi diritti soliti per gli uomini di Barbean. Parte di Ubertino. Diolajuto d'Urgnese notajo trasse dalle abbreviature di Nicolò di Supertino. Questa non è che una suddivisione della divisione del 1367 principale per i due rami che sarà da noi in parte riportata più avanti e che già dice queste cose.

Passiamo alla condizione de' nostri Signori rispetto a Cividale. Può darsi che assomigliasse a quella dei Savorgnan in Castello d'Udine. Fosse parziale impero, com'è fama, fosse largo e fortificato possesso, certo i Signori di Zuccola avevano in Cividale un potere. In fatti il Bianchi col suo documento edito, 4 Marzo 1320, mostra come una solenne deliberazione sulle *Waite* e *Schiriwaite* di Cividale era presa dal Castaldo e dal Consiglio della Città, dai Canonici, dal Gastaldione delle monache del maggior monastero e da Wolfram di Zuccola. Riguardo a Udine è del pari notevole come ne' documenti riferiti dal Bianchi la tassazione della milizia si facesse per Udine e pei Savorgnani insieme, come ai nomi di battesimo di essi e degli Andreotti talvolta in luogo del loro cognome si apponesse il predicato di *Udine* (Costantino d'Udine, Ettore d'Udine), come finalmente in Parlamento sieda per Udine un signore di Savorgnan. Tanto non può dirsi de' nostri Signori in Cividale, ma richiamo e la *Curia domini Johannis* e la molta masnata di essi in quel luogo all'attenzione dello studioso, nonchè le lotte assidue fra la Città e i Signori di Zuccola e di Villalta di cui non sono ben delineate le ragioni. Andiamo ad altri argomenti. Alcuni fra i nostri Signori copersero altissime cariche ecclesiastiche, civili e militari fra le quali quella di Podestà di Treviso, di Marchese d'Istria, di Capitano di Gemona, di Gastaldione di Tolmino e della Meduna come nel 1333 *(Bianchi)* col suo gericht redditi e ripatici etc. e d'altri luoghi, ma ciò lasciamo perchè appartenente alla politica esteriore; piuttosto accennerò come nel marzo 1270 Walterpertoldo di Spilimbergo e Giovanni di Zuccola dal vescovo concordiese Folcherio fratello di quest'ultimo, fossero investiti a feudo retto e legale di tutti i diritti che esso prelato aveva e sperava avere sui beni liberi e feudali di varî riottosi vassalli sottomessisi i quali secondo opina il ch.^{mo} can. Degani *(op. cit. pag. 14 Doc. IX)* che riporta tale atto della collezione inedita Bianchi, avevano forse voluto iniziare un moto che di Portogruaro dovesse fare un vero Comune a detrimento della Sede episcopale. Da altra copia del documento appare che il *girone* di Portogruaro era in questione fra Vescovo e sudditi che nelle loro sot-

tomissioni promettono di lasciarlo a lui. Ne consegue che dovesse esser dato tale castello a difendere a Gio. di Zuccola e a W. di Spilimbergo. In tal guisa sarebbe difficile precisare i limiti dei loro doveri. In fatti, oltre il patto che il Girone rimanesse al Vescovo, si stabiliva che dovesse il Vescovo essere obbedito e difeso dai sudditi sottomessisi, i quali non dovessero creare alcuna nuova forma politica, dovessero far le debite restituzioni, non potessero prendere le armi per alcuno, non consenziente il Prelato, il quale potrà *pro bono pacis* procurare matrimonî fra essi estrinseci e gli intrinseci, ritenuto poi per lo spazio d'un anno obbligatorio l'ottenere il suo consenso pei matrimonî degli estrinseci. Di tutto questo tengo presente la correzione dal Joppi fatta su tale documento del Bianchi mediante una copia migliore da lui posseduta dello stesso atto. Anzi è solo in forza di questa ricollazione che suona esatto il titolo italiano apposto dal Bianchi al Documento: *Fulcherio etc. investe Gio. di Z. e W. di Sp. del castello di Portogruaro.* Della custodia di questi diritti erano dunque incaricati i potentissimi congiunti del vescovo.

M.r Degani nel suo libro intorno al *Comune di Portogruaro* crede che tale condizione di cose non avesse però reale effetto poichè alcuni anni dopo si era da capo.

Due singolari Documenti ha il Bianchi nella sua collez. inedita dei quali il secondo specialmente dà un bellissimo quadro di una Gastaldia. Li 3 Giugno 1337 Pregonia e Bartolomeo di Spilimbergo sono donati a vita dal Patriarca del pari che Gerardo di Cucagna del governo, custodia e redditi delle ville di S. Paolo e di S. Giorgio (da non confondersi con quello di Richinveld, già della casa). Ciò in Udine a rogiti di Gubertino di Novate. E nel 1342 27 Novembre. Faedis a rog. di Lupo notajo, Bartolomeo di Spilimbergo e Gerardo di Cucagna affittarono la gastaldia di S. Paolo ad Enrico notaro di Conogliano a locazione conedese in tal modo: che Enrico abbia le mute e le onoranze come fosse il loro stesso Gastaldo, che giudichi in civile e in criminale ed abbia diritto d'affittare i masi non affittati e ciò per l'annua corresponsione di L. 500 di veneti piccoli. Si appongono i patti seguenti: Che detto Enrico faccia abitare al più presto i masi non abitati e li faccia lavorare, che sovvenga di mutuo quegli abitatori che i Signori di Spil. e di Cucagna in mancanza d'altri mandassero e tal mutuo sia di 10 soldi di denari ven. gr. o di 20 lire di piccoli per l'acquisto degli animali. Che Enrico non possa tagliar legna nella gastaldia se non per aiutare gli abitatori che fabbricano le case sui masi. Se accadesse che Enrico facesse torto ad alcuno conosceranno della causa i Signori. Enrico dovrà ospitare i Signori e i seguaci se vengano nella ga-

staldia purchè non vi sia guerra tra la Patria e Venezia. Enrico in caso di guerra se non potrà riscuotere affitti non pagherà il canone, se ne riscuoterà parte, pagherà parte del canone. Se Enrico non ajuti gli abitatori spediti dai Signori pagherà L. 50 di piccoli. Fra il 1335 e il 1337 Guido Vescovo di Concordia dà per nove anni a locazione la villa di Barcis e il suo garitto con tutti i beni ed i diritti ch'erano stati di Giovanni detto Cocitino di Monteregale e di Bonaventura di Porcia da lui alienati, ai fratelli Bregogna e Bartolomeo di Spilimbergo le quali cose erano state aggiudicate al Vescovo per sentenza di Bertrando Patriarca. Il canone è un capretto all'anno il dì del B. Gregorio. cop. semp. membr. senza segno di notaro del secolo XIV (Arch. C. di Sopra trascr. Carreri). Nel 1361 7 Settembre già (Zahn *Austro-friulana*) era stato trattato di comprare il castello e la Terra austriaca di Pordenone dai fratelli Enrico e Walterpertoldo di Spilimbergo con denari prestati da Venezia. Essi tengono Pordenone fino al 1364. (Vedi *Dipl. portu.* del Valentinelli) e poi ancor più tardi questa Terra fu affidata in amministrazione col suo castello a Wenceslao di Spilimbergo da Rodolfo di Walsee con diritto di ripetizione (V. doc. 1404). Il Valentinelli dà nel 1405 Wenzel di Spilimbergo quale capitano portunaonese. Nell'Arch. C. Sotto io ho trovato un doc. 11 Maggio 1382 in originale pergamena privata del sigillo, col quale Walterpertoldo di Spilimbergo, Podestà di Treviso pel Duca d'Austria, delega il figlio a ricevere dal Patriarca l'investitura del castello di S. Paolo e a prestare il giuramento di fedeltà. Medun era gastaldia concordiese e per essere gastaldia il potere dei Signori di Medun, che pur tenevano il garitto e nella vacanza della sede episcopale erano *advocarii castri Meduni, Tramoncii et Arbe,* nella quale vacanza governavano pel Vescovo futuro a spese del Vescovado, non era certo da paragonarsi a quello dei nostri Signori in Spilimbergo avendo detti di Medun degli aggravi comuni col popolo medunese costituito (a differenza di Spilimbergo) in comunità vera col suo podestà concordiese (V. Degani op. cit. ove lamenta l'irreperibilità degli Statuti di Medun, e certa pergamena del Nob. Policreti da me riassunta). Del potere dei signori di Medun parteciparono i nostri, comprando ambo i rami di Spilimbergo da certe pupille di Medun la loro porzione del castellare e podesteria di Medun con garitto etc. 1393 24 Ottobre, da me trascritto nell'Arch. di Sopra e riferito in fine di questo capitolo con alcune riflessioni. Tennero i nostri Signori anche temporaneamente Castelnovo, Belgrado e Flambro etc. (Joppi *Doc. goriz.*) Ebbero anche parte di Montereale (Vedi Appendice). In un quaderno di memorie di Nicolò di Spilimbergo in copia moderna conservato nell'Arch. di

S. M. e che potrebbe anche dirsi un necrologio si legge: « Item nota che Nicolò e Simon fioli de ser Ubertino de Spelembergo hanno do parte in lo castello di Toppo. Una delle soradite parte fo de ser Piero de Topo, la qual è de tutti tre consorti di Sonnimbergo et l'altra parte è de li fioli di ser Thomas e de li eredi di ser Ubertino la qual compro la madre e ser Thomas de compagnia per ducati 11. x cum orti terreni e boschi appresso. Carta per man di ser Bartolomio nodar de Sacil etc. Havemo information da ser Antonio de Topo como lo diè esser VI parte in lo dito Castello. Nota per respeto delle tasse ». Certo fu del principio del secolo XV. In un elenco in copia semplice di beni della Casa di Sotto conservato all'Arch. della Favorita, 1431 e seg. si legge: « Item partem opidi de Toppo cum dominio et iurisditione ipsius » e questa nota: « Item castrum opidi de Pers cum suis pertinenciis iurisdictione ac bonis feudalibus tangentibus nobilem ser Odoricum de Pers pro ut continetur in instrumento scripto manu mei notarii ». Non si sa chi sia il notajo. Che fosse una pretesa?

Certo il Joppi trovò all'Arch. Maniago - Attimis in Maniago nel Vol. LV i patti dotali 1429 11 Marzo fra Maddalena del nob. Odorico di Pers col nob. Nicolò q. Tommaso di Spilimbergo, la quale nel 1432 rimasta vedova, sposò il Nob. Nicolò fu Galvano di Maniago.

Delle custodie di castelli non è qui luogo da trattarne, ma pure accennerò come nel 1257 28 Ottobre a rogito di Giovanni di Lupico, Walterpertoldo di Spilimbergo si obbligasse con altri castellani verso il Patriarca a contribuire con cavalli e fanti alla custodia del nuovo castello da erigersi in Sedean di Walvasone a comune difesa della Patria (coll. ined. Bianchi). Ebbero i Signori di Zuccula - Spil. temporaneamente a feudo il castello di Gramogliano senza giurisdiz. *(Arch. C. Sopra)* dal 1292 fino al 1320 e 1323 nel qual tempo lo cedettero al Co. di Gorizia *(Coll. Joppi Arch. not. di Treviso, Doc. gorix.)*. S. Odorico e Visinal le cui fiere spettavano ai Signori di Spilimbergo soggiacevano nell'altro tempo dell'anno l'una villa al Capitolo d' Udine (qual successore nelle ragioni del Capitolo di S. Odorico) e l' altra al reggimento di Cividale (V. dichiaraz. feud. del 1619 *Arch. C. Sotto* da me trascritta). Anzi è notevole come nel 1318 4 Luglio nella cortina di S. Odorico essendosi contrastato fra i Signori nostri ed il capitolo di S. Odorico, padrone della Terra, che pretendeva a sè spettare tal custodia, il conte di Gorizia mandò a custodire la festa il Signore Pellegrino d'Herbinstein cui il Proposto accetta, salve le proprie ragioni, not. Guglielmo *(coll. ined. Bianchi)*.

Non tratterò più oltre degli altri diritti enumerati nei brani riportati più sopra per esser notorii. In un quaderno dei Signori Ni-

colò e Simone fu Ubertino di Spil. *(Arch. C. Sotto)* leggesi di Plasenzis. « Nota che lo dì de S. Martin è la festa de la dita villa, fa la guardar. Nota li bandi e le guadie che se fa in la dita villa ».

Appendice sulla comunia di Squarf.

Interessantissimo è un documento trascritto nella biblioteca d'Udine dal Cav. Joppi sulla pergamena originale il quale si riferisce al tempo del dominio Spilimbergese in Valvasone, nel quale documento è perfettamente delineato l'uso che si faceva del legname di Squarf in comune fra la gente della Pieve e gli uomini della Terra di Valvasone in particolare e come si riconnetta col *Wald.*

Anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo tercio indicione prima. die sexto exeunte martio. in presentia Domini Otonis de Sancto Vito. Castulini. Marchabruni. Suardi de eodem loco. Meynardini de Sbruglavaca. Henrici de Pradolono. Jacomini de Sancto Johanne et aliorum. Dominicus foresterius waldi iuravit et dixit quod illi de plebe de Cosa habent ius intrandi in comuniam de Squarf et accipiunt lingna portilos et furchas ad ponendum sub terra alia lingna. Item dixit quod illi de Walvesono in dicta comunia accipiunt quidquid volunt ad opus Castri de Walvesono. Mazarolus saltarius iuravit et dixit quod illi de plebe de Cosa accipiunt in comunia de Squarf povulos, furchas et lingnamina ad ponendum sub terram (sic) ad suas domos faciendas. Item dixit quod illi de Walvesono accipiunt lingnamina in dicta Comunia de Squarf ad opus Castri de Walvesono. Cogla saltarius iuratus dixit quod illi de plebe de Cosa accipiunt in Comunia de Squarf portilos furchas et lingnamina ad ponendum sub terram ad suas domos faciendas. Item dixit quod illi de Walvesono accipiunt lingnamina in dicta comunia de Squarf ad opus Castri de Walvesono. Actum in dicta comunia de Squarf.

Ego Gregorius imperiali auctoritate notarius interfui et scripsi.

Appendice sulla Torre di Gramogliano.

1292 ind. v. 11 Ott. in Castello. Davanti alla casa di Tinazio. D. Guecello, Otusio e Nicolò fratelli di Gramogiano fu D... per se ed eredi danno e vendono a diritto di retto e legal feudo a D. Gio. di Zuccola ed eredi la torre di Gramogiano dalla porta *in intro a forticiis in intra* e la consegnano a Quoncio perchè in loro nome ne faccia refutazione al Patriarca acciò ne investa il sig. di Zuccola ed eredi e ciò al prezzo di 150 m. d. Aq.

Not. Gio. abitante a Castello.

Testi: D. Artuico, D. Federico e Uderico fratelli di Castello, D. Enrico de Barbana. D. Quoncio q. D. Birbici, Enrico de Flumo, Anselmo de Carisaco ed altri. *Perg. aut. orig. Arch. Domanins.*

1292 ind. v. 15 ottobre. Cividale. nella sala davanti la camera patriarcale. Vecellone, Otusio e Nicolò fratelli di Gramogliano per mezzo del loro procuratore Quoncio fu D. Birbicio rassegnano col mezzo di guanti nelle mani del Patr. Raimondo la torre di Gramogliano che tengono da lui a retto e legale feudo, e il Patriarca ne investe con certa carta allo stesso diritto D. Giovanni di Zuccola dandogli Quoncio per nunzio di tenuta. *Not. Guglielmo da Cividale.* Testi: Manfredo della Torre arciprete modoeiense, Herecho e Lamanino suo figlio della Torre. Bernardo di D. Gio di Zuccola, Gio. fu D. Antonello da Civ. Warnardo de Lozana, Prividino ostiario del Patriarca. *Perg. aut orig. Arch. C. Sopra.*

Montereal e Malnis.

1294 vii indiz. 9 Maggio. Davanti la porta del castello. D. Sibello di Montereale e suo figlio Walterpertoldo per se ed eredi cedono al nob. Gio. di Zuccola la loro parte del castello di Montereale che debba considerar come cosa di sua proprietà ed egli ne entra in possesso mettendovi de' suoi servienti. *Not. Sivrido de Magnano.* Testi: D. Girardo de Pucini.......... pretto milite. Gerlotto di Eberstayn. Adalpero milite. D. Widussio e suo figlio Aliotto di Monteregale, Aynzutto e Wolframo di Ragogna. Verenardo di Zucola. Hendriucio di Z..... Pavelono di Monteregale. Tomaso di Vilesio. Ditruscio di ....gnaco ed altri. *Perg. aut. or. Arch. Domanins.*

Nell' Arch. di Sopra c'è una pergamena 1295 13 Febbraio per cui come alleati i Montereale promettevano tenere aperto a Giovanni di Zucola contro il da Castello e il Cucagna il castello di Montereale combattendo per esso Giovanni che secondo altro documento l'aveva anche custodito. Rogiti di Guglielmo Axandri.

Non so che avvenisse di questa porzione ma nel 1507 22 Febb. da un doc. della Casa di Sotto si rileva che Pietro Giorgio di Montereale faceva dal Luogo ten. investire i suoi nipoti Agostino, Corrado e fratelli q. Tomaso di Spilimbergo della di lui porzione del castello di Montereale e di Malnisio. Nota in ogni modo che Sibello di Montereale e dei vassalli di Spilimbergo.

DOCVMENTI

I.°

In nomine Cristi amen. Anno a nativitate eius millesimo ducentesimo sexagesimo octavo. undecime indictionis apud Civitatem in camera Patriarchali die sexta intrante septembri.... domino Iohanne archidiacono Aquileiensi et dominis Ioanne de Cucanea. Henrico de Mels. Squarzucco (Squarzutto?) de Top et Sibello de Monteregali testibus ad hec vocatis et rogatis et aliis. Cum Conradus de Valvesono vellet olim malefacere de domino Patriarcha et Ecclesia aquileiensi et proditorie dare domum que fuit diu Radulfi de Sacilo et fratrum in manus illorum qui tunc temporis rebellabant venerabili patri domino Gregorio dei gratia sancte Aquilegensis sedis Patriarche et Ecclesie Aquilegiensi. sicut idem Dominus Patriarcha dicebat et memoratus Conradus de Valvesono qui propter hoc amiserat gratiam ipsius domini Patriarche poneret se cum persona et bonis suis omnibus in manus ipsius domini Patriarche ut de persona et bonis ipsis ordinaret et faceret iuxta sue beneplacitum voluntatis ut se dicti domini Patriarche gratie quam perdiderat reformaret sicut in quodam instrumento publico confecto inde manu mei Iohannis suprascripti notarii continetur. memoratus Dominus Gregorius Patriarcha diligenter attendens quod vir Nobilis Dominus Valterpertholdus de Spinenberch persone non expavescens pericula nec parcens laboribus aut expensis ipsi Domino Patriarche et Ecclesie Aquilegensi semper contra inimicos ipsius Domini Patriarche et dicte Aquilegensis Ecclesie fideliter et viriliter astitit auxilio. consilio et favore volens ipsi domino Valterpertholdo gratiam facere specialem eundem Valterpertholdum recipientem pro se suisque heredibus de medietate domus et castri Valvasonis que fuerat supradicti Conradi cum bonis omnibus que sunt in districtu Volvesonis que spectabant ad dictum Conradum cum iuribus omnibus adiacentiis et pertinentiis ad predicta omnia spectantibus per se suosque successores nomine sepedicte Aquilegensis Ecclesie ad rectum feudum habitantie iuxta consuetudinem terre fori iulii de sua tenuta manu propria investivit. Dato eidem domino Henrico de Mels predicto teste pro nuntio ut eundem Dominum Valterpertholdum in tenutam et possessionem predictorum omnium eiusdem domini Patriarche nomine induceret corporalem.

Ego iohannes de Lupico sacri imperii publicus notarius supradictis omnibus presens fui et de mandato supradicti Domini

Gregorii Patriarche Aquilegensis scripsi in formam publicam reducendo.

Dal *liber Arboris* di Domanins copia autentica. Probabilmente deve averne tratto copia anche il Dott. Joppi.

II.°

Sunto Carreri. Arch. C. Sopra.

A. D. 1313 . XI ind. 3 Luglio sul ponte del castello di Spilimbergo D. Bernardo di Spil. figlio del q. sig. Gio. di Zucola e Bartolomeo suo nipote fanno loro procuratori generali il loro zio sig. Wolframo di Zucola e Leonardo fu sig. Ribiso pelle questioni che intende muover loro Nicolò coi fratelli figlio di Nodonco di Rivigaso nel Patriarcato d'Aquileja davanti al C.to Enrico di Gorizia capitan generale del Friuli. *Not. Tomasino fu Belamico di Spil. memb. aut. or.*

III.°

1320. Divisione dei feudi fra i signori di Spilimbergo senza effetto stabile. *Vedila nel I Vol. dei documenti del Bianchi a stampa.*

IV.°

Sunto d'un documento da me trascritto intieramente su stampa dell'Arch. Spil. di Sopra.

1325 ind. VIII. 8 sett. D. Gio. di Villalta per 60 marche vende a D. Precogna di Spil. a proprio se proprio, a feudo se feudo, beni in Placenza, la decima e il jus decimandi di Flaiban. *Pantaleone not.*

V.°

Riassunto Carreri Arch. C. Sopra.

A. D. 1333 ind. I. 7 Aprile. Il nob. Sbrisaglia di Porcia capitano di Pordenone per sè e gli uomini e comune di Cordenons da una parte e i nobili Bregogna e Bartolomeo di Spilimbergo fratelli e gli uomini ed il comune di Vivaro loro servitori, dall'altra, per le questioni sulla comunia posta fra Vivaro e Cordenons compromisero in Ludovico di Caporiaco figlio a Dietalmo di Villalta. Questi sentenziò e stabilì i confini con fosse e tumuli ossia *grumi* di sassi, dal letto della Meduna rimpetto al rovere

della piazza di Domanins fino in capo al branco di Vivaro ed alla strada di S. Avvocató. Quelli però di Vivaro pagando certo canone al capitano di Pordenone possono pascolare e boscare fino ai muri com'eran soliti. Fatto sulla comunia da Nicolò fu ser Supertino not. da Spilimb. come trovò nelle abbreviature del fu ser Tommaso fu ser Belamico da Spil. membr. aut.

VI.°

Sunto del doc. ined. Bianchi 1338. 4 Ag. Gemona.

Davanti al Patriarca Bertrando comparve Bartolomeo di Spilimbergo dicendo di aver notificato per mezzo del Nunzio Patriarcale a Giacomo di Belgrado per tre volte che dovesse rilasciar la porzione di Solimbergo da esso signore di Spilimbergo comprata e vendutagli da Warnerino e fratelli di Solimbergo. Chiede perciò in contumacia del sig. di Belgrado sentenza favorevole e nunzio di tenuta ove riesca a provare il suo diritto. Il Patriarca e gli astanti decidono che abbia sentenza favorevole se provi. *(Temo alquanto erronea la data.)*

VII.°

1339

Anno domini millesimo tricentessimo trigessimo nono indictione septima die tercio exeunte mayo, presentibus discretis viris presbiteris Adalgerio. Fulcherio. Leonardo e Franciseho et Michaele sacerdotibus Spegnimbergi. Odorico q. d. Odorici Capitanei. Albertucio de Spegnimbergo. Moreto Andree. et Iacobo de Miduno. et aliis testibus ad infrascripta. rogatis et vocatis et aliis. Varnerius discretus vir tamquam maior domus filius quondam d. Otti de Sonenbergo pro se et fratre suo Henricho. constitutus in presentia venerabilis patris. Domini G. Concordiensis Episcopi libere renunciavit omnibus iuribus suis rectis et legalibus pheudis quę et quas habebant a D. Guido Episcopo et Episcopatu Concordiensi in Castro Sonimbergi burgo. et in villa Sequalsii. in tercia parte. et maxime in omnibus confinibus suis. Qui dictus Dominus Guido Episcopus dictam renunciationem et refutacionem gratam habuit. et etiam acceptavit pro dicta tercia parte castri. burgi et ville. supradictus vero D. Guido Episcopus in presentia dictorum testium de supradictis pheudis rectis et legalibus qui et que habebant predicti Varnerius et Henricus fratres supradicti cum fimbria clamidis sue quam tenebat in manibus investivit Nobilem virum Dominum Bartholomeum militem de Spegnimbergo. ac etiam de omnibus aliis pheudis et rationibus

quas et que ante predecessores sui et ipse etiam habebant ab Episcopatu Concordiensi et iurans ipse dominus Bartholomeus ad sancta dei evangelia tacto libro omnia observare que in iuramento fidelitatis continentur. Actum in Ecclesia Sancte Marie de Spegnimbergo Concordiensis diocesis etiam cum omnibus melioramentis.

(Signum) Et Ego Daniel q. Magistri Francisci de Spegnimbergo publicus apostolica auctoritate notarius ex commissione mihi facta per Magnif. D.m Iohannem Contareno pro Serenissimo Dominio Venetiarum Locumtenentem patrie Forijulii cui collatio notarum olim ser Thomasii quondam Belamici de Spegnimbergo publici imperiali auctoritate notarii spectabat et pertinebat suprascriptum instrumentum prout inveni in notis et prothocollis ac abreviaturis ipsius ser Thomasii scriptum et notatum nil addendo vel minuendo quod sensum mutet aut variet intellectum publicavi. et fideliter in publicam formam redegi. In quorum omnium fidem et testimonium meo solito nomine ac signo roboravi. *Antonius Banzonius notarius subscripsit.*

Arch. C. di Sotto. Pergamena in copia autentica del XV secolo.

VIII.°

A. D. 1344 ind. XII. 27 Novembre. Gorizia. Mainardo Co. di Gorizia e Tirolo per sè e fratello Enrico per 10500 lire vende a feudo di essi conti il castello o luogo di Belgrado al sig.r Valterpertoldo fu D. Bartolomeo milite di Spegnimbergo con pertinenze e abitazioni e la Gastaldia di Flambro col garrito con la decima di S. Paolo, un maso di 13 campi in Straz e al di là del Varmo una braida di 3 campi; una braida d'un campo e mezzo e la metà d'un molino presso Belgrado; in Grumulo un prato, un bosco in Zugliano, tre prati in Passaritz, quattro masi in Gradisca, mezzo maso in Brathiulo e 5 masi di avvocazia, braida di 4 campi in Belgrado, due braide in porto Latisana, una corte presso il ponte di Belgrado, l'avvocazia della Villa di Codroipo (Quadruvium) e i mercati. Antonio da Civ. Not. *Doc. Goriz.* del Cav. Joppi pubblicati in *Archeografo.*

IX.°

Pure dai doc. Goriziani del Joppi si rileva che la casa di Gorizia aveva depositate L. 10500 veronesi presso Gualtierpertoldo di Spilimbergo di cui molti signori si costituiscono pieggio. 1344 5 Xbre. Spilimb. a rogiti Antonio di Francesco da Civ.

X.º

Nei detti doc. Goriz. 1344 5 Xbre. ind. xii Spilimbergo. Walterpertoldo di Sp. promette rivendere e restituire il castello di Belgrado con le abitanze, fortezze e pertinenze, e il castello di Flambro col garrito, le avvocazie, diritti e giurisdizioni, masi etc. di cui sopra ogni qual volta sia restituita a sè od al fratello Enrico la somma di 10500 L. di Verona di picc. in fiorini e ducati d'oro. Antonio di Francesco di Cividale.

XI.º

A. D. 1348 inditione prima die xv intrante mense octobri. presentibus Guidone filio quondam Desiderati. Attaviano filio q. Tucii. Venuto notario q. Presbiteri Leonardi. Dominico q. d. Raynaldi omnibus istis habitantibus in Spilimbergo. Fulcherio filio q. Domine Aquilegiae de Zucola. Candido filio q. Marquardi de Belgrado testibus ad haec vocatis et rogatis et aliis. Nobilis vir. D. Jacobus filius quondam nobilis viri D. Fulcheri de Flaspergo nunc Belgradi habitans de bono amore et firma voluntate non vi nec metu seu timore aliquo. praetio. et foro quatuor centum marcharum solidorum parvulorum. quod praetium totum ibidem coram testibus suprascriptis et me notario subscripto contentus fuit habuisse et recepisse a Nobilibus viris Dominis Gualter Bertholdo et Henrico fratribus et filiis olim nobilis militis D. Bartholamei de Spignimbergo exceptione non dati. habiti. soluti. recepti et non numerati dicti praetii tempore huius contractus omnino renuntians per se suosque heredes si proprium iure proprii si feudum iure feudi cuiuscunque nomine censeantur dedit vendidit et tradidit eisdem dominis Vualter Bertholdo et Henrico fratribus pro se et heredibus suis ementibus et recipientibus. vel cui darent etc. totum castrum Sonembergi diocesis episcopi concordiensis. cuius hii sunt confines. ab una parte est mons dicti castri. qui confinat usque ad aquam Medunae. versus orientem est quidam mons dicti Castri qui confinat usque ad monten sive collem sancti Zenonis. a tertia palludum dicti Castri. a quarta est via Sequalsi et campanea Istraci. vel si qui veriores forent confines etc cum sediminibus. domibus. curiis. hortis. bayartiis, campis. pratis. sylvis palludibus. campaneis. montibus. planiciis. dominiis. garritibus. et cum omnibus hominibus de masnatis et cum omnibus aliis suis tenutis. et possessionibus quas habebat in confinibus et districtu dicti Castri Sonembergi. et cum omnibus piscationibus. venationibus. aucupationibus. aluviis. massariis molendinariis. arboribus. molen-

dinariciis. aquis. ductibus aquarum. decursibus. terris cultis et in-
cultis. et cum omnibus iuribus. et actionibus spectantibus et perti-
nentibus dicto Castro Sonembergi una cum introitu et exitu eorum
a celo usque ad abissum etc ad habendum tenendum possidendum.
dandum vendendum. donandum permutandum. obligandum. in-
feudandum. alienandum pro anima et corpore iudicandum et
quicquid eis et eorum heredibus placuerit perpetuo faciendum
sine omni contradictione et impedimento dicti venditoris suo-
rumque heredum vel alicuius alterius personae etc. et si dictum
Castrum possessiones. homines de masnata campaneas montes
colles palluta. dominium et garritum plus valerent dicto pretio
illud plus dictus venditor per se suosque heredes ipsis emptoribus
donavit nomine donationis que dicitur inter vivos et non causa
mortis. non valens ipsam donationem ulla iniuria ingratitudine
sive causa revocare sed ipsum Castrum. bona. montes. campaneas.
palluta. tenutas. possessiones. homines de masnata. garritum et
iura. ac dominium legitime defendere. et varentare. manutenere.
auctorizare. ac in solidum disbrigare ante omnem hominem et
personam. nec contra praedicta vel aliquid praedictorum ullo
tempore facere. vel venire aliqua ratione dolo. fraude. vel in-
genio. sive causa de iure. vel de facto. ac etiam sub poena mille
marcharum denariorum novorum aquilegensis monetae minus
quinque solidis seu melioramentorum in singulis capituli. stipu-
latione praemissa qua soluta vel non praesens instrumentum et
omnia quae in eo continentur. nihilominus suam stabilitatem
obtineant perpetuam firmitatem. Pro quibus omnibus et singulis
attendendis obligavit omnia sua bona mobilia et immobilia prae-
sentia. et futura. item reficere et restituere omnia et singula
damna et expensas ac interesse litis et extra. quod vel quas
faceret in iudicio sive extra quomodocumque. Insuper promisit
et stetit dictus dominus Jacobus per se suosque heredes ipsis
dominis Gualter [Bertoldo] et Henrico pro se et heredibus suis
quod si dictum Castrum reperiretur esse feudum. quod faciet
et curabit ita et taliter quod dictus dominus feudi eos investiat
infra unum mensem postquam requisitus fu[er]it sine aliquo
pretio dante vel proferente et hoc sub poena supradicta qui Do-
minus GualterBertholdus et Henricus parati fuerunt sacramen-
tum omagii fideliter facere si esset feudum qui D. Jacobus per
gratiam eis promisit (remisit?). non preiudicando aliquid eis de
dicta venditione etc. et in nuntium tenute assignatus fuit eisdem
emtoribus Attavianus testis praescriptus et licentiaverunt partes
me notarium de refectione instrumenti cum omnibus meliora-
mentis dictorum dominorum WalterBertholdi et Henrici fratrum.
Actum Spilimbergi post Castrum sub pergola.

Ego Johannes Leonardus Carbo q. nob. viri ser Petri Carbo civis Portusnaonis publicus imperiali auctoritate notarius et Spilimbergi cancellarius suprascriptum instrumentum ex notis q. ser Supertini notarii mihi per q. Magnif. D. Benedictum Trivisanum tunc Patriae Fori Julii Locumtenentem dignissimum commissis. quod sensum mutet vel variet intellectum nil addens vel minuens. prout inveni fideliter publicavi. in premissorum fidem et testimonium subscripsi signumque meum apposui consuetum.

(S. Not.)

Altra autentica del not. Giacomo Girardi. Copia autenticata dal notajo Giuseppe Odoricis del secolo XVII che la trasse dal processo per l'eredità di Troilo. La grafia è dunque dell'Odoricis. *Arch. C. di Sotto.*

XII.°

Anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono indictione secunda die ultima mensis maii in Spilimbergo concordiensis diocesis in domo presbiteri Folcherii. presentibus ipso D. Folcherio de Spilimbergo. Venerabili viro D. Guidone preposito concordiensi. D. Thomasio filio q. Varnerii (?) de Methuno. Iacobo filio q. d. Articoni de dicto Methuno. D. Matheussio filio q. D. Vilani olim de Maniaco habitantibus in Spilimbergo. Attaviano filio q. d. Tutii de Spilimbergo. Guidone q. Desiderati de Spilimbergo testibus ad hoc vocatis et rogatis et aliis pluribus. Ibique Nobilis Vir D. Vualterius Pertoldus et Henricus fratres et filii q. nob. militis D. Bartholomei de Spilimbergo constituti in presentia Reverendissimi in Christo patris D. D. Petri Dei gratia episcopi concordiensis proposuerunt D. Bartholomeum patrem eorum acquisivisse temporibus preteritis ex renuntiatione et refutatione facta per Varnerium natum q. nobilis viri D. Otti de Solumbergo tertiam partem dicti castri de Solumbergo siti in diocesi concordiensi et burgi dicti castri et ville de Sequalso et nonulla alia iura et actiones in dicto castro burgo et villa et eorum pertinentiis et confinibus spectantes et pertinentes ad dictum Varnerium fratrem suum de dictis tertia parte Castri ville et burgi ac iuribus et actionibus predictis tamquam de bonis feudalibus ecclesie Concordiensis obtinuisse investiri per q. bone memorie Reverendissimum in Christo Patrem et D. D. Guidonem episcopum concordiensem. Ipsos fratres post mortem dicti eorum patris ex iusto et vero titulo emtionis pro foro et pretio quatruorcentum marcharum solidorum boni argenti et finiti pretii emisse et accepisse et nunc habere et tenere a nobili viro D. Iacobo filio olim nob. viri D. Fulcherii de Flasbergo duas partes dicti Castri Solumbergi et omnia ipsorum partium

edificia munitiones et habitationes et totum eius territorium cum
omnibus iuribus et iurisdictionibus honoribus fructibus et ob-
ventibus quibuscunque et pertinentiis qualtiercumque spectan-
tibus et pertinentibus ad dictas partes. feudum pro feudo et
proprium pro proprio ementibus quare cum audiverint dicta bona
fore ecclesie concordiensis feudalia petiverunt dictas venditionem
emptionem. et acquisitionem et investituram antedictam factam
in eorum patrem bonorum et iurium predictorum per prefatum
D. Episcopum pro se et Ecclesia sua concordiensi ac successoribus
suis confirmari et probari et ratificari et ipsos de novo de Castro.
burgo et villa et prefatis partibus dicti castri ac iuribus et bonis
omnibus predictis investiri. Qui quidem prefatus D. Episcopus
affectans potentes nobiles per fideles vassallos sibi et Ecclesie sue
acquirere per quos iura ecclesie concordiensis possint et valeant
defensari. precibus dictorum dominorum Valterpertoldi et Henrici
benigniter annuens prefatam investituram factam per antedictum
D. Guidonem Episcopum Concordiensem eius predecessorem in
dictum D. Bartholomeum prelibatum denuo dictis bonis acquisitis
per eum ex renuntiatione facta per Varnerium antedictum et
predictas emptionem et venditionem factam et contractam de
Castro bonis et iuribus antedictis inter predictum D. Iacobum
et predictos dominos Valterium Pertoldum et Henricum cum
omnibus contentis in instrumento dicte venditionis facto scripto
manu mei Supertini notarii infrascripti nomine suo et dicte ec-
clesie sue ac successorum suorum confirmavit. approbavit et ratas
et gratas ex toto habuit. et prefatos Dominum Valterium Per-
toldum et Henricum flexis genibus prescriptam investituram
humiliter petentes et offerentes prestare fidelitatis debitum iura-
mentum prout tenentur et in talibus est consuetum de predictis
Castri Solumbergi. burgo. villa Sequalsii. iuribus. honoribus et
iurisditionibus et pertinentiis ad dictum Castrum burgum et villam
et quamlibet partem ipsorum spectantibus et pertinentibus qua-
litercumque ac etiam de quibuscunque contentis in instrumento
venditionis predicte facte per dictum D. Jacobum nec non de
omnibus aliis feudis bonis iuribus et actionibus que et quas
habent et tenent habuerunt et tenuerunt seu ubi al... constituti
sunt habere. tenere. ipsi et predecessores sui ab ecclesia concor-
diensi in feudum in iure feudi recti legalis concessit remittens
ipsis ex gratia pro nunc fidelitatis debitum iuramentum presta-
tione [protestatione?] sua premissa pro hac remissione iuramenti
[quod?] non intendit ecclesie sue preiuditium aliquod generari etc.
Et ego Supertinus filius quondam D. Thomasii notarii de Spilim-
bergo imperiali auctoritate notarius his omnibus interfui et rogatus
scribere scripsi.

† Ex alio consimili existente penes admodum illustrem dominum Lepidum ex D. D. consortibus Spilimbergi et a requisitione fideliter descripsi de verbo ad verbum ego Horatius de Augustinis veneta auctoritate Glemone civis et Spilimbergi notarius, nil addens vel minuens me in fidem subscripsi appositis signo nomineque meo assuetis etc. die 12 Aprilis 1637.

Cop. cart. aut. del secolo XVII. *Arch. C. Sotto.*

XIII.°

(1361) 7 settembre indiz. XIV. Lettera alla Signoria Veneta dei fratelli Gualterpertoldo ed Enrico di Spilimbergo con la quale accennando al prestito di quattromila ducati d'oro loro promessi da Venezia perchè possano avere Pordenone dal Duca D'Austria, pregano si contenti della sola cauzione dei loro castelli. Austro-friulana di I. v. Zahn. Wien. 1877.

XIV.°

1362 13 Luglio. Spilimbergo. Bertoldo ed Enrico di Spegnimbergo ottenuta facoltà dal Duca d'Austria di redimere il dominio, castello e oppido di Pordenone da Inguolfo e Bello de Lisca, dichiarano tenere ciò dal Duca in pegno fino a che sieno rimborsati e con dette cose i censi, i proventi, i redditi, diritti e libertà, riservandosi il Duca le collazioni de' benefici ecclesiastici e de' feudi. Restano obbligati gli Spilimbergo o chi per essi a servire il Duca e la sua famiglia con detta fortezza e terra contro tutti, a non percepirvi nulla più del dovuto e salvati i privilegi de' cittadini, a tenere aperte le fortezze al Duca e a restituire il pegno. I duchi si obbligano di versare agli Spilimbergo 8000 fiorini.

(Dal Diplom. port. del Valentinelli. Vienna 1865).

XV.°

1362 14 Agosto. Pordenone. Al Doge Lorenzo Celsi dichiarano i sig. di Spilimbergo di aver ricevuto Pordenone dai da Lisca. (ibi).

XVI.°

1364 14 Nov.bre II ind. Pordenone. Avendo il Duca commesso a Bertoldo ed Enrico fratelli di Spegnimbergo di consegnare Pordenone a Nicolò e Pietro fratelli Boninsegna veneziani, il nobile

Bergonea figlio di Bertoldo consegnava il castello, le torri, le fortezze e le chiavi al procuratore dei Boninsegna addì 26 ottobre, e ora si concludeva l' affare. Not. Marcuzio fu Gio. Marioni di Pordenone. (ibi).

XVII.°

1377 6 Febbrajo. Colloredo. I nobili Signori Schinella di Cucagna, Simone e Odorico di Colloredo, Pileo di Moruzzo si costituiscono fidejussori del contratto col quale il conte Mainardo di Gorizia dava in pegno ai Nob. Valterpertoldo e Pregogna di lui figlio ed eredi d'ambo i sessi de' signori di Spilimbergo, il castello di Castelnuovo cum omnibus honoribus iusticiis et utilitatibus per marche 1500 di soldi da loro avute come da istrumento 28 Gennaio 1377 in Cormons. Restituite le quali lire dal Conte od eredi il castello debba restituirsi. Intanto tengano gli Spilimbergo aperto il castello al Conte e a' suoi servendolo fedelmente contro tutti .Not. Pre Giovanni di Colloredo. *Joppi Doc. goriziani in Archeografo.*

Nel *liber Arboris* a Domanins è la nota che il 25 Marzo Pregogna entrò in possesso di Castelnovo pel padre. Pure a Domanins conservasi la lettera in pergamena del 26 marzo colla quale il Doge Andrea Contarini si felicita dell' acquisto con Valterpertoldo.

XVIII.°

(Traseriz. Carreri Arch. C. Sopra membr. larga cent. 22 e mezzo alta 28 autentica).

In Christi nomine amen. Anno eiusdem nativitatis Millesimo trecentesimo nonagesimo secundo. Indictione quintadecima die vigesimo quarto mensis octobris. Actum Spegnimbergi concordiensis diocesis in ecclesia Sancte Marie. Presentibus venerabilibus viris domino fratre Andrea olim abbate de Fanna. domino presbitero Iuliano filio Glemoni. ambobus beneficiatis in dicta Ecclesia sancte Marie. Augustino filio quondam Artici ser Guidonis della Porta de Spegnimbergo. et magistro Iacobo Aseris filio quondam Stephani Fraducii de Spegnimbergo. testibus ad hoc vocatis et rogatis et aliis. Honesta vidua Chatarina uxor quondam nobilis viri ser Iacomuccii filii quondam ser Nicolussii notarii de Meduno tamquam tutrix et tutorio nomine ut aseruit Dorathee. Zuanne et Margharitte pupillarum suarum et dicti quondam ser Iacomucii olim sui mariti filiarum et pro ipsis suis filiabus. precio et foro marcharum centum denariorum novorum

aquilegensis monete quod precium totum tutorio nomine quo supra contenta fuit et confessa. coram dictis testibus et me notario infrascripto habuisse et recepisse a nobilibus et egregiis viris dominis Pregonea filio quondam honorabilis militis domini Pertoldi de Spegnimbergo et a dominis Ubertino et Antonio fratribus et filiis olim nobilis viri domini Henrici de Spegnimbergo. Exceptioni sibi tutorio nomine quo supra non dati non habiti. non soluti. non recepti. non numerati supradicti pretii. tempore huius contractus et omni legum et iuris auxilio et omni alii iuri. dictarum pupillarum suarum filiarum. novo et veteri tam canonico quam civili sibi tamquam tutrici et tutorio nomine quo supra competenti vel competituro cum quo vel cum quibus a predictis omnibus se tutorio nomine quo supra tueri vel defendere possit omnino renuncians dicta domina Chatarina tamquam tutrix et tutorio nomine quo supra ut asseruit supradictarum Dorathee, Zuanne et Margaritte pupillarum suarum et supradicti quondam ser Iacomucii filiarum et pro ipsis suis filiabus et ipsarum heredibus si proprium iure proprii et si feudum iure feudi domini Episcopi Concordiensis et Ecclesie sancti Stephani de Concordia in perpetuum dedit vendidit et tradidit eidem domino Pregonee ementi et recipienti pro se et heredibus suis et eius proprio nomine ac eciam vice et nomine nobilium dominorum Veneislai militis. Iohannis et Bernabovis eius fratrum et ipsorum heredum. et eisdem dominis Ubertino et Anthonio fratribus ementibus et recipientibus pro se et eorum heredibus omnem partem Castellarii et Castri Meduni sciti in Foroiulii sub diocesi Concordiensi et potestarie ville dicti Castri Meduni eidem quondam domino Iacomuzio et dictis suis filiabus spectantem et pertinentem tam vigore hereditatis quondam Artichoni filii quondam ser Iacobi domini Artichoni de Meduno. quam vigore alterius cuiuscumque rationis vel tituli. ipsis domino Pregonea pro se et supradictis fratribus suis. et dictis dominis Ubertino et Anthonio fratribus ementibus et recipientibus dictam partem Castellarii et potestarie ville de Meduno predicto in hunc modum videlicet. ipso domino Pregonea pro una medietate et ipsis dominis Ubertino et Anthonio fratribus pro alia medietate cum omnibus confinibus dictorum bonorum venditorum. et cum omnibus et singulis que dicta bona vendita habent supra se intra seu infra se in integrum a celo usque ad abissum introitibus et exitibus suis usque in vias publicas. cum sediminibus. domibus. dominiis. iurisditionibus. garitibus. angariis et omnibus iuribus et actionibus usu seu requisitionibus. realibus et personalibus utilibus et directis. tacitis vel espressis servitutibus. honoribus comodis et utilitatibus ipsis pupillabus pro dicta parte Castel-

larii castri Meduni et pro dicta parte potestarie ville et castri de Meduno venditis. seu ad dictas partes venditas dicti Castellarii et potestarie modo aliquo spectante vel pertinente de iure vel de facto. ad habendum. tenendum. possidendum dandum. vendendum donandum. locandum permutandum. pignorandum obligandum alienandum pro anima et corpore iudicandum et quicquid sibi domino Pregonee stipulanti et recipienti pro se et nomine quo supra pro medietate dictorum bonorum et iurium venditorum et sibi dominis Ubertino et Anthonio fratribus et eorum heredibus pro alia medietate dictorum bonorum et iurium venditorum - deinceps placuerit perpetuo faciendum sine omni contradicione et impedimento dicte tutricis venditricis stipulantis nomine dictarum pupillarum suarum filiarum et ipsarum pupillarum heredum vel alicuius alterius persone. Et si dicta bona vendita plus valerent ipso precio. illud plus predicta domina Chatarina tamquam tutrix ut asseruit et tutorio nomine supradictarum eius filiarum et pro ipsis suis filiarum (!) et ipsarum heredibus. donavit ipsis emptoribus et eorum heredibus nomine donationis que dicitur inter vivos et non causa mortis que donatio non possit revocari ulla iniuria. ingratitudine contrarietate sive causa. Quam quidem partem Castellarii Meduni et Potestarie ville Meduni venditam. dicta domina Chatarina tamquam tutrix et tutorio nomine quo supra se ipsorum emptorum nomine precario constituerunt (?) (constituerit?) possidere etc. Promittens dicta domina Chatharina. tamquam tutrix ut asseruit et tutorio nomine dictarum Dorothee. Zuanne et Margaritte pupillarum suarum filiarum et pro ipsis suis filiabus et ipsarum heredibus. eisdem emptoribus stipulantibus pro se et eorum heredibus et vice et nomine de supra ut supra dictum est de dicta parte Castellarii Castri Meduni et potestarie ville Meduni. vendita vel de aliqua ipsius parte litem vel questionem aliquam non facere vel movere vel moventi consentire sed ipsam partem Castellarii et potestarie ville Meduni venditam eisdem emptoribus stipulantibus pro se et nomine quo supra ab omni homine. persona. ecclesia. Collegio et universitate legiptime deffendere manutenere auctorizare ac in solidum disbrigare ante omnem hominem et personam in ratione et predictam venditionem precii solutionem et omnia et singula in presenti instrumento contenta perpetuo firma et rata habere et tenere et non contrafacere etc. sub pena dupli valoris dicte partis castellarii et potestarie vendite minus soldis quinque veronensibus parvorum. vel meliorationis pro tempore in singulis capitulis huius contractus in solidum stipulata et promissa et cum refectione dampnorum omnium et expensarum litis et extra ac interesse et pena soluta vel non presens instrumentum et omnia in eo contenta

nichilominus suam stabilem obtineant perpetuo firmitatem pro quibus omnibus et singulis attendendis manutenendis et firmiter observandis dicta domina Chatarina tamquam tutrix et tutorio nomine dictarum Dorothee. Zuanne et Margaritte pupillarum suarum filiarum. obligavit eisdem emptoribus stipulantibus pro se et eorum heredibus ac eciam vice et nomine quo supra omnia bona ipsarum pupillarum eius filiarum mobilia et immobilia presentia et futura fuitque per ipsam dominam tutricem eisdem emptoribus Augustinus testis prescriptus nuncius tenute assignatus ad ipsos ponendum in tenutam et corporalem de dicta parte Castelarii et potestarie. loco sui possessionem.

† Ego Diolaiutus filius quondam ser Bartolusii olim de Urgnexio Spegnimbergi habitans imperiali auctoritate notarius ex commissione mihi facta per Reverendissimum in Christo Patrem et dominum D. Antonium dei gracia sancte sedis Aquilegensis Patriarcham cui colatio notariatus olim Nicolai notarii quondam ser Supertini notarii de Spegnimbergo spectabat suprascriptum instrumentum pro ut inveni in notis et protocollis dicti Nicolai notarii nichil addendo vel minuendo quod sensum mutet vel variet intellectumd. per alium scribere feci et in hanc publicam formam reddegi fideliter et legaliter me ente infirmitate oppresso et scribere mee persone defectu non valente. Ideoque me hic subscripsi signoque et nomine meis consuetis signavi in fidem et testimonium premissorum omnium.

In quest'atto abbiamo a notare due cose 1.° questa parola *castellaré* che noi vediamo applicata anche al forte di Gradisca detto *Chiasteleri* che si riteneva vallo romano benchè oggi lo si reputi cosa più antica, e a Zuccola (1423 30 giugno. Spil. in casa del not. Diolajuto. Divis. dei beni soggetti a Zuccola perg. di proprietà V. Joppi). Benchè nulla ripugni a credere che Zuccola prima d'essere presidio della nazione tedesca possa essere stata castellare romano pure io ho per fermo che, nominandosi Zuccola prima *castrum*, e *castellarium* solo quando in seguito al decreto del 3 Aprile 1365 le smantellate fortezze d'Urusbergo e di Zuccola non si poterono più riedificare, la parola *castellarium* significhi fortezza priva d'opere a muro. Ciò potrebbe applicarsi a Medun e a Solimbergo e alle *cortine o cente* in generale. Questa mia teoria è pure sostenuta dal Montebello nelle sue notizie etc. della Valsugana. (Roveredo 1793) a pag. 239 e provata con documenti. La seconda circostanza osservabile intorno a Medun si è che nelle copie eseguite dal Cav. Joppi vi sono atti del 1395 e 1396 risguardanti il castello di Medun ch'era stato impegnato da Rizzardo di Valvasone (che lo deteneva perchè datogli per certi patti del 1392 da Giovanni di Medun) ai Signori di Spilimbergo intiero eccetto la parte della Chiesa Concordiese e ciò a cagione dei debiti. (Atti di Melchiorre de Melchioribus di Valvasone). Il sig. di Medun riebbe il castello. Molti altri documenti io posseggo intorno a Medun.

XIX.°

Sunto del Doc. ined. Bianchi 1399. VII ind. 1 sett. Cividale. Antonio Patriarca fa marchese d'Istria Wenceslao di Spilimbergo per un anno al prezzo di 300 ducati d'oro, obbligando gli Istriani ad obbedirlo e detto Wenceslao a custodire e conservare alla Chiesa il Castello di Pietrapelosa etc.

XX.°

1400 ind. 8 penult. luglio. Cividale. Antonio Patr. d'Aquil. scrive al march. d'Istria Venceslao di Spil. confidandogli il Castello di Pietrapelosa col garitto per certo tempo corrispondendo oltre D. 200 d'oro l'anno commettendogli la riparazione del palazzo, dei tetti, soglie, stalle e stufa e obbligandolo a tenere almeno 10 cavalli con buona e decente famiglia e mentre regga il marchesato amministri la giustizia non aggravando i sudditi. *Perg. orig. arch. Domanins* col sigillo dell'Aquila in cera rossa sotto la carta. Un elenco d'arch. porta altra conferma per due anni con pari contribuzione sotto 1402 18 aprile.

Avvertenza intorno ai Castelli di Casa Spilimbergo.

Del Castello di Zuccola non ci sono più traccie, poichè, distrutto dai Cividalesi, non fu più riedificato. Il posto ove sorgeva fu venduto dopo la legge sullo scioglimento del nesso feudale. Il castello di Truss antico fu pienamente distrutto nella guerra del 1511. Il nuovo un poco più ad ovest, di bell'aspetto, è una corte quadrata sul territorio di Ruttars con due torri agli angoli impendenti sulla china del colle di Ruttars, ma non ha importanza storica od artistica. Appartenne alla famiglia fino a questi ultimi anni. Gli si assomigliano benchè più artistici e in pianura il palazzo forte di Cosa (ora della casa d'Attimis) e quello di Domanins ove risiede un ramo di casa Spilimbergo abitualmente. Il Castello di Solimbergo che d'intatto conserva la sola torre e la porta, fu descritto accuratamente dal Dott. Jos. v. Zahn nell'opera *Die deutschen Burgen in Friaul.* Quello di Spilimbergo maestoso, grande, avariato, ma abitabile e adorno di pitture del Pordenone, di stucchi di Gio: da Udine, di sculture del Pilacorte è stato dichiarato monumento nazionale e costituisce il più caro patrimonio della nob. famiglia. Vedi per la descrizione della parte ornamentale la *Guida di Spil.* del Dott. Pognici. I palazzi di Baseglia, di Gaio, di Spilimbergo, d'Udine, di Cavasso, di Mantova, Guastalla e Luzzara e altrove non devono occuparmi.

XXI.°

1404. m. Julii. Spilimbergi. Wenceslaus de Sp. accipit gubernium Portusnaonis a Rodulpho de Walsee.

Ich Wenzlaw von Spennberg bekenn offenlich myt dem briff fur mich und fur mein Erben. daz (alz?) myr der edel wolgeborn mein lieber herre her Rudolf von Walsee dez hochgeborn fursten meyns gnedigen herren herzog Wilhelm herzogen ze Osterreich ze hofme (?) Daz Castell und dy stad ze portenaw mitsambt dem ambt da selbs Inphlegweiss ingeben und emphan hat. also habe ich dem (v)origen meim herren herrn Rudolf von Walsee Gelobt und verhaissen. gelob und verhaisse im auch wissentlich mit Kraft diez brifs und myt mein trawen an aydes Stat fur mich und fur mein Erben. daz ich im myt der egenannt Castell und Stad ze portenaw mitsambt dem ambt und aller zegehorung alldyweil ich dy inphlegweis von im innhan. gehorsam und gewertig sein sol und wil wider allermeniklich. nymant auz genomen. getrewlich und angever. und wann auch der egenannt mein herr her Rudolph von Walsee daz benannt Castell und dy Stad ze Portenaw mitsambt dem ambt wider an mich vordert. so sol und wil ich im danne die an allez vorzihen. und an alle widerred wider in antworten. und ob auch daz gescheeh. daz der êgenannt mein herre her Rudolph von Walsee abgieng myt dem tod. da got lang vorsey. So sol und wil ich danne mit der êgenannt Castell und dy Stad ze portenaw mitsambt dem ambt und aller zegehorung gehorsam und gewertig sein seinen pruder(n) den edeln herren hern Remprechten und hern Friderichen von Waldsee und iren erben. in aller masse. alz davor geschriben und begriffen ist. Ich sol und wil auch dy land daselbs bey allen iren rechten und gewonlichen zynsen und diensten beleiben lassen. alz von alter her komen ist. und sy dawider in chainerlay weis nicht virzer dringen noch beswern. damit si unvordorben bleiben. Auch sol ich dem egenant meim herren herrn Rudolfen von Walsee. oder ob ez zeschulden chom. (sic!) darnach seinen prudern alle jar vom dem ampt und nutzen daselbs raitung tun alz oft si dez begern ungewerlich. und daz dy egenannten hern Rudolf von Walsee und sein prudern und ir erben von myr und mein erben sicher und vorsorget sein. hab ich und zesambt myr zu rechtem selbgeschull *(condebitore)* und purgen gesazt mein liben vettern hernn Ubrechten und hern Antony von Spenberg und hern hans padwan von Chollered. dy in mit myr a.....h (auch?) mit iren trewen an aydes Stad habent gelobt und versprochen gewizlich stetezéhalden und ze volfurn waz davor geschriben stet. an allez geverd. Dez ze urkund gib ich yn den

briff gesigilten myt meyne anhangenden insigel. und wir die êgenannten Ubrechten und Anthony von Spenberg sein vettern. und her hans padwan von Chollered vor(i)chen mit disem Brif. daz wir hinder dy egenannt selbgeschul. und purgsch[aft] willielich und gern Komen sein. und geloben und verhaissen auch myt unsern trowen an aydes stat allez daz steteze haben und ze volfurn daz vor an disem briff geschriben stet und haben dor zu (!) unser insigel an disen briff gehenget Geben nach cristigebor mcccc. jar und darnach in dem v[rt]en jar an dem nachsten phinstag nach sante Margaretentag in dem Castell ze Spennberg.

D. Dux per m. cur.

FRDC DE WALSEE

quattuor sigilla pendula nunc desiderantur extant eorum membranulae. Membrana alta cnt. 40 lata 29 ½. *Perg. orig. Arch. Dom. Super.*

Ringrazio l'illustre amico Cav. A. Wolf che mi aiutò ad interpretare questa pergamena da me trascritta.

Dott. Antonio De Pellegrini

PARTE IV.ª

Passando all' interna amministrazione, specie di Spilimbergo, dove abbondano le notizie dovrò molto spesso abbandonare l'ordine di data per seguir quello delle materie e della loro importanza onde incominceremo dal terreno di Spilimbergo. Dopo avere emanato gli *Statuta*, i fratelli Bartolomeo e Pregonia di Spilimbergo e poi il primo, che sopravisse, stabilmente diedero forma al regime della Terra. Ecco nell' Arch. Spilimb. di Sopra una perg. aut. e orig. alta cent. 17 e mezzo e larga 19 da me trascritta che parla appunto del terreno.

In nomine domini Amen. Anno eiusdem millesimo tricentesimo trigesimo sexto indiccione quarta. die quartodecimo intrante aprili. In civitate Austria in palacio Patriarchali. presentibus dominis. Iacobo de Cararia canonico civitatensi et capellano infrascripti domini Patriarche. Artuicho de Pramperch milite. Ulvino de Canussio. Iacobo quondam domini Iohannis domini Ottonelli de Civitate et aliis. Cum Nobilis vir dominus Bartholomeus de Spegnumberch pro se et domino Pregonia fratre suo. supplicaret Reverendo patri domino Bertrando Sancte sedis Aquilegensis Patriarche. ut ei placeret quod de ipsius domini Patriarche consensu et voluntate predicti domini de Spegnumberch possent livellare et ad livellum in perpetuum dare territorium eorum quod habent in Spegnumberch pro certo censu annuo eis et eorum heredibus persolvendo. Supradictus dominus Patriarcha. peticionem huiusmodi liberaliter admittens nomine suo et Aquilegensis Ecclesie. ipsi domino Bartholomeo pro se et dicto fratre suo et eorum heredibus recipienti consensit et plenam et liberam contulit potestatem ut possint livellare et ad livellum dare dictum eorum territorium de Spegnumberch pro ut eis vel eorum alteri videbitur expedire. Iure suo et Aquilegensis Ecclesie semper salvo.

† Et ego Antonius Civitatensis imperiali auctoritate notarius predictis interfui et rogatus scripsi.

Il Bianchi nella sua collez. inedita ha il seguente capitalissimo documento che qui riporto dopo che il cav. Joppi lo ebbe incontrato con l' originale protocollo di Tommasino not. da lui posseduto. Ho trascritto da copia aut. membr. del not. Daniele

del sec. XV conservata presso il Co. Francesco di Spilimbergo ora passata a me. Notai le varianti fra parentesi quadre.

In Christi nomine amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo trecentessimo trigessimo nono. indictione septima die undecimo intrante iulio. presentibus nobilibus dominis presbitero Fulcherio de Spignimbergo, Karlutto. Nichilo. Nicolavo. Werlisutto fratribus q. D. Iohannis de Ragonia. Galvano de Maniacho. Federicho de Cavoriaco. Coradella de sancto Daniele. Lisio eius nepote. Fanto de Ragonia. Stephano notario de Civitate et Nicolavo Pucino notario et aliis. Nobilis miles dominus Bartholomeus de Spegnimbergo pro se suisque heredibus. et successoribus ex una parte et Iacobus q. d. Tucci habitator in Spegnimbergo et Petrusius notarius q. Meinardini tamquam sindici et procuratores potestatis et comunis terre de Spegnimbergo. ut continet procuratorium manu mei Thomasini notarii de Spegnimbergo. confectum sub predictis anno. indictione et die ibidem visum et lectum ex parte altera. Ipso dominus Bartholomeus habens auctoritatem livellandi. et in emphitheosim concedendi terram de Spegnimbergo silicet domos [et] campos et terras spectantes ipsi Terre in eius pertinentiis et circumstantiis et plenam potestatem a Rev. in Christo patre et domino D. Bertrando dei gracia sancte sedis Aquilegensis Patriarcha. de consensu venerabilium virorum dominorum Wigelmi decani. canonicorum et capituli ecclesie Aquilegiensis ut est publicum instrumentum manu Pauli notarii infrascripti cum sigillis pendentibus [prefati domini patriarche et capituli aquilegensis ibidem] visum et lectum cuius tenor talis est. In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentessimo trigesimo nono. indictione septima die vigessimo sexto mensis Februarii. Presentibus Venerabilibus et discretis viris dominis Fratre Giberto abbate Monasterii Mosacensis Aquilegensis diocesis. Brodolino scolastico et presbitero Thadeo mansionario ecclesie Aquilegensis. Niculusio q. nobilis viri domini Federici de Villalta. Gubertino de Novate mediolanensis diocesis notario domini Patriarche aquilegensis infrascripti et aliis testibus vocatis et rogatis. Nobilis miles dominus Bartholomeus dominus de Spegnimbergo. constitutus in presentia Reverendi in Christo Patris et Domini D. Bertrandi dei gracia sancte sedis Aquilegiensis Patriarche. volens et cupiens ad honorem et exaltationem aquilegiensis ecclesie. terram suam de Spegnimbergo. accrescere et augmentare ipsi domino Patriarche humiliter supplicavit. ut sibi dictam terram allivellandi seu ad emphitheosim dandi. locandi et concedendi cuicumque volenti et petenti. liberam potestatem et plenam licentiam concedere dignaretur. Qui dominus Patriarcha audita eiusdem domini Bartholomei petitione et eam reputans pro

statu Aquilegiensis ecclesie fore legittima[m] et consona[m] ra-
tioni volens tamen cum matura et diligenti deliberatione proce-
dere convocatis prius venerabilibus viris dominis Wigelmo decano.
canonicis et capitulo suo aquilegiensis ecclesie. cui tamen capitulum
(sic) et more capitulari. ad hec in unum specialiter convenerunt.
In quo [capitulo] interfuerunt. Morandus de Porcileis. Girardus
Regis. Conradus de la Turre. Rainaldinus de Zavateriis. Iohannes
de Osnago. Iohannes de Antibaro. Wilielmus de Cremona. Herma-
choras de Murutio omnes canonici eiusdem ecclesie cum plures
non sint ad presens in eadem ecclesia residentes et comunicato
consilio cum eisdem. ac diligenti deliberatione prehabita. adver-
tens quod per amplificationem et augmentum dicte terre. statum
honorem et comodum dicta aquilegiensis Ecclesia multipliciter
consequetur. eidem domino Bartholomeo pro se et suis heredibus
recipienti totam terram de Spegnimbergo. castro interiori dum-
taxat excepto. allivellandi seu ad emphitheosim dandi. locandi
et concedendi licenciam contulit. et liberam potestatem quibus
omnibus supradictis prenominati domini decanus canonici et ca-
pitulum unanimiter et concorditer ipsorum nemine discrepante
suum prestiterunt assensum. pariter et consensum. volentes et
mandantes tam prefatus dominus Patriarcha quam capitulum
antedictum ad perpetuam rei memoriam et ad maiorem roboris
firmitatem hoc presens publicum instrumentum suorum sigil-
lorum appensione muniri. Actum Aquilegie in patriarchali palatio
in Camera eiusdem domini Patriarche. Ego Paulus q. Magistri
Iohannis de Mutina publicus imperiali auctoritate notarius. pre-
dicti domini Patriarche et eius curie officialis et scriba predictis
interfui eaque de mandato eiusdem domini Patriarche et predicti
Capituli scripsi et publicavi rogatus meumque signum apposui
consuetum. — Convenit cum ipsis sindicis et procuratoribus dicte
Terre Spegnimbergi et ipsi sindici et procuratores cum ipso do-
mino Bartholomeo ad pacta infrascripta que dicte partes ad
invicem per stipulationem solemnem fide data nomine manuali
sacramenti hinc inde sub obligatione mutua omnium suorum
bonorum presentium et futurorum et refectione omnium dam-
norum et expensarum ac interesse litis. et extra et pena mille
librarum veronensium parvulorum hinc inde ad invicem stipulata
et promissa. totiens exigenda quotiens in eam commitetur et pena
soluta vel non presens instrumentum sit firmum promiserunt
perpetuo attendere et observare et non venire contra aliqua ra-
tione vel causa sub pena predicta immo inviolabiliter conservare
pacta scripta et lecta ibidem huiusmodi tenoris. Placuit nobili
militi domino Bartholomeo de Spegnimbergo. velle allivellare
Terram Spegnimbergi idest domos et omnes agros spectantes et

pertinentes ad dictam Terram et locum hominibus et habitatoribus et servitoribus suis habitantibus in dicta Terra et hac conditione et pacto quod dictum livellum Templariis monasteriis. militibus. Castellanis. maioribus ipsius equalibus vel duobus gradibus minoribus ipsius domini Bartholomei dare non possint. nec debeant. videlicet de domibus passum communis pro frixacheriis quinque pro quolibet passu et frixicheriis quatuor pro quolibet agro annuatim solvendo in festo sancti Martini. quibus habitatoribus suis dat pro communia totum saletum a via Carpaci inferius usque quo durat ad omnem eorum voluntatem seu utilitatem faciendum et a dicta via superius Carpaci ad pasculandum et segandum erbam non incidendo aliqua ligna ibi superius sine voluntate ipsius domini Bartholomei. et totum magretum de Cosa ad pasculandum et segandum erbam. et quod ipsi habeant libertatem ad segandum herbam et fenum faciendum et pasculandum. in Campanea a spinis Castellionis usque [hinc] ad robora de Sequalso sicut ipsemet. excepto in erballo. et prata sua propria quod [non] [vero] tali pacto et condicione quod dictus dominus Bartholomeus et eius heredes semper habere debent omnes intratas Terre et ponere potestatem et iuratos in dicta Terra ad suum arbitrium et voluntatem et dictus dominus teneatur facere murare Terram circumquaque [et] facere fieri pontes. turres portas et omnes munitiones cum omnibus eis necessariis omni tempore et homines habitantes in Spegnimbergo debeant [debent] dare custodes ad omnes ianuas dicte Terre et facere waitas et schiriwaitas bene et diligenter sicut erit necessarium omni tempore. et facere aut solvere semper duas waitas in castro habendo dicti homines Terre omnes denarios hostiorum domorum de hominibus extra habitantibus idest frixacherios quatuor pro hostio et si videbitur domino et hominibus habitantibus in dicta Terra. facere aut renovare fossata aliqua [et] spinatas circa Terram homines habitantes in dicta Terra facere debeant sicut ante faciebant et quod D. Bartholomeus debeat et teneatur adiuvare homines habitantes in dicta Terra omni tempore et dicti homines habitantes in dicta Terra ipsum dominum adiuvare teneantur omni tempore bona fide et eorum posse. et si dominus equitasset ivisset vel esset in servitio sui vel domini Patriarche vel alicuius sui amici et si aliquis servitor vel habitator dicte Terre esset in servicio ipsius domini et in suo servicio esset captus. aut amisisset equos vel arma aut aliquid dampnum invenisset [intervenisset]. quod dominus teneatur ei satisfacere et integraliter resarcire. et si aliquis de Terra in servicio comunis civis vicini similiter equitasset [equester ivisset] et in dicto servitio esset captus aut amisisset equos vel arma vel in aliquo incurrisset damno ei sati-

sfieri debet per commune de consilio domini et bonorum hominum de Terra bona fide. et quod etiam precones [duos vel tres] sufficientes in Terra dictus dominus tenere debeat et eis solvere de livellis aliis per ipsum et fratrem eius datis. Vult et affirmat quod stent et permaneant in eodem statu sicut prius ipsa dederunt. Actum Spegnimbergi sub frascatis in capite pontis de castro.

Ciò, secondo il Dott. v. Zahn che mi comunica sempre le sue osservazioni, è il contratto di Burgrecht. Osservisi che già prima v'era qualchecosa di simile benchè temporaneamente e sotto altro titolo. In fatti nel 1313 alli 6 marzo sotto il frascato di Spilimbergo (cop. nell' *Arch. S. Maria* trascritta da me) abbiamo l'atto col quale si dichiara che avendo il popolo di Spilimbergo promesso *per gratiam* ai Signori 4 frisachesi per ciascun campo *de habitantia* da essi popolani posseduto presso Spilimbergo per un triennio, detti Signori promettono di non chieder più per l'avvenire tale tributo. Tommaso di Bellamico cop. aut. cart. di Francesco Barnaba. Importano tutti questi documenti come quelli che danno un'idea del rapporto degli abitanti con la Terra e coi Signori ai quali devono militar servizio come a sovrani e padroni del suolo di loro case, intorno a che merita attenzione anche la lettera di Pertoldo di Spilimbergo al fratello Enrico 1351, dandogli commissione d'inviare a S. Vito genti all'incontro del Patriarca, la qual lettera trascrisse il Joppi nell' *Arch. di Domanins (Liber arboris)*; in essa si legge « facias omnes servitores et habitatores nostros equestres preparare cum omnibus equis qui sunt in Speninbergo et cum armis eorum et mittas » — Per cominciare d'altronde una specie di cronologia amministrativa torno indietro e attiro l'attenzione sul testamento di Walterpertoldo II che il Joppi possiede in perg. orig. ma che è stato in copia frammentaria conservato anche nell' *Arch. di S. Maria*. Esso è a rogiti del notaro Ottobono di Walvason ed è fatto in diversi giorni del 1290. Vi si legge: « Item ordinavit voluit et mandavit quod sandalum cum nauta apud Gradiscam sit semper paratum ad portandum transeuntes Tulmentum sine ullo precio a transeuntibus petito et hoc pro satisfactione maleablatorum suorum incertorum, et suorum antecessorum cui quidem naute legavit staria frumenti duodecim. et libras parvorum duodecim annuatim. ordinans hoc per heredes suos persolvi et provideri tam de sandulo. quam aliisque circa predicta fieri debuerint. Item voluit et ordinavit. quod domus sua lapidea de Gradisca. etiam pro satisfacione dictorum maleablatorum suorum incertorum sit semper parata ad usum et commodum transeuntium. ita quod transeuntes habeant inde ignem. paleas et aquam calidam et frigidam ad lavandum pedes quiescentium in

domo ipsa sine aliquo precio. Item voluit et mandavit quod in
Ignano super bonis suis fiat domus competens ad recipiendum
transeuntes et providendum eis sicut in domo de Gradisca et....
heredes ipsius teneantur providere procuratoribus seu rectoribus dic-
tarum domorum taliter quod possint comode procurare» etc. È già
un ospedale. Notevolissimi in questo testamento i copiosi legati a pii
luoghi e l'istituzione a tutori di suo figlio Ottobregogna fatta dal
disponente nelle persone di Giovanni di Zuccola e di Simon di Cu-
cagna riconoscendo che la madre Nida non poteva validamente
proteggerlo. Un'altra istituzione che aveva un ospedale annesso
fu la Chiesa di S. Giovanni dell'Eremo pure sulla riva del Ta-
gliamento. Preesisteva al 1304 poichè secondo il *Chronicon spi-
limbergense* in quest'anno Fra' Giovanni la ristaurava. Dell'o-
spedale annessovi abbiamo memoria nell'archivio ospitaliero di
Spilimbergo per il lascito che ad esso fece il sig. Simone q. Simone
di Spilimbergo. Però questo documento è abbastanza recente
essendo del 1468. La fondazione poi, dirò così, legale dell'Ospe-
dale vero che ancora abbiamo a Spilimbergo, benchè la sua antica
casa non sia più, rimonta al 1325. Alli 12 febbrajo infatti, giusta
documento da me trascritto nell'Arch. ospitaliero, i signori a
benefizio dei poveri donano alla Chiesa diocesana l'ospitale dei
Battuti di S. Giovanni Battista di Spilimbergo, nel luogo detto
Broili con orto, corte ed un terreno per edificar la Chiesa di
S. Pantaleone. La società dei Battuti di Spilimbergo (che ancor
sussiste) nel 1323 ind. vi. 5 ottobre. Spilimbergo secondo il do-
cumento da me copiato nell'Arch. di S. Gio. B. otteneva dal
Vescovo concordiese la conferma de' propri statuti, lettere ed
indulgenze (not. Bartol. da Cividale). In uno storiato manoscritto
di esso ospedale rilevasi che nel 1324 morì un certo tale, con-
fortato dai Battuti, sotto il portico d'una casa, perciò i Battuti
esposero ai Signori esser vergogna che ciò accadesse nella Terra
e tosto li 26 giugno di quell'anno diessi principio ad una casa
d'ospizio, quella appunto ch'è rammentata dal diploma del 1325.
Poi nel due marzo 1326 si cominciò la chiesa di S. Pantaleone
e in essa, quantunque non coperta, si celebrava la messa li 3 luglio
1327 e a' 27 agosto fu consecrata e il suo cimitero consecrato il dì
seguente accolse le salme di due tedesche. Nota il ms. che le ele-
mosine raccolte nel 1328 furono così prodigiose da coprire tutti
i debiti incontrati dalla compagnia. Questa dedicavasi alla cura
ed al ricovero de' forestieri, degli infermi, dei vecchi e dei bam-
bini pagando all'occorrenza il cerusico barbiere. L'anno 1364
25 Aprile, Spilimbergo, Filippo fu Giacomo Quattrocavalli da Spi-
limbergo con licenza del signor Enrico di Spilimbergo a nome
anche del fratello Walterpertoldo, capitano di Pordenone, per

libre 200 di soldi vende, se proprio a proprio, se feudo a feudo, un maso in Rodegliano a detta confraternita con diritti di caccia, pesca, molino e con diritto di subinfeudare (Supertino fu Tomasio. Arch. S. G. B.).

Riprendiamo l'ordine cronologico. Ai 23 Luglio 1342 con bolla pontificia data in Villanuova d'Avignone e da me trascritta sulla copia che se ne conserva nell'Arch. Spil. di Sotto, si concedeva di costruire un convento agostiniano d'Eremitani annettendolo alla Chiesa di S. Pantaleone poichè il sig.r Bartolomeo di Spilimbergo, specialmente per ispirazione avuta dal defunto fratello Pregonea, voleva a tutte sue spese ornare di tale pia istituzione il suo dominio. Più tardi in sì fatto convento stettero dei Francescani Riformati fino all'attuale soppressione. Per essere stata data nel 1390 la Chiesa di S. Pantaleone con l'annesso ospedale agli agostiniani senza sospendere l'esistenza della fraterna ospitaliera, [1] si die' opera all'erezione di un'altra chiesa e di un altro ospedale ivi presso in tempo imprecisato. Di tali edifizî distrutti oggi in gran parte, non resta che la chiesa attualmente detta di S. Giovanni già dell'Ospedale.

L'Ospedale ora è fuori delle mura di Spilimbergo, ma non è di questo che qui ci occupiamo. Tutte queste cose constano da ms. esistenti presso l'amministrazione dell'Ospedale. È certo che il campanile di questa nuova chiesa (come dai registri della fabbrica) fu terminato nel 1487 e l'istesso Archivio contiene un atto a rogiti di Supertino fu Tomasio di Spilimbergo col quale il Vescovo concede indulgenze li 2 febbrajo 1361, giorno in cui consacrò la Chiesa nuova di S. G. B. Nel 1382 6 gennaio. Spilimbergo *(Arch. S. M. trascr. Carreri)*. Dai Signori e dalla maggior parte degli astanti si decreta che il dazio vecchio sia aumentato d'un piccolo per ogni boccia di vino venduto a spina o al minuto e per ogni libra di carne venduta da macellai e ciò allo scopo di fare il muro castellano intorno alla Terra. Mi sembra capitalissimo il documento che qui per intero riferisco nel quale si vede crearsi una condizione di cose che avea del nuovo e che ben presto fu modificata. Eccone la copia cartacea facente parte d'un processo in materia di giudicatura, autenticato con cereo sigillo veneto dal notaro Giammaria Plateo *(Arch. S. M.)*.

« In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo nonagesimo nono indictione septima die vigesimo

1) Vedi i due documenti della mia inedita collezione 1390 21 gennajo con l'uno dei quali si dà ai frati la Chiesa e le case di S. Pantaleone assegnando loro dei beni con l'obbligo d'abitarvi e di pregare pei benefattori dello Spedale. Con l'altro si conserva alla fraterna di detto Spedale di S. Pantaleone certa prebenda pel cappellano che deve celebrare la messa e sacramentare i poveri, e inoltre i beni di essa fraterna.

quinto maii in Spilimbergo sub porta nova egregii et potentes domini Dominus Vincislaus miles et dominus Thomasius consortes pro se ipsis et eorum fratribus consortibus de dominis de Spilimbergo *(nota la grafia moderna della copia)* congregatis hominibus infrascriptis de consilio Terre Spilimbergi ellectis ad sonum campanae maioris pro infrascriptis consulendis et deliberandis in quo consilio interfuerunt ser Augustinus de Fossali. Magister Iacobus a Seris. Antonius Garletti. Andreas Sbruglitini. Georgius notarius. Candidus de Monteregali. Antonius quondam Francisci de Auraya. Matheus de Brunaleschis. Antonius olim ser Miutini. Iacobus Ans. Ianzelinus hospes, magister Henricus Faber et Driuzza qui fuit de Meduno ad honorem statum augumentum et conservationem dominorum et civium et totius terrae Spilimbergi talem concorditer consulendo ibidem deliberationem incoaverunt et fecerunt Deo propicio inviolabiliter observandam videlicet quod de coetero semel saltem et pluries si fuerit opportunum extiterit qualibet septimana homines de consilio Spilimbergi ellecti pro consulendo et consilio faciendo ad sonum maioris campanae pulsando teneantur et debeant convenire. et personaliter interesse. et si quis ipsorum de dicto consilio venire et personaliter interesse neglexerit vel recusaverit. cadat in poenam solidorum quinque pro qualibet vice sine dilatione aliqua illico persolvendam salvo tamen iusto et legittimo impedimento. Item si quis ex predictis ellectis de consilio aliquo ausu temerario revelaverit seu accusaverit ea quae fuerint in consilio dicta mandata ac deliberata secreta teneri ante debitum tempus. talis revelans vel accusans cadat ad penam vigintiquinque librarum pro qualibet vice sive delatione persolvendam et ultra dicto tali revelatori vel accusatori ab inde ad annos decem continuos tunc immediate sequentes non debeat fides aliqua adhiberi. sed potius subito privatus quocumque officio non valeat usque ad dictum tempus decem annorum officium in Spilimbergo aliquod obtinere. Item iuraverunt tam supradicti domini dominus Vincislaus miles et ser Thomasius consortes de Spilimbergo quam omnes suprascripti alii ibidem existentes de consilio fideliter consulere etc. et dicti domini iurando ut supra promiserunt ibidem quod ea quae fuerunt capta et deliberata per consilium iuxta eorum scitum et posse fideliter observare et executioni mandare. De quibus fui rogatus ego Antonius notarius et dictorum dominorum terrae Spilimbergi officialis et scriba presentem paginam scribere et notare.

Et Nicolaus de Sancto Daniele filius q. ser Georgii notarii de Paluzza et imperiali auctoritate publicus notarius ex commissione mihi facta per Reverendissimum in Christo Patrem et

dominum Ludovicum dominorum de Thec Patriarcham aquile-
gensem electum pro ut in notis seu prothocollis olim Antonii
Pisani de Sancto Daniele adinveni nil addens vel minuens [quod]
sententiam mutet vel variet intellectum hanc copiam in publi-
cam formam scripsi. » È una concessione assai più larga di quello
che poi si veda usato.

Ogni anno la vigilia della Purificazione i Signori mandavano
il loro nunzio per la terra acciò che quei cittadini che lor pia-
cessero si congregassero all'indomani nella Chiesa di S. Cecilia
dopo il suono della campana, avvertendoli che vogliono creare
nuovo regime e nuovi officiali. Nel dì dunque della Purificazione
si raccolgono detti cittadini e i Signori facendosi presso l'altare
col Cancelliere, gli fanno scrivere i nomi di detti funzionarî, che
sono poi letti ad alta voce ed accolti senza contraddizione dai
cittadini. Così si costumava *ab immemorabili*, dice un capitolo
di prova testimoniale in certo processo sulla elezione del Podestà
e dei giurati, a cui stanno allegati documenti, in conformità, del
principio del secolo XV *(Arch. S. M.)* — In un elenco fram-
mentario di redditi del secolo XV si legge: Ciascuna casa degli
homini è tenuta a pagare il fitto della Guaita 22 denari per uscio
tanto de cittadini come de villani *(Arch. C. Sotto, mio dipl.
ined.)* Altrove noterò quanto il General Parlamento del 1423
stabiliva anche sui 12 posti di guardia che prima d'allora tene-
vansi a Spilimbergo e relativa imposta conservata. Lo stesso
anno ai 29 Novembre (mio diplomatario *Arch. S. Maria*) il Luo-
gotenente sentenzia che gli osti debbano pagare come chi vende
al minuto se vendano bibite e vivande a chi non mangia nel loro
esercizio. Nel 1425 la veneta superiorità riconosceva nei nobili
di Spilimbergo il diritto di eleggere podestà, camerari e giurati
di Barbeano *(Liber Arboris dell'Arch. di Domanins)*.

Nel 1426 ind. IV. 14 Maggio in Spilimbergo sotto la loggia
ove si rende giustizia i Nob. Nicolò, Enrico ed Antonio fratelli
di Spilimbergo, Nicolò fu sig. Albertino, Barnaba fu Antonio e
nipoti di Spilimbergo quali giurisdicenti di Sequals perpetuamente
concedono al nobile Bertoldo fu Venceslao di Spil. di far scorrere
l'acqua della *roja* della Meduna per Rauscedo e Domanins, pren-
dendo questi acqua di sotto al mulino di Sequals col livello di
tre ferri di cavallo nuovi all'anno ed altri patti. Not. Gio. a
Varis fu maestro Ermacora da Udine, dalle note del cancelliere
di detti Signori ser Francesco suo fratello (*memb. aut. orig.
Arch. S. M. trascrisse Carreri*). Già parlammo degli affari mi-
litari di Spilimbergo e trovo opportuno di mostrare come si fa-
cesse a Spilimbergo il servizio dell'imposizione delle *baliste* giusta
un doc. trascritto dal D.r Joppi in atti di Daniele cancelliere e

notajo sotto il 15 Luglio 1431. Fu comandato con proclami ad ogni persona sì civica che rustica cui fosse imposta una balestra, di presentarla fornita fra otto giorni in mano a due eletti dai signori sotto pena d'una marca di soldi. Con altro proclama del 25 si ingiungeva a quei due di far portare le balestre nella piazza dei signori in un certo dì e quelli che non le portassero dovevano produrre il bollettino di scusa sotto pena di soldi 40 e ognuno giurerà se la balestra che presenta è propria o se gli fu da altri data a prestanza (i prestatori venivano puniti). Era un servizio mezzo militare e mezzo poliziesco quello delle waite o custodie e intorno a questo dico qui alcune parole. Trovo in un regesto dell'Arch. dell'Ospitale di Spilimb. che potevansi delegare ad altri le guaite, infatti nel libro *testamenti e istrumenti* leggo che un uomo fin dal 1386 (ult. novembre) dichiara di essere obbligato mercè pagamento, di far le guardie tangenti in Spilimbergo a Donna Giacoma Maruina Maruè fu Nicolò di Barbeaño abitatrice di Spilimbergo. Era dunque un servizio reale. Torniamo a ciò ch'è puramente civile. Nel 1434 e 1435 fu ordinato dai signori che le biade non possano vendersi che in piazza, che i calzolai, facchini, merciai, che nel Sabato lavorano, debbano esercitare il loro mestiere dentro la porta delle ore. Nel 1438 fu ordinato dai nob. Consorti che si venda sulla piazza solo nei giorni di mercato; che durante la settimana niuno osi misurare le merci fuorchè con le misure *vistate* dai signori esistenti presso il daziere (Vachigna) e nel 1439 fu ordinato che niuno venda o misuri fuor della piazza prescrivendosi la *macia* [1] e la *stadera* dei signori. Nel 1443 si vietò il porto d'arma più lunga d'un piede veneto *(Dipl. Carreri Arch. S. M. e C. Sopra)*; li 18 Decembre 1445 (*Arch. S. M.* dip. edito da me per nozze Ongaro-Spilimbergo) si fa il concordio fra i signori e il popolo che il Consiglio della Terra possa adunarsi quante volte crede, ma a suono di campana piccola, escluse sempre le campane del duomo e delle ore, per trattare delle cose utili da impetrare dai Signori, con diritto, se inesauditi, di ricorrere alla veneta superiorità e sempre senza ingerirsi del regime della Terra. Questa è una profonda modificazione di quanto vedemmo stabilito, se pure ebbe effetto, nel 1399. Li 20 consiglieri debbono eleggere ogni anno sei ufficiali pei pupilli fra cui due sieno scelti e confermati dai Signori. I Camerari delle chiese nominati dai nobili consorti devono render conto ad essi e al popolo. L'introito di 4 denari per uscio di abitanti fuor della Terra resti ai consorti. Le waite e custodie del castello tocchino ai consorti, quelle delle piazze e delle porte ai cittadini

1) Vedila intagliata nel pilastro d'angolo della loggia.

etc. Infatti giusta un doc. della mia raccolta nella peste del 1448, in esecuzione di lettere del Luogotenente, il popolo fe' custodire da persone salariate la porta di Fossale e la prima di Borgo nuovo. Nel secolo XVI Venezia con suoi uffiziali curò anche in Spilimbergo la sanità con appositi provvisori forse perchè il popolo sofisticava sulla condotta dei consorti in argomento. Nell'Arch. di S. M. vi sono dei bullettini di sanità col leone di S. Marco e quello di Spilimbergo. Del resto i provvedimenti del governo erano sempre applicati con ordinanze dei locali feudatari anche dopo il 1798. In essa mia raccolta di copie trovo ancora che nel 1456 2 maggio fu tra le solite parti pattuito davanti al Luogotenente che la Terra non possa far Consiglio, nè suonar campana [1]. Solo potranno i cittadini raccogliersi una volta all'anno e al suono di campana per mandato dei signori perchè dal grembo della cittadinanza sieno eletti dal nobile consorzio gli uffiziali annui giudiziari, gli uditori della Chiesa, quei del dazio dell'obolo o bagatin e quelli dei pupilli i quali tutti debbono poi vacare dall'ufficio per un triennio; che il dazio suddetto sia incantato ed erogato per le fortezze etc. L'11 ottobre 1486 i consorti deliberarono di unirsi ogni settimana in Castello per decidere assieme delle cose comuni e sul regime di Spilimbergo (*Arch. Sp. Domanins cod. cart.*) Ho ancora letta una bolla d'indulgenza per l'oratorio di S. Girolamo fabbricato dal cronografo Roberto di Spilimbergo, la quale è in data 18 Giugno 1574, (*Orig. Arch. Domanins*) quale oratorio fu disfatto verso il principio del secolo XVII per riparare la Chiesa dell'Ancona col materiale ricavato (*V. 1603 giornali del Duomo Arch. S. M.*) L'Ancona fu, secondo una lapide, ampliata nel 1672. Il coro ne fu eretto dopo il 1722 perchè, giusta doc. dell'Arch. speciale del Parroco, i divoti ne implorano il permesso dai Giuspatroni. Nel 1533 18 Luglio. Benvenuta del Cos dei Signori di Zigliacco dona al popolo un sedime in broilo di Spilimbergo fuor delle mura perchè esso e la fraterna erigenda, edifichino una chiesa ai SS. Rocco e Sebastiano. I Consorti di Spilimbergo poi nel 1536 15 giugno concedevano l'erezione della chiesa riservandosene il Patronato. (*Arch. S. M. mia coll. ined.*) Intorno a che è osservabile l'espressione della supplica dei soprastanti alla fabrica: *et dixerunt velle erigere et fabricare dictam Ecclesiam, verum quia sciunt hoc ex propria auctoritate efficere non posse sed prius opus esse impetrare licentiam et concessionem ab ipsis M. M. D. D. consortibus. tam-*

(1) Il documento che in antica copia conservasi nel codice cart. posseduto dal Co. Ing. Walther di Spilimbergo in Domanins detto *Liber arboris* esprime chiaramente più che non faccia l'informe copia dell'Arch. della Chiesa, la proibizione di usare *sigillo* comunale.

quam dominis et Patronis; idcirco supplicarunt etc. Badisi che terreno e dote di S. Rocco non procedono dagli Spilimbergo, ma che tutti riconoscono che il loro patronato è territoriale. Tale dev'essere considerato anche ora giacchè la Chiesa non tollera innovazioni rivoluzionarie. È giusto d'altronde perchè i Signori di Spil. fondarono e dotarono S. M. fecero molti altari ed altre chiese. Così la Cappella di S. Andrea fondata da un nobile subalterno rimase sotto il patronato dei Consorti. Nel 1554 31 Marzo. Venezia XII indiz. cop. semp. (*Arch. S. M.*) Scrive Marcantonio Trevisan al Luogotenente che col consiglio de' X e Giunta ha determinato su certi gravami del popolo Spilimbergese contro i suoi signori quanto segue: che i barcajuoli del passo del Tagliamento sieno obbligati a passare tutti i poveri gratis [1]) che si possa in caso di contravvenzione ricorrere al Luogotenente e che debbano i consorti restituire i denari e i pegni tolti ai poveri pel detto passo. Per le case dentro a Spilimbergo si paghino 5 frisichieri per ciascun passo ai consorti e pei campi 4 frisichieri. I comuni che pagano dande possano usufruire di certe campagne e gli spilimbergesi di certe altre, non potendosi più dai consorti affittarle. Che i consorti levino, giusta l'accordo del 1382 il Dazio del Bagatin, oppure se paresse al Luogotenente che lo conservassero, lo eroghino a pubblico beneficio; del resto il Bagatin della carne si regoli come si usò sempre e quello del vino sia impiegato nelle riparazioni delle mura e del Castello, e i Consorti rendano conto dell'impiego di detto Dazio. Qui è degno di nota il fatto che fin dal 1448 era stato deciso che il dazio dell'Obolo non potesse essere impiegato nella restaurazione delle case del nob. Consorzio, ma solo per le fortezze. (*Cod. cart. Arch. Spil. Domanins*) Non posso chiudere l'argomento dei dazi senz'accennare alla collez. Joppi, dove leggo che il Dazio Bagatin vendevasi nel 1431 per L. 342 di soldi, quello vecchio del vino (pagando per orna tanti soldi quanti bagatin si vende la *bozza*) per L. 260. Il dazio vecchio dell'olio e del sale (in ragion d'un

---

1) Mi par bene riferire a questo proposito una nota che traggo da un libretto in copia del XVII sec. di frammenti di necrologio e di cronica assai più antichi e perduti: Item nota che li consorti de Spegnembergh hanno de iurisdition su l'aqua del Tagliamento, la prima è che cadauna barcha o sandalo che stesse in su la dicta aqua in tanto quanto ten lo distretto e la signoria di Spegnemberch debeno esser comune a tuti li Consorti e given pagar fito ali diti consorti, e in special ala strada che vien de sora de S. Daniel a Spegnemberch excepto uno sandalo che die' star in su la dicta aqua a rente la villa de Gradisca lo qual die' passar per l'amor di Dio come appar per un testamento de un signor Walterpertold nostro Besavon lo qual legò dei masi a li barcaroli posti in la villa de Dignan etc. Salvo questa caritatevole eccezione i Signori dominavano gli alvei. Nel Parlamento della Patria nelle copie del Joppi 29 Novembre 1366 v'è anche la decisione a favore dei Signori di Valvasone che possano derivare acqua dal Tagliamento, salvo i risarcimenti ai signori di Spilimbergo, se danneggiati. Vedi anche i documenti Joppi 15 giugno 1378 e 3 aprile 1391 in proposito.

piccolo alla libra d'olio e d'un frisachese allo staio di sale) per L. 70 soldi 5. Il dazio della beccheria per L. 80 di soldi (in ragione di due frisichieri per ogni testa di bove ed uno per ogni testa di vitello, castrato o pecora). Il dazio de' facchini per L. 12 di soldi pagando ciascun facchino soldi 4. La *vachigna* era stata concessa in salario all'ufficiale. I daziari dovevano pagare ogni tre mesi. Seguono proclami, alcuni dei quali stanno anche nella mia collezione, e minaccie ai contravventori dei dazî. Proibito pesar carni *cum gloreta*, poste severe pene a chi inganni nel peso. Anche nell'Arch. di S. Maria sonvi disposizioni rigorose in argomento, in data 6 marzo 1557. Si ponevano termini perentorii per presentare le misure alla verificazione tanto pei terrieri, quanto pei foresi. Tutto dura fino all'istituzione del Regno italico quasi senza mutazione e si conservano i libri delle deliberazioni del nob. consorzio. Esaurito l'argomento daziario riprendiamo l'ordine cronologico quanto all'interna politica.

Pretendendosi, come dalla Ducale 1554 *(mia coll.)* apparisce, dai cittadini di accogliersi a consiglio a suon di campana grande, giusta l'accordo del 1399, la parte dell' Ecc.mo Senato 1442 e l'accordo 1445 (sic) è deciso da Venezia che nell'annuale congregazione di tutto il popolo nel dì di S. Biagio si possa far dai cittadini l'elezione dei tre deputati a comparire davanti alla Signoria veneta, al Luogotenente ed altrove per il popolo, i quali rivedano anche i conti del Bagattin del vino. La fede della loro deputazione la farà il Cancelliere dei Signori che interverrà in detta congregazione. Non può rinnovarsi l'elezione d'un deputato che dopo un biennio di vacanza. Essi tre sieno presenti alla resa di conti fatta dai Camerarii di S. M. ricorrendo al Luogotenente, so del caso etc. [1]) Per bene incominciare il popolo fece nel 3 Febbrajo 1555 *(Arch: S. M. mia coll. ined.)* una congregazione sediziosa, con la quale si votò perfino la decadenza dei proprî signori, fluendo gli adunati da una parte all'altra della loggia, oratore Giammaria Attavi. Ma quivi unita trovasi la deliberazione del seguente 26 giugno dei X che taglia ogni elezione fatta dal popolo e accerta che questo altro non può fare che la deputazione dei tre nel giorno di S. Biagio e che non può darsi il nome di *università* o *Communità*. Pel 1555 concedesi che per far la deputazione venga la cittadinanza congregata l'ultima domenica di Luglio. Piacemi osservare che i componenti la riunione

1) In armonia a queste restrizioni nel 1432 Antonio fu Tommasio di Spilimbergo aveva già avvocato a sè il giudizio in cui le ville di S. Giorgio e Aurava di suo *garitto*, fossero attrici o convenute (Doc. Joppi). Nelle carte ora del Consorzio roggiale; del 1438 ind. XI. 22 maggio, la vicinia di Poz delibera che niuno porti armi nella vicinanza quand'è bandita sotto pena di soldi 8. Tutte queste sono restrizioni degli antichi reggimenti germanicamente più liberi.

sediziosa che fu descritta in un processo *(Arch. S. Maria)* sono elencati separatamente secondo che sono abitanti da dentro alla Torre delle ore o da fuori di essa. Forse quest' uso di distinguere gli abitanti congregati non era nuovo, nè senza una ragione storica benchè nel caso presente famiglie dello stesso nome e medesima importanza abitassero al di qua o al di là di detta Torre delle ore. In ogni modo parrebbe così assicurata la precedenza nelle adunanze a quelli del borgo vecchio o castellano, il vero *Burgfriede*. Il comm. Leicht nel suo libro il *confine italiano* etc. ha delle geniali osservazioni circa le varie parti dei borghi friulani. In una Ducale al Luogotenente 30 Marzo 1560 *(Arch. S. M. cop. aut. di Francesco Stella)* si tassa d' illegittima la pretesa che il popolo aveva allora *de eriger Fontego e far provisioni di biave e deputar governatori di Fontego et altre cose che tutte aspettano di fare alli Consorti e non a loro* ecc.

Tutti questi avvenimenti erano da lungo apparecchiati poichè specie dopo le lotte terribili del 1511 ogni adunanza popolare era sospetta. In fatti da un processo in cop. semp. intorno alla fraterna di S. Rocco rilevasi sotto il 1518 che la fraterna dei Battuti di S. G. B., limitata anche da una ducale nel numero dei soci, se deve congregarsi, non lo può fare senza chiamare il più anziano dei nobili consorti a presenziare a tale adunanza benchè senza voto, a garanzia della giurisdizione. Fu questa una deliberazione del Consiglio dei X con Giunta *(Arch. S. M. coll. ined. Carreri)*. E ancora prima temevano i Signori, della Confraternita del S.mo S.o instituitasi nel 1507 perchè sotto aspetto religioso poteva occultare una ragunanza sediziosa. I popoli speravano con l' ostentata fedeltà a Venezia, come vedremo altrove, farsela propizia per rovesciare i giurisdicenti, o fossero le genti spinte da tendenze rivoluzionarie o da rivalità etnica. Ma Venezia curava di unirsi strettamente il Friuli e seguì una politica mezzana e temperata proteggendo anche la nobiltà che non poteva dimenticare l' epoca imperiale e patriarcale. Nel predetto archivio si vede che ancora nel 1633 il popolo pretendeva di congregarsi senza l' assistenza dei consorti. Relativamente alle Fraterne, fu inibito ai Consorti dalla superiorità veneta li 23 Marzo 1518 di governar l' Ospedale de' Battuti, e se volessero esser confratelli, dovevano giurare la *mariegola* anch' essi Consorti ed acquetarsi alle elezioni e deliberazioni della fraterna. Nel 1625 15 Dicembre, il Luogotenente determina che dai Consorti anche per la fraterna di S. Rocco circa il rendimento dei conti (non già quanto alle adunanze) si osservi ciò che per la fraterna di S. G. B. e del S.mo S. si usava, cioè non v' assistano che i Confratelli. I Consorti aderiscono a ciò li 26 Gennajo 1626. Tutto questo nel

Cod. Trotta *(Arch. S. M.)*. Ora badando a certe deliberazioni consorziali moderne potremo avere occasione di vedere anche ciò che più anticamente avesse luogo. I nobili di Spilimbergo stabilirono li 27 Giugno 1699 *(Coll. Carreri Arch. C. Sotto)* di fare una cassa con due chiavi pegli affitti e dazi pubblici e che due consorti sieno annualmente destinati a reggere la Chiesa.

Nel 1760 le case di Sopra e di Sotto si accordano che rimaner dovessero in Consorzio (fermo lo stato di sei carati di giurisdizione) l'affitto delle barche, l'incanto dei dazî, le zattere, la cassa delle rendite, l'elezione delle cariche. Che la sovraintendenza giurisdizionale si eserciti a vicenda annualmente dai due rami, che in Consorzio s'eleggano l'Auditore, il Cancelliere, il Medico, il Pievano, i Cappellani, il Predicatore, il Procuratore della Chiesa di S. Maria, l'avvocato della Chiesa, il Nonzòlo, l'Assistente alla camera dei pegni, i Camerarii della Chiesa di S. M., li 3 a *far le mettide*, il Podestà, i giurati, il sovraintendente alle strade. Chi avrà l'annuo reggimento potrà eleggere l'esattore delle tasse, l'avvocato dei poveri, quello sopra i fuochi, l'ufficiale. Chi dei consorti ha il Reggimento interverrà ai parlamenti della Patria o si farà da un consorte sostituire. I mandati per estrazione di danáro dalla cassa hanno da esser firmati da entrambi i colonnelli della famiglia. *(Arch. C. Sotto.* Pierormagora Pini cancelliere). Come qui può comprendersi io ho riportato l'intiero documento per avere appiglio di far la storia di varie istituzioni fin dall'inizio. Non mi fermerò in ogni modo a parlare della celebre scuola di Spilimbergo notando che già una scuola di grammatica pe' vicini avevasi nel 1341 giusta un doc. posseduto dal D.r Joppi e copiato anche dal Bianchi e stampato nella II.a ediz. della *Guida* del Dott. Pognici. Preti, Camerarî, Calcolatori, Procuratore, Organista, Cantori, Maestro e Medico pei poveri mantenevansi coi redditi della chiesa e tutti eleggevansi dai Patroni come apparisce dai giornali della Chiesa. Vedemmo che il giuspatronato nella famiglia rimonta alla fondazione. Tuttora i maschi capi-famiglia della nobile casa si riuniscono per la presentazione e la nomina de' nuovi Arcipreti, dei cappellani e una volta, cioè fino all'istituzione delle fabbricerie, dei nonzoli ossia munis (monaci). Però in un tempo di contrasti tra Consorti, Pomponio, l'uno d'essi, a proposito dell'elezione del Parroco disse ch'egli starebbe con la maggioranza *quando le done che manchano (quale etiam loro hanno autorità di leggere) haranno letto*. Ciò detto, niente fu concluso e si venne all'armi. (Dal verbale ult. Luglio 1533. VI. indiz. per l'elez. Adalardis fatto dal Vicepievano di Travesio Serayber *(Archivio di Sotto)*. Naturalmente questa pare che fosse una pretesa infondata. Si usava

un tempo almeno fino al 1805 nominare dai Patroni anche il Predicatore quaresimale. [1] Il Parroco di Spilimbergo fu creato arciprete solo nel 1758 3 agosto, in Portogruaro dal Vescovo (come apparisce dalla lettera episcopale ai Conti di Spilimb. trascritta dal Parroco Pascoli sull'originale dell'Arch. della Cancelleria giurisdizionale nei libri parrocchiali). Più tardi la chiesa diventò arcipretale. I nobili Consorti hanno tuttora nella Chiesa varie distinzioni. Il clero si reca in corpo a benedire le loro abitazioni nel sabato santo, il predicatore alla fine dell'anno invoca su di loro una speciale benedizione; la *tabella* tuttora esposta in sagrestia per l'ordine delle ore d'adorazione del Santissimo Sacramento in settimana santa, stabilisce la I^{a} ora pel clero, la II^{a} per le Dame del nob. Consorzio, la III^{a} pel nob. Consorzio, indi le ore distribuite in vari dì per le fraterne e le contrade: l'Ave Maria di morto non si suona con campana grande altro che pei nobili Consorti estinti. Ai loro funerali diaconi e suddiaconi vanno con tonicella e pianeta e l'Arciprete col piviale e nel 1799 il novantenne conte Paolo fu accompagnato dal clero paesano e da tre altri parroci coi loro Comuni soggetti alla giurisdizione (Vedi registri dei morti). In occasion di nozze si dà l'acqua santa agli sposi Spilimbergo sulla porta della Chiesa e si suonano le campane fin dalla vigilia. Una volta, come altrove notasi, le distinzioni erano ancor maggiori poichè al giuspatronato si univa la giurisdizione. Più importante la regolamentazione ecclesiastica contenuta in un editto dei nostri Signori copiato dal Cav. Joppi a Treviso nell'Arch. not., dove come si sa molto si trova di friulano per arbitrio napoleonico. Prima in esso s'impone ai cappellani e chierici officianti in S.^{a} M.^{a} di Spilimbergo, l'obbedienza ai preti parrocchiani nel far l'uffizio diurno o notturno etc. sotto pena della privazione di soldi 10 sui loro redditi. Secondo, che se i preti sono 7, sienvi 4 messe quotidiane, tre lette ed una cantata. Degli altri tre sacerdoti uno si riserbi alla messa maggiore pei foresi e gli altri due per turno sieno esenti dalla celebrazione. Chi, dovendolo, non celebrerà andrà in pena di 3 denari de' suoi proventi, la qual pena s'applicherà a colui ancora che a mattutino non compaia prima della fine del terzo salmo del I.° notturno. Lo stesso pei vespri, ed anche per chi intervenga alla messa grande dopo il *Gloria*. Punito il sacerdote che non venga a terza, sesta o nona di un danaro per ciascun'ora ammenochè provi d'esser malato. Spilimbergo 11 dicembre 1429. Ma ancora

---

1) V, Arch. di Sotto la dichiaraz. di Lepido di Spilimbergo 1717, dove parla anche del suo diritto di compartecipare all'elezione dei degani delle ville e alle deliberazioni in materia delle scuole laiche. C'era una casetta destinata al Predicatore.

prima sono osservabili le seguenti disposizioni ch'io trovo nell'Archivio di S. Gio. B. dell' Ospedale (mia ined. coll.) 1345 indizione VIII. 7 Maggio, Spilimbergo in Chiesa di S.ª M.ª (copia cart. moderna): Il Vicario di Concordia coi Signori di Spilimbergo statuisce fra l'altre cose che officino 6 sacerdoti in Santa Maria, e quegli che è in cura d'anime abbia annualmente staia 14 di frumento, 14 orne di vino, st. 6 di miglio e altrettante di sorgo e 110 lire, la casa, la decima di Spilimbergo ceduta dai Consorti, due spalle, due galline e uova. Li quattro cappellani allora istituendi in essa chiesa abbiano per ciascheduno annualmente st. 14 di frumento, 12 orne di vino, st. 8 di miglio e altrettante di sorgo e L. 56, 2 galline, uova 20, spalle 2. I funerali sieno del parrocchiano non ostante consuetudine, salve le convenzioni che potessero fare tra di loro il parroco e i cappellani (not. Francesco fu Ant.º Isnardi da Lendinara abitante in Portogruaro, copiata ed autenticata da G. B. Carbo). La Chiesa doveva anche dare *per amor di Dio* e lo poteva benissimo stante la sua ricchezza ora tanto sminuita. I Signori di Spilimbergo *Governatori e Generali amministratori della loro Chiesa,*[1] ordinavano al loro Cancelliere di scrivere bollette, di che era pagato dalla Chiesa, per istabilire le spese non solo, ma anche opere di carità. Una cartina volante si contiene nel Zornale del 1587 ed è appunto una di queste bollette in originale: « Camerarii della Veneranda Chiesa di Santa Maria di Spilimbergo date et esborsate alla moglie di Silvestro official per l'amor di Dio per sovenir detto suo marito il qual è in extremis lire sie soldi quattro cioè L. 6 s. 4 in questo modo, soldi otto al giorno sino alla suma di dette lire sie di ordine degli Illustri Signori Consorti di Spilimbergo. Spilimbergo die 20 junii 1587. Caelius Carbo notarius mandato ».

L. S.

A tergo: Boleta di Silvestro official. Così pure la chiesa prestava per incarico dei Signori. Di un'altra funzione pubblica della Chiesa di S. Maria sembra parlarci questa memoria nel giornale dei camerarii del 1477. « Item tolse Nicolò gastaldo di comandamento deli Signori per dar all' Imbassador de la Signoria el qual tornava de Ongaria avena st. 3 ».

In quello del 1480 « Item have lo Signor de Rimene quando el passò de qui pira e avena st. 6 g. 2 ». Anche nelle ville le chiese sebbene non patronali non potevansi modificar senza permesso dei Conti. 1799. 6. Luglio per Provesan e Gradisca.

---

1) È il titolo preciso onde son designati ne' giornali dei Camerari.

Come materia analoga all'ecclesiastica tocco della repressione della bestemia, dell'osservanza della festa, della cura della quiete e sanità pubbliche, a cui provveggono molti proclami del secolo XVII contenuti nell'archivio S. M. Prima di abbandonare l'argomento ecclesiastico ricorderò che si cominciò con l'iniziativa dei Signori ad ampliare il capitello (che poi divenne la devota chiesetta dell'Ancona) nel 1624 e faccio osservare come tuttora in Duomo sogliasi cantare l'epistola e il vangelo a messa grande in due bellissimi amboni opera del Pilacorte. — Parliamo alcun poco dei Suburbani. Nel ms. del Trotta si dice che fu pronunziata una sentenza Luogotenenziale 3 luglio 1493 la quale stabiliva che i suburbani e gli abitanti intra foveas castellanorum non sieno soggetti alle angarie. Ivi pure è detto che nel 1597 ai 26 settembre fu loro concesso di eleggersi « un merigo o podestà che abbia a scoder le tanse et ratte per le factioni reali e personali dandoli l'istessa auctorità che hanno li altri merigi della Patria ».

I suburbani come consta dalle aggiunte agli statuti di Spilimbergo furono nel 1604 affatto separatamente considerati rispetto alle tasse o rate imposte dai 3 deputati della Terra, per litigare non essendo comuni gl'interessi. I Signori però nominano pure uno della Terra a esattore dei suburbani che ponno eleggersi fra di loro il Degano con due giurati. Il suburbio, quanto al giudiziale non era (a differenza delle ville) separato dalla Terra (Trotta). Ivi pure si legge « 1617 14 martii. Locumtenens declaravit quod suburbani et alii de Terra qui habent animalia et currus debeant facere factiones tangentes Terrae; non habentes autem concurrant cum pecuniis ». È questo il naturale passaggio a trattare dei Pioveghi (Plovis) cioè dei *publica servitia* o *plubica*.

Noi ne abbiamo notizia in vari documenti e nei primi parlamenti tenuti sotto al regime veneto furono confermati ai Signori. Sono più particolamente menzionati in processi del secolo XV, del XVI e XVII perchè in questi agitati tempi aleggiava lo spirito di riforma. Nell'Arch. S. M. abbiamo un processo iniziato da Tiberio Vivario che si appellò al Luogotenente, perchè non volendo fare da sè nè far eseguire da altri il piovego della restaurazione dei ponti del castello, essendone stato comandato giusta il suo turno o *rodolo*, dall'ufficiale di Spilimbergo sotto minaccia di L. 49, indi di 89, ne' giorni 18 e 19 settembre 1555 era stato condannato da Bernardino e Fabrizio di Spilimbergo *ad poenas mandatorum*. Dagli atti in causa allegati risulta che queste gravezze consistevano nel portar acqua ne' pozzi e cisterne, nel far la custodia alle porte della Terra, nel far la *waita*, la

schiriwaita e le due suaccennate *waite* in Castello, nel portar legna e fieno dai fondi dei Signori alle case loro, nel solvere dande per riconoscere la signoria feudale e in correspettivo del godimento de' boschi e pascoli. Dopo molte lotte anche in questa parte si accomodarono Signori e Popolo li 27 Maggio 1567 *(V. Statuti)* in questi termini: che i cittadini sieno obbligati soltanto a tenere in *concio* ognuno avanti casa sua le strade di Spilimbergo e i Suburbani quelle di fuori, e i primi a far per turno le guardie in tempo di guerra o di peste alle porte della Terra.

Nel secolo XVI in pericolo d'invasione Turchesca gli uomini di Spilimbergo furono ripartiti in diversi Quartieroni per l'eventuale difesa (fede del not. Qu.llo Carbo 1597 *Arch. S. M.)*. Benchè così aggiustate le cose, pure vediamo nel 1634 fatto comandamento ai cittadini di trovarsi a cavallo per incontrare il Luogotenente della Patria in visita (18 giugno) e ai suburbani (7 febbrajo) di venir tutti a racconciare la rosta di *fossale* e strada a riparo dal fiume (mandato che fu poi revocato dal Luogotenente della Patria) sotto pena di L. 25 e finalmente essere imposto sotto la medesima penalità a varie femmine operaje (li 20 Giugno) di venire a strappar l'erba dal cortile del castello, per l'arrivo del Luogotenente.

Anche le ville del dominio solvevano simili prestazioni e si rammentano nella mia collezione inedita d'apografi quelle di Vivaro verso la casa e li 10 Aprile 1644 essere comandato a S. Giorgio e Aurava il piovego di mandare per sassi al colle di S. Zen tutti i carri della villa, ma con mercede per le opere da farsi nel territorio di Spilimbergo *(Arch. S. Maria. processo sui pioveghi)*. Anche nelle pertinenze di Truss gli uomini della villa di S. Zenon dovevano segare un prato pei Signori di Spilimbergo. (Divis. 1481 ind. XIV martedì 14 Agosto. Spilimbergo. Not. Eugenio. *Perg. Arch. Favorita)*. Così pure nelle dichiarazioni feudali d'un ramo della Casa di Sopra del secolo XVI e XVII *(Arch. del Magist.° sopra feudi)* vediamo Dignano e Bonzicco obligati a tagliar legna nel bosco di Barbean per uso della nob. Casa e a portarla a Spilimbergo e a segar fieno in certi prati di *fation* in *jerbai* (herbaleum) e presso Provesan e condurlo a Spilimbergo. Ciò una volta all'anno e per un numero determinato di carri. Altre ville avevano altri servigi.

Circa la vendita del pesce e della carne vi sono particolari disposizioni da osservarsi in Spilimbergo; in fatti leggesi nel manoscritto del Trotta: 1500 26 Febbraio. «Nullus potest vendere pisces neque carnes in Terra Spilimbergi nisi in burgo veteri. È disposto nelli proclami che fanno ogni anno pubblicare li consorti et questo loco è sotto il portico ove hora habita messer Henrico Capitalibus» e sotto la data 27 Maggio 1553 leggesi

« mandati fatti a diversi in Spilimbergo che prendevano il pesce nel Tagliamento che lo dovessero portar prima a casa delli consorti offerendosi loro di pagarlo quello che l'havessero pagato gli altri ». 1557. 5 Febbrajo. « Proclama o capitoli di essi Consorti che particolarmente gli osti, non possino comprare pesce (se non per la sua fameglia) se non due hore dopo che sarà venuto il pesce ». Era per non lasciar sprovveduti sè e quelli del borgo interno. E avevano tutto il diritto di ciò fare quali padroni di fondo chiuso. — Già in parte accennai alle mute, alle decime etc. godute dai nostri Signori, non torna quindi conto di enumerare tali proventi; solo dirò come nel 1325 i Signori di Spilimbergo acquistassero dai Signori di Villalta il *jus decimandi* di Flaiban cui già con la Decima di Sedelian nel 1321 i Signori di Spilimbergo, primi possessori, avevano venduto ai nobili di S. Daniele; dirò eziandio come una Decima di Domanins prima che dei Signori di Spilimbergo, padroni della villa, fosse dei nobili di Montereale (sta a vedersi se de' giusdicenti di quel luogo) e prima di quelli cognominati di Walvason (stirpe diversa da quella di Cucagna) e di quelli di Maniago nonchè d'una famiglia detta di Omanisio o Domanins insieme con quei di Montereale. (V. assai doc. della mia collez. ined. secoli XIV e XV). La Decima di Flaiban e Sedean fu dai nostri venduta ai Signori di S. Daniele e recuperata dalle loro mani una volta, e un'altra da quelle dei Signori di Pers i quali l'avevano anche una volta comprata forse e sempre nel XIV secolo. Ciò prova il facile trasporto e la divisibilità delle Decime.

Patti convenientissimi da me veduti i nostri Signori facevano con gli Ebrei per la condotta del banco feneratizio (1559-1601 Arch. S.ª M.ª) limitando le loro eventuali pretese, obbligandoli all'annua tassa di 24 ducati pel nobile Consorzio, a tenere in serbo i pegni 13 mesi prima di mandarli all'asta che si faceva sotto la loggia davanti ai Signori col bando precedente d'otto dì, salve le eccezioni; ma i pegni dei Consorti debitori dopo incantati si devono ritenere deliberati ai banchieri senz'altro. Permettevasi agli ebrei ogni arte e commercio come ai terrieri ed era loro imposto di portare in Spilimbergo la berretta gialla; uscendone, potevano portare il cappello nero. Il massimo interesse era il 12 per 100, ma gli ebrei non erano obbligati a prestare su carri, armi, legnami etc. Il Contrassegno era da tempo prima prescritto e lo vedremo. In un ricorso dei cittadini di Spilimbergo ai Senatori veneti senza data, ma evidentemente della fine del secolo XVII pieno di varie indubitabili falsità, si legge questo lagno circa gli Ebrei della Terra (*Arch. S. M.* carte antiche di Spilimbergo Fasc.° I.° Carta volante): « Si sono introdotti gli

Ebrei con banco di Pegni a 12 per 100 oltre le spese del bollettino sopra cui vien posto il titolo a stampa: Signori di Spilimbergo: questi fanno li conti a suo modo nella scossion del pegno: gli avanzi di Pegni per il più vienghono impugnati da feudatarii: le robbe rubbate sono dichiarate per buon pegno: questi Hebrei non conoscono altri superiori che li Feudatarii: godono pingui negotii (tutto con danno di noi altri Habitanti) di pannine, sedami, lane, ferrarezze et altro facendo grandi inchiette di biade, lane et vini: più habitano sopra la piazza publica, ove passano le Processioni, dalle quali il più delle volte ricusano rimoversi: passeggiando da Gentilhomeni senza segno distintivo della lor setta; ricusando anche di pagare il sussidio ordinario aspettante a Sua Serenità etc.». In questo stesso ricorso sonovi lagni circa le osterie dei nobili di Spilimbergo a Dignano e a Gradisca, intorno al passo di barca, intorno al rendersi giustizia nelle case de' Consorti anzi che nella Loggia detta di portico nuovo o di porta nuova già allora destinata a granaio negli appartamenti di sopra.

Diamo ora un'occhiata ai già editi Statuti per trovarci di che completare il nostro presente lavoro ormai lungo e nojoso. Avverto che l'opera di Pregonea e di Bartolomeo fu continuata dai successori secondo la risorva fatta da quei due anche per gli eredi, di fare e modificare le leggi. Non posso mantenere l'ordine cronologico perchè anche le statuizioni si accavallano.

La vendita e fabbricazione di pane falso e non bollato portava una multa di 40 soldi e la perdita del genere, e non potevasi vendere vino *ad bucciam* senza licenza dei Signori e dei giurati nè in ogni modo venderne, o lasciar che si giuochi nell'esercizio dopo la campana della sera sotto la pena stessa e 40 frisichieri all'avventore od al giuocatore che ricusasse d'uscir dall'esercizio in quell'ora. Doveva ognuno sui mercati misurar con la misura del comune; i pesi e le misure dovevano esser bollati ogni anno dai giurati della Terra. Chi usava pesi e misure falsi aveva la pena di 30 soldi; il tavernajo che non tenesse vasi di certa misura soldi due. 1409. Si proibisce la lavatura delle pelli nella *rója* e nei *gorghi* e permettesi solo nell'acqua calcinata sotto pena d'una marca. La multa di 40 soldi si minaccia a chi guasti le munizioni della Terra oltre il rifacimento. Chi esce fuor della Terra per altra via che quella delle porte paghi L. 25 di banno e in caso d'insolvenza perda un piede o una mano. Due soldi erano minacciati a chi fraudasse *waita, schiriwaita* o *plovigio;* ai bestemmiatori 40 soldi o triplice immersione nei gorghi. A chi non corre per estinguer l'incendio L. 10. Era data piena fede alla testimonianza di chi faceva la *waita*

e la *schiriwaita* pe' reati che scoprisse purchè gli individui che
facevano la guaita fossero stati approvati dai giurati, che se poi
tali guardiani fossero d'età o di persona incapaci, toccava ai giurati
l'emenda del danno accaduto pel mal fatto. A tutti spettava d'impe-
dire le risse e pigliare i feritori o designarli con grida. 1412. Proi-
bizione a chi non è cittadino e abitante in Spilimbergo di vendere
vino a spina sotto pena della perdita di esso e di L. 25. La
condanna di 20 soldi minacciasi a chi uscisse di notte col lume
non chiuso entro un fanale per tema d'incendio, di L. 5 a chi
fraudasse il dazio. Vietato di porre cadaveri e carogne in Spi-
limbergo e nel Seleto e nella ghiaja del Tagliamento sotto pena
di soldi 40. Proibito far lo sterco a meno di due passi dalla
cisterna e nelle strade sotto comminatoria di 10 e 5 soldi. Chi
uccide un bracco levriere o mastino paghi 10 lire oltre il risar-
cimento. Interdette le vendite e il coprire uffici e tolta la cre-
dibilità un anno e un dì a chi essendo a cognizione d'alcun che
non vuole svelarlo ai Signori, o lor si rivolti o spergiuri. 1400,
prima di 20 giorni dall'estrazione dalla fornace de' loro lavori,
i fornaciaj non possano venderli ai non distrettuali sotto pena
di L. 50. Il Podestà e i giurati non soggiaciono a pioveghi od
angarie. Proibito ogni giuoco d'interesse sotto pena di L. 40
fuorchè i dadi e le tavole, altrove che nel portico nuovo. Proi-
bito di prender legna di qualsiasi genere nella ghiaja del Ta-
gliamento per quanto s'estende il dominio di Spilimbergo e suo
distretto (intendi la parola in modo antico) se non *sclausona* e
la legna grossa di monte sotto pena di L. 40 al carro e di 10
soldi al fascio. 1355. Stabilito un calmiere a chi viene a vender
olio a Spilimbergo e proibito l'esportarlo; se poi lo si dovesse
esportare è fatto obbligo o di venderlo o di pagare il dazio. 1355
proibito a chi vicendevolmente tiene la prole al battesimo di far
doni superiori in valore a soldi 20 e a una mezza libra di cera
in un doppiere e vietato ai genitori del battezzato di dar per
tale occasione banchetti e comestibili ai loro compari. 1356.
Chi porta sale venale prima lo presenti ai Signori. Si conservano
libri intieri di proclami in S. Maria e in Pretura emanati dai
nobili consorti e dal loro giudice dal XVII secolo al XIX (1805)
in cui si vede la cura d'impedir l'impianto di più bettole nelle ville,
ove è vietato di dar a credenza a figli di famiglia, il dar cibi alla
gente del luogo. È vietato lo stanziarsi di zingari. V'han conces-
sioni di spazî a privati obbligandoli a un tributo verso la chiesa,
concessione di banchi con appoggio, collocazione della cattedra
catechistica, regola per la vendita delle carni etc. concession
momentanea ai comici di chiuder la loggia pe' loro esercizî etc.
È curata la religione, la morale, la nettezza con molte dispo-

sizioni santissime. — Badiamo ora a quanto ha raccolto il cavalier Joppi in argomento. 1431. L'olio, il vino e il sale da vendersi al minuto dovevansi prima consegnare ai daziarî sotto pena di soldi 40. Auditori della Chiesa potevano essere gli stessi nobili Consorti rettori assistiti da chi loro piacesse giusta la proclamazione 15 Febbrajo 1431. L'ultimo di Febbrajo si proibì per l'avvenire d'uscir di *città* con carri di notte sotto pena di L. 25 al portinajo e se alcuno usciva nascostamente, perda bestie e roba. Si comanda di torre dalla strada di *fossal* il letame entro pochi dì minacciando soldi 40 di multa e si vieta di caccare nella via maestra sotto egual comminatoria. Proibito di lavar pezze al di sopra del molino sotto pena di soldi 10 (9 Marzo). Proibito ai foresi di venire al pascolo sul territorio di Spilimbergo sotto pena di soldi 40 (10 Marzo). L'ultimo di Marzo si vietò di esportare carne o cuoio dal macello prima di aver consegnato il cuojo o la testa dell'animale ai daziarî, di far macellare le carni altrove che nei macelli, di trasportare alcunchè di grasso fuori della porta della Terra, sotto pena di soldi 40, come pure sotto l'istessa pena di comprar qualsivoglia cosa a scopo di rivendita prima di mezzodì. Li 24 Marzo si minacciò la perdita d'un dito a chi con rivoli devastasse certa rosta che si costruiva finchè essa non fosse terminata. Li 9 Aprile si proibì di lavare ventri e carni al di sopra del ponte detto di Pre' Daniel e di lavare pezze fuori delle porte nel rivo. Si obbligò ciascuno a chiuder le sue braide vicine alle strade dove passano gli armenti, sotto la solita pena che deva replicarsi ove con la propria incuria di chiudere si sia lasciato danneggiare il vicino, che avrà diritto anche dei danni. Vietato di lasciar uscire i porci dalla stalla e dalla Terra addì 24 Aprile sotto la pena di soldi 40. Li 16 Luglio Nicolò Ongaro oste alla Croce volendo entrare nella vicinia di Spilimbergo giurolla in mano del signor Consorte Rettore di quel tempo. Vietato ogni mercimonio fuor delle porte sotto la solita pena, 14 Agosto.

In tutte o quasi tutte queste contravvenzioni tenevasi il segreto al rivelante e gli si dava la metà della multa. Per verificare se le carni fossero stato vendute a giusto peso, i Signori avevano deputato un tale, al cui giuramento si dovesse credere e i compratori fossero obbligati a presentarle alla ripesatura sotto pena di soldi 10. Il ripesatore errando, paghi soldi 40. Vi sono altre momentanee proibizioni pel tempo di guerra. 28 Agosto 20 soldi di multa ai proprietarî per ogni porco che lasciano uscire. 28 ottobre vietato coprir di paglia o strame le case sotto pena d'una marca di soldi o costruir case sotto le mura senza licenza. Ultimo ottobre proclami circa le porte delle ville da riattarsi e

custodirsi. 4 Novembre: vietato di traslatarsi fuor del paese per andare ad abitare altrove con robe e persone; 6 Novembre: minacciata l'arsione a chi non custodendo il fuoco cagioni incendio. 24 Novembre: Ciascun pane cotto pesi once 6; 27 Novembre nessun compri ferri dagli stipendiarii: 29 Novembre: quindi innanzi nessuno giuochi a denaro dopo il suono della campana delle custodie; pena 40 soldi. 30 Novembre nessuno porti via legnami presso le fornaci. 14 Decembre: dato corso forzoso alle buone monete pena 40 soldi. Paghi L. 25 chi tolga o muova alcun asse nelle torri, ne' graticci, nei valli di difesa o perda mano o piede. 1423. 24 Gennajo: vietato di tagliar legna in Seletto senza licenza de' Signori pena 40 soldi. Stabilito il prolungamento delle trewe. 2 Marzo: si eleggono persone alla riattazione delle strade di Taurian, di Barbean, dei molini, e dei broili e per ritrovar tori. Li 14 Aprile: fu imposto ad Anselmo, ebreo, di portar sulle vesti un O giallo al petto con obbligo di farlo portare alla famiglia ed a suoi ospiti giudei. 4 Maggio, niuno prenda in Tagliamento le legna gettate dalla montana ammenochè non fossero state strappate dal suo fondo. 17 Maggio. Comandato di distruggere le stalle coperte di paglia presso le mura sotto pena di soldi 40. 24 Giugno: chi deve decima di grani o grossami ai Signori ed alla Chiesa sotto l'istessa pena lasci le biade sui fondi e colà le dividano i decimarî etc. etc. Da queste note anche appare che i popolani eleggevano un armentario annualmente perchè custodisse sul pascolo gli animali di tutti gli utenti dei beni dati ad uso comune. Le ville venivano armate a loro spese in Spilimbergo. Nel *liber arboris* fra i diritti della casa c'è questo ancora che nella giurisdizione di Spilimbergo non si possa trasportar pietre dal Meduna, pescare o disseccar il Tagliamento senza licenza dei Signori. Nelle ville slave di Montemaggiore e Roda festum aliquod nec saltatio thiasi fiunt absque auctoritate dominorum villarum sicut in alicuius nece domini Spilimbergi est observatum. È il lutto pubblico. Le feste di Roda e Montemaggiore erano tre all'anno come dichiarava il degano di Roda Andrea Ierbaz al Canc. Carbo G. B. 11 Gennaio 1537 ov'è detto che quivi sono presso altre due ville Gabrawiza e Prasyza da 8 fuochi e circa 30 maschi. L'intiera comunità dava 100 uomini da fatti di cui 25 *schioppeteri* e il resto balestre, archi ed altre armi. In un processo si vede che Vivaro eleggevasi i suoi ratadori per gettare imposizioni al bisogno, nel secolo XVI. Si conservano le proclamazioni e talora le proibizioni dei mercati.

APPENDICE.

Spese fatte alla venuta del Luogotenente della Patria a Spilimbergo. (Da un codicetto dell'*A. di S. M.*): « Die 13 Aprilis 1550 indit. 8. Lo egregio Zuambaptista Carbo Cancilliero di Spilimbergo di commissione delli infrascripti magnifici Signori mi riferrite una bulletta al Sig. Cav. Iohanfrancesco per haver sua Signoria speso nel pasto per la venuta dell'Ecc.mo Luogotenente messer Pietro Moresini come appar in la poliza qui registrata contate lire cento ottanta tre soldi 16 zoò L. 183 s. 16. Messer Marco Antonio, m. Eustachio, m. Bernardin cavalier, mes. Mario, m. Ottaviano ». Notisi ch'era un pranzo di magro. « Per pesse d'ogni sorte et gambari et spese de colori che andorno per esso contati L. 103 s. 15. Per legne et carbon L. 7 s. —. Per fen L. 9 s. —. Per candelle L. 10 cont. L. 3 s. —. Per nose L. 1 sol. 10. Per polvere de tirar l'artelarie a maestro Batista da Medun L. 7 s. 14. Per cerese et spese per mandar a Sacil L. 2 s. 17. Per marasche L. — s. 16. Per acqua rosa L. 3 sol. —. Per asedo L. 2 s. —. Per agresta L. 1 sol 10. Per bozoladi inzucharadi, miel et vin cotto L. 6 s. —. Per fongi L. 1 s. 6. Per zucharo de ogni sorte specie canella garofali et zafran L. 33 s. 4. Per mandole L. 4 sol. 10. Per uva passa L. 2 sol. 10. Per malvasia mandata a tior a Udine L. 6 sol. —.... Per vin orne 3 a L. 9 l'orna L. 27 sol. —. Per biava de cavalli st. 5 a L. 6 L. 30 s. —. Per cusinar far liscie massarizie et veri rotti L. 12 s. —. Per far fare li festoni L. 2 sol. — ». Dopo altre spese di genere diverso continua in tal guisa « La poliza del spitiaro ut infra et primo per L. 32 Marzapan a soldi 15 la libra val contati L. 24 sol. —. Per L. 13 pignocata a soldi 18 la libra val contati L. 11 sol. 14. Per libre 8 pistachea a sol. 24 la libra val contati L. 9 sol. 13. Per libre 16 confetto a soldi 16 la libra val contati L. 12 soldi 6.

D'una festa obsoleta a Spil. (da un rotolo di spese Arch. S. M.)

1423. Questa e la spexa facta per la festa de li tri Magi. Prima fo dado a duy manuali per far portar li cavaleti a la glesia. cum li dovoriuti sol. VI. Item fo comprado sfolii de auripeli XI et onze 11 de verde ramo. Lib. 1 sol VIII. Item fo comprado zafram per sol. 11. Item fo facto far ale doe e una stella lib. II. Item fo dado a magistro Francesco Gisello per far le caxute a luy e al fio sol. XVIII. Item fo dado al trombiti che sonaron a la dicta festa Lib. V s. X.

Nel libro stesso trovasi notato « [Item] fo dato per far renovar lo privilegio de Sancta Maria zoò delle glesie le quali sono te-

gnude de vignir a S. Maria de Agosto con lo confanono L. v sol. x ».

In tutte le feste principali solevasi ornar di frasche o d'erba la chiesa la quale in alcune occasioni offriva pasti ordinarî a suoi massari.

Non mi si faccia carico d'esporre le spese di queste piccole provvisioni trascurando le opere d'arte veramente insigni contenute nella Chiesa di S. M. e in altre a Spilimbergo e in castello e a quanto si spese per esse, giacchè tali notizie si possono attingere altrove.

Pubblica beneficenza.

In un testamento del 1345 ind. XIII quarto giorno dall'uscir di Luglio Spilimb. si legge che Leonardo fu Bonin da Spilimbergo lascia, oltre altri legati, beni alla Chiesa di S. M. per fare un anniversario e una *faba* ossia distribuzione di grano e di fava ai poveri. Supertino fu Tommasio not. (*Perg. ant. or. Arch. S. M.*)

Appendice sui livelli.

Propendendo a credere Spilimbergo una fondazione nuova, ad onta del *Ribium* che i Dizionarî geografici, non so il perchè, vorrebbero che qui fosse sorto un giorno, non posso vedere un legame di continuità fra l'antica possibile costituzione del nostro particolare paese in tempo romano e quella dell'epoca patriarcale. Ciò senza pregiudizio della splendida teoria del Comm. Leicht che la costituzione marchigiana sia una continuazione della più antica *limenarchia*. Per Spilimbergo antico possesso e forse allodio Stiriano c'è una ragione di più di credere a un rapporto nuovo, benchè dalla casa di Carintia provenisse che aveva tenuta la Marca prima che il Patriarca diventasse il Marchese. In tanta tenebra sarebbe difficile dirigersi, ma i documenti editi da I. v. Zahn nel 1870-71 nelle *Fontes rerum austriacarum* sui possedimenti Frisingesi dove si parla di *Burgrecht* esplicitamente ravvicinano in singolar modo il presente rapporto con tale istituzione germanica. D'altronde io chiedo agli studiosi se apparisca o no essenzialmente diversa la concessione dei Signori di Spilimbergo da quella da me pubblicata dei Signori di Polcenigo, che essendo documento d'alta importanza qui ristampo perchè possa aver luogo un facile confronto, tenuto conto che la franchigia polcenicese è fondata su di un allodio, a quanto pare.

Anno ab incarnacione domini millesimo CC indicione III in presentia Ardemanni cinolensis *(o amolensis?)*. Goine. Warienti pelliparii. Bertolasii. Albertini de Anciano. Warnerii. Martini bellunensis. Benissi. Dettemarii. Guipardi. Teatrichi. Ingelmaris. Pagani et aliorum. Dominus Aldricus filius domini Warnerii. cum fratre suo Warnerio. fecit et composuit sive instituit tale libellum a molendinum Grausi usque ad portam oppidi Paucinici. hoc est in clausura que fuit q. Ainardi. quam vendidit Hendrico de Sarano. ut quisquis ab istis confinibus hoc est a manso Marcuardi de Brento sursum . et a fontana aquana et troio de feda ad predictum libellum et a rivulo de Brosia inferius. introierit. sive venerit. vel aufugerit sive miles. sive rusticus vel alia persona etiam qui mansum sui domini delinquid sit sanus et salvus tam ipse quam sue res veniat. et si rusticus derelicto manso domini infra predictum libellum steterit per tres dies continue cum tribus noctibus libere et secure postea vadat quocumque voluerit et hoc salvis racionibus domini sui quam (?) primo habebat. si ei dominus aliquid dicere voluerit et quisquis in predicto libello domos vel domum facere voluerit hoc est in predicta clausura secure sic faciat ut eas vel eam possit vendere. pignorare et omni modo alienare. sine omni contradictione salvo quod primo anno. X. soldos det dominis suis pro una quaque domo et post reddendo singulis annis calveam unam frumenti. et pro una quaque domo in longum habeat tres passos terre. et in traverso similiter tres passos. et si quis aliquem ad predictum libellum venientem in libello. vel a confinibus sauciaverit ut sanguis exeat percussor in soldis XL dominis tenebitur. et dapnum cum iniuria percussi mendabit. et si percusserit et sanguis non exeat in XX soldis dominis curtis tenebitur et iniuriam pacienti mendabit et si quis aliquem interfecerit in predictis locis manum pro VII libris a dominis recuperabit et mortuum ss heredibus ad voluntatem dominorum mendabit et si quis aliquem hominem cucurbitam. vel latronem sive periuram irato animo vocaverit. infra predictos terminos. XX. soldos curie dabit. et iniuriam sustinenti dabit. et quicumque furtum in predicta loca fecerit. XL soldos. curie dominis dabit et furtum mendabit et si eos non habuerit corium perdet. Unde predicti domini scilicet Aldricus et Warnerius promisserunt omnes homines in predictum libellum venientes et habitantes cum racione defendere . et iniurias et emendaciones tollere et sic verbum dederunt Albertino de Anciano ut pro eis supra eorum animam ad sancta dei evangelia iuraret qui ut prediximus firmum et ratum corporaliter iuravit.

Actum est in castro de Pulleinico. ante ecclesiam sancti Petri die decimo exeunte iunio. † Ego Johat.ns sacri imperatoris F.

notarius interfui et rogatus scripsi. *(Perg. aut. or. alta cent. 30, larga 9 1/4. Arch. della Casa di Sotto dei Signori di Spilimbergo presso il Co. Francesco).*

Non so che cosa nascesse da questa franchigia.

Gettiamo maggior luce sui livelli spilimbergesi fornendone qualche esempio antico. A.° S.a M.a Da un processo *de Livellis* in cop. aut. cartacea scritta dal not. Giammaria q. Alvise de Uccellis not. d'Udine XI Aprile 1559 confermata con sigillo ven. dal Cancelliere d'Udine. Questi documenti sono prodotti in causa.

A. D. millesimo tricentesimo tregesimo quarto indictione secunda die decima octava intrante martio presentibus magistro Prividino curuetto. Odorico dicto sancto. Nicolao q. domini Isindrici Pace magistro Coradino. Magistro Joanne pellipario. et Cursio filio q. Scapini de Spilimbergo. et aliis. Nobiles viri domini Pregonea et Bartholomeus fratres de Spilimbergo per se et suos heredes iure livelli perpetualis dederunt. cederunt. contulerunt. et tradiderunt. Jacobo filio Dominici Tuci recipienti pro se et fratribus suis quatuor passus terre sitos extra portam cirche cuius hec sunt confinia ab oriente est gurgum fossati a meridie est via publica ab occidente domus Tani et Gabrusi. et alii. si qui sunt confines solvendo annuatim duos sextarios frumenti in festo sancti Petri de Carnea octo diebus ante vel octo post. Actum Spilimbergi ante portam.

Molti d'egual forma ne sono per l'anno stesso e pel 1335 e vi trovo denominate alcune località come il fossato del gorgo, la porta del borgo, la seconda riva inferiore del borgo nuovo, la seconda riva dopo la prima riva *in vista*. Mi piace notare come in qualche atto è scritto che si possa della terra livellaria fare ciò che si vuole nel più ampio senso: *pro anima et corpore judicare* e che tre passi di terra si allivellano a Federico Pievano di S. Pietro di Travesio. Ora passeremo a studiare quelli fra i livelli che si trovano concessi nel 1337. Siamo ancora a un'epoca anteriore al vero disciplinarsi di questo istituto che fu del 1339, però cominciamo a veder le prime linee di tale formazione mediante certi divieti d'alienazion del livello.

Anno domini millesimo tricentesimo trigesimo sexto indictione quarta die quinto exeunte februario presentibus Ropretto. Magistro Corradino. Nicolao de Ventura. et Dusino de Spilimbergo et aliis. Dominus Bartholomeus per se et Dominum Pregoneam et eorum heredes dedit Donato de Istracco recipienti pro se et suis heredibus passus terre tres sitos in burgo novo iuxta domum domini Federici plebani Travesii ad edificandum superius cum omnibus iuribus. et actionibus spectantibus et pertinentibus dicte terre iure livelli perpetualis. itaque amodo dictam domum possit ven-

dere donare. alienare. obligare. pignorare pro anima. et corpore iudicare. et totam voluntatem suam facere et vendere cuicumque voluerit preter militibus et templariis. quod non solvendo annuatim duas quartas frumenti pro quolibet passu dominis Spilimbergi in festo sancti Petri de Carnea octo diebus ante vel octo post. Ita quod si in primo anno non solvent in secundo duplum solvere teneantur et si in secundo anno non solvent in tertio anno perdet livellum et licentiavit me notarium de refectione instrumenti cum consilio sapientis dicti Donati. Actum Spilimbergi super terram dicti Donati.

E notevole la condizione del documento qui di seguito riassunto: A. D. 1337 ind. v. 6 gennaio. Si danno otto passi di terreno in borgo nuovo a Gajotto fabro di Vacile ed eredi iure livelli secundum quod alii habitantes in Spilimbergo solvere tenentur si venerit ad habitandum personaliter in Spilimbergo. qui si non venerit solvere teneatur frumentum sicut alii forenses solvunt. Mi sembra alquanto notevole il documento dell'anno 1337 sei dell'usc. febbraio ove si danno tre passi di terra a Vendramino *filio domini Thomasii de Monteregali* ed eredi. Se costui è della famiglia Montereale, è milite e castellano, ma non si tratta d'una eccezione in nessun modo perchè il divieto di investire costoro è fatto solo agli investiti dei livelli e non al Signore di Spilimbergo.

Gli istrumenti raccolti in questo fascicolo sono 42 e il notajo che autenticò la pergamena era stato Daniele fu Francesco da Spilimbergo traendoli dalle abbreviature di ser Tommaso fu Bellamico.

Per dare maggior lume ai curiosi mi dilungo un poco intorno al consenso dei Signori come giuspatroni della Chiesa. Son tutti documenti dell'*Arch. di S. M.* e orig. o copie autentiche.

1347 20 Xbre xv ind. Spilim. Davanti al Nob. Enrico fu Bartolomeo di Spilimbergo comparvero tre camerarì di S. M. per provare con testi il possesso d'un fondo della Chiesa in S. Martino di Belgrado. Not. Supertino fu D. Tommassio.

1356 14 Aprile. ind. IX Spilimb. Stefano fu Francesco lascia beni anche alla Chiesa e fa suoi esecutori testamentarì i nobili di Spilimbergo Walterpertoldo ed Enrico. Not. Gio. q. Nicolò Nurbiute.

1369 27 giugno ind. VII. Nella casa del comune, davanti ai nobili Signori di Spilimbergo e a Paolo villico figlio del q. Vignut Papiglia e a Jacobo fu ser Articon di Medun capit.° di Solimbergo ed altri, i camerari di S. M. col consenso di Walterpertoldo di Spilimbergo affittano in perpetuo una braida della Chiesa. Supertino not. perg. autenticata dal figlio Nicolò.

1421 7 marzo ind. XIV. Spilim. davanti a testimoni e al cospetto dei Signori. Lo speziale Brugnaleschi camerario attestando ai

Signori e ai vicini che per la guerra e la peste le possessioni della chiesa divennero in Postot e che non vi son mobili da vendere, vende, col consenso dei Signori, stabili della Chiesa. Menino fu maestro Bartolomeo de' Zovenzoni da Bologna.

1449 10 Agosto. XII ind. Spil. Essendo male governato un maso della Chiesa di S.ª M.ª in Poz; D. Odorico fu Pregogna di Spil. camerario e rettore dei beni della chiesa cum voluntate et consilio suorum consortum affitta ad altri il maso.

1472 Venerdì 14 Agosto IV ind. Spil. Giovanni fu maestro Daniele cimatore già camerario di S.ª M.ª essendo restato in credito verso la stessa di 900 lire di soldi piccoli e non essendo pronti i denari: *spectabiles domini consortes Spilimbergi tamquam patroni et gubernatores dicte ecclesie. pro inveniendo pecunias* autorizzano gli attuali camerarii ad incantare una casa della Chiesa in borgo di mezzo etc. Marco Duratio fu ser Martino di Castelnovo not. di Spilimbergo.

Ecco come i patroni che talora potevano vestire anche la carica di camerario esercitavano il loro potere.

Suffragio dei defunti.

Noto alcune particolarità intorno al suffragio dei defunti servendomi dell'Arch. S.ª M.ª

1355. 8 ind. 10 Nov.bre Speg. *in fumenterio ecclesie S. Marie.* Davanti ai nob. Signori ed altri testi, Menia q. Michignoni e moglie del not. Giov. consenziente ed altri eredi di Simone col consenso del padre, danno un terreno in Usaco a questa chiesa di S. Maria. *cum hiis quod luminaria dicte ecclesie teneatur et debeat perpetualiter annuatim facere anniversarium dicti Simonis. anniversarium q. Michignoni* é d'altri. *Item eciam quod dicta luminaria dare debeat et teneatur perpetualiter et omni die quo exiverint extra ecclesiam cum cruce ad faciendum vigillias. ire cum cruce et facere sive dicere vigillias super molumentum predictorum etc. pro eorum animabus et quicquid super abundaverit. de redditibus dicti mansi vertatur in utilitatem dicte luminarie. et totaliter dictum mansum dimisserunt luminarie dicte ecclesie quem nullus Papa. Gardinalis. legattus. perlattus. episcopus sive magnates tam civillis quam secullaris possit nec valleat. dictum mansum a luminaria dicte ecclesie removere nec in aliquo agravare.* Supertino fu sig. Tomasio not.

Paolo q. Venuto Papiglia nel suo testamento del 1359 8 ott. Spil. lasciava alla Chiesa *pro vigiliis* ed al *monaco* (muni o sagristano) pro tempore *ad hoc ut ipse teneatur memorie com-*

mendare parrochianis ut faciant vigilias super monumento eorum (cioè di Paolo e parenti). Not. Gio. fu Nicolò.

1369 6 Maggio VII ind. Sp. Nel cimitero di S.ª M.ª, Walterpertoldo di Sp. fu D. Bartolomeo assegna al Pievano d'Arba stipulante per l'anima di Flurita già moglie di Walterpertoldo due masi in proprio, uno in Buvoncic e l'altro in Turrida per far gli anniversarii della stessa signora con 8 sacerdoti e costituire anche una prebenda. Rogò Supertino notaro, trascrisse e autenticò Diolaiuto.

Ponte per l'Imperatrice Maria ed altro (Arch. S. M. aut.) D. 40 — estratti.

1581 18 Ag.º I Consorti di Spil. in esecuzione delle lettere luogotenenziali e per l'autorità avutane commettono al massaro de' suburbani di andare al loro bosco del Seletto a condurre dei legnami ove sarà comandato, sotto pena di L. 100 o del bando. Si fa lo stesso comando al massaro del Sig.r Gianoccio Cavalcanti e a quello del Cisternino e di messer Gasparo Balzaro e a Giovanni del Canolo. Comandano ad altri di tenere preparati per l'indomani i loro cavalli per corrieri che potessero venire per l'arrivo dell'Imperatrice e ad altri per il 21 Agosto ad altri per il 22. — 1581. 19 Ag.º messer G. B. Monaco in esecuzione del mandato ha fatto condurre al Seletto 300 *breghe* numerate dalla deputazione pel ponte. 21 Ag.º si comanda dai consorti a molti uomini sotto pena di detta multa, del bando e della galera di trovarsi la dimane a buon' ora in Seletto a portare pel ponte cavalletti del bosco con 4 animali sufficienti ciascheduno. Ai 23 Ag.º altro mandato simile al primo pel g.no vegnente e pei 25, 26, 27. Ai 23 stesso si commette a 8 *marangoni* di lavorare pel ponte. Nella prima ora di notte del 30 Ag.º venga dato un cavallo da Daniel Zoppolato a un corriere dell'Imperatrice per portar lettere agli Ambasciatori e condurre una persona a S. Foca sotto pena di ducati 50, galera etc. e si ordina a Giacomo Trevisano di far da guida alla detta persona ch'era il tabellario della Sovrana e ricondurre il cavallo. Ultimo Agosto, mandato pei cavalli de' corrieri. I.º Sett. mandato a mistro Vidal marangone di finir tosto i lavori in casa del signor Paolo di Spilimb. per la venuta dell'Imperatrice. 5 Settembre mandato a due di portare cento tavole pel ponte prendendole in casa di Giampaolo di Spilimbergo in Castello. 12 Sott. Mandato a due muratori di venir tosto a lavorare in castello dove deve alloggiare l'Imperatrice dietro pagamento. 17 Sott. Divieto di comprare o vendere pane,

biava e vino pel giorno che l'Imperatrice verrà e per quello che partirà con la sua corte, sotto pena di bando e galera. Comando a varî d'acconciar la strada nella ghiaja della Cosa tra Spilimbergo e Taurian a comodo dell'Imperatrice.

Scrive il Prof. Occioni nel suo I Vol. della bibliografia storica friulana che dagli Istituti dell'Accademia di Mes. Bernardino Partenio in Spil. stampati a Vicenza dal Pironi per Nozze Negri-Marocco 1876 apparisce che tale Accademia era una vera scuola con convitto dove si curava assai l'igiene e gli studi classici.

Fondazione dell' ospitale.
Arch. S. Giovanni dell' Ospitale di Spilimbergo
(cop. autent. cart. moderna).

In Christi nomine amen. Anno eiusdem domini millesimo tricentesimo vigesimo quinto. indictione octava duodecimo die intrante februario in Spegnimbergo concordiensis diocesis in porticu novo presentibus discretis viris Dom. Angelo cappellano Spegnimbergi D. Thomasio de Methuno. D. Stephano q. Domini Henrici Calve de Spegnimbergo. Odorico quondam Capitanei habitatore Spegnimbergi. Domino Fedrigucio de Maniaco habitatore Spegnimbergi. Nicolao q. Domini Indri de Rodegliano. D. Tucio de Florentia Potestate Spegnimbergi. Varnerio q. Colli de Spegnimbergo. Magistro Tissio Cerdone habitatore Spegnimbergi. Magistro Iohanne pictore habitatore Spegnimbergi testibus et aliis. Nobiles viri Domini Pergonea miles et Bartholomeus fratres de Spegnimbergo pro remedio animarum suarum et parentum suorum per se et suos heredes et in perpetuum dederunt et tradiderunt ac donatione que dicitur inter vivos et que nullo ingratitudinis vitio revocari potest perpetualiter et irrevocabiliter donaverunt Ecclesie sancti Stephani protomartiris de Concordia. domum hospitalis Spignimbergi sitam in loco qui dicitur broyli prope roiam extra portam Vallis Brune Spegnimbergi sinistrorsum quasi per iactum balistre vel parum plus parum minus cum horto et curte et toto territorio super quo fundata est domus dicti hospitalis et circuitu eius ubi edificanda sit ecclesia ad honorem omnipotentis dei et beate genetricis eius semper virginis Marie sub vocabulo sancti Pantaleonis martiris cuius hi sunt confines a parte anteriori est roiale per quod labitur aqua roie. Spignimbergi. versus solis ortum et superius versus Pinzanum. sunt domus in quibus moratur. Matthia dictus Cuzuttinus et subter in circuitu est territorium dictorum dominorum quod dicitur broyli et si qui allii sunt confines cum rationibus exhitibus superioribus et inferio-

ribus a celo usque ad abissum et cum omnibus et singulis iuribus actionibus et proprietatibus quibus ipsi domini prius habebant possidebant prefatum territorium ad habendum tenendum possidendum et non alienandum edificandum et faciendum quoddam hospitale in pauperum substentatione. cum domibus et horto pauperibus Dei hospitalis proficuis et utilitatibus. commodis pauperum hospitalis predicti et circa ecclesiam sub vocabulo sancti Pantaleonis cum cimiterio sibi decenti ita quod quidquid super dicto territorio edificabitur et fiet in perpetuum sollumodo fiat et edificetur in utilitatem et favorem pauperum ibi receptorum et perpetuo recipiendorum ità quod Domini de Spegnembergo per se suosque heredes servaverunt sibi in perpetuum iuspatronatus super dicto territorio et hospitale tam in perpetuum edificando quam edificato et etiam in ecclesia sancti Pantaleonis inedificanda et alia quacumque structura facta et in perpetuum fienda et quomodocumque et qualitèrcumque videlicet quod ipsi habeant ibi in dicto loco et hospitale edificato inedificando et in dicto loco rectorem et massarium elligere et similiter sacerdotem in dicta ecclesia sancti Pantaleonis inedificata elligere et episcopo concordiensi confirmaturo representare. Promittentes dicti domini Pergonea et Bartholomeus fratres de Spegnimbergo michi notario infrascripto manuali fide nomine sacramenti per se et suos heredes habere et tenere irrevocabiliter dictam donationem gratam et firmam et non contravenire de iure vel de facto per se sive per aliquam interpositam personam cum suorum bonorum omnium obligatione ac interesse litis et extra et damnorum et expensarum refectione. Ego Bartholomeus Hendrici Luce de Cividate Aquileiensis diocesis imperiali auctoritate notarius dictis interfui et de mandato dictorum dominorum Pergonee et Bartholomei scripsi. Iohannes Baptista Carbo Cancellarius Spilimbergi suprascriptum instrumentum ex catapano ecclesie dive Marie de Spilimbergo pro ut invenit requisitus fideliter extraxit et in fidem se subscripsit addito de more signo tabellionatus.

Ulteractam donationem Quintilius Carbo publicus imperiali auctoritate notarius et cancellarius Spilimbergi per alium sibi fidum describere fecit ex alio exemplo etc. †

Fondazione del Convento. 1342. 23. Luglio
Archivio co. di Spil. casa di Sotto cop. aut. cart.
(l'originale è a Domanins).

Clemens Episcopus servus servorum dei venerabili Fratri... Episcopo concordiensi salutem et apostolicam benedictionem. Exibita nobis pro parte dilecti filii Nobilis viri Bertholomei do-

mini Castri de Spegnimbergo concordiensis diocesis in dominio et districtu venerabilis Fratris Nostri Patriarche et Ecclesie Aquilegiensis consistentis petitio continebat. quod quum Pragonius frater suus miles etiam dominus dicti castri cuius idem Bartholomeus heres extitit dum viveret gerens ad Beatum Augustinum doctorem egregium. devotionem spetialem pura mente proposuerat in predicto Castro de Spegnimbergo loco fertili et magno. de nobilibus mercatoribus burgensibus et aliis gentibus bene et optime populato in quo nulli sunt religiosi mendicantes monasterium cum Ecclesia. claustro dormitorio refectorio et omnibus officinis aliis necessariis completissimum pro fratribus ordinis heremitarum eiusdem sancti Augustini qui nullum locum habent in dicta diocesi. nec prope Castrum predictum ad quadraginta milliaria ad laudem Dei et eiusdem Beati Augustini et fidei augumentum construere et edificare suis propriis sumptibus et expensis sed idem Pregonius morte preventus quod sic proposuerat adimplere non potuit et in sua ultima infirmitate eidem Bortholomeo fratri suo imposuit et comisit ut pro salute animae sue et omnium predecessorum suorum praedicta omnia adimpleret et pro dicto ordine pro ut intendebat facere si vixisset quare praefatus Bartholomeus nobis humiliter supplicavit ut cum ipse sit paratus in omnibus adimplere voluntatem dicti fratris sui et commissionem per eum super hoc sibi factam et hoc sit acceptabilis et gratum predicto Patriarchae ac sibi ac toti Patriae et populo. Bortolomeo construendi et edificandi suis propriis sumptibus et expensis ac fratribus praedictis recipiendi huiusmodi monasterium cum ecclesia claustro dormitorio refectorio et omnibus aliis necessariis officinis predictis. licentiam concedere dignaremur. Nos itaque eiusdem Bartholomei supplicationibus inclinati Fraternitati tuae de qua gerimus in Domino fiduciam spetialem per apostolica scripta comitimus et mandamus quatenus si est ita Bortholomeo construendi et edificandi in dicto castro monasterium cum ecclesia. claustro dormitorio. refectorio et aliis officinis necessariis supradictis absque preiudicio rectoris parrochialis ecclesiae qui exinde reddatur indemnis foelicis recordationis Bonifacii Papae Octavi praedecessoris nostri. qua inhibetur ne fratres ordinum mendicantium in aliqua civitate castro villa vel loco quocumque ad habitandum domos vel loca quecumque recipere de novo praesumant absque sedis Apostolicae licentia spetiali faciente plenam et expressam de inhibitione huiusmodi mentionem et qualibet alia constitutione contraria nequaquam obstantibus auctoritate nostra concedas plenam et liberam facultatem. Datum apud Villam Novam avinioniensis diocesis X cal. Augusti pontificatus nostri anno primo. (Appensio bulle papalis).

† Ex quadam copia authentica fideliter extraxi Ego Caelius Carbo publicus imperiali auctoritate notarius Spilimbergi et in fidem me subscripsi apposuique signum tabelionatus cum nomine meo de more.

Accettazione della Dedizione degli Spilimbergo a Venezia (Cop. aut. cart. Arch. di Sotto).

Thomas Mocenigo Dei gratia Dux Venetiarum etc. Universis et singulis ad quos presens privilegium advenerit Salutem et omne bonum. harum serie declaramus quod quum Spectabiles et egregii viri Domini Odoricus Miles filius q. Domini Pregoneae. et D. Nicolaus filius q. Domini Thome Consortes de Spignimbergo habentes ad infrascripta plenariam libertatem per publicum procurationis et sindicatus Instrumentum per nos visum ad nostram presentiam Comparentes suo proprio et aliorum Consortum nomine In eodem procurationis Instrumento expresso humiliter et devote nostri Dominii gratiam implorassent atque veniam. Nos volentes versus eosdem et suos Consortes in dicto Instrumento nominatos uti nostra benignitate ipsos ad nostram gratiam acceptavimus et in numero nostrorum fidelium aggregavimus volentes et intendentes ipsos prosequi nostris favoribus et patrociniis gratiosis eis condictionibus atque modis quod sicut Magnificus gubernator nostri exercitus eosdem ad nostram gratiam reacceptaverat sint sub obedientia et fidelitate nostri Dominii. remanentibus eisdem in possessione et dominio Spignimbergi predicti. Trus. et Solumbergi sicut fuerunt temporibus retroactis et habeant omnes suos solitos fructus. redditus. et proventus et hic gaudeant et utantur pro sue libitu voluntatis. facientibus ipsis erga nostrum Dominium circa recognitionem eiusdem loci et aliis. sicut facere tenebantur et observaverunt patriarche sive Patriarcatus Aquileiensis Ecclesie in omnibus et per omnia. et sic prelibati Duo procuratores nomine suo et aliorum ipsorum Consortum predictorum vigore prelibate libertatis eisdem tradite pro se et dictis suis Consortibus promiserunt se facere et inviolabiliter observare prestantes in nostris manibus nominibus antedictis observande fidelitatis et obedientie debitum iuramentum. Egregiis autem viris Henrico et Phoebo fratribus filiis quondam Domini Thome de Spenbergo. qui sunt absentes et Bertholdo filio. q. Domini Vincislai Militis et ser Joanni filio quondam ser Bertholdi similiter Consortibus de Spenbergo qui sunt absentes Damus terminum veniendi vel mittendi ad presentiam nostram ad faciendum debitam obedientiam et iuramentum fidelitatis ut

supra usque sex menses proximos. In quorum fidem et evidentiam presens privilegium fieri fecimus et pendentis nostrae bullae plumbeae roboratione muniri. Datum in nostro Ducali palatio Die quinto Junii indictione tertia x. Millesimo quadringentesimo vigesimo. Et Ego presbiter Sebastianus Mischeus Cenetensis ad presens Spignimbergi habitator publicus Imperiali auctoritate notarius antescriptum privilegium pro ut inveni in libro Magno Spectabilium Nobilium Dominorum Consortum Spignimbergi. in quo est arbor eorum Maiorum usque presentes nil addens et minuens requisitus fideliter extraxi. In quorum fidem et testimonium meum nomen proprium et Tabellionatus signum Consuetum admisi. †

Quum ob longa locorum intervalla de Tabellionum legalitate saepe numero dubitari solet. ideo Nos Laurentius de Priolis eques pro Ill.mo et Ex.mo Duc. Do. Venet. etc Patriae Fori Julii Locumtenens Generalis fidem facimus indubiam. et attestamur suprascriptum Reverendum d. Presbiterum Sebastianum Mischeum esse Notarium publicum legalem. et fide dignum cuius scripturis publicis omnibus fides indubia solet merito adhiberi. In quorum etc.

Utini die VI Aprilis 1537.

ADRIANUS POLIT.nus
not. Cancellariae coad. m.to

(L. del S. Marco)

Noto che la data del giorno e del mese non è sicura. Bada alla strana grafia.

PARTE V.[a]

La giurisdizione, dirò così, ordinaria dei Signori di Spilimbergo nella quale esercitavano il mero e misto impero, il *jus vitae et necis*, era composta dei seguenti paesi: Spilimbergo, Terra e castello, con Plasenzis, Codêr o Quaderno, Taurian, Gradisca, Cosa, Poz, S. Giorgio, Domanins, Bonzich, Dignan, Gaio o Giai, Barbean, Provesan, Rauset, Aurava o Dograva, Vivar, Baseje o Baseglia; con la custodia della festa e mercato di S. Odorico nel dì della sagra d'essa Villa (nel quale avea il nobile Consorzio di Spilimbergo alcune regalie e la giudicatura civile e criminale dei casi avvenuti in quel giorno, restando la villa nell'altro tempo dell'anno sotto la giurisdizione del Capitolo d' Udine) e con la custodia della festa e mercato di Visinal, villa soggetta nel restante tempo dell'anno al reggimento di Cividale. Truss castello con Rutars e Veneò con la giurisdizione civile e criminale e d'ultimo supplizio, salvo l'appello al Luogotenente d'Udine. Solimbergo castello col suo borgo e con Sequals con gli stessi diritti. Zuccula castello con Rueda (Roda - Rota), Montmajor (Monte maggiore) [1] e Tercimont con gli stessi diritti e con l'appello prima al Luogotenente, indi usurpato [2] dal Procuratore di Cividale al quale venne confermato con l'investitura accordata alla casa di Spilimbergo li 24 Luglio 1619. Tutti questi diritti e giurisdizioni con altri emolumenti molti che qui si omettono trovansi indicati nella dichiarazione del 1619 dei Signori Walterpertoldo e Sforza di Spilimbergo con la quale domandano l'investitura concessa come più sopra è detto *(cop. semp. Archivio della Casa di Sotto dei Signori di Spilimbergo e di S. Maria).* È anche a notarsi che i Signori di Spilimbergo temporaneamente dominarono altri luoghi, ma trattandosi qui della loro signoria normale e del modo con cui in essa si amministrò la giustizia è d'uopo limitarci alle dominazioni sunnominate circa le quali

---

1) Scrive il Mischeo nel *liber arboris*: qui populi dicuntur sclavi prope Italie terminos. Nello stesso libro è la nota data al Cancellier Carbo G. B. da Andrea Ierbaz degan di Roda che enumera fra le ville Gabrawiza e Plasyza che fanno 8 fuochi (1537).

Invece di Tercimont nel libro dei nomi della Patria (Udine 1646) appaiono gli Spilimbergo Signori del vicino Puffor, e Tercimont rimarrebbe sotto la gastaldia cividalese. Ci fu processo ma non lo si rinviene.

2) È parola testuale della dichiarazione citata.

si hanno ampie notizie. Non si dimentichi poi che i Signori di Spilimbergo come Conti Palatini ereditarî potevano creare notari e giudici ordinarî in tutto l'Impero *imperiali auctoritate* e legittimare bastardi di qualunque sorte come si può vedere nei diplomi di Carlo V.º e in altro di Sigismondo.

La famiglia di Spilimbergo fu già ed è divisa in due case, l'una detta di Sopra, l'altra detta di Sotto per la diversa originaria abitazione in Castello più tardi alterata o per le signorie fra le quali case negli anni 1366 e 1367 e con varî atti fu spartito il dominio, mantenendosi indivisi Zuccola ed annessi, Spilimbergo ed i detti mercati e dividendo gli altri castelli e ville in modo che alla casa di Sopra toccarono Truss e annessi, Taurian, Baseglia, Giai o Gajo, Domanins, Rauset, Vivar, Dignan, Bonzich e Quaderno; alla casa di Sotto: Solimbergo con Sequals, Cosa, Poz, Aurava o Dograva, S. Giorgio, Provesan, Gradisca, Barbean e Plasenzis (V. la cop. semp. della fede del Canc. di Spilimbergo G. B. Carbo 31 Agosto 1552 *Arch. C. Sotto).*

I Signori tenevano, a quanto apparisce da uno storiato ms. dello scorso secolo, conservato nell'ultimamente menzionato archivio, in Solimbergo un Capitano ed un cancelliere. [1] Il Capitano avea la giurisdizione civile e criminale in tutto il territorio soggetto a Solimbergo e intitolavasi: « Noi N. N. Capitano del Castello di Solimbergo e suo distretto per li m. illustri Signori d'esso Castello giurisdicenti per il Ser.^{mo} Ducale dominio di Venetia ». Questo Capitano del pari che il Podestà di Sequals, che veniva eletto dai Signori, pagavano per il loro ufficio un' annua contribuzione. [2] Non potrei precisare se questi ordinamenti si tenessero dai Signori di Spilimbergo nel tempo che per Solimbergo facevano omaggio alla Chiesa di Concordia, certo però in diplomi del XIV secolo si fa cenno di Capitani di Solimbergo.

Il nobile Consorzio teneva pure un giudice col nome di Gastaldo a Zuccula (V. la suddetta *dichiarazione).* Nel secolo XIV troviamo in Zuccola un *capitano* in nome del signor Walterpertoldo ed Enrico fratelli di Spilimbergo e di quest'uffiziale esiste una lettera che riferisce gli avvenimenti della patria e come il signor di Padova studiasse al dominio di Pordenone, della

1) 1536 in Castel d'Udine. Sabato 2 gennajo. Agostin Barbadico L. T. Gen. udito il dottor Belgrado procuratore dei Signori di Spilimbergo giurisdicenti in Solimbergo chiedenti il rilascio e la consegna d'Odorico d'Antonio barbiere di Travesio (condotto nelle carceri di S. Magnificenza per latrocinio commesso presso Sequals a danno di Battista Nali di Summonte sotto di innanzi, pel qual fatto i giurisdicenti avevano formato processo) fa trasmettere le carte ed i colpevoli ai detti nobili consorti perchè lo giudichino salvo l'appello al medesimo Luogotenente. Tanto si rileva da una pergamena del Co. Francesco di Spilimbergo.

2) Anche il ramo di Sopra per porzioni avute dal fisco ed altre ragioni contribuiva a nominare il Podestà di Sequals (1623 17 Maggio — Proclami ed elezioni — Arch. S. M.).

qual Terra essi nobili fratelli tenevano allora il capitaniato, lettera che in copia è conservata nell'*Arch. Spilimbergo - Domanins* cod. cart. detto *Liber Arboris*. Ho guardato per curiosità alle ultime nomine e trovo ancora nel 16 Aprile 1805 il consorzio radunarsi a elegger il Cancelliere di Ruttars. (*Arch. pretorile*). Nel 1802 i Conti stabilirono che l'Auditore e il Cancelliere dovessero dar pieggio pei depositi. — Questi giudici è chiaro che pronunziavano in nome dei loro Signori. Nell'*Arch. C. Sotto* v'è un documento relativo alla Casa di Sopra. Anno nativitatis 1567 x ind. ult.° Febbrajo. Udine. *Coll. trascr. Carreri*, col quale Paolo fu Odoardo di Spilimbergo per sè e fratelli cav. Luigi e Nicolò da una parte e il procuratore dei figli del cav. Gianfrancesco dall'altra e il procuratore dei figli del cav. Bernardino dividono fra loro la giurisdizione di Truss e le ville di Ruttars e Vencò e i boschi sotto Truss. Divisa la giurisdizione di Truss in tre parti sieno tratte a sorte; la giurisdizione di Ruttars e Vencò pure spartita in tre porzioni spetti per un terzo agli eredi del fu Odorico, per un altro terzo agli eredi di Bernardino, per l'altro terzo sia goduta sei mesi dagli eredi del cav. Gianfrancesco e per sei mesi dal signor Alvise quale erede testamentario di Troilo di Spilimbergo e con tale ordine che quando l'un compartecipante goda la decima sia in possesso altresì della giurisdizione a vicenda. I processi però incominciati sieno di tutti i co-utenti. Abbiamo veduto fra i testi di un atto del secolo XV un Capitano di Truss. Il Carbo nella sua fede di cui sopra, ci dice che in criminale minore a Spilimbergo e nelle ville, un gastaldo pronunziava con appello ai giusdicenti dell'anno, per Spil., ed al signore delle singole ville per esse. In civile hanno i rettori di Spilim. (che sono l'un della casa di Sopra e l'altro di quella di Sotto) l'appello dalle sentenze del podestà e giurati di Spilimbergo. In Zuccula ed annessi e nelle ville, mentre nel civile e nell'appello di criminale minore giudicavano solo i giusdicenti dell'anno e del luogo, ne' casi di criminal maggiore giudicava tutto il Consorzio pubblicandosi le sentenze sotto il nome de' due rettori *nomine suo quam caeterorum magnificorum Consortum*. (Vedi Carbo fede citata). Apparisce dallo accordo fra le due case del 1760 (*Arch. C. di Sotto*. Copia di Pierermagora Pini canc.) ch'essi eleggessero in comune l'auditore, il cancelliere, il podestà e i tre giurati di Spilimbergo (per tralasciare gli altri ufficiali non giudiziari). Questo Auditore è certo la stessa cosa del Giudice o Gastaldo. Dagli Statuti di Spilimbergo rilevasi che parte di certe pene pecuniarie andava al Gastaldo come pure al Comune o al Podestà o ai Signori e in certe contravvenzioni parte della multa andava all'accusatore. Della giurisdizione del podestà e dei giurati

di Spilimbergo e dei modi antichi della loro elezione, parlano i
documenti che verranno indicati qui sotto. Il Consiglio di X alli
31 marzo 1554 deliberò fra l'altre cose concernenti Spilimbergo
e le questioni fra i nobili Consorti e i terrieri, che il Podestà coi
giurati giudichi in prima istanza in materia civile e criminale
nella Terra, coll'appello ai Consorti e vada al Luogotenente la
III.ª istanza; però se i Consorti volessero giudicare un caso cri-
minale in I.ª istanza, l'appello sia del Luogotenente, il quale
poi sarà il naturale giudice delle risse e ferite intervenute fra
popolo e signori (cop. semp. della ducale di Marcantonio Trevisan
Doge *Arch. S. M.)*. Per chiarire l'ufficio del Gastaldione ab-
biamo nell'Archivio giurisdizionale presso la Pretura di Spilim-
bergo, fra l'altre cose penali, una raccolta del 1479. 12 indiz.
così intitolata. « Infrascripte sunt condemnationes pecuniarie a X
libris soldorum infra facte per egregium et prestantem virum ser
Petrum Crudum de Aviano honorandum Gastaldionem Spignim-
bergi dominorum Consortum Spignimbergi ut infra videlicet »....
e subito dopo « Dictis millesimo et indictione die vero veneris
quinto mensis novembris actum Spignimbergi sub lopia coram
egregio et prestanti viro ser Petro Crudo honorando Gastaldione
suprascripto sedente pro tribunali ad jura reddenda ubi jus reddi
solet ». Quivi un querelante espone il fatto: *implorans officium
ipsius Gastaldionis;* segue la relazione del Precone d'aver citato
il querelato *ad se defendendum et excusandum.* Eccone un e-
sempio tratto dal libro stesso. « Suprascriptis millesimo indictione
et die (12 julii) constitutus coram domino Gastaldione magister
Bertolisius cerdo Spignimbergi cum gravissima querela exposuit
narravit et dixit contra et adversus magistrum Cristophorum de
Sequalso cerdonem Spignimbergi habitantem qui hodie existente
ipso querelante apud apothecam domus sue ad eundum iruit et
admenavit alapam unam a latere sinistro in maxelis et ei injuria-
tus fuit. quare petiit sibi ius et iustitiam ministrari debere etc.
Die dicta Vaninus preco retulit suprascriptum querelatum citasse
pro die hodierna coram prefato Domino Gastaldione ad respon-
dendum. Ea die coram prefato domino Gastaldione comparens
dictus magister Christoforus lecta et vulgarizata sibi dicta querela
confessus fuit in ea contenta vera esse quod super premissis im-
pense sequantur cum ex nunc vocet se convictum petens propter
se prefatum dominum Gastaldionem ipsum non cogi ad alia preter
condemnationem quam meretur iuxta formam statuti Spignim-
bergi de qua vero vocat se convictum dicens propterea non teneri
ad aliquas expensas. Ea die sub logia prefatus d. Gastaldio viso
et lecto statuto sub rubrica de...... in presentia dicti magistri
Christofori ipsum presentem ut supra sententialiter condemnavit

Pince.nato .4.17.07

etiam in expensis omnibus in presenti causa factis et ad sati-
sfaciendum pro injuria querelanti ad arbitrium bonorum virorum
presente Bernardino aurifice filio magistri Thadei aurificis etc. »
Ora darò la formula del giudizio penale dei Signori ne' primordii
del veneto dominio e più tardi con maggiore estensione mostrerò
la formula dell'epoca patriarcale. *(Arch. giuris. nella R. Pretura).*
In Christi nomine amen. Nos Thomas Franciscus q. D. Antonii
et Johannes q. domini Henrici ex rectoribus et consortibus terre
Spignimbergi nomine nostro et aliorum nostrorum consortum ha-
bentes dominium et jurisdicionem ac merum et mixtum imperium
in dicta nostra terra Spignimbergi et jurisdictione sua cuiuslibet
nostrum mero officio auctoritate et potestate arbitrio baylia et
consuetudine ad nostrum solitum iuris banchum pro tribunali
sedentes in publico arengo sonata campana pro ut in similibus
fieri solet infrascriptas condemnationes corporales et sententias
condemnationum corporalium contra et adversus infrascriptos et
quemlibet ipsorum pro infrascriptis excessibus comissis et per-
petratis causis et occasionibus infrascriptis sequentes et sequi
volentes juris et justicie formam ac constitutionum patrie nec
non statutorum nostrorum damus dicimus sententiamus profe-
rimus et condemnamus videlicet *(omissis)*. Late date promul-
gate et pronunciate fuerunt suprascripte sententie condemnatorie
per suprascriptos dominum Franciscum q. domini Anthonii. Do-
minum Johannem q. domini Henrici et per dominum Octavia-
num vice suprascripti domini Thome eius patris. et per me
Eugenium de Spignimbergo notarium lecte et publicate de com-
missione ipsorum dominorum ipsis pro tribunali sedentibus sub
logia Spignimbergi ubi solet jus reddi in publico arengo currenti
anno domini 1481 ind. quarta decima die sabati vigesimo septimo
mensis ianuarii presentibus circumspectis viris ser Nardino q. ser
Francisci Zanii magistro Tadeo aurifice ser Joanne merzario q.
Matthei de Venetiis ac magistro Anthonio falzario omnibus his
Spignimbergi habitantibus ac ser Anthonio q. ser Andree de
Fana etc. et aliis pluribus ». E in altra si legge l'aggiunta *in
arengo convocatis*. In un'altra fatta ed intestata egualmente è no-
tevole che troviamo « lata in his scriptis promulgata fuit supra-
scripta condemnatio per ser Petrum Crudum Gastaldionem in
suprascripto die presentibus infrascriptis testibus contentis in
sententia dominorum. » È questa una sentenza d'ingiurie. Quello
che più è osservabile in questi libri si è che nella Sentenza del
1482 primo settembre, ch'è di morte, non si fa più alcuna menzione
dei giurati della Pieve di Cosa che solevano, come vedremo, in-
tervenire nei giudizii criminali maggiori. Ma a cagion di chiarezza
ho seguito il metodo di esporre prima le condizioni meno antiche

per rendere poi le più antiche e difficili, alquanto chiare. Ritorniamo a insistere sulla maniera di giudicare in civile dei Signori e li vediamo negli atti della giurisdizione giudicare le loro ville nella loggia di Spilimbergo o nelle loro case od anche nelle ville stesse. Gli abitanti di Ruttars venivano per affari civili a Spilimbergo. Riparliamo dei giudici cittadini e vediamo a chi spettasse il diritto della loro elezione. Già il concordio fra Bartolomeo di Spilimbergo e gli abitatori, del 1339, diceva, come vedemmo, ch'egli o gli eredi ponessero a loro arbitrio e volontà il Podestà e i giurati nella Terra.

Leggiamo poi nel concordio del 1456, 2 Maggio fatto davanti al Luogotenente veneto d'Udine fra nobili e popolo di Spilimbergo essere stabilito che i Signori scelgano fra i cittadini, congregati a consiglio una volta all'anno in S. Cecilia, il Podestà, i giurati con gli uditori de' pupilli, quello della chiesa ed altri uffiziali i quali tutti sono eletti anno per anno e poi devono vacare dall'uffizio un triennio, con l'avvertenza che se il podestà o qualche giurato siano assenti dalla Terra al momento di sedere in giudizio debbono essere sostituiti da altre persone idonee nominate dai Signori (*Arch. S. M.* cop. semp.). Gli Statuti poi di Spilimbergo ci dicono che il podestà ed il giurato ricusanti l'ufficio ingiustificatamente erano passibili di multa e così i giurati che mancavano all'appello della campana de' giudizi senza plausibile impedimento. Francesco Foscari doge, nella sua lettera 20 Maggio 1444 (cop. semp. *Arch. S. M.*) richiamandosi ai generali parlamenti degli anni 1423 e 1424, circa il podestà e i giurati di Spilimbergo, avvertiva che detti ufficiali dovevano essere confermati dal consiglio della Terra. La giurisdizione del podestà e de' giurati di Spilimbergo estendevasi anche ai suburbani, come ne fa fede un atto del 1604 negli Statuti ad onta della separazione amministrativa dei suburbani. Ed ora ecco il modo della elezione dei suddetti giudicanti e le garanzie della loro indipendenza. Nel 1445 primo Settembre si fa un concordio fra signori e popolo (copia sempl. *Arch. S. M.*) pel quale il consiglio di 20 cittadini eletti dai Signori sceglie a maggioranza sette uomini della Terra fra i quali i consorti devono eleggere il Podestà e sceglie ancora altre quattordici persone fra le quali i Signori eleggono i tre giurati. In tale concordio è detto altresì che se i consiglieri o questi altri individui fino al numero di trenta (il nome delle quali persone devesi mandare al Luogotenente entro otto dì) delinquano o sieno accusati, e piaccia ai Signori conoscere del loro crimine, possono essi Signori procedere contro di loro fino all'incarcerazione se dette persone però non si sieno rivolte per gravame al Luogotenente oppure a lui si sieno appellate entro quattro giorni dal

Pince.nato .4 17-27

gravame allegato e salvo sempre che il Luogotenente non reputi essere i Signori spinti da animosità. Dal concordio poi autentico originale in pergamena del 1445 18 Decembre, da me stampato, si conosce che due erano gli auditori de' pupilli da scegliersi ogni anno dai Signori fra gli eletti dal consiglio *(Arch. S. M.)*. Si hanno poi in detto Archivio le prove autentiche negli atti del notajo Mervino (leggi Menino) da Bologna in certo processo autenticato dal not. Giammaria Plateo che in consiglio si eleggevano le dette cariche, i consultori in giudizio e quelli delle appellazioni, imperocchè il render giudizio ha sempre qui il carattere germanico. Esisteva in Spilimbergo il cursor giudiziario ed era deciso intorno a lui dal consiglio di X e giunta in Venezia li 31 Marzo 1554 che quest' ufficiale potesse citare davanti al Luogotenente anche i Signori della Terra. Il Cancelliere poi aveva un ufficio politico amministrativo come rilevasi dall' ispezione di molti documenti da me veduti, ma aveva principalmente l' uffizio di notaro giudiziale dei Signori. Trovo anche esistere un auditore del dazio del bagattino, 28 gennaio 1452 *(Arch. S. M.)* ma questi non doveva essere ufficiale giudiziario, come tale non doveva essere l' uditore delle ragioni della Chiesa. [1] Ho già accennato alla circostanza che avanti il veneto dominio in Friuli decidevano in criminale gravissimo gli uomini appartenenti ai vari paesi della Pieve di Cosa ossia di S. Giorgio, perciò do qui il sunto d' un fasc.° dell' *Arch. S. M.* che non manca d' importanza tratto dal libro delle attestazioni del Luogotenente Marco Lipomano, scritto ed autenticato con veneto sigillo dal not. Giuseppe.... 20 Aprile 1555. Questo fascicolo contiene prove testimoniali giurate, esperite nel 1444 e state ammesse con lettere 22 e 24 Febbraio di Andrea Donato avogador di Comun per far constare delle vecchie consuetudini e a sedar certe vertenze sul modo di giudicare. Secondo dette prove testimoniali adunque: nelle cause criminali portanti pena di sangue i consorti di Spilimbergo che soli avevano carceri, praticata l' istruttoria anche con l' applicazione dei tormenti, ch' eseguivansi alla presenza del Podestà e giurati ed anche d' altri di Spilimbergo, conducevano il reo convinto nella piazza di Spilimbergo detta di *porta nuova* dove i Signori avevano fatti convenire (talora con gli uomini delle ville in armi) due uomini giurati della Pieve di Cosa, i quali sulla detta piazza, dopo aver ascoltata la pubblica lettura delle risultanze dell' istruttoria atte a provare la reità dell' accusato, a richiesta del *quid juris* fatta dai Signori, andavano intorno raccogliendo il voto degli

1) In un fascicolo dell' Arch. S. M. trovo nel 1504 fatta dal nobile Consorzio la nomina del podestà, giurati, auditori delle ragioni della Chiesa, del Cameraro della stessa, dei notari auditori delle ragioni pupillari, degli auditori dell' obolo, dei custodi del fuoco e delle strade.

intervenuti popolari e prima d'ogni altro dei Signori consorti e
lo comunicavano al Podestà e giurati di Spilimbergo, sedenti sotto
la loggia che lo passavano ai Signori sempre pubblicamente, e
questi facevano eseguire le sentenze pe' loro famuli in piazza ed
altrove senza che siavi stata memoria che mai ci fosse opposi-
zione a tali sentenze da parte loro. I testimonî ricordano queste
pene ch'è bene conoscere; l'arsione, la decapitazione, la trazione
a coda di cavallo, impiccagione anche ripetuta in più luoghi sul
cadavere. Gli uomini di Cosa cessarono da tali funzioni colla ve-
nuta del dominio veneto. [1] Seguita poi l'istesso fascicolo a dimo-
strare con testimonianze come venissero eletti il Podestà e i giu-
rati, come giudicassero e come si esercitasse l'appellazione ed io
così continuai a riassumerne i dati che sempre non sono perfet-
tamente d'accordo con quanto di stabilito leggesi più sopra in
tempi posteriori. Era consuetudine il dì di S. Biagio ogni anno,
al suono di campana, che dava tanti botti quanti consiglieri vo-
levano i Signori adunare, che si unissero alcuni cittadini nella
Chiesa di S. Cecilia e ad essi coadunati, i due consorti rettori
proponevano un podestà fra i consiglieri, per l'anno, il quale
veniva sempre a voce confermato, ma solo da alcuno de' coadu-
nati che i rettori chiamavano poi vicino a sè, mentre che agli
altri coadunati il cancelliere notificava l'elezione e faceva pre-
stare all'eletto il giuramento sull'altare. Nella stessa guisa no-
minavansi i tre giurati e gli uomini che insieme coi rettori
giudicavano in appello. Tal modo di nomina e di conferma durò
fino al 1423 secondo i testimonî. Il Podestà e i giurati, dicono
alcuni de' testi, decidevano in civile ogni causa fra chiunque si
agitasse, foss' anco fra i nobili Consorti, ultima circostanza negata
da altri testi. Alcuni pure dei sunnominati testimonî depongono
che chi impetiva i nobili Consorti lo faceva davanti al Patriarca
aquilejese, all'epoca patriarcale, ed al Luogotenente d'Udine, dopo
l'annessione. Se poi un consorte citasse qualcuno davanti al Po-
destà di Spilimbergo, il citato rifiutava rispondere se prima il
nobile non desse un responsore eguale al convenuto. Il giudizio
in prima istanza civile del podestà e giurati pare non potesse
omettersi, l'appello andava ai due consorti rettori dal tempo del

1) È a notarsi che dalle stesse prove testimoniali del fascicolo che riassumo consta la
Pieve di Cosa aver avuto il carico di fornire tali giurati in criminale perchè anticamente si-
mili cause trattavansi sotto la quercia di S. Giorgio in Richinvelda nella Pieve suddetta, ed
è pure da osservarsi che questi uomini dovevano venire a giudicare, chiamati, sotto pena
d'una marca e di punizioni corporali se piacesse ai Signori (infatti un teste ch'era stato un
tempo nel novero di essi giurati depose che cercando ricusarsi fu minacciato di fustigazione)
come pure è osservabile che tali giurati eleggevano i propri successori nella loro Pieve. Os-
serva che le forche erano piantate in Richinvelda e che a S. Giorgio era una cortina come
apparisce dai documenti del 1281.

Luogotenente Giacomo Trevisan in poi, è prima andava ai due consorti rettori unitamente agli uomini delle appellazioni di cui sopra. Avevasi poi un'ulteriore istanza al Patriarca e suo vicario un tempo, e al Veneto Luogotenente dopo il 1420. Da venti anni e cioè sin dai tempi primi del dominio veneto, secondo i testi i Signori creavano Podestà, giurati ed uffiziali, inaudito il consiglio. Col crescere della civiltà naturalmente manifestavasi un bisogno e una tendenza a rendere più assoluti i poteri giudiziari dei Signori e forse per ridurli un poco alla volta giudici per delegazione. Venezia non si opponeva a questa tendenza.

Per esempio se non bastasse la già citata sentenza capitale del 1482 nell'*Arch. C. Sotto*, mia coll. cop. aut. cart. v'è in data del 1508 22 ottobre una sentenza dei due rettori fra i consorti di Spilimbergo, che condannano un omicida alla decapitazione e fanno eseguire tale sentenza sulla piazza del borgo vecchio come attesta il notaro rogante Gian Leonardo Carbo (autenticò e trascrisse Celio Carbo.) In questo documento non v'è cenno nè di giurati, nè d'astanti. È naturale; la civiltà più progredita tende a monarchia. Non sarà poi priva d'utilità la lettura di due verbali d'udienza con esecuzione di sentenza criminal maggiore, della metà del secolo XIV perchè pone in evidenza l'ufficio dei nobili consorti e dei giurati di Cosa dell'epoca patriarcale. Badisi poi che la grafia è quasi moderna perchè si tratta di copia del secolo XVII e non vogliasi farne a me colpa di poca esattezza.

Arch. S. M. cop. cart. aut. eseguita da mano inesperta.

1356 17 junii. In villa sancti Georgii sub robore. ubi ius solet reddi. presentibus Guidone q. Desiderati. Paulo q. Paglo *(forse Papigle)*. Philippo qu: Quat.... Fulcherino Thusco et Supertino notario omnibus de Spegnimbergo. Coram Nicolao dicto Ballestrutto de Spegnimbergo sedente loco. vice ac nomine Nobilis viri domini Ulvini filii [nobilis] viri domini Henrici de Spegnimbergo ad iuditium cum Adamo de Rauseto. cum Masuto de Aurava [et] aliis iuratis communis Cosae ad iuditium sedentibus. Comparuit praedictus dominus Ulvinus dicens et se lamentans super Odorico dicto Worlissa de Giglos a Cuchanea. quod de ipso Odorico facta fuerat quaerella quod ipse Odoricus furtive acceperat res quamplurimas et multas de quibus partem invenerat in manibus dicti Odorici. Quare petebat sibi justitiam exiberi. et quod plus erat. habebat manifestum scriptum manu notarii. et petebat si forte esset praesens cum dicto manifesto. si deberet legi. et tantum valeret. quantum si notarius esset praesens. Quo Ballestrutto petente sententiari quid iuris sententiatum fuit per

dictos iuratos habito consilio proborum virorum quod manifestum deberet legi et vulgarizari. et postquam notarius esset presens cum nota tantum valeret. quantum si publicatum esset. Quod manifestum fuit a me notario infrascripto lecto et vulgarizato. Dicti jurati habito colloquio proborum virorum sententiarunt quod dictus dominus Ulvinus ipsum Odoricum deberet facere mori inter coelum et terram. De qua sententia Dominus Ulvinus mandavit mihi ut sibi publicum instrumentum conficerem. Eo die in Campanea Richinveldae apud furchas presentibus testibus antedictis. dictus D. Ulvinus praedictum Odoricum vigore sententiae praelibatae fecit suspendi per gullam et ipsam sententiam executioni mandavit de qua quidem executione ipso mortuo. dictus dominus Ulvinus mandavit mihi ut sibi publicam conficerem notam.

† Suprascripta sententia ex alia authentica extracta manu R. D. praesbiteri Fregonei plebani Spilimbergi. ex notis q. d. Iohannis notarii Spilimbergi. pro ut stat et jacet fideliter eduxi Caelius Carbo publicus imperiali auctoritate notarius Spilimbergi et in fidem me subscripsi apposuique signum tabellionatus cum nomine meo de more.

A. S. M. cop. aut. cart. del sec. XVII.

1356 18 iunii. Spignimbergi sub domo communis. presentibus Guido... Desiderati. Fulcherino Thusco. Warnerio quondam... Turra de Radigio. Nicolao quondam Pedrusii. Paulo quondam... gle et Philippo quondam Quater omnibus de Spignimbergo [tes]tibus et aliis. Coram Nicolao Balestruto. Vice [et lo]co Nobilis Viri domini Walter Bertoldi militis de Spegnimbergo... Iuanne Dainae de Cosa et Rizzotto de Barbeano plebis Cosae eius iuratis ad juditium sedentibus. Comparuit Nobilis vir dominus Walter Bertholdus miles de Spegnimbergo se conquerens et lamentans dicens quod cum Pillinus quondam Dominici de Ruinz de Carnea super suo dominio. multos intereniisset homines et personas secundum quod apparebat per suum manifestum scriptum manu notarii et petebat per sententiam deffiniri quid iuris et si manifestum tantum valere deberet. postquam notarius erat praesens. quantum si ipsum manifestum esset in publica forma redactum. Quo Ballestrutto petente sententiari quid iuris. Sententiatum fuit per dictos iuratos dictum manifestum debere. legi et vulgarizari et tantum valere. quantum si ipsum in publica forma esset executum (?) quod manifestum a me Notario infrascripto lectum fuit et vulgarizatum et ipso lecto et vulgarizato dicti jurati. habito consilio proborum virorum sententiaverunt quod dictus dominus Walter Bertholdus

rince.nato

ipsum Pilinum decapitari faceret de qua sententia dictus dominus Walter Bertoldus mandavit mihi ut sibi publicum conficerem instrumentum. Ea die et testibus in plathea. presentibus testibus antedictis. dictus dominus Walter Bertholdus praedictum Pilinum fecit decapitari lata sententia supradicta et ipsam sententiam executioni mandavit. de qua quidem executione dictus dominus Walter Bertholdus mandavit mihi ut sibi publicum conficerem instrumentum.

† Antescriptam sententiam ex alia copia authentica extracta manu Reverendi domini praesbiteri Bernardini Fregonei plebani et notarii Spilimbergi ex notis q. d. Iohannis olim notarii Spilimbergi. fideliter exemplavi. ego Caelius Carlo publicus imperiali auctoritate notarius Spilimbergi et in fidem me subscripsi apposuique signum tabellionatus cum nomine meo de more.

V'è un altro verbale con Sentenza 10 Febbrajo 1358 Spilimbergo che ometto perchè confuso nella copia scorrettissima nel quale trattasi d'amputazione d'un piede. Nel fine il Signore fa eleggere ai giurati i loro successori: « Qua sic lata sententia dictus Dominus Walter Bertholdus secundum suam solitam consuetudinem petiit sibi alios duos iuratos dictae plebis assignari volens tamen dictam latam sententiam executioni mandare. qui iurati eligerunt in iuratos etc. » A scanso d'equivoci poi sull'importanza di tali giurati noto che nel principio di tale documento è detto « ad quem (Walterum Bertholdum) sicut ad quemlibet domus suae spectat et pertinet dominium et garitum in morte et sanguine reddere rationem et de malefactoribus homicidiis furtis et aliis quibuscunque maleficiis et beneficiis. »

A illustrare le forme del giudizio civile dell'epoca patriarcale riporto qui per intiero la seguente sentenza.

(Trascriz. Carreri Arch. S. Gio: dell' Ospedale di Spilimbergo membr. alta 28 cent. larga 11 cop. aut. secolo XVI).

In Christi nomine amen. Anno ejusdem nativitatis millesimo trecentesimo LXXXVIII° indictione XII die septimo mensis februarii actum in castro Spegnimbergi in magno camino domini Ubertini et fratrum de Spegnimbergo. presentibus magistro Iacobo a Seris quondam Stephani Fraducii. Augustino quondam Rodulfi Iohanne quondam ser Fulcherini. Adelardo quondam Marci olim de Prata. Iacobo dicto aus q. ser Francisci de Regonea. et Antonio q. Garleti istis de Spegnimbergo testibus et aliis. Coram nobilibus et potentibus viris dominis Pregonea et Ubertino consanguineis de Spegnimbergo constitutus venerabilis vir dominus presbiter Carolus plebanus Turride et tamquam parochianus ec-

clesie sancte Marie de Spegnimbergo proponendo alegavit quod si aliquis Romipeta moriretur in Spegnimbergo ab intestato vel in aquis Tulmenti. Cose vel Medune et esset sepultus vel sepeliretur in Spegnimbergo quod camerarii hospitalis eclesie sancti Pantaleonis de Spegnimbergo pro dicto hospitali volunt esse heredes et habere totum illud quod.... dicti Romipete et quod sibi videbatur contra ius eo quod parochianis dicte ecclesie Sancte Marie pervenire debet et quod suplicabat sententialiter deffiniri et pro videri super hoc per ipsos dominos et eorum circumstantes. Quibus dominis petentibus a dictis eorum circumstantibus quid super hoc eis videbatur et super predictis per sententiam definire deberent unde ibidem et in presenti inspecta et considerata condicione et expensis et bono quas vel quod dictum hospitale substinet faciendo provideri et substentare infirmos et pauperes et faciendo si necesse est sepelire et expensas sepulture cuiuscunque qui invenitur submersus et mortuus in aquis supradictis qui importatur ad sepeliendum in Spegnimbergo et in faciendo bonum pro animabus omnium pauperum. sententiatum et diffinitum fuit per omnes astantes nemine discrepante quod si aliquis Romipeta moriretur in Spegnimbergo vel in aliqua supradictarum aquarum vel extra et duceretur ad sepeliendum in Spegnimbergo sive ad ecclesiam Sancte Marie sive ad ecclesiam sancti Pantaleonis et sive sit masculus sive femina dictus Romipeta vel alia persona que non haberet proximum qui peteret suam hereditatem et sua bona [et] pecunias quod dictum hospitale habere debeat omnia bona dicti mortui sive defuncti cum hoc quod dictum hospitale ipsum defunctum sepelire facere teneatur et cum hoc quod parochiani dicte ecclesi Sancte Marie primo convitari et convocari debeant ad sepulturam et hinc debeant dicti parochiani pro eorum faticha ad sepeliendum dictum mortuum pro quolibet soldos quinque et non plus si vadunt ad sepeliendun dictum mortuum. Et si rector et camerarii convitarent alios presbiteros ultra dictos parochianos ipsi camararii teneantur dare aliis quos convitaverint soldos tres et non plures pro quolibet quem convitabunt. Quam sententiam et definitionem predicti domini affirmaverunt et voluerunt ipsam de cetero obtinere firmitatem.

† Et Ego Daniel q. magistri Francisci de Spegnimbergo publicus imp. auctoritate notarius ex commissione mihi facta per magnificum dominum Iohannem Contareno pro serenissimo ducali dominio Veneciarum locumtenentem Patrie Forijulii cui collatio notarum olim ser Nicolai quondam Suportini notarii de Spi. imperiali auctoritate notarii pertinebat pro ut inveni in notis et protocollis ac abreviaturis ipsius ser Nicolai notarii suprascriptum instrumentum me aliis occupato negotiis per alium fidum hic

supra scribi feci et quia facta diligenti collatione cum dicta nota dictum instrumentum concordari inveni ideo ipsum in hanc publicam formam redegi requisitus meis quoque nomine et signo appositis in fidem robur et testimonium omnium singulorum et premissorum.

Così è facile confrontare le forme antiche con quelle dell'epoca veneta. Eccoci ora a un altro documento che mostra come si esercitasse dai Signori il diritto di grazia.

Arch. S. M. cop. cart. del XVII secolo autenticata.

Anno domini millesimo CCCLXXV indictione octava *(È difficile in questo caso che sia errata l'indizione perchè l'errore sarebbe quasi inesplicabile; è più facile che sia errato l'anno e che debba leggersi 1385. Del resto lasciamo insoluta la difficoltà)* die VII instante mense maii Spilimbergi in ecclesia maiori sanctae Mariae de Spilimbergo presentibus honestis viris dominis presbitero Nicolussio plebano de Arba. presbitero Ambrosio plebano de Travesio. nunc parochiano dictae ecclesiae sanctae Mariae. ser Mathiussio quondam domini Fedrici de Castro Raimundo habitante in Spilimbergo. ser Iacobo quondam ser Artichoni de Methuno. ser Fulcherino quondam ser Lappi de Spilimbergo. Gabriele quondam ser Fedrucii olim de Maniaco habitante in Spilimbergo. Nicolussio dicto Roccono filio quondam ser Mathei olim de Maniaco habitante in Spilimbergo. Simone filio quondam Leonardi Bonini de Spilimbergo. Ibique nobiles et potentes viri d. d. Gualter Bertholdus miles filius olim honorabilis militis D. Bartholomei. Pregonea eius filius. Nicolaus et Ubertinus fratres et filii nobilis viri domini Henrici omnes de Spilimbergo per se suosque heredes et eorum proprio nomine. ac vice et nomine dominorum Antonii et Thomasii fratrum ipsorum dominorum Nicolai et Ubertini pro quibus dicti domini Nicolaus et Ubertinus promiserunt de rato habendo. remedio animarum suarum et omnium suorum defunctorum et remedio anime quondam Danielis dicti Fradelli fornaserii olim de Spilimbergo habitantis libere et absolute dimiserunt et absolverunt Thomam dictum Gosam filium Moretti Tramontini de Spilimbergo tamquam hominem mortuum de omni omicidio et de eo quod interfecit dictum Danielem dictum Fradelum cum uno ronchono. quam absolutionem et dimissionem fecerunt precibus communis dictae terrae Spilimbergi. absolventes et liberantes predictum Thomam dictum Gosam tamquam hominem mortuum ab omni periculo mortis et omni alio quocumque periculo et poena. quod sibi incederet et occureret occasione mortis dicti Danielis Fradeli per ipsum Gosam interfecti super festo

sancti Marci de Villa Gaii ita quod a modo dictus Thomas dictus Gosa ab ipsis dominis et eorum heredibus et eorum Garrito et a quocumque alio Dominio et jurisdictione occasione mortis dicti Danielis Fradelli sit scapulus et liberatus ab omni banno capitis et ab omni alio quocumque banno et periculo quod sibi incurreret occasione mortis predicti Danielis Fradelli et quod in ipsum Gosam occasione predicta dicti D. D. per se et nomine quo supra. manum nec bannum deinceps imponere non possint cum his quod dictus Thomas Gosa non audeat neque debeat super districtum et territorium Spilimbergi venire neque stare vel habitare sine licentia et mandato dictorum D. D. et cum his quod dictus Thomas dictus Gosa in remedio animae et pro anima dicti quondam Danielis Fradeli. in remissionem omnium peccatorum dicti quondam Danielis Fradeli Romam ire debeat et visitaturus Ecclesiam sanctorum apostolorum Petri et Pauli in dicta Roma et cum his quod dictus Thomas Gosa et filii sui providere debeant de anima ipsius quondam Danielis Fradeli et omnes affines et amicos dicti quondam Fradeli toto eorum posse semper honorare. usque promittentes praedicti domini predictam absolutionem et dimissionem perpetuo firmam ratam habere tenere sub obligatione omnium eorum bonorum presentium et futurorum. Suprasciptam sententiam criminalem extractam aliena fida manu ex notis quondam egregii ser Nicolai Supertini olim Notarii Spilimbergi existentibus penes Reverendum Dominum presbiterum Bernardinum Fregoneum plebanum Spilimbergi Ego Ioannes Baptista Carbo cancellarius Spilimbergi requisitus auscultavi cum originali et quia concordare inveni ideo in fidem me subscripsi apposito signo assueto tabellionatus.

Trascrisse Celio Carbo e ancora trascrisse e autenticò col segno del tabellionato.

Quest'era grazia meritoria per chi la faceva; educatrice per chi la riceveva e da vera sapienza cristiana inspirata.

Qui non sarà fuor di posto ricordare l'asilo accordato a certe condizioni dai nostri Signori, indipendenti nel loro dominio anche nell'epoca veneta. Infatti ecco un sunto di documento dell'*A. S. M.* che ci dà luce: *(cop. cart. aut.)* 1437 ind. xv 19 Febbraio. Spilimbergo.[1]

Essendo comparso avanti ai Signori di Spilimbergo maestro Giovanni Zuf falciajo da Nimis dicendo di avere con una ferita

1) Vedi in copia nel *cod. cart. Spil. Domanins*, il Parlamento 1424 26 e 28 Settembre confermante la giurisdizione dei Signori di Spilimbergo, proprietà, avvocazie, gariti e servi come anche a favore degli altri nobili giurisdicenti della Patria nonchè la sicurezza data ai rei rifugiati ne' castelli dei nobili eccettuati i ladroni, i sicarii e i traditori. Vedi anche simile conferma ivi in data 3 Decembre 1433.

in rissa *non pensate, non fraudolenter* cagionata la morte di Gio. Chiarmos da Nimis e affermando di non voler abbandonare la Patria e volersi mettere al sicuro sotto la protezione dei Signori di Spilimbergo contento di abitare nel loro dominio; i Signori commisero al loro Podestà di provvedere come suolsi.

Il Podestà, fatto prestare all'omicida il giuramento di obbedienza e buona vicinanza pei cinque futuri anni, gli promette sicurezza dietro cauzione o fideiussione *sempre che l'omicidio non sia stato pensatamente commesso.*

Mancando di fideiussione, il rifugiato prestò cauzione con tutti i suoi beni. Notajo ser Menino di Bologna canc. di Spilimbergo (trascrisse ed autenticò pre' Bernardino Fregoneo).

Da ultimo riporto il sunto d'una sentenza del Gastaldione e questa avventuratamente dell'epoca patriarcale come gli altri documenti eccetto l'ultimo suesteso.

(Arch. Casa Sopra cop. aut. membr.). Anno nativitatis 1354 VII indiz. 22 Gennajo. Paolo Gastaldo dei Signori di Spilimbergo per essi impone la tregua fino alla prossima festa *carnisprivii* fra Zanitto fu Marquardo da Vivaro e Tinono fu Leonardo pure da Vivaro, il quale lagnavasi che il primo gli avesse voluto uccider la moglie, tregua da serbarsi sotto la pena di 50 libre di piccoli veronesi, cui non potendo pagare, il contravventore dovesse perdere piede o mano. Fatto in piazza di Vivaro, not. Daniele fu maestro Francesco di Spilimbergo dalle abbreviature del fu Rocero not. da Spilimbergo.

Raccoglieremo qua e là alcune altre notizie in argomento. Fin dal 1425 Venezia riconosceva ai nobili di Spilimbergo il diritto di eleggere podestà, giurati e camerarii di Barbeano *(codice Domanins).*

Nell'Arch. della Pretura si trovano tutte le sentenze e le provisioni giudiziali per varî anni, de' villaggi della giurisdizione, il che permetterebbe di ricostruire gli Statuti e di fare molte belle considerazioni; forse a tale improbo lavoro mi porrò un dì o l'altro. Intanto non dispiaccia ch'io riporti quanto segue. Nel 9 gennajo 1506 in Castello nella casa del signor Concordio di Spilimbergo, a istanza delle parti i giurati di Bonzicco riferiscono al detto signore l'appello della sentenza pronunziata dal comune di Bonzicco etc. Nell'anno stesso in martedì 21 Aprile a Spilimbergo sotto la loggia davanti al signor Concordio di Spilimbergo giusdicente di Dignano e di Bonzicco, il Podestà ed altri di Bonzicco appellanti da una parte e Odorico di Dignano dall'altra, domandano ai giurati di Dignano la relazione della Sentenza da essi pronunziata contro il comune di Bonzicco e in favore di detto Odorico. Odorico col suo avvocato domanda termine

per presentare quella Sentenza che fu annotata dal Cancelliere di Moggio e gli è concesso il termine di 8 giorni.

Riferiscono i giurati di Dignano con giuramento al signor Concordio che nel mese di gennajo essendo comparso *coram communi ipsius ville Ignani* Odorico e alcuni a nome di Bonzicco dalla sentenza di Dignano appellarono questi.

Riferiscono i giurati di Bonzicco a richiesta di Odorico che nei passati dì il comune di Bonzicco avea pignorato nei pascoli il bestiame d'esso Odorico di Dignano perchè trovavasi in tener di Bonzicco e che davanti a loro era apparso Odorico lagnandosi e dicendo che la villa di Dignano fa *comugna* con Bonzicco. Ma poichè esso Odorico è vicino di S. Odorico, il comune di Bonzicco dichiarò valida la pignorazione ed illegale il pascolo. Il comune di Dignano giudicò che Odorico aveva bene appellato e che quei di Bonzicco avevano mal giudicato onde questi ultimi portano appello al giusdicente. — Altra circostanza notevole che i sequestri per debiti anche privati ordinavansi dal giusdicente ai comuni, così avvenne per Sequals li 19 Giugno 1583; e il 20 Giugno 1598 li giusdicenti in Pozzo, ad istanza della chiesa di Spilimbergo, comandano al Podestà, giurati e uomini di Poz di tener fermi i redditi cioè *incrosar et sequestrar* raccogliendo per tempo i frutti di ciascun debitore di quell'anno con le spese a carico di quei frutti.

È così mille altre volte per ville diverse. Altra consuetudine degna di nota a Sequals. Nel 1545 die sabati 14 (martii) (Archivio della Pretura succitato) Giacomo q. Pier Minini da Sequals teste prodotto da un litigante contro il Podestà di Sequals in sede d'appello, interrogato sul primo e secondo capitolo probatorii, così si esprime: « È vero che è questa usanza osservata in la villa di Sequals de mia memoria in qua che se sono dui che litigano in la visinanza de essa villa il perdente la lite e obbligato pagar soldi diese al Podestà e al suo consiglio che sono dodese persone per la regula che così chiamano li quali soldi 10 il Podestà et dodese goldeno all'hostaria in magnar et bever ».

Sul III e IV capitolo: « Questo ancora è stato antiquamente osservato che se l'hosto che ha portado la robba dell'hostaria al Podestà et al suo conseglio per la summa delli detti soldi 10 fa al Podestà il bando dell'hostaria secondo il solito et non volendo nè 'l potestà nè colui che ha perso la lite pagar, il podestà non puol lamentarse de quel tal ch' ha perso la lite se prima l'hosto non se lamenta del podestà al capitanio *(di Solimbergo)* se veramente l'osto se lamenta contra il podestà per averli fatto il bando dell'hostaria et non esser sta pagato al hora il podestà puol dar lamento a colui che ha perso la lite et mole-

starlo a pagar et colui medemo che è perdente in la lite è obbligato pagar tutte le spese che per questo lamento seguirono et questo etc. ». Per completare il concetto della funzione dell'ordinamento giudiziario, verrò esponendo alcune caratteristiche regole di procedura, desunte dagli statuti di Spilimbergo avvertendo che per dare un intiero trattato di rito civile e criminale dovrei trascrivere pressochè tutto lo statuto stesso, trovandosi in esso commisto e confuso il rito con la sostanza della legge, giusta l'uso della legislazione medioevale che a differenza dell'odierna codificazione (d'opportunità discussa fra giuristi) non introduceva tante distinzioni.

Rimando alla lettura dei suddetti Statuti che stampati dal Cav. Pognici nella sua *Guida di Spilimbergo,* si trovano in copia assai più vecchia di quella di cui si servì il Pognici, presso il Cav. Joppi in Udine. Il Podestà risulta dagli statuti, aver avuto anche un potere inquisitorio.

Il Podestà e i giurati erano tenuti ad esigere i banni fra 15 giorni dalla sentenza definitiva. L'imporre tregue fra i rissanti era dovere o potere del Podestà, dei giurati e degli uomini di appellazione, chiunque di loro presenzi alla rissa. Quanto alle prove veggiamo che chi facesse citare per tre volte un debitore che si rimanesse contumace, poteva provare con giuramento il suo asserto credito se la somma richiesta non oltrepassasse 8 soldi, ma se fosse superiore, doveva provarlo con istrumento o testi; il giuramento di chi era stato derubato in tempo di notte in casa, o avesse sofferto in tal tempo violazione di domicilio, faceva prova. Chi non voleva manifestare con giuramento quanto sapeva e venivagli giudizialmente richiesto, perdeva la credibilità e la capacità agli uffici per un anno. È spesso stabilito negli statuti che si debba ricorrere all'arbitrio di probi uomini per la valutazione dei danni subiti. Quanto alle pene ve n'erano di quelle che non tolleravano diminuzione e le pecuniarie in caso di insolvenza spesso mutavansi in pene corporali gravi. Chi voleva parlare in giudizio doveva domandare la parola. — Relativamente poi all'appello fu stabilito nel 1408 che gli appellantisi da una sentenza del Podestà o giurati dovessero far scrivere l'appellazione e produrla per il notaro della curia di Spilimbergo, sotto pena di cassazione dell'appello e di esecuzione della Sentenza; nel 1411 tale regola fu estesa a coloro che, condannati, si pongono sotto la protezione dei Signori. Accenno in fine ad una carica di cui il popolo di Spilimbergo era assai geloso, cioè quella di tre deputati eletti dal popolo il giorno di S. Biagio d'ogni anno, della cui deputazione faceva la fede il cancelliere de' giusdicenti che interveniva all'adunanza. L'ufficio di costoro era di produrre i gra-

vami del popolo contro i signori ed ogni altro, presso la veneta superiorità e difender dovunque le ragioni di esso. Erano stati concessi ai cittadini nel Marzo 1554, come suona la ducale più volte accennata in questa memoria che porta tale data. Passiamo ai rapporti giuridici fra le diverse giurisdizioni della casa di Spilimbergo e fra la stessa e i finitimi Signori. Osserviamo la divisione pubblicata dal Bianchi ne' suoi documenti per la Storia del Friuli, ch' ebbe un effimero effetto per la pronta fine d'uno dei rami condividenti a tutto vantaggio degli altri in cui si confusero le cose e i diritti divisi. Sarà utile considerarla solo pei principî di diritto ad essa consegnati. A. N. 1320, m. ind. 5 Xbre. Presenti il Patriarca e il Vescovo di Concordia ed altri nel palazzo del Girone di Spilimbergo (*Atti del not. Parisino d'Udine*). Per evitare questioni fra loro, consigliati dagli amici Pregonea e fratello Bartolomeo fu Walterpertoldo da una parte e il loro cugino Fulcherio fu Bernardo dall'altra tutti di Spilimbergo, fanno due porzioni dei loro castelli di Spilimbergo, Zuccola e Truss. Toccò a Pregonea e fratello il Castello o girone di Zuccola, la Valbruna ossia circo di Spilimbergo con tutto il borgo esteriore ed altri beni nonchè certo reddito perchè egli possa costruirsi un girone in Valbruna. Seguono le convenzioni che ambo le parti un anno per ciascuna abbiano il gericht delle ville e mercati della casa di Spilimbergo, che i delinquenti nella terra di Spilimbergo vengano puniti sul territorio dove hanno peccato col patto d' estradizione in caso di fuga sull' altra porzione del paese; che a comuni spese facciasi un fossato che divida la circa dal girone, che nessuna delle due parti alieni la sua porzione senza il consenso dell'altra che avrà in ogni caso diritto alla preventiva esibizione, che ambo le parti non possano introdurre foresi nella loro porzione a danno reciproco. Nella divisione stabile delle ville fra i due rami della casa 1367 12 Luglio (*not. Nicolò fu Supertino dalle abbreviature del padre, Arch. Domanins perg. e cop. aut. cart. Arch. Casa di Sotto Not. Carlo Trotta*) leggesi che il malfattore che commise un reato sulle terre dell'una casa e si ricoverasse sulle terre dell'altra dovesse dai Signori di questa essere licenziato. Segue poi l' indicazione del confine oltre il quale cessa di essere legge lo Statuto di Spilimbergo davanti alla consuetudine delle ville ed è fatta dichiarazione che le forche della Richinvelda sono comuni alle due parti che possono far giustizia così in Spilimbergo come in S. Giorgio. Eccone un tratto del documento, secondo la grafia del Trotta, di cui dispongo.

« Item quod unusquisque habens ius pascuandi seu pascendi. segandi seu buscandi super dictis villis et earum confinibus. possint buscare pascere. seu pascolare et segare ut ab antiquo

facere consueverunt. divisione inter dictas partes facta. aliqua
non obstante. Item quod quaelibet (?) dominorum domus Spi-
limbergi unanimiter et simul faciant. et teneantur facere iusti-
tiam maleficii in villa sancti Georgii vel in Spilimbergo pro ut
predecessores eorum et ipsi ab antiquo fecerunt. Item quod pars
quae habet hanc partem teneatur constringere communia de Rau-
sedo et de Domanisio ut veniant ubicunque iustitia fieret cuius-
cunque malefitii pro ut antiquius venerunt in casu simili. Item
quod quilibet predictorum dominorum teneatur ponere expensas.
quae fierent causa iustificandi quemcunque malefactorem etc. »
Nell' arbitramento di pace fra i Signori di Spilimbergo e quelli
di Valvasone da me trascritto che è del 1358 25 Giugno, notaio
Leonardo fu Giacomo di Cividale *Arch. Casa di Sotto copia
semp.* del sec. XVI di cui all' *Arch. Domanins* v' è l' originale,
è scritto. « Item sententiamus arbitramur et mandamus quod
praedicti nobiles de Spelimbergo non possint neque debeant furcas
neque patibula aliqua de novo ellevare facere alibi quam in
campanea de Rachinveld supra ubi sunt ad presens et non in-
ferius versus territorium et dominationem dictorum nobilium de
Valvasono et e converso predicti nobiles nec eorum heredes
possint neque debeant de supra Pustineicum. ymo verius magis
infra. furcas aliquas vel patibula elevare seu construere et non
alibi quam in nominatis proxime locis predicte partes non possint
ipsa patibula ellevare seu construere nisi forte predicti domini
de Spelimbergo si vellent alibi patibula construere supra ultra
aquam Cosae versus Spilimbergum possint tamquam veri domini
et e converso si praedicti nobiles de Valvasono de sub Valva-
sonum versus Sanctum Victum aliqua patibula construere possint
tamquam veri domini eorum. »[1] Più avanti sulla estradizione e
sull' eccezionale proseguimento al di là dei confini « ...... et man-
damus quod de caetero unus super territorio alterius sic inter
eos diviso non possit neque debet aliquos malefactores vel de-
linquentes in quoqumque crimine tam civili quam criminali cap-
tivare seu taedium vel aliquam molestiam non inferre ymo pu-
nitionem omnium delinquentium illis ad quos spectaret iurisdictio
relinquere atque coreptionem praeter quam in casu fortuito vi-
delicet quod si aliquis malefactor qui ad poenam criminalem te-
neretur commisso crimine illico persequeretur sine mora vel

---

1) Bada anche qui alla grafia non antica trattandosi come già è detto di cop. del secolo XVI.
La pianura di Richinvelda, dal nome tedesco quanto Spilimbergo, seminata di paesi già slavi
e ladini soggetti alla Pieve di Cosa pare il vero centro dei domini Spilimbergesi. L' 8 Maggio
1281 Giov. di Zuccola ne prese possesso stando nella Cortina di S. Giorgio e pigliando a
simbolo le fronde delle piante site in esso luogo; sotto la quercia si giudicavano i rei di
sangue, le forche erano in Richinvelda; i giurati erano della Pieve. Credo affatto moderno
però il castello di Cosa (Vedi l' *Osservazione* dopo i documenti della Appendice).

intervallo etiam si captivabitur super territorio alterius non infringatur sententia et divisio huius..... ymo in suo robore permaneat si vero delinquens huiusmodi captivabitur ille immediate dari debeat in manibus domini super cuius territorio fuerit captus ad faciendum iusticiam de eo et e converso similiter utraque pars alteri faciat. » Così era mirabilmente salvata la reciproca indipendenza dei due dominî e assicurata la cattura dei malfattori divenendo per un momento i ministri di giustizia d'una signoria, ministri dell'altra signoria (cioè di quella del luogo dell'avvenuta cattura) a cui consegnavano il malfattore preso sconfinando perchè ne facesse giustizia. Questo patto era stato preceduto da quello del 1332 edito dal Bianchi. — Fin qui delle regole tenute fra i Signori di Spilimbergo e un altro dominio della Patria del Friuli, insomma nel campo dei trattati.

Ora vediamo che avvenisse fra Spilimbergo ed uno stato estero in tali riguardi. Ho qui un documento di Venezia ch'era Stato estero rispetto al Friuli, come ognun sa, prima del 1420. Ne riporto il sunto. *Arch. S. M. (cop. cart. aut. del secolo XVI.)*. Anno nativitatis 1340. VIII. ind. penultimo di Dicembre. Spilimbergo nel portico nuovo dove si rende giustizia. Essendo giunta a Bartolomeo signore di Spilimbergo lettera del doge di Venezia con sigillo plumbeo data in Venezia li 16 Dicembre ind. VII con la quale lo pregava di far giustizia d'un ladro friulano che aveva commesso in Venezia una spogliazione, ed altro, Bartolomeo commise la causa al Podestà e ai giurati di Spilimbergo i quali, citato, il colpevole e il danneggiato, li indussero a sottomettersi ad un arbitrato. Del quale arbitrato e relativa sentenza i due essendosi dichiarati soddisfatti, di tutto si fece istromento dal notajo S.... (Trascrisse ed autenticò D. Bernardino Fregoneo).

Non sappiamo abbastanza il modo di giudicar dei Signori nei paesi che tennero per poco tempo; è certo che li governarono se c'era castello mediante un capitano come si vede pel breve dominio in Valvason e in Castelnuovo. (Vedi documenti di già riportati e Cod. dipl. Frangipane).

I Signori di Spilimbergo come possidenti in Sarone e Caneva godevano l'esenzione dal giusdicente locale per sè e servi. (Vedi nell'*Arch. di Sotto* la lettera del Luogotenente al Podestà di Caneva 4 Giugno 1504).

Gli ordinamenti descritti, non mutarono in modo considerevole [1] che alla venuta dei francesi repubblicani. Per ciò ricordo solo la qualità di dottorí che doveva rivestire il giudice giuris-

---

1) Dal 1760 in consorzio si stabilì che invece dei due rettori annui uno della Casa di Sopra e l'altro di quella di Sotto, la sovrintendenza si esercitasse a vicenda un anno dalla Casa di di Sopra e uno da quella di Sotto.

dizionale recentemente. Nelle sentenze di quest' ufficiale del 1618 evvi l' approvazione del Luogotenente.

Nel libro delle sentenze in arengo 1619-1624 il giudice s' intitola *dottore e auditore delli m. Illustri Signori consorti di Spilimbergo e loro distretto* etc. e in pubblico aringo a suon di campana giudica d' omicidio e la sentenza è pubblicata dal Cancelliere. Finalmente nell' epóca austriaca ecco com' è intestato un decreto in copia conservato nell' *Arch. S. M.* e relativo al rilascio di doc. privati: *Nos rectores et domini Terrae Spilimbergi per S. M. I. R. et Apostolica; del palazzo lateranense conti Palatini Signori e giurisdicenti delli castelli di Spilimbergo, Solimbergo, Trus, Zuccola e loro dipendenze etc. etc.* La data è Spilimbergo 20 Aprile 1798 ed è sottosegnato Giuseppe Mazzarolli auditore. La sentenza 1803 4 gennaio dell' *Arch. Pretorio* ci dà la formula dell' intestazione ch' è tale « Noi Giuseppe Mazzarolli giudice civile e criminale della giurisdizione delli nob. Sigg. di Spil. etc. sedendo al solito luogo dell' arringo ». Del resto poco importerebbe uno studio su quest' ultimo periodo a tutti notissimo. Cessarono le giurisdizioni private sotto Napoleone, Re d' Italia.

APPENDICE.

Vendita di pegni.

1349 ind. II. 1.° marzo - Spilim. Sotto la loggia del comune. Davanti a Warnerio Vico podestà coi giurati sedenti in giudizio, Minissio precone del comune ed uomini di Spilimb. con giuramento depose che per parte di Zambrassio Tosco di Spil. proferì all'erede del fu Leone di Plovia una casa in Spilim. che Artuico fidejussore per Leone aveva assegnato in pegno pro stabili allo stesso Zambrasio jure livelli donariorum Spegnimbergi e la proferse anche ad Artuico perchè la vedessero porre all' incanto in Spilim. per trè quindicine e tre dì come di legge e uso di Spilim. Dice che l' incantò in tal modo e la deliberò al maggior offerente il martedì 24 febr. ch' era Ingalmario pellicciajo. Ingalmario chiede al podestà il nunzio di tenuta.

Not. Gio: fu Nicolò fu Nurbiuta. Segue l' immiss. in possesso con la chiave e la vetta. *Arch. S. M.*

Affari di Tutele a rogiti dello stesso notaro.

1350. III ind. 10 maggio. Spilim. nella Chiesa di S. M. Davanti al nobile Enrico fu Bartolomeo di Spilim. Ingelmario rende conto

dell' amministrazione dei beni di certi minori. A questo computo assente il Signor Enrico interponens eidem rationi. suam et communis Speguimbergi auctoritatem et decretum et faciens vice et nomine predictorum pupillorum eidem Ingalmario etc. finem etc. *Arch. S. M. perg. aut. orig.*

Usure.

1376 ind. xiv. 18 Marzo. Spil. Tomasino e Francesco fratelli ex parte dei omnipotentis et ejus matris virginis Marie e in remissionem omnium suorum peccatorum rimettono a D. Jacomina fu Nicolò Marue di Barbeano stipulante per Zillia sua serva de omnibus usuris et maleablatis hactenus receptis ab ipsis Thomasino et Francisco per ipsam dominam Zilliam.

Nicolò fu Supertino dalle note del padre. *Perg. aut. or. Arch. S.ª M.ª*

Fede del chirurgo.

In un processo per ferimento contro Gio. M.ª Attavo sotto il g.no 19 Marzo 1547 *(Arch. S.ª M.ª)* Denuntio a Vui messer Cancilier come io ho medicato la Negra da una bastonata in su la testa da la banda zancha sora la tempia con gran frattura di carne, et rottura di vene et inflation grande, et discoverto il craneo circa mezo dedo per longo ma senza pericolo di morte. Item ancora un altra bastonata sopra il lavitorio del brazzo zancho con infration grande et machadura di nervi. Item un altra bastonata di sotto lavitorio del detto brazzo con infration grande et negritudine et macadura de forculi del ditto brazzo. Item un altra bastonata arente la man del sopraditto brazzo con macadura de nervi et infration de carne senza pericolo di morte Et mi Antonio Pistoya ciroyco in Spilimbergo.

Nomina del capitano di Solimbergo Arch. C. Sotto cop. semp.

Die Dominica 29 Xbris 1592 Spilimbergi sub logia etc. Illustres domini Domitius et Lepidus ac Joannes Paulus ex dominis Spilimbergi pro serenissimo ducali Dominio Venetiarum agens praedictus Dominus Joannes Paulus nomine suo et Domini Sfortiae eius fratris nec non Ill. D. Joannis Henrici et Gualtieri Pertoldi absentium convocati pro creando et eligendo novum capitaneum Castri Solumbergi ob mortem Sp. D. Bellini Adalardi olim capitanei dicti castri. creaverunt et eligerunt in dictum Capitaneum D. Bernardum Rossetum de Spilimbergo licet absentem sed tamquam presentem. Qui Rossettus habita notitia a me Cancellario de electione facta de qua supra in capitaneum et

post acceptavit dictum onus iuravitque ad sacra Dei Evangelia tactis scripturis se esse fidelem dictis dominis et se exercitaturum offitium suum juste et legaliter omni exceptione remota. (Tratta dai registri di cancelleria dal not. Odoricis).

Bada alla partecipanza della Casa di Sopra in ciò per molti motivi lunghi ad enumerare.

Giudicatura delle comunie anche stendentisi fuori della giurisdizione castellana. (Da un processetto dell'Arch. Favorita).

1477. x ind. 13 Luglio. Spilimbergo. Davanti al Vice cancelliere si costituisce il Precone dichiarando che il giorno innanzi di mandato delli Sig.ri Tommaso, Ettore e Cordio (Concordio) disconsorti e rettori di Spilimbergo, aveva annunziato che si *disbandirano* le comunie di Spilimbergo pel giorno 15 e che tutti coloro che son soliti a segare in detti prati potessero dal nascer del sole andarvi con due falci per fuoco. Se vadano prima del sorger del giorno o con più falci, cada ciascun contravventore in pena d'una marca.

Il giorno 16 davanti a D. Cordio, un dei rettori, i preconi denunziano che andarono il dì prima nelle campagne in crepusculo diei causa videndi si aliquis contrafecerit proclame predicto e trovarono sulla campagna verso Lestans prima del sorger del sole e prima del suono dell'Avemaria Stefano, Antonio del Jul da Lestans e Gino con 8 compagni qui raptim seccabant super dicta campanea pro posse ultra tenorem disbandicionis.

Ciò udito il sig.r Cordio per sè e consorti rettori decide si debba procedere contro di essi quali sprezzatori del proclama e danneggiatori degli aventi diritto, e commette la citazione al notaro. Segue il tenoro della citazione 16 Luglio per cui i rei sono citati a giustificarsi. Compariscono a Spilimbergo nel giorno 20 i citati e negano il fatto. Il processo è interrotto nè so che ne seguisse.

Badisi ch'erano uomini di Lestans aventi diritto alla comunia di Spilimbergo che comprendeva anche quella di Lestans dopo il 1353, e che non erano sudditi degli Spilimbergo poichè Lestans era appartenente ad altra giurisdizione. Pure venivano citati a Spilimbergo e giudicati. La comunia era dunque una giurisdizione distinta da quella delle ville. Ciò spiega certe difficoltà che incontrammo.

Per la retta intelligenza di questo lavoro notiamo pei non friulani, sebben sarebbe inutile, che *castellano* e *giusdicente* vuol dire signor e giustiziere e non già come altrove custode e giudice.

Osservazioni sul gericht della Pieve di Cosa.

La Pieve di S. Giorgio detta Pieve di Cosa, non è solo una circoscrizione ecclesiastica ma è una unità territoriale, un grande comune rurale comprendente molti villaggi e comuni. Ne' documenti è detta in senso laicale Pieve o comune di Cosa e comprende del pievató almeno la parte soggetta ai Signori di Spilimbergo. Essa ha un proprio diritto come emerge dall' espressione del Documento Bianchi 1332 dove si accenna alla regolar divisione e sistemazione dei rapporti giurisdizionali fra i Signori di Valvasone e quelli di Spilimbergo in esso territorio plebano. I Signori di Spilimbergo posseggono però l'antico centro del territorio plebano suddetto cioè la villa di S. Giorgio e per ciò giudicano almeno sulle prime e per reati gravi sotto la quercia di S. Giorgio coi giurati tratti dái comuni della parte loro nella pieve, e son questi che danno il quid iuris ne' giudizi alti anche se son tenuti a Spilimbergo, che pur in origine ne è affatto distinta, come quella che appartiene alla Pieve di Travesio. Dalla lista dei beni di Gio: di Zuccola rilevasi che cagione o conseguenza di questo comune rurale composto di molti comuni è l'uso di pascoli e boschi e della comugna di Squarf o Scorfo a cui partecipa anche Spilimbergo, come pure Valvasone forse però solo nel tempo che vi dominarono gli Spilimbergo. Del modo di render giustizia pel gericht della Pieve già parlammo.

A provare come un plebato potesse considerarsi una giurisdizione, un circondario laico per l'uso di certi diritti soccorre questo documento che conservasi in copia semplice membranacea antica a Domanins e di cui qui do il sunto.

1391 ind. IV. 1 Maggio. Valvasone sotto la casa del comune presente il gastaldione de' signori di Valvasone davanti a uno che siede in lor luogo, Martino decano di Ridincico produce testi a provare che ha diritto di pascolare con gli uomini di Turrida in Tagliamento. I testi dicono che tutti i plebesani di S. Giorgio ab antico pascolavano in Tagliamento, che Turrida e Ridincico, metà di Grilons e Ripis sono della Pieve di S. Giorgio sebbene per le acque questi di qua non possanó sempre passar di là. *Not. Martino di Aquileja.*

Inoltre nella metà soggetta ai Signori di Valvasone, vi son decani di due ville della pieve che fanno lo stesso uffizio de' giurati de' malefici nella porzione soggetta agli Spilimbergo.

Si tratta certamente d' un' antica unità laica non meno che ecclesiastica che le investiture e le vicende divisero fra i primi Signori di Valvasone e que' di Spilimbergo, poi riunirono in questi, indi di nuovo divisero fra essi e i Cucagna Valvasone.

Appendice sul palatinato accordato da Carlo V.°

Carolus Quintus divina favente clementia Romanorum Imperator Augustus ac Rex Germaniae Hispaniarum, Utriusque Siciliae, Hierusalem, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Insularum Balcariorum, Sardiniae Fortunatarum et Indiarum, ac terrae firmae Maris oceani etc. Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Lotharingiae, Brabantiae, Limburgiae, Lucemburgiae, Geldriae, Wiertembergae etc. Comes Habspurgi, Flandriae, Tyrolis, Arthesiae et Burgundiae, Palatinus Hannoniae, Hollandiae, Zelandiae, Ferreti, Kiburgi, Namurci et Zutphaniae, Lantdgravius Alsatiae, Marchio Burgoniae et Sacri R. Imp. etc Princeps Sueviae etc. Dominus Frisiae Molinae, Salinarum Tripolis etc. Mechliniae etc. Spectabili nostro et Imperii sacri fideli dilecto Aloysio Aduardi de Spelimbergo Militi sive equiti aurato, ac sacri lateranensis Palatii Aulaeque nostrae Caesareae et Imperialis Consistorii Comiti Gratiam nostram Caesaream, et omne bonum. Et si Caesarea celsitudo, ad sacri Romani Imperii apicem hac potissimum occasione Divina providentia vocata videtur ut in sublimi veluti specula constituta considerationis suae aciem circumquaque dirigens benemerentes gratia et liberalitate sua impartiatur, ad eos tamen ferventius debet intendere, qui non modo sacro imperio se deditos et obedientes exibent, sed propriae personae suae dignis meritis et laboribus incumbunt. Hinc est quod quum nos superioribus diebus dum in expeditionem contra fidei et religionis nostrae hostem Turcarum tyrannum ad cohercendos illius impios conatus exercitum parassemus atque nostram propriam etiam personam pro Reipublicae salute, et sacri Imperii defensione impendere decrevissemus quia tamen ille mutato consilio, reditum ad suos fugae non dissimilem instituisset, Nosque et publicae pacis causa et ad consulendum quae utilitati Reipublicae convenire viderentur iter nostrum ad Italiam cepissemus et in nostro transitu aedes tuas nobis pro hospitio eligentes commode in Oppido Spilimbergi Patriae Fori Julii per triduum fuissemus suscepti viderimusque et praesentialiter experti simus qua fide observantia et devotione nobis te praestiteris et quam largus et munificus in his quae tibi suppeditabantur omni momento apparueris, Nos igitur huiusmodi officiorum ac meritorum tuorum consideratione, Motu proprio ex certa nostra scientia, animo deliberato sanoque accedente consilio te praenominatum Aloysium Aduardi de Spelimbergo in plurimorum Procerum nostrorum frequentia ictu gladii Militem sive Equitem auratum fecimus creavimus et ereximus, prout tenore praesentium facimus creamus erigimus et ad statum militarem assumimus, militarisque cin-

guli et baltei decore fascibus et titulis atque stemmate auratae militiae insignimus, accingentes te gladio fortitudinis et omnia ad hunc ordinem militarem pertinentia ornamenta tibi conferentes. Hoc nostro Caesareo aedicto statuentes, ut de caetero ubique locorum et Terrarum pro vero milite et Equite aurato habearis, honoreris et admittaris. Possisque ac debeas pro susceptae dignitatis ornamento torquibus gladiis calcaribus vestibus phaleris, sive Equorum ornamentis aureis ac omnibus et singulis gratiis privilegiis honoribus dignitatibus, praeeminentiis, franchisiis, juribus, insignibus, immunitatibus, libertatibus exemptionibus et praerogativis ac aliis quibuscunque militaribus actibus et officiis uti frui et gaudere quibus caeteri Milites et equites ictu gladii a nobis creati et....... ornamentis insigniti gaudent et fruuntur et ad ea admitti, ad quae admittuntur quomodolibet consuetudine, vel de iure, sine alicuius contradictione aut impedimento. PRAEterea ut ulteriori etiam dignitate tu praedicte Aloysi Aduardi de Spelimbergo praefulgeas, ac haeredes et descendentes tui gratiae nostrae in te perfectae (?) participes efficiantur, Eodem motu, scientia auctoritate et potestate pradictis. Sanoque Principum Procerum et aliorum fidelium nostrorum accedente consilio te eundem Aloysium ac haeredes et descentes tuos legitimos masculos in perpetuum sacri Lateranensis Palatii Aulaeque nostrae Caesareae et Imperialis Consistorii Comites fecimus creavimus ereximus et Comitatus Palatini titulo clementer insignivimus prout tenore presentium facimus, creamus erigimus, attollimus et liberaliter insignimus ac aliorum Comitum Palatinorum numero et consortio gratanter adgregamus et adscribimus Decernentes et hoc imperiali statuentes aedicto quod ex nunc in antea omnibus et singulis privilegiis, gratiis iuribus immunitatibus honoribus exemptionibus et libertatibus uti frui et gaudere possitis quibus caeteri Sacri Lateranensis Palatii Comites hactenus usi sunt seu quomodolibet fruuntur et potiuntur consuetudine vel de iure. Dantes et concedentes tibi praefato Aloysio Aduardi de Spelimbergo ac haeredibus et successoribus tuis antedictis qui tamen legitimae aetatis et aliter (?) ad id idonei fuerint amplam auctoritatem et facultatem qua possitis et valeatis et quilibet vestrum possit et valeat per totum Romanum Imperium et ubique locorum et Terrarum facere et creare Notarios publicos sive Tabelliones et judices ordinarios ac universis personis quae fidedignae habiles et idoneae sint (super quo conscientiam vestram et cuiuslibet vestrum oneramus) Notariatus seu Tabellionatus et judicatus ordinarii officium concedere et dare ac eos et eorum quemlibet (prout moris est) per pennam et calamarium de praedictis investire. Dummodo tamen ab ipsis No-

tariis publicis seu Tabellionibus et Judicibus ordinariis per vos creandis et eorum quolibet vice et nomine nostro ac Sacri Romani Imperii et pro ipso Romano Imperio debitum fidelitatis recipiatur seu vestrum quilibet recipiat corporale et proprium iuramentum in hunc modum videlicet quod erunt nobis et Sacro Romano Imperio et omnibus successoribus nostris Romanorum Imperatoribus et Regibus legitime intrantibus fideles nec unquam erunt in consilio ubi nostrum periculum tractetur, sed bonum et salutem nostram defendent et fideliter promovebunt. Damna nostra pro sua possibilitate vetabunt et avertent. Praeterea instrumenta tam publica quam privata, Ultimas voluntates codicillos, testamenta, quaecunque Iudiciorum acta, ac omnia alia et singula quae illis et cuilibet ipsorum ex debito dictorum officiorum facienda occurrerint vel scribenda, Juste pure fideliter, omni simulatione, machinatione, falsitate et dolo remotis scribent legent, facient atque dictabunt, non attendendo odium pecuniam munera aut alias passiones vel favores. Scripturas vero quas debebunt in publicam formam redigere in membranis mundis aut papyris, non tamen chartis abrasis fideliter secundum terrarum consuetudinem conscribent, legent facient atque dictabunt causasque hospitalium et miserabilium personarum, Nec non Pontes et stratas publicas pro viribus promovebunt, sententiasque et dicta testium, donec publicata fuerint et approbata sub secreto fideliter retinebunt ac omnia et singula recte iuste et pure facient quae ad dicta officia quomodolibet pertinebunt consuetudine vel de iure quodque huiusmodi notarii publici seu Tabelliones et iudices ordinarii per vos atque aliquem vestrum creandi possunt et valeant per totum Romanum Imperium et ubilibet Terrarum et locorum facere scribere et publicare contractus et instrumenta quaecunque iudiciorum acta ultimas voluntates, decreta, auctoritates interponere in quibuscunque contractibus requirentibus illa vel illas ac omnia alia facere publicare et exercere, quae ad dictum officium publici notarii sive Tabellionis et Judicis ordinarii pertinere et spectare noscuntur.

INSUPER Tibi praefato Aloysio Aduardi de Spelimbergo ac haeredibus, successoribus et descendentibus tuis antedictis concedimus et elargimur qua possitis et valeatis et quilibet vestrum possit et valeat Naturales Bastardos Spurios manseres nothos, incestuosos, copulative vel disiunctive et quoscunque alios ex illicito et dannato coitu procreatos viventibus, vel etiam mortuis eorum parentibus, legitimare (Illustrium tamen Principum Comitum Baronum et Procerum filiis dumtaxat exceptis) et eos ad omnia et singula iura legitima restituere et reducere omnemque geniturae maculam penitus abolere. Ipsos restituendo et habilitando ad omnia

et singula iura successionum et haereditatum bonorum paternorum et maternorum pheudalium et emphiteoticorum etiam ab intestato cognatorum et agnatorum et ad honores dignitates et omnes actus legitimos ac si essent de legitimo matrimonio procreati, obiectione prolis illicitae penitus quiescente. Et quod ipsorum legitimatio, ut supra facta pro legitime facta maxime teneatur et habeatur, ac si foret cum omnibus solemnitatibus iuris, quarum defectus spetialiter auctoritate imperiali suppleri volumus et intendimus. Dummodo tamen legitimationes huiusmodi per te aut haeredes et descendentes tuos (ut supra) fiendae non praeiudicent filiis, ac descendentibus legitimis et naturalibus, Sintque ipsi per vos aut aliquem vestrum legitimati de familia, agnatione et casata parentum suorum, ac Arma et insignia eorum portare possint et valeant efficianturque Nobiles, si parentes eorum, Nobiles fuerint, Possintque ac debeant omnibus actibus publicis ac privatis officiis iuribus honoribus et dignitatibus quibuscunque uti frui et gaudere, quibus veri legitimi consuetudine vel de iure utuntur et potiuntur.

Non obstantibus quibuscunque legibus decretis et statutis, consuetudinibus ac aliis quibuscunque in contrarium facientibus Quibus omnibus et singulis motu scientia auctoritate et potestate quibus supra, in quantum huic nostro indulto et concessioni contravenirent, vel quomodolibet contravenire possent pro hac vice derogamus et derogatum esse volumus per praesentes. SIMILITER eadem auctoritate nostra Caesarea tibi praenominato Aloysio Aduardi de Spelimbergo, ac haeredibus et descendentibus tuis praedictis ut supra damus et impartimur plenam facultatem et potestatem qua possitis et valeatis et quilibet vestrum possit et valeat filios adoptare et arrogare ac eos adoptivos et arrogatos facere, constituere et ordinare. Insuper filios legitimos et legitimandos adoptivosque emancipare et adoptionibus arrogationibus et emancipationibus quibuscunque omnium et singulorum etiam infantium et adolescentium consentire et veniam aetatis supplicantibus concedere auctoritatem et decretum in omnibus interponere, Servos etiam manumittere manumissionibus quibuscunque cum vendicta vel sine, et minorum alienationibus ac alimentorum transactionibus auctoritatem et decretum interponere Possitisque et valeatis minores Ecclesias et C......... altera parte ad id prius vocata in integrum restituere et integram restitutionem eis vel alteri ipsorum concedere iuris tamen semper ordine servato volentes quaecunque et singula in praedictis ex nunc pro ut ex tunc et e converso rata firma et perpetua esse et teneri omni et quacunque exceptione remota. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostrae creationis, erectionis, concessionis, indulti privilegii, dero-

gationis voluntatis et gratiae paginam infringere aut ei quovis ausu temerario contraire. Si quis autem id attemptare praesumpserit nostram et Imperii sacri indignationem gravissimam, ac poenam Quinquaginta Marcharum auri puri, toties, quoties contrafactum fuerit, se noverit irremissibiliter incursurum. Quarum dimidiam fisco seu herario nostro Caesareo reliquam vero partem tibi praefacto Aloysio Aduardi de Spelimbergo militi et comiti ac haeredibus tuis antedictis, ut praefertur, decernimus applicandam. Harum testimonio litterarum manu nostra subscriptarum et sigilli nostri Caesarei appensione munitarum. Datum Bononiae die vigesimo nono mensis Januarii. Anno Domini Millesimo quingentesimo trigesimo tertio. Imperii nostri Tredecimo et Regnorum nostrorum decimo octavo.

CAROLUS.

(sigillum desideratur)

A tergo *Ad mandatum Caesareae et Catholicae Majestatis proprium.*

BERNBURGER.

(Arch. Favorita, originale).

PARTE VI.ª

Antonio De Pellegrini

Il Ch.mo Dott. J. v. Zahn ne' suoi *Castelli tedeschi in Friuli* mostra annettere grandissima importanza al materiale sviluppo della Terra di Spilimbergo che fra i luoghi signorili più evidenti conserva i segni dei progressi e delle stasi del suo incremento. Io pure di ciò convinto mi posi a studiare la formazione successiva di questa Terra. Credo che nessuno possa dubitare che Spilimbergo cominciasse ad esistere col castello o girone di cui ignoransi i principî. E' fu sempre un giro di case circondanti uno spazio vuoto, intorno alle quali per di fuori si avvallano larghe fosse, burroni e il Tagliamento. Si entra nel girone passando sotto un arco a tutto sesto reggente una torre ora mozzata e un tempo isolata ed aperta dal lato interno. Il castello presenta una forma irregolare che tien del quadrato e dell'ovale, simile parmi al vecchio castello di Liechtenstein, ma disgraziatamente non mostra, per restauri e trasformazioni, traccia alcuna di architettura proprio antica fuorchè in certe finestre acute ed inflesse di mattoni anteriori all'anno 1300 che a stento si scorgono murate all'ombra del torrione. Nel cortile v'è la bella facciata della casa dove fu ospitato Carlo V.°, opera del secolo XV con vaghe scolture del Pilacorte e pitture brillanti ma troppo guaste dove si nota un paggio con la livrea di Spilimbergo ed altro con quella d'Altan. Tutto all'intorno il castello era cinto da una grossa muraglia in parte rasa al suolo.

Non saprei se l'*agadora* accennata nel diploma inedito 1367 10 dicembre potessse servire a riempire d'acqua le ampie fosse; ma non credo. Una volta si accedeva al castello per una diga sul fosso e due ponti levatoi passando sotto il volto d'altra avanzata torricella recentemente demolita e a mio credere più moderna della torre grande, che con essa è dipinta in un brutto schizzo a colori del palazzo di Cosa. Di questa torricella rimane solo il piede sporgente a scarpa dai fianchi del ponte attuale, che è ridotto a una diga continua. Esisteva un arco fra la torre e la torricella. Il sistema di difesa del castello completavasi anche con sotterranei, parte solo dei quali doveva servire di carcere, altri restandone profondissimi che oggi impraticabili ben si comprende

dovevano guidare in recessi paurosi sotto il fondo delle fosse attraverso la piazza del Duomo, che si apre verso il borgo tra la chiesa, il castello e le logge e che in parte serviva a cimitero. Piazza magnifica piena di luce durante il giorno e di mistero alla sera, che ha per isfondo i monti e l'infinita pianura. Dalla parte del Tagliamento il Castello aveva una torre quadrata, una cilindrica e altra grande già demolita nel 1431 [1] e un rivellino merlato o pergola a due piani sull'angolo acuto dell'edificio a S. E. La seconda torricella è totalmente sparita. In castello abitava anche la curia dei vassalli (almeno in parte nobili) della casa dominante. Tornando dalla piazza del duomo, memori che in capo al ponte nei secoli XIII e XIV si datarono molti atti sotto il frascato che deve più tardi aver preso maggior consistenza nelle più lontane logge *(ted. laube friul. loibe)* di cui già si disse, ecco alla destra di chi entra in Castello apparire mezzo nascosta da un brutto muro recente, sull'orlo della fossa a tergo della bella o grande chiesa di S. M. fondata nel 1284, un'umile chiesetta di S. Cecilia a cui da poco tempo con iscapito degli studi storici fu tolto il campanile. Questa ci indica forse che Spilimbergo fosse un luogo abitato prima che la storia ce ne segnali l'esistenza e che il castello doveva preesisterle? Invero non si saprebbe come altrimenti spiegare perchè fino al piede della cappella e con pericolo della sua stabilità si scavassero le fosse. Volge il rustico fano il lato dell'altare ad oriente e si mostra sformato in ogni sua parte e d'antico presenta dal lato meridionale due finestre ad arco pieno di pietra esteriormente forzate negli ultimi secoli a riquadrarsi (le quali alla lor volta sostituirono delle finestre brevi e strette voltate a tondo) e in alto un pezzo di cornice pensile d'esteriore coronamento fatta a dentelli di mattone sporgenti per angolo, che può datare dal V.°, dal VI.°, dal IX secolo e più che mai dall'XI in poi. Dal lato opposto, cioè settentrionale, la cornice pensile di coronamento esteriore è completa a rozzi archetti semicircolari intrecciati in modo da risultarne archi acuti, lo che ségnerebbe il declinare dello stile romanico e l'architettura seguente.

Nessun indizio per decidere se la prima o la seconda forma di cornice dovesse fare il giro della chiesa. Da questo lato stesso

1) Data poi un rivellino dal secolo XV. Nell'Arch. C. di Sotto è un doc. che parla di fortificazioni pel castello da farsi nel 1472. Il dipinto di Domanins nello sfondo del ritratto di Taddea mostra le torricelle. Certi inventari dell'Arch. della Favorita parlano della colombara e di mura merlate nel secolo XVI. Per la magna turris vedi le divisioni 1367 e 1400 e una donazione di diritti indivisi del 1431.

Ma questo rivellino del 1422 non deve esser la pergola se non s'intende a nuovo fortificata, chè già essa esistèva nel XIV secolo, e sulla via di ronda si teneva ivi appresso il Consorzio dei Signori.

Pince.nato 14.17.27.28

scorgesi una porta ad arco pieno, senz'archivolto di pietra gial-
lastra dolce. Aderenti all'imbotte di quest'arco e nella pietra
stessa scolpite stanno due figurette somiglianti a bimbi neonati
per la grandezza e le false proporzioni, rattrappite e mostranti
una venerabile antichità ed una suprema inesperienza del loro
artefice. Gli occhi hanno accostati alla radice del naso ed una
di esse che pare ignuda, tiene nella destra mano una chiave,
nella sinistra un oggetto che pare un calice, l'altra che è vestita
d'abito talare e fors'anco d'altra vesticciuola corta a guisa di
cotta, tiene con le mani una croce longobarda sul petto con asta
che le scende fino ai piedi. Un gentiluomo, onore delle belle
arti in Friuli, giudicò queste figurette dell'epoca longobarda e
certo ben anteriori al mille, ed io pure avevo già pensato ciò
e fu per tal motivo che gliele mostrai. È questo un importante
cimelio di certo che si accorderebbe con la cornice a dentelli
e tutti comprendono che se ne debba inferire se tali statuette
fossero state fatte apposta per la chiesetta, quand'anche non
fossero state fatte per la detta porta. Che cosa rappresentino,
non saprei: due figure allegoriche, due angeli, oppure S. Pietro
con la chiave, ed il simbolo del sacerdozio, come patrono della
chiesa battesimale di Travesio, pieve di questi luoghi e S. Ce-
cilia patrona del fano, la quale solo in progresso di tempo si
usò figurare co' musicali organi? Del resto nulla può asserirsi
perchè si tratta di cose troppo facilmente trasportabili da altra
parte.

La chiesa di S. M. è semplice e grandiosa, la vecchia e la
nuova loggia nella quale si scorge segnata la *Macia* dei Signori
di Spilimbergo attirano la nostra attenzione, indi entriamo in
paese. La porta a torre che segna la separazione fra il borgo
vecchio e il mediano ci fa subito pensare al documento dei beni
di Gio. di Zuccola ove già nel XIII secolo troviamo distinti il
Castello, il borgo e la *circa* e al documento divisionale fra i
consorti Zuccola - Spilimbergo 1320 ove leggesi *Valbruna seu
circa*, il che serve a identificare *circa* e *Valbruna*, e ch'è una
delle parti di Spilimbergo detta così forse perchè disgiunta a sud
dalla Terra o a Nord dalla campagna da due dei tanti profondi
burroni che tormentano le ripe del Tagliamento. In un mio la-
voretto esposi già l'ipotesi che appunto dal 1320 si separasse
radicalmente il girone col suo borgo da Valbruna e dal borgo
esteriore, mercè il *fossale* (Via di mezzo o di fossale col profondo
avvallamento in cui giace) che in parte è burrone naturale con-
tinuato artificialmente con la fossa attraversante l'orto del Cav.
Lanfrit, nel cui fondo scorre acqua, e combattevo fin d'allora
l'opinione del Pognici che la cinta del primo borgo (borgo vec-

chio, vero *burgfriede*) oggi rappresentata dalla torre delle ore o porta anzi accennata, datasse dal 1304, anno in un secondo il *Chronicon Spilimbergense*, Walterpertoldo *cepit edificare circhum de Speygnimbergo* e rilevavo che la torricella o colombara di proprietà Fimbinger doveva essere un munimento della cinta anzidetta.

Ora combinando tutti questi documenti: la prima espansione d'abitato spilimberghese si formò a mezza luna al di là della fossa castellana, e nel secolo XIII probabilmente, ma certo non dopo, fu munita di fossa e da mura con porta fornita di quella torre aperta all'interno ch'è appunto la detta torre delle ore; un ulteriore accrescimento volgente a nord fu Valbruna o *circa* già esistente nel secolo XIII, ma munita solo nel 1304, dovendosi in questo senso prendere le parole del Chronicon davanti alla provata preesistenza del *circhum* in continuità del quale veniva il borgo [1]. L'opera di cinta e difesa di Valbruna probabilmente prima o poi s'estese a cingere il borgo esteriore d'allora, che oggi farebbe parte del borgo di mezzo e del *broilus* a sud, segnando un'altra mezza luna assai più espansa e lunga e ricingente quella non ben completa del vecchio borgo. Tale fossa ha di sè lasciato traccia non solo nelle cantine sotterranee, uniche nella *città* meno antica, delle case Monaco-Cisternini e Marsoni che furono costrutte dopo l'interramento della medesima, ma più ancora nel terraglio che sale nell'orto del palazzo Asquini dal piano della via su cui s'apre l'uscio di casa e continua nelle pertinenze Monaco, mostrando evidentemente di essere la riva occidentale del fossato, la cui direzione accenna al circolare, giù dalla quale piantaronsi le fondamenta di detta casa Asti Asquini, respingendo l'acqua sull'alto dalla parte di fuori e cioè in un solco praticato nell'orto suddetto. Ritengo che tal fossato il quale sarà già stato pure bordato di mura e afforzato d'una torre, da una parte si congiungesse col burrone che separa la mura di Valbruna dalla campagna a nord, e dall'altra parte, seguendo la tradizione, che si confondesse con la fossa a meriggio già notata nell'orto Lanfrit la quale fa parte del primo giro. Poichè è osservabile la grande ampiezza di queste nostre escavazioni, è naturale che la fossa di cui si ragionò prendesse tutto l'attuale orto Carlini e il posto di tutte le case ed orti contigui oltre la Via Monaco e le case che a occidente la fiancheggiano. Ma vi è ancora a parlare d'altra fossa e d'altra cinta scomparse, poste nel punto di massima estensione ancor più ad occidente, ma non così da identificarsi con quelle

---

1) Che Valbruna avesse una porta propria, riesce chiaro da certo documento dell'Arch. di S. M. in data 1308 27 Decembre *actum ante portam cirche de Speygnimbergo etc.* la qual porta doveva essere come vedremo verso l'abitato meno antico.

Pince.nato 4 17-07-

dell'attuale mura esterna di Spilimbergo, nella quale si entra per il torrione occidentale ancora esistente.

Indovino que' munimenti leggendo nella Coll. Guerra che i Signori di Spil. li 5 Febbrajo 1340 promettono di costruire un convento di frati Eremitani *in dicto loco de Spegnembergo in loco ecclesie Sancti Pantaleonis usque ad fossatum* ed ottennero il relativo permesso dal Papa due anni dopo, il che s'è visto. In questi documenti S. Pantaleone figura già interno a mio vedere: *construendi in dicto castro*... nè il doversi fare il convento fino al fossato significa essere il fosso a tergo di S. Pantaleone, secondo me, altrimenti questa chiesa apparirebbe esteriore nei documenti, nè per tal fossato può intendersi quello che a mezzodì si affonda all'intorno e lungo l'attual mura di cinta perchè fra essa cinta e l'orto del convento e il convento stesso, che certo in principio sarà stato più piccolo anzichè più grande d'ora, passa una viuzza che mette da S. Pantaleone in Broiluzzo e stanno lembi di terra posseduti da privati, che in gran parte ivi demolirono le mura castellane. Devo però riflettere che nel 1325 epoca anteriore all'allivellazione del territorio del fondo Spilimbergo, il broili ove si costruiva l'ospedale era meno pieno di case, ma ciò non mi pare significasse che per broili si abbia ad intendere quanto della Terra non fosse chiuso entro le mura. In ogni modo ciò non nuocerebbe a quanto mi sembrò sostenibile poichè il Convento di S. Pantaleone fu costruito nel posto di detto ospedale trasferito più ad oriente, dopo il 1342 cioè dopo che i Signori di Spilimbergo avevano dato tanto terreno da abitare e da costruire e avevasi fatta la convenzione del 1339 relativa a questi livelli ed anche alla costruzione di mura e porte etc. come vedemmo a suo luogo. Ritengo dunque che si trattasse veramente d'un fosso che sarebbe corso davanti alla chiesa di S. Pantaleone, e che avrebbe occupata una parte orientale del borgo nuovo più prossima al borgo medio andando a finire probabilmente al palazzotto, già convento femminile, nella via Savorgnana o giù di lì nelle fosse attuali del *barbacane*. Il fossato presso S. Pantaleone, in parte del quale dovea passare la *roja* alzata poi forse verso l'interno come è ora fino a' piè del convento omonimo, all'epoca dell'interramento, questo fossato, dico, deve avere avuta la sua mura e la sua porta (come farebbero credere i documenti relativi al fatto del 1443 *(Arch. S. M.)*, porta che immetteva su d'una piazza che dovrebbe essere quella detta attualmente di S. Giovanni coi due edifizi a portico archiacuto che la conterminano convergendo verso il borgo di mezzo che da essi principia. La mura dovrebbe essere stata completata poi dopo il 1382, dicendosi in una delle scritture sul Dazio del Bagatin *(Arch. S. M.)*

BIBLIOTHECA
SEMINARII
CONCORDIENSIS

nell'atto di elevare questo dazio che durante il quinquennio
dev'essere cinta di mura la Terra. D'altronde una volta che
c'era il fossato poteva ritenersi S. Pantaleone interno anche se
il muro non era fatto. *Broyli* è ciò che non è il vero borgo.
la Valbruna o il broiluzzo. La fossa dunque o fu scavata per
doppio sistema di fortificazione vicino all'altra, dirò così della
contrada Monaco e lo spazio intermedio fu dappoi riempito di
case, per edificar le quali si otturò anche la fossa, oppure si
volle provvedere alla difesa di un nuovo lembo di abitazioni in
ossequio ai patti del 1339, pei quali spettava ai Signori la co-
struzione di ponti, mura etc. da farsi col ricavo di certi dazi.
Al di là della porta della cinta di cui ho parlato, i nominati
documenti sui fatti del 1443 accennano all'esistenza d'un borgo
esteriore che sarebbe il *borgo nuovo*. Ciò rende impossibile con-
fondere la porta-torrione occidentale d'ora con quella da essi do-
cumenti menzionata, perchè oltre la porta occidentale mai non vi fu
lembo alcuno d'abitati prima di mezzo secolo fa. Il borgo nuovo, a
dispetto della sua novità e nel punto più lontano dalla parte antica
della Terra e in contatto immediato con la cinta attuale e con la
torre occidentale, presenta edifizi archiacuti o fu fortificato quando
l'importanza della fossa e della mura dirò così della *roja* o di
S. Pantaleone era annientata e molta parte della vita cittadina
s'era portata al di fuori. Per incidenza parlavo in altro mio la-
voretto anche di quest'ultima ed attuale fortificazione (ora in
più parti interrotta ed alterata) che secondo la relazione del-
l'Ing. Caprioli aveva dodici torricelle che insieme con le mura
si ristorarono dal 1615 fino dopo il 1625 (anno della relazione).
Avevano tali mura anche due porte maestre delle quali una è
l'attuale porta o torre occidentale e l'altra era in capo alla via
del Fossal sul Tagliamento e consisteva in un torrione con una porta
archiacuta simile alla torre delle ore. Nella resa di conti del Dazio
del Bagatin 1607 al pari di detta relazione custodita nell'*Arch. di
S. M.* si vede menzionata la torre di *fossal* già ristaurata nel
1562 che è poi dipinta nel summentovato sfondo del ritratto di
Taddea di Spilimbergo conservato nel castello di Domanins. In
tale dipinto apparisce anche il *Torresino* sopra il *zuccolo* di
Fossal che da altro resoconto risulta ristaurato con le mura at-
tigue nel 1564. Di quell'altra torre che è menzionata nella do-
nazione 1431 25 giugno, Spilimbergo, fatta da Giovanni fu Wal-
terpertoldo di Spilimbergo al nepote Odorico fu Pregonea d'un
sedime ov'*erat quedam turris in castro adversus Tulmentum*
come già dissi ora son certo che essa era nel vero e proprio
castello e ne trattai ora in un lavoro a parte mentre ho per un
pezzo dubitato fosse nel borgo vecchio. Non so dove collocare

rince.nato

la torre con l'androna in borgo vecchio chiamata torre della *guarda di quelli di Thesis* menzionata nel doc. *Arch. Favorita* cop. semp. 1592 penultimo dicembre che i consorti concedono di usare chiudendo anche l'androna, al loro consorte Orlando restaurandola, merlandola e apprestandola con obbligo di riconsegnarla con l'androna aperta in caso di guerra. Torniamo al Torrione occidentale.

Qui come al castello eravi un ponte con torricella avanzata sussistente a memoria d'uomo e nel largo fossato, ora mezzo ostruito, che a ricevere gli sbocchi delle antiche fosse tutte e a cingere la Terra fu condotto ai burroni di Valbruna da una parte fino al Tagliamento e a quelli sotto il duomo dall'altra parte fino nel detto fiume, scorreva un'acqua che ancor lambisce i barbacani spianati ed è chiamata *i gorghi*. Tali munimenti che possono datare circa dal 1445, perchè in tale anno si fa precetto ai Signori di costruire mura, ponti etc. (purchè non s'intenda parlare di restaurare il già fatto (V. *Concordio* per nozze Ongaro-Spil.) sparivano in gran parte davanti all'espansione dell'abitato che interrò porzione del fosso, diroccò parte delle mura e all'imboccatura del borgo nuovo e specie sul dinanzi del portone attuale fece sorgere vari edifici sempre crescenti di numero che costituiscono un borgo novissimo nato con le presenti generazioni, il quale non avrà l'onore d'una ulteriore cinta fortificata che non gli sarebbe mancata in altri tempi. In compenso ha la vicinanza della Stazione ferroviaria e della banca. È bene ricordare che almeno la base del campanile del Duomo pare fosse in origine un propugnacolo poichè la sua postura non si accorda con quella della Chiesa. Una torre era presso la porta principale della detta chiesa e imminente al burrone. (V. polizza di beni 1619, *Arch. C. di Sopra.*)

Della nuova arma comunale di Spilimbergo.

Fu altrove osservato che la Terra non ebbe stemma comunale nè vero municipio fu mai com'è ampiamente stato dimostrato e Venezia vietò ai popolari l'uso di sigilli e il nome d'Università. Terminato il dominio signoriale e sorto il municipio alla francese, successore per certe ragioni dei diritti del feudale di Spilimbergo, ancorchè estesosi a varie ville, poteva adottare l'arma de' suoi Signori e lo fece, poichè nella biblioteca comunitativa di Udine ho trovato carte stampate ad uso del municipio di Spilimbergo con lo stemma solito dei Signori benchè assai male eseguito. Nel Maggio 1867 con l'autorizzazione del potere tutorio, dal municipio si adottava uno stemma, eseguito

poi in pratica in vari modi, tratto dal *Libro d'oro* del Coronelli 1714. Quest'autore insigne per opere cosmografiche e per carte geografiche non intese di fare in quel suo libretto che una specie d'almanacco statistico e genealogico coll'appendice dei *blasoni delle città e d'altri luoghi dello stato veneto.*

Ora questa giunta è cosa tanto diversa dal resto che il Coronelli negli *Argonauti* e negli *Stati della Repubblica di Venezia* la riportò modificata. Questi blasoni dei luoghi son condensati in due pagine e dovrebbero essere 140 partendo da Adria per finire a Zante, ma vari sono in bianco fra i quali quello notissimo di Pordenone e quello di Polcenigo; molti luoghi assai conosciuti sono dimenticati come Bassano, S. Vito, Codroipo e gli stemmi di alcuni sono molto deformi come accade a quello di Portogruaro e al posto dello stemma di Spilimbergo fu messo uno scudo d'azzurro alla croce piena d'argento accantonata da quattro fiori che paiono gigli.

Ho trovato questa insegna scolpita sur uno stipite della chiesa di S. Croce di Baseglia allo stesso posto che nell'altro stipite fu scolpito di fronte ad essa il monogramma di Maria SS. Croce e monogramma sono scolpiti in formelle affatto ornamentali. Nella Iª formella non v'è dunque altro che l'emblema della S. Croce adorno di fiori naturali. Resta a sapersi come al Coronelli si mandasse tale emblema quale blasone di Spilimbergo ed ecco la probabile spiegazione. Il Coronelli si volse forse a chi non era favorevole al nobile Consorzio e costui per cercare uno stemma qualsiasi che non fosse quello dei Signori, nè altro dal loro differente trovandone in luogo pubblico fuorchè il simbolo che adorna a Baseglia la porta della chiesa, e forse (sebbene allora Baseglia fosse un diverso comune) credendo alla vaga tradizione che Spilimbergo si stendesse anticamente nel Tagliamento, mandò al Coronelli la croce coi gigli.

Pince.nato 4.17.27

PARTE VII.ª

Pincenato 14.17.27.28

Quando Venezia tenne il Friuli nel 1420 parve che le idee municipali italiane vi penetrassero e che facilmente conquidessero il popolo, in parte romanzo, con le forme classiche della coltura. Vi fu una rivolta a Spilimbergo. Infatti noi vediamo il generale parlamento della Patria nel 1423 I.ª ind. Lunedì 3 Maggio. Udine [1] statuire che fosse in Spilimbergo conservata l'imposta di 12 denari per fuoco da darsi a 12 guardie in 12 parti della terra benchè più non si ponessero tali guardie; decidere che fosse conservato l'aumento del dazio per le fortezze della terra finchè paresse spediente e che alla revisione del passato conto deputasse il Luogotenente quelle persone che a lui piacesse, ma in avvenire i revisori sarebbero eletti dal nobile consorzio di Spilimbergo o dal Luogotenente della Patria (se il popolo non s'accordasse in ciò coi Signori); decidere ancora che si conservassero le provvisioni fatte dai Signori Consorti circa a certi mercimonî e che i cittadini ribellatisi si sottomettessero ai Signori i quali debbono trattarli bene (Not. Giuseppe Pavia fu Sig. Giov.)

Li 15 Maggio adunque alcuni caporioni dell'accennata rivolta confessando il loro fallo chiesero perdono ai Consorti ed ottenutolo, giurarono fedeltà a loro dichiarando di riconoscerli per loro veri Signori (V. l'atto rogato da Vittore de Johannis not. d'Aviano conservato in copia nell'*archivio di S. Maria di Spilimbergo* e il sommario [2] o epilogo di tutte le *preminenze ragioni e pre-*

---

1) *Arch. S. Maria di Spilimbergo* da certo processo autenticato col Sigillo Veneto e copiato dal notaio Giammaria Plateo. L'atto era stato rogato da Giuseppe Pavia o da Pavia.

2) Questo libro ms. autografo in pergamena rilegato elegantemente a taglio d'oro è pur serbato nell'*Arch. di S. Maria.* Devesi avvertire che l'attributo di fedelissima s'arrogava la Terra solo verso Venezia e che il Trotta fu un forte avversario dei Signori di Spilimbergo nel secolo XVII ed uno dei tre deputati a patrocinare in giudizio il popolo, della istituzione dei quali fu altrove trattato da me. Questo libro benchè porti la data del 1631 reca fatti posteriori.

Non pare agevole comprendere poi come nell'Archivio della Chiesa governata dai Consorti si trovino le carte anche segrete della parte popolana. Vi furono poste recentemente poichè in detto archivio v'è un fascio di lettere dirette a un Sac. Puppi che avea il suo studio in casa Pellegrini nel quale erano state sigillate le carte delle abolite autorità democratiche nel 1798 per ordine del Maresciallo tenente de Moufrault. Quegli custodiva, come dice nella sua allog. minuta d'istanza, anche le carte relative ai contrasti della terra coi Conti giusdicenti e di esse domandava il rilascio. Non importando queste carte all'I. R. Governo, furono come si capisce o restituite o collocate in luogo sicuro e presto o tardi andarono a finire nell'archivio della Chiesa (V. *Pag. Friul.* 29 Aprile 91.)

tenzioni della fidelisssima terra di Spilimbergo contro li signori consorti d'esso loco con somma fatica fatto da Gio. Leonardo Trotta N. V. A cittadino d'essa terra non men curioso che utile. Il parlamento nel 1424 confortava questo stato di cose (ibi). Continuarono per altro i malcontenti, sì che scoppiarono ben presto in aperta rottura fra signori e sudditi. Forse ne fu cagione il volere i giusdicenti seder giudici in prima istanza civile saltando il giudizio de' Podestà e *giurati* loro contro a quanto era disposto nel Parlamento del 1424. Fatto sta che li 29 Giugno 1443 i signori proibivano il porto d'ogni arma più lunga di un piede veneto perchè alcuni giorni avanti erano accadute straordinarie agitazioni delle quali ci dà notizia il seguente documento che così riassumo. *(Arch. S. Maria)* 1443, 12 Ottobre. Udine. Sentenza del Luogotenente contro molti di Spilimbergo e ville, contro molti di Vivaro e Maniago pei delitti qui brevemente esposti. L'anno 1443 lunedì 3 Giugno, i consorti di Spilimbergo volevano legittimamente prendere Leonardo molinaro da Rivis qual ladro, ma molti cittadini, per impedire l'esercizio del mero e misto imperio ai loro Signori, consigliarono detto Leonardo a fuggire ed armati si coadunarono davanti la casa dell'oste Viviano nel borgo di fuori sonando a campana e martello. I consorti intimarono ad essi coadunati di disperdersi, deporre le armi e comparire alla loggia davanti ad essi sotto pena di L. 10 di piccoli. Ma avendo ciò comandato invano, recaronsi in armi con famigli all'incontro dei rivoltosi che, incastellatisi in casa di Viviano e scagliando pietre, resistettero finchè da comuni amici fu messa pace. Allora i cittadini prestarono giuramento di fedeltà. Nella notte poi spedirono messi alle ville circostanti per rivoltarle ed espugnare con gli uomini da esse forniti, il Castello. Barbean e Vivaro accettarono l'invito e mandarono genti il giorno 4 a Spilimbergo. Così pure gli uomini di Maniago, adunatisi a suono di campana e martello ad onta delle persuasioni del Sig. Nicolò di Maniago, deliberarono d'andare armati a Spilimbergo e mentre ciò eseguivasi essi trovarono i Vivaresi in ritirata da Spilimbergo e ve li ricondussero. Insieme uniti fecero colazione nel borgo esteriore con pane, vin rosso e vin bianco, dopo di che già movevano verso il Castello per obbedire ai cittadini di Spilimbergo, ma ebbero ordine di retrocedere fino a nuova disposizione. Intanto sopravvenne Raffaele marescalco del Luogotenente che intimò sotto pena della disgrazia della Signoria Veneta di deporre le armi. Vivaresi, Maniacesi ed abitanti d'altre ville nascosero le armi per le case e fecero un altro pasto. Alcuni entrarono nella Terra e si fermarono sulla piazza dov'è la pietra per misurare le biade, guardando

Pincenato 14.17.27.28

all'intorno e fuori nel borgo esteriore, uscirono le persone che erano in piazza e si unirono a quelli che in numero di circa 500 armati erano coadunati nel borgo esteriore gridando, *arme*, *arme*.

A tali grida i cittadini e gli altri entrarono, in più che 500, corsero la terra e giunsero alla piazza del Castello per espugnarlo gridando: alla morte i traditori. Fuggirono nobili e seguaci dalla piazza in Castello, ma per poco il Sig. Bertoldo di Spilimbergo non fu vittima di un sasso. Occuparono i popolari la piazza e la loggia offendendo con grida, sassi e dardi il Castello che aveva alzato il ponte. Raffaele marescalco suddetto, giunse a farli andar via, ma tutti quelli che non erano del luogo ebbero alloggio e cibo nella notte dai cittadini. — Qui termina il sunto, ma non sarà senza importanza accennare che ho trovato anche il documento 3 Giugno col quale le parti si composero per sì poco tempo, fatto in Spilimbergo sotto il portico di Viviano alla presenza di frati e sacerdoti, naturali avvocati della carità e della pace. Questa pergamena da me scoperta nell'archivio della Casa di Spilimbergo di Sopra, è irregolarmente tagliata al margine sinistro di chi legge ed il taglio ha la forma angolare propria delle scritture annullate. La *mortificò* certo quella delle due parti che non fu sleale.

Non dimentichiamo che la Villa di Vivaro rifiutava in questi tempi i servigi e i *Plorigia* alla nobile casa e che vi fu costretta da Venezia *(Vedi Documenti Spil. Casa di Sopra)*. Venezia contenta di togliere l'autonomia politica e militare ai Signori feudali, non fu avversa al mantenimento dei privilegi e delle giurisdizioni dei nostri Signori, i quali diritti, dal concetto primitivo Patriarcale restringendosi intorno a loro, presero carattere ancor più assoluto con la rigidezza propria d'una civiltà progredita in cui penetravano con l'influenza veneta le idee romane, o perchè non si volesse nei Signori di Spilimbergo colpire troppo duramente lo spirito cesareo e tedesco o perchè irrefragabilmente fondato ne apparisse il potere. Auspice il Luogotenente, regolavansi nel 1445 d'accordo gli affari giurisdizionali, ma nel medesimo *concordio* o altrove esistevano semi di dissensione poichè con sua lettera membranacea da Udine 18 ottobre 1445 conservata nell'*archivio di S. Maria*, il Luogotenente invitava i nobili Consorti di Spilimbergo a mandare un loro procuratore a Udine avvertendoli che egli avrebbe cercato comporre le differenze loro con gli uomini di Spilimbergo ai quali intanto si permetteva d'alzare il vessillo di S. Marco sino a questione finita. La composizione seguì davanti al Luogotenente il 18 Decembre in Udine e io ne stampai il documento per le nozze Ongaro-Spilimbergo. Quantunque tale concordio fosse laudato dai Signori li 9 Febbraio 1446 (Trotta), la terra si mostrò sì poco ossequente che

domandò a Venezia un Podestà, ma il Principe dichiarò *che li consorti fossero mantenuti al possesso de' suoi privilegi et consuetudini. 5 Febbraio 1447 (Trotta)*. Più tardi sorsero altre male intelligenze sopite li 2 Maggio 1456, essendosi fra le solite parti stabilito davanti al Luogotenente che la terra non possa far consiglio a suono di campana, ma solo a suon di campana possano i cittadini raccogliersi una volta all'anno e per mandato dei Signori, perchè dal grembo della cittadinanza sieno scelti dal feudale dominio gli uffiziali annui giudiziari, gli uditori della chiesa, quei del dazio dell'obolo o bagatin, quelli dei pupilli, i quali tutti debbano poi vacare dall'ufficio un triennio; che il dazio suddetto sia incantato ed erogato per le fortezze, vietandosi agli Spilimberghesi di usare il nome di Università e qualsiasi sigillo comunale *(Archivio S. Maria e Cod. Spilimbergo-Domanins).*

Ciò non valse ad acquetare gli animi infensi. Fu morto da alcuni dei nobili consorti nel 1482 un medico, maestro Giovanni che da essi beneficato già per acquetarne la turbolenza, si era unito ad alcuni consorti dissidenti e un bel giorno pigliò a sassate i Signori nel cortile stesso del Castello. Sorse il popolo a tumulto per questa uccisione e alcuna parte della turba invase il Rivellino, ma ne fu cacciata da Gaspara di Spilimbergo con sassi ch'ella lanciò dalla finestra. I consorti dissidenti arringavano il popolo perchè venisse ai massacri e chiedesse a Venezia un podestà. Si suonò nella notte la campana dell'Ospedale, il castello fu circondato e il dì seguente bloccato dal popolo ma venne il vice maresciallo luogotenenziale con fanti e cavalli a farlo sgombrare e diede molta soddisfazione al popolo che vide banditi gli uccisori di m.° Giovanni. Ciò non bastò ai consorti dissidenti che offersero al popolo un vero patto costituzionale non accettato dal popolo. I consorti conservatori assicurarono che non avrebbero assentito mai a derogare dai loro diritti e presero tempo anche ad accordare al popolo il permesso di raccogliersi. Intanto si formò una congiura per uccidere i consorti conservatori e per ismantellare il castello; congiura che non avendo potuto scoppiare a rovina de' consorti nel dì di S. Michele, cadde e fu svelata ai consorti e alla veneta superiorità che destramente s'impadronì dei congiurati. È inutile avvertire che trattandosi di lotte fra signori e sudditi non era permesso ai primi di giudicare in causa propria.

Questo si contiene diffusamente nella cronaca edita tradotta in italiano dal D.r Pognici e che meriterebbe d'esser ristampata in latino. Il Pognici dubita della veracità della cronaca, ma a provarla verace aggiungerò il sunto fatto da me di certi frammenti di processo conservato nell'*Arch. di S. Maria* cop. sem-

plice. Sono costituti assunti in seguito a quel brutto affare davanti al Luogotenente. Giovanni di Vidolis ammette che nel giovedì 9 Ottobre 1482 alla prima ora di notte nella casa di Giovanni muratore assente, accoltisi i cospiratori giurarono segretezza e deliberarono di uccidere nel dì seguente i Signori quando uscendo dal castello venissero sulla piazza. Liberale, armigero da Feltre, istrusse i congiurati di prendere, parte di loro, una via nascosta presso il castello ed occupare la porta dello stesso, mentre altra parte insultasse e uccidesse i consorti. Il vegnente mattino si ridussero i compagni alla suddetta casa ma alcuni fra essi li dissuasero dall'impresa. Segue nel martedì 5 Novembre 1482 il costituto dell'armigero Liberale da Feltre che, ammessi i fatti suddetti, dice d'aver dati ordini per una eventuale difesa consigliando di sonare a stormo la campana dell'ospedale per eccitare il popolo all'insurrezione e per coprire i pochi con la responsabilità di tutti. Confessa che il disegno era d'uccidere tutti i consorti maschi non perdonando a nessuna età, poi, correggendosi, d'uccidere tutti i consorti adulti oppositori e non i bambini. Se i congiurati avessero vinto, si sarebbe dato il castello alle fiamme. Seguono altri costituti e la Sentenza contro i predetti e loro compagni.

Un altro colpo di mano fu tentato contro i nobili consorti nel 1485. V'è una lettera in copia semplice posteriore sotto la data 1484. II.ª indiz. 13 Agosto. Venezia (more veneto) del Doge Giovanni Mocenigo seguita dalle opportune pubblicazioni al Luogotenente della Patria del Friuli con la quale gli si annunziava il Doge aver deliberato col consiglio di X che si possano dovunque prendere e, se ripresi da chiunque uccidere impunemente, i banditi e relegati per sentenza del Luogotenente Benedetto Trevisan (pronunziata appunto pei moti del 1482 li 23 Gennaio 1483. *Arch. S. Maria*) i quali congiuravano in quel tempo contro i Signori di Spilimbergo andando di su e di giù per esso luogo armata mano e facendo recapito in Castelnuovo, occupato poco tempo prima dal Conte di Gorizia e quindi non soggetto a Venezia. A quale risultamento venissero simili andirivieni ci dice il seguente documento ch'io riassumo nell'*Arch. di S. M.ª* cop. semp. cart. 1486. 18 febbraio Udine. Sentenza contumaciale con diverse pene ed assoluzioni del Luogotenente Contarini contro ventidue individui già banditi dal Trevisan e contro 19 loro ajutatori, perchè i primi tornarono a Spilimbergo con armi nel dì penultimo del Decembre ed essendo stati di notte ospitati dall'albergatore Leonardo Molendinaro da Spilimbergo si ridussero il vegnente mattino in chiesa di S. Pantaleone facendo sonare a martello la campana dell'Ospedale per chiamare aiuto contro le genti dei consorti che avevano intanto circondata la chiesa

Venuto il soccorso dei partigiani, uscirono i banditi dalla chiesa
e fecero fuggire consorti e famigli al grido *daghe daghe* fino al
castello ferendo ed insultando i loro fedeli. Indi uscirono dalla
porta che mette a Sacile, dopo averla rotta, rifugiandosi a Le-
stans, terra in quei giorni, del conte di Gorizia. Il provvedi-
mento occasionato da questi fatti conservato nel cod. cart. Spi-
limbergo a Domanins stabilisce che la campana dell'Ospedale sia
rimossa e posta ove non potesse suonarsi che per legittima causa.
Tanti mali erano facilitati dalla discordia fra nobili consorti. In-
fatti nell'*Arch. Casa di Sopra* trovo un documento in copia
semp. colla data 11 Maggio 1499. Sabato, Udine, che contiene
la sentenza del Luogotenente che solveva il mandato proibitivo
fatto a Paolo e nipoti Nicolò e fratelli di Spilimbergo di pro-
cedere ne' lavori di una casa in Valbruna presso le mura, per-
mettendo invece loro d'elevarla all'altezza di una casa distrutta
già ivi esistente, salvo il diritto entro 15 giorni di contraddire
a tali opere, in Bartolomeo e Giovanni e fratelli di Spilimbergo se
si elevasse di più detta casa. Avevano allegato in lite Paolo e
consorti che la casa precedente era di loro proprietà e da loro
distrutta e gli altri negavano dicendo che Paolo e consorti in-
tendevano far opere che producessero scandali e sedizioni come
pochi dì innanzi si era fatto per la fabbrica di una torre e d'un
portello, per cui si era addivenuti alla convenzione di non alzar
più detta casa, essendo le fondamenta site in luogo che il fab-
bricarvi sopra sarebbe in detrimento del castello. D'altronde,
continuavano essi, era noto i consorti esser talora dissidenti ed
avere una notte certi di loro rotto il muro del castello e in-
trodottivi armati, rompendo le carceri, tentando di bruciare il
castello.

Fondossi a Spilimbergo nel 1507 la fraterna del SS. Corpo
di N. S. ma contro il volere de' Giusdicenti che vi vedevano
un'occulta adunanza del popolo.

Che avesse tale fraterna scopo politico lo diceva il primo
articolo della mariegola da giurarsi che parlava di fedeltà a
Venezia e di difesa del suo dominio, parole che presso gli Spi-
limberghesi significavano forse guerra agli immediati padroni.

Questo spirito troviamo pure in un gravame di questo o del
seguente secolo che è privo di data, perchè semplice minuta, in
cui pretende il popolo venga ricollocato nella loggia il tribunale
col S. Marco e il motto «præter hunc neminem». Infatti a molta
superbia sorsero i popolari ben presto poichè leggiamo nel codice
del Trotta: «Supplica al Ser.mo Principe che vogli revocar l'ele-
tione dall'illustriss. Sig. Luogotenente fatta per Spilimbergo con
un Provveditore con un salario di ducati 20 al mese parte per

Pince nato 4 17 07

gli consorti et parte per il popolo procurata da certi avversari delli consorti. L'Ill.mo Sig. Luogotenente non potè mandar il provveditor a Spilimbergo per prohibition del Ser.mo Principe 1511. 7 Luglio». Vedi in proposito anche qualche cosa nella cronaca edita dal Joppi di Roberto di Spilimbergo.

L'economia del lavoro mi vieta di allargarmi a parlare del parteggiare degli Strumieri e de' Zambarlani. In massima i Signori di Spilimbergo aderirono al primo partito, i popolari al secondo e fra il dissidio degli stessi consorti, sorse un tumulto a Spilimbergo in occasione della guerra del 1509 quando Girolamo di Spilimbergo voleva dare il castello agli imperiali, e corse voce che i Signori di Spilimbergo facessero retrocedere 3000 trevigiani che portavano aiuto ad Udine, dicendo che i tedeschi erano partiti; come è narrato dagli Amasei. Però Agostino di Spilimbergo era capo delle cernide d'oltre Tagliamento. In odio particolare di Gianenrico di Spilimbergo, un dei capi Strumieri, Antonio di Savorgnan devastò colle sue caterve insorgenti il castello di Spilimbergo e molti altri. Le scene di saccheggio e di rivolta sono raccontate dagli Amasei coi più vivi colori ed eccedono il nostro argomento, ma osserverò che questo appunto fu l'avvenimento che aveva fatto nominare un Provveditore in Spilimbergo mentre Gianènrico di Spilimbergo s'era dato all'Impero ed anzi prima di entrare in Udine col suo capitale nemico Antonio di Savorgnan, ed ora commilitone, alla testa degli imperiali, aveva ripreso il proprio castello e maltrattato il veneto rappresentante che vi stava. Il Trotta registra un proclama della Repubblica 10 Marzo 1511 che il popolo vivesse quieto e obbedisse a' Signori restituendo la roba a loro tolta nella occasione del sacco e incendio del castello cagionato dal Savorgnano (mandati 12 marzo e 3 giugno) e ciò avveniva prima del ritorno a Spilimbergo di Gianenrico di cui è detto più sopra. [1]

Le differenze continuarono fra signori e popolo lungo il secolo XVI e limitaronsi le fraterne come dimostrai e il Trotta ne dice che ai 5 luglio 1533 fu dal Luogotenente intimato alle parti di astenersi dalle offese.

Ma Venezia per dare un colpo al cerchio e l'altro alla botte

1) Nell'Arch. di S. M. vi sono copie autenticate dai notai G. M. Plateo e Valentino Calamita di varie querele per violenze, ferimenti etc. contro Gianenrico e Giacomino di Spilimbergo con allusione a male intenzioni dei Signori contro i cittadini. Tali querele sono dirette al Luogotenente ed anche al Vicario straordinario mandato da Venezia come si è detto e appartengono agli anni 1510 e 1511. Dandone il sunto si andrebbe incontro a troppi particolari. Sono accusati i consorti di non aver voluto accettare il comandamento del Luogotenente che a loro raccolti sotto la loggia fece intimare da un cavallaro di lasciar stare Simone de Antoni. Che anzi fecero entrare gente dai loro portelli del castello minacciando Simone davanti la sua casa e ordinandogli d'uscire sotto pena di tre tratti di corda. Gli animi erano insomma assai irritati.

e assodarsi nel dominio sul Friuli largì al popolo di Spilimbergo il diritto di eleggere tre deputati nel dì di S. Biagio d'ogni anno che possano comparire davanti alla Signoria Veneta, e a Udine e altrove nell'interesse di esso popolo etc. e la fede della loro deputazione sia fatta dalla cancelleria signoriale dovendo il cancelliere intervenire alla adunanza. Volle svisare il popolo la veneta concessione ed ecco traggo da un processo in materia di *Rate* (Arch. S. Maria) che li 3 febbraio 1555, adunatisi sotto la loggia di Spilimbergo 218 abitanti, a proposta di Giammaria Attavo notaio (già censurato per percosse date a una donna e per offese al predicator quaresimale che trattava del Purgatorio, con Sentenza 28 maggio 1547 emanata dai nobili di Spilimbergo pel primo fatto e dagli inquisitori veneti pel secondo precedente di tempo) a proposta di quest'Attavo, dico, votò il popolo così illegalmente raunato, questo ch'io riassumo brevemente per non ripetere qui il mio lungo articolo della costituente di Spilimbergo nel 1555. Cioè: votossi la nomina di tre sindaci, dei ratadori, del cassiere, si deliberò che 12 consiglieri possano a nome del comune imporre tasse e conoscere in appello delle sentenze civili del podestà e dei giurati, che i tre dimandassero un magistrato civile e criminale a Venezia (senza diminuzione della giurisdizione luogotenenziale) che giudichi in I.ª e II.ª istanza riducendosi a semplici possidenti i nobili consorti; seguono molti altri provvedimenti. Dei tre fu l'Attavo. L'11 Aprile Narduccio Cisternino strappò di mano all'uffiziale le misure effettive che i consorti facevano distribuire alla loggia e le spezzò. Li 26 Giugno 1555 il consiglio de' X decretò che nel giorno di S. Biagio d'ogni anno si potesse fare la sola deputazione e distrusse le novità introdotte per consiglio dell'Attavo che fu bandito dagli stati e navigli veneti per 10 anni. Altra sentenza condannatoria ricorda il Trotta del 28 Luglio 1556 contro i sediziosi rimessa ad istanza del nobile consorzio li 26 Aprile 1557. E qui mi permetto di osservare che meriterebbe un largo studio il modo di procedere di Venezia verso i nobili e i popoli del Friuli, vario secondo le circostanze e i luoghi poichè mentre la vediamo larga coi Signori di Spilimbergo a sè non sempre bene affetti, noi possiamo vedere in Valvasone, mediante l'opuscolo del Cav. Joppi « I signori e il comune di Valvasone nel secolo XVI » che ivi Venezia dal 1537 al 1580 tolse ai nobili consorti l'elezione dei Podestà e dei giurati giudicanti in prima civile istanza restando l'appello ai signori che a quei giudicanti facevano prestar giuramento. Potevano in Valvasone i nobili giudicare in prima istanza civile se aditi e allora l'appello devolveasi al Luogotenente, ma sempre giudicavano in prima istanza criminale avendo piena balia sui villaggi. Inoltre il comune di Valvasone con vera

Principato 14.17.27.28

personalità giuridica poteva valersi del sigillo famigliare del podestà o, in difetto, d'un sigillo comunale. Invece a Spilimbergo non esistè il comune in senso vero, tanto che Venezia gliene vietò nome e sigillo. Esistette solo la vicinia. Però il veneto dominio col prescrivere che la fede della deputazione dei tre deputati del popolo si facesse dal cancelliere signoriale e che della tassazione a cui sottoponeansi i cittadini per poter stare in giudizio si ponesse la nota in detta cancelleria, otteneva di farsi più forte e tendeva a rendere le cancellerie locali veri uffizi di stato.

Tornando al nostro argomento diremo che i provvedimenti di cui sopra non valsero a fermar la pace, che molte memorie di litigi si conservano nell'*Arch. di S. Maria* e ancora un dissidio fra i consorti è provato da un documento del 1555 ch'è una protesta del signor Pomponio di Spilimbergo contro i suoi consorti. Egli parteggiava pei sudditi e aveva fatta donazione a Venezia della sua parte di beni e giurisdizioni alla estinzione di sua prole maschile, il che parmi non abbia avuto mai luogo. Di più nel detto Archivio è una carta volante in cui si fa menzione d'un accordo sul governo della Terra del 28 gennaio 1604, accordo che come si vedrà non ebbe felici conseguenze. Trovo poi una minuta di supplica al Principe, senza data, ma che dev'essere di pochi anni più recente del 1615 [1]) nella quale rammentando i popolari le antiche infedeltà dei Signori al veneto dominio, la renitenza al servirlo benchè vassalli ne' recenti moti di guerra del Friuli, mentre sette dei cittadini loro progenitori nel 1570 a proprie spese avevano militato nelle navi venete; dichiarato che i nobili fanno malo uso dei dazi, chiedono quanto segue = ... *confidati nella somma clemenza di sua*

---

1) E ciò perchè in essa si dice *ultimi motivi* di guerra in Friuli e trovo certo mandato sollecitatorio pella cavalleria feudale ai Signori di Spilimbergo del 1615, secondariamente perchè trovasi insieme con una scrittura del Trotta sui soldati Cappelletti, la quale essendo priva di data ci viene però indicata dal sommario sotto l'anno 1619 e parla anch'essa dell'offerta de' Cisternini del 1570 e dei moti ultimi del Friuli confessando però che tre dei Signori di Spilimbergo si segnalarono in essi quali capi e uffiziali della compagnia dei castellani: da ultimo perchè se renitenza vi fu da parte dei suddetti signori a servire il Principe, questa non sarebbe spiegabile che mercè la loro tendenza imperiale onde il popolo ebbe occasione di gravissimamente accusarli anche pochi anni dopo nell'occasione della guerra di Mantova del 1630 avendo, così dicoasi, animo di darsi all'Impero ove Cesare entrasse in Friuli, come dicono certi capitoli che trovansi nell'Archivio sunnominato, ma di cui non è mio scopo occuparmi. Stampai col titolo «I Cisternini da Spilimbergo alla guerra turchesca» la lettera di Leonardo Cisternini Capitano che con altri 6 Cisternini si offre di servir Venezia senza stipendio, chiedendo di essere imbarcato sulla galea di Francesco Gritti fu Andrea e l'accettazione in data 27 aprile 1570 diretta dal Ducale Segretario al Capitano generale *di Mar*: copie aut. del not. Odoricis nel 16 giugno 1623 e conservato nell'Arch. di S. Maria. V'aggiunsi notizie della famiglia Cisternini che fu nobile e poscia fondataria come vedremo eziandio nel contesto del presente lavoro. Certo non era in alto stato quando avvenne la predetta oblazione di servizio che tornava memoria molto cospicua pel popolo e argomento per addimostrare la sua fedeltà a Venezia quantunque in cose non obbligatorie a sudditi semplici. Feci esaminar l'Archivio dei Frari per veder delle imprese dei Cisternini, ma nulla fu trovato.

Serenità desiderosi di vivere pacificamente et conservare le nostre famiglie con ogni humiltà, et con le lagrime agli occhi ricorriamo ai piedi di lei, Ser.mo Principe come suoi fidelissimi suditi per restar consolati da tante miserie col mandare un suo nobile rappresentante (se così pare espediente a Sua Serenità) sotto 'l cui buon governo possiamo vivere in unione et santa pace a gloria di questa Serenissima Repubblica senz' essere costretti dalle persecuzioni di così fatti giurisdicenti di abbandonare le proprie case etc. Che effetto avesse tale supplica lo dice la conservata giurisdizione. Non si creda poi di leggeri a tanta mansuetudine giacchè v'è nell'*Arch. di S. Maria* una copia della sentenza di bando pronunziata a istanza de' Signori di Spilimbergo da Michele Priuli Provveditore Generale della patria pubblicata li 14 Maggio 1635, contro Gregorio Balzaro e Giacomo Cisternino Spilimberghesi, che avevano spezzato e gettato nella fossa cert'arma di pietra dei consorti posta nel muricciuolo del ponte di fuori in una notte del Giugno 1634 e che s'erano fatti con altri fomentatori di scandali finchè a' 19 Giugno 1634 essendo il luogotenente venuto alla visita di Spilimbergo, fecero che il popolo non ottemperasse all'intimazione dei signori d'andare a cavallo insieme con loro giusta il solito, all'incontro del veneto rappresentante, guidando essi caporioni la cavalcata del popolo disgiunta da quella de' feudatari. Nello stesso archivio trovasi la copia dell'ordine 18 Giugno 1634 emanata dai giurisdicenti per l'indomani ed altro ordine simile pel 22, giorni d'arrivo e di partenza del Luogotenente. Ho sott'occhio i capitoli di prova testimoniale coi quali il popolo vuol che sia chiarito avere i signori, che tengono le chiavi della Terra, essi stessi o i portonieri, per travagliare il popolo spezzato la pietra. Quanto alla cavalcata si lagnano i popolari così: «detti consorti continuando nella loro mala volontà, volsero che i loro servitori, li stallieri precedessero ai cittadini con dirli ad alta voce sulla faccia delli medesimi cittadini *sera se 'a* essendo quasi tutti armati d'archibuggi». Resero i consorti di Spilimbergo pochi anni dopo la pariglia a que' ricchi cittadini del luogo che erano stati investiti da Venezia del feudo giurisdizionale di S. Pietro di Tavella (Cisternini, Monaco ed altri). Infatti da un fascicolo speciale dell'Archivio de' Conti del Colonnello di Sotto traggo che nel 1656 (due anni dopo l'investitura da questi cittadini ottenuta) le cinque famiglie de' giusdicenti di S. Pietro a cagione delle guardie in Spilimbergo per la peste ebbero gravi disgusti co' Signori di Spilimbergo, i quali fecero istanza al Ducale dominio perchè restituendo al ceto cittadino i nuovi infeudati ne facesse cessare il dispettoso e altero contegno (del quale fa fede l'accompa-

gnatoria del Luogotenente) verso il proprio consorzio, obbligandosi
essi Signori di Spilimbergo a rimborsare per questo taglio l'erario
e gli infeudati senza nulla pretendere de' feudi loro. Venezia lasciò
saviamente le cose come stavano. Non mi consta che altre volte
il popolo chiedesse lo spodestamento del nobile Consorzio. Certo
il popolo Spilimberghese era persino geloso delle distinzioni che
il consorzio possessore del giuspatronato (come è tutt'ora) go-
deva in chiesa lamentando in un memoriale e in certi capitoli
di gravame *(Arch. S. Maria)* senza data che devono essere
dello scorcio del XVII.° secolo o del principio del XVIII.° che
i consorti ancorchè fanciulli alla messa cantata si facessero in-
censare dal diacono ed esibire la pace dal suddiacono a *guisa
degli Ecc.mi Rappresentanti.* Cosa giustissima era avendo i Con-
sorti assoluta signoria. Fra i molti lagni poi del 1697 e detto
che i consorti nel coro seggono più alti dei cappellani e che
non può seppellirsi cadavere di cittadino a suono di campana
grande senza permesso de' giuspatroni ed altrove che non è tol-
lerato da essi alcun altro banco di appoggio in chiesa neppur
se di nobili famiglie e che si trasportano i banchi e se li asse-
gnano ai dipendenti della casa. Da un estratto delle deliberazioni del
Consorzio 1669 si vede che detto Consorzio assegnava i banchi
della chiesa alle famiglie anche in perpetuo. Più tardi permise
gli appoggi. Tutte cose che il giure canonico ampiamente ammette.

Nel 1767 il co. Francesco Antonio di Spilimbergo essendo
rettore di quell'anno, vietò che si suonasse la campana grande
pei funerali della zia dell'Avv. Businelli perchè non si poteva
suonarla senza il consenso del giusdicente e intimò ad un prete
forestiero che non battezzasse benchè delegato dal parroco, ma
lasciasse tale incarico com'era giusto ad alcuno dei cappellani.
Ne nacque un processo che fu demandato al generalato di Palma
e che deve esser finito in niente. La sentenza burlesca la pro-
nunziò poi il poeta Conte di Polcenigo in un epigramma mor-
dace pel Businelli. Queste notizie si hanno da un carteggio in
copia conservato nell'Archivio di S. Maria e dalle carte del culto
presso il co. Guido mio cognato e ne' ms. del Polcenigo. Il Businelli
avea pagato il ducato, tassa prescritta per avere ai funerali il suono
della campana grande, ma non aveva ottenuto dal giusdicente la
facoltà di suonarla. Quanto al Parroco d'allora che pareva avverso
al giusdicente e amico al Businelli, ebbe torto di fare tal dele-
gazione ammenochè i cappellani stessi si fossero scusati dall'ac-
cettare il mandato. [1] Così i cittadini di Spilimbergo continuavano

1) Per non interrompere il racconto pongo qui il cenno d'una serie di fatti che possono
anche non aver relazione con queste tempestose disposizioni d'animo dei sudditi ma che sono
da considerarsi come un segno dei tempi. Nell'Archivio Spilimberghese C. di Sopra consor-

a mostrare il viso dell'armi ai loro signori con un sordo rancore forse non del tutto spento oggidì in considerazione delle speciose distinzioni che gode ancora al presente la famiglia feudale. E per continuare la nostra narrazione faccio poi noto come sorse un piccolo contrasto fra la nobile famiglia dominante ed alcuni abitanti al finire del veneto dominio. Le famiglie Monaco, Stella, Balzaro di recente investite di feudi, ma abitanti tutt'ora di Spilimbergo e le altre dei Pellegrini, Santorini, Zanussi e Marzoni chiesero li 24 marzo 1789 al veneto governo la permissione di costituire un'accademia per esercizî di lettere, suono, ballo e recite e tal società fu autorizzata con le Sovrane Ducali 4 aprile 1789 e susseguenti confermative 28 aprile degli Ecc.mi capi del consiglio di X *(Arch. S. Maria)*. Le carte stesse fanno conoscere come i Conti di Spilimbergo Paolo e consorti presero sospetto che tale società fosse in onta alla loro autorità giurisdizionale e presentarono all'Ecc. Consiglio li 13 agosto 1789 una scrittura per iniziare una questione a tutela di sè stessi. Ma le difficoltà generate da equivoci furono felicemente risolte dai nobili veneti Giuseppe Diedo e Francesco Donà come si rileva da un atto in copia semplice conservato dall'Archivio summenzionato portante la data 6 aprile 1790. Per esso rimase certamente stabilito: primo, che da nessuna espressione corsa nei capitoli si dovesse inferire che l'accademia avesse adito a uscir dai limiti naturali di società letteraria ed artistica. Secondo che non si devano ritenere esenti da giurisdizione feudale dei Signori di Spilimbergo quelle delle sette famiglie istitutrici e quelle aggregande che non sieno feudatarie. L'associazione è ereditaria. Terzo, i presenti possono comporre le differenze fra gli associati, ma non al di là delle emergenze accademiche e con carattere di semplici e comuni mediatori. Quarto, la penalità per quei soci che mancassero alle riduzioni e contribuzioni accademiche è puramente convenzionale e se dovesse avorsi ricorso all'autorità coattiva per qualche motivo questa sarebbe esercitata dai Conti giusdicenti e dalla carica d'Udine a misura dei casi e delle circostanze come di legge. Quinto, non potrà l'accademia assoldare compagnie teatrali se queste prima non abbiano ottenuto

---

vasi la ducale in pergamena con sigillo plumbeo 30 maggio 1778 nella quale Alvise Mocenigo doge significava che fu presa parte nel Consiglio di Quarantia criminale d'infliggere oltre le pene ordinarie la corda o la galera ai danneggiatori dei beni dei Signori Paolo e ab. Francesco q. Nicolò dei Conti consorti di Spilimbergo che gli guastavano tagliando alberi, siepi, argini, pascolando animali, rubando i frutti staccati, aprendo *trosi*, facendo ponti, andando a cavallo e a piedi, predando pesci e colombi ne' loro vivai, e ciò ne' loro beni del Saleto di Gajo e Basoglia e nelle stesse ville, e in Valoriano, Pinzano, Lestans, Vacil, Sequals, Solimbergo, Arba, Tesis, Istrago, Taurian, Barbean, Provesan, Cosa, Pozzo, Aurava, S. Giorgio, Suburbio di Spilimbergo, Fagagna, Plasonsis, Dignan, Vidulis, Balzie, Carpaco, Rutars, Trus, Vonedò, Zucula, S. Zeno, Montemaggiore, Nebula, Sorio. — Era dunque una guerra dovunque questi signori avean beni.

Pince nato 14-17-27-28

dai giusdicenti il permesso di fermarsi nella Signoria e di esercitarvi l'arte loro.

Tale accordo firmato dai mediatori e dalle parti doveva essere presentato ai X a sopimento della questione e perchè ottenesse forza esecutiva e credo ciò avvenisse giacchè dopo l'accademia ebbe pacifica esistenza, anzi gli stessi Signori e primi quelli di Sotto vi entrarono. Segue l'invasione francese.

Alla restaurazione, assai breve, della Casa di Spilimbergo, nel 1798, avvennero altri fatti che apprendiamo da un manoscritto frammentario dell'Arch. S. M. dettato nel calore del risentimento da un anonimo ch'io suppongo sia il Puppi. Non alieno certo dal cessato governo repubblicano democratico, lo scrittore si mostra tenerissimo della causa del popolo Spilimbergese contro i Signori di Spilimbergo. Biasima il co. Pietro Monaco e dice che non gli vale essere grande ne' suoi feudi se non si sente patriota e cittadino in patria e che è vergogna si mostri indifferente alle sofferenze degli Spilimbergesi per aver grazia dai giusdicenti. Dice ben diversa la sua consorte. A sentir lui il governo imperiale dovrebbe far ragione alle pretensioni della Terra di fronte alle usurpazioni (!) dei consorti che a poco a poco resero illusoria anche la deputazione dei tre, amministrano male i beni della Chiesa teneri solo dell'elezione e dell'incenso. Hanno alterato le stesse deliberazioni dell'Imperatore circa il giudicare (sempre a detto del Puppi) e dichiararongli che era un democraticone e che lo farebbero cacciare e aggiunsero altri insulti mentre lo scrivente faceva l'inventario delle carte di cui, se è il Puppi, si parlò in nota al principio di questa parte. La Rappresentanza democratica repubblicana avea invitato un predicatore; i restaurati consorti lo rifiutarono. Il predicatore dichiarò risolutamente che se Vienna fosse dov'è Venezia, il reggitore Co. di Spilimbergo Domanins mal suo grado l'avrebbe sentito predicare a Spilimbergo. Lo scrivente formula alcuni capi di accusa e dice che conviene esporre la cosa, ma che non è possibile far adunanza senza taccia di sedizione. Soggiunge infine: «Una circostanza rimarcabile circa alla pretesa sovranità di costoro. Giovedì fra il tumulto della Plebe (non popolo) preceduta dall'emissario ab. Viviani che fece un allocuzione a quei Regoli, biasimando specialmente la soppressa Rappresentanza, si fecero venir a levare dal Castello ove eransi uniti *dal Clero parato con croce innalberata* e con tal pompa accompagnar alla Chiesa. Cosa che si praticherà forse con teste coronate non con questi simioteli, ma vile anche il clero». In tal modo si sfogava a torto lo scrivente con parole poco temperate ed ingiuste.

Ma ciò dà il colore del tempo. La tradizione ricorda come

anche in questi tempi si vedesse l'antagonismo fra certi sudditi e
Signori. Il canonico Viviani poi era dotto, venerabile, uomo austero,
estremamente affezionato alla casa di Spilimbergo e all'Impero.
Quello che avvenne di poi tutti lo ricordano. Ad altro più vasto
campo la lotta.

Pince.nato 14.17.27.28

ERRATA		CORRIGE
Pag. 17 linea 34	1364	1469
» 21 » 14	o poscia Nida	o Nida
» 27 pen. linea	ottimo,	ottimo
» 38 linea 1	di feudi	ai feudi
» 41 » 31	Castions a	Castions, a
» 46 » 5	asscurandosi	assicurandosi
» 47 » 17	asino (?)	asino (?) (o *almo* per elmo)
» 49 » 35	Il sig.	il sig.
» 55 » 39	questa	questo
» 59 » 16	nepoti	nepoti (!)
» 94 » 9	Governo	governo
» 99 » 18	Gundone	Gundone (Guydone?)
» 100 » 22	homnibus	hominibus
» 104 » 9	de Cosa,	de Cosa, »
» » 13	dice: Item	dice: «Item
» 111 » 21	o Francischo	et Francischo
» 119 » 3	qualtiorcumque	qualitercumque
» 123 » 10	venditorum —	venditorum.
» 124 » 20	intellectumd.	intellectum.
» 131 » 2	notizie dovrò	notizie, dovrò
» 135 » 39	aliisque	aliis que
» 137 » 24	terminato nel	terminato solo nel
» 141 ultima linea	Chosa	Chiesa
» 159 » 9	sapientis dicti Donati. Actum	sapientis. Actum
» 176 » 41	nomin	nomini
» 178 » 4	infrascripto lecto	infrascripto [lectum fuit et vulgarizatum et ipso] lecto
» 179 » 12	Carlo	Carbo
» 180 » 4	eclesie	ecclesie
» » 28	ecclesi Sancte	ecclesie Sancte
» » 31	sepeliendun	sepeliendum
» 184 » 6	dalla	, dalla
» 191 » 19	pradictis	praedictis
» 195 » 37	elargimur qua	elargimur [auctoritatem] qua
» 201 » 30	del	nel
» 203 » 34	*Valbruna*, e ch' è	*Valbruna*, ch' è

Non sia ascritta ad errore l'ortografia oscillante dei nomi giacchè rispecchia la varia grafia de' documenti; così abbiamo: Bulzic, Bonzico, Bonzicco; Sonenberg, Solumberg, Sonimberg; Rauset, Rausetto, Rauscedo e simili.

Nella prima parte citai solo i documenti; le storie e croniche troppo note a tutti, non sempre, per brevità.

Ulteriore errata corrige.

Pag. 15 linea 30	1335	1331
» 20 » 12	1412	1511
» 22 » 10	1428	1478

In *Tavola* I^a sotto il nome di Nicolò scrivasi il richiamo alla Tav. VI anzichè alla VII

pag. 43 in nota: *Floianes* si corregga in *Floianer*.

AGGIUNTE.

a pag. 12. Nel 1249. 1 Novbre. Bergonia de Spegnimbergo lasciava all'Ospedale di S. Martino sulla sinistra del Natisone 210 marche di denari (inv. d. Osp. pag. 91) V. Grion. Guida Stor. di Cividale.

a pag. 14. Dichiarando la II^a tav. dico che Bernardo *forse* fu figliuolo di un primo Giovanni e abiatico d'un Wolframo. Così dicon gli alberi infatti e figurano ne' documenti i nomi di codesti primissimi Signori di Zuccola, ma la figliazione non è peranco irrefragabilmente provata.

a pag. 15 i fratelli Bartolomeo e Pregonia di Spilimbergo nel 1334, Ancona, sono con la famiglia aggregati ai vantaggi spirituali dell'Ordine domenicano per la provincia di Lombardia inferiore (Arch. C. Sopra).

a pag. 18. Venceslao di Spilimbergo fu anche nel 1408 Podestà di Muggia (Joppi V. Doc. ined. di Muggia etc. in Archeogr.).

a pag. 20. Elisabetta f. del Co: Gio: Enrico di Spil. sorella del Conte Antonio e moglie del Conte Lucio Sigismondo della Torre Valsassina morta nel 1799 fu Dama della Croce Stellata.

a pag. 21. Tommaso di Sp. fu anche Vicecapitano di Trieste pel Patriarca di Alençon 1382 *Archeografo Vol. I.* C. Buttazzoni: *T. di Spil. detta sentenza etc.*

a pag. 27. Impressiona per altro, pei tempi molto anteriori all'unione esplicita delle due case, vedere tra i testimoni che presenziarono presso Augusta all'invest. imperiale del Patriarca Wolchero 22 febbrajo 1214, dopo i Vescovi, i Duchi, i Gravii, e i Burgravii, fra i nomi de' pochi Signori, e precedenti quelli stessi de' prepositi e canonici e vicini l'uno all'altro il nome di Giovanni di Zuccola, che sarebbe il padre di Bernardo e quello di Walterpertoldo di Spilimbergo da noi detto I. Che avessero fin da allora in comune un grande ministero?

a pag. 32 *(nota)*. Il Comm. Grion nella sua Guida St. di Cividale, vuole che Trus sia nome gallico significante rocca e respinge l'etimo del nome personale *Adrucius* proposto dal Flechia. Io resterei del mio avviso, ma d'altronde è difficile pronunziarsi su un nome forse alterato dai secoli.

a pagg. 45, 81, 82 «Bernardo di Nerino, vocato Croce,... prestando in Friuli, di barattiere nudo, tornò ricco a Firenze». Fr. Sacchetti Nov. 37. In altri doc. questo Bernardo è detto Croce e Crozio figlio di Neri.

a pagg. 101 e 191. Nei Regg. dei Doc. del Museo provinciale di Gorizia del dott. F. Swida in Archeografo 1496 13 aprile. Udine. Vedi l'Avvocazia detta anche Vidria.

a pag. 125. Non enumero tra i fortilizi della casa di Spilimbergo il Castellare o Vallo di Gradisca sul Cosa, una delle antiche stazioni designate col nome di Gradisca, Gradaz o Gradina dagli slavi, onde venne al villaggio il nome slavo, rimanendo al forte il nome latino.

Questa stazione, come le altre congeneri, ora si reputa per lo più contemporanea delle palafitte e fu illustrata dal Ghirardini e dal Pigorini e *passim* se nè parla in Bullettino di Paletnografia ital. Battei, Parma. I Signori non devono avere avuto che l' alta signoria di detto castellare come del restante territorio o proprietà in esso.

a pag. 149. I contadini di S. Zeno, Canale d'Idria, le cui prestazioni si dicevano *Ribotis*, dovevano, almeno modernamente, far capo al Decano di Ruttars poichè è per mezzo suo che si rivolgono ai Signori di Spilimbergo perchè li sollevino dalle molestie che, credendoli per errore di confine a sè soggetti, loro recava il Conte Rabata (Vedi un processetto in Archivio).

INDICE analitico-alfabetico dell'opera "SPILIMBERGICA" del Prof. Francesco carlo Carreri (Udine, tip. D. Del Bianco, 1900).

-A-

-F-

-H-

-I-

-N-

-O-

-T-

-S-

-Z-

-U-

-V-

-W-

-Q-

-R-

-M-

-D-

-B-